


CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA

RACCOLTA PROVINCIALE DEGLI USI

Edizione 2003





**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI CUNEO**

**RACCOLTA PROVINCIALE
DEGLI USI**

ANNI 1990-2000
edizione 2003

Approvata con delibera di Giunta n. 474 del 15.10.2002

PRESENTAZIONE

Sono trascorsi più di dieci anni da quando, nel 1990, si è predisposto l'ultimo aggiornamento della "Raccolta provinciale degli usi". Di qui la decisione di rivedere ed aggiornare all'oggi uno strumento che può favorire rapporti commerciali corretti e trasparenti, nonostante i suoi legami con un passato in cui le consuetudini e la tradizione avevano più rilevanza.

Le procedure di rinnovo hanno preso l'avvio sin dal maggio del 2001 ed hanno visto nei ruoli di presidente dell'apposita Commissione provinciale Alfonso Squarotti e in quello di vice Giovanni Bracco, entrambi magistrati in quiescenza. Questo perché la materia da esaminare, costituita da norme giuridiche non scritte, derivanti da un comportamento generale uniforme, non può essere in contrapposizione con la legge vigente.

L'iter di predisposizione della nuova raccolta è passato attraverso diversi Comitati tecnici, i cui componenti, indicati dalle associazioni di categoria e da quelle dei consumatori sono stati affiancati da esperti chiamati ad esaminare le osservazioni e le proposte di modifica. I nuovi schemi, dopo l'affissione all'Albo camerale e la trasmissione ai Comuni, alle organizzazioni interessate ed agli operatori economici dei settori di competenza, sono approdati alla stesura definitiva. Il 15 ottobre 2002 la Giunta della Camera di commercio ha approvato definitivamente la nuova Raccolta, affidata successivamente alle stampe ed ora a disposizione degli operatori economici che intendono avvalersene.

Tra le novità, la verifica della assenza di clausole vessatorie, portata avanti in nome del nuovo ruolo assunto dall'Ente camerale a tutela del mercato e della fede pubblica, anche mediante la nomina di rappresentanti delle associazioni dei consumatori nella Commissione provinciale e nei diversi Comitati tecnici.

Se si guarda, invece, ai comparti più interessati all'operazione, va citata l'agricoltura, legata, per molte tematiche contrattuali, ad usi consolidatisi negli anni. Una maggiore articolazione è stata richiesta anche dal settore della grafica e della fotografia, a proposito di aspetti comportamentali non recepiti dalle norme in vigore.

Oltre a questo si è registrato un vivace interesse nel settore della silvicoltura, del legname e nell'edilizia.

L'apertura verso il mercato nazionale ed estero hanno al contrario comportato la decadenza degli usi provinciali rilevati lo scorso decennio nel settore tessile e dell'abbigliamento, mentre nel settore bancario ed assicurativo la recente evoluzione normativa ha di fatto superato la valenza delle consuetudini.

Particolarmente significativa è stata la scelta dei documenti inseriti nell'appendice al volume, quali tra gli altri le regole internazionali per l'interpretazione dei termini commerciali (incoterms), i regolamenti di conciliazione ed arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, della Camera Arbitrale del Piemonte ed i protocolli d'intesa siglati sino al 2001 tra le associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori, sotto l'egida della Commissione consiliare di regolazione del mercato operante in seno all'Ente camerale.

I primi dieci anni del terzo millennio potranno ancora far conto, dunque, su di uno strumento aggiornato, capace di puntualizzare aspetti contrattuali trascurati dalle leggi e dai regolamenti, ma importanti ai fini dell'equilibrio, della serenità e correttezza dell'operare. Là dove le norme giuridiche scritte non bastano, la "Raccolta degli usi" colma lacune e chiarisce posizioni, mettendo a frutto i risultati di una consuetudine al confronto tra protagonisti del mondo economico, di abitudini e atteggiamenti collaudati nel tempo, confortati da una serie lunghissima di scambi e accordi. Sul piano culturale, trova tutela un patrimonio da non disperdere, ancora utilissimo, individuato come riferimento anche in Tribunale, quando si tratta di dirimere una controversia e non si dispone di normative specifiche da applicare

IL PRESIDENTE
Ferruccio Dardanello

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DEGLI USI

L'accertamento degli usi – intesi come comportamenti aventi contenuto giuridico che una comunità adotta ed osserva uniformemente, costantemente e spontaneamente, con durata nel tempo, senza che la loro osservanza sia imposta da una norma scritta né assicurata da alcuna sanzione – è per legge affidata alle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, le quali debbono altresì provvedere periodicamente alla loro revisione.

Nell'ambito di questo compito, con provvedimento del 2 Maggio 2001 n 178, è stata costituita dalla Giunta Camerale di Cuneo la Commissione Provinciale per la revisione degli usi 2000, che ha concluso i proprio lavori con la redazione definitiva della bozza successivamente approvata dalla Giunta Camerale predetta.

A tale scopo si sono rese necessarie 3 riunioni plenarie della Commissione Provinciale e ben 22 riunioni dei Comitati Tecnici costituiti per le singole materie: in tali sedi da parte di tutti i componenti vi è stato un apporto di esperienze tanto più prezioso in quanto riferentesi ad un periodo di profonde trasformazioni nel commercio e nell'economia.

E' emerso d'altra parte che la sopravvenuta tendenza – in virtù anche delle direttive comunitarie – ad una sempre più estesa regolamentazione scritta delle attività economiche non ha ridotto la rilevanza di usi tuttora recepiti dagli osservatori economici e l'importanza che gli stessi continuano ad avere nel governo delle operazioni commerciali che si svolgono sul territorio.

La Commissione Provinciale ritiene di avere assolto con diligente completezza il mandato affidatole, facilitata – è doveroso darne atto – in tale compito dall'intelligente e competente collaborazione fornita dall'Ufficio di Segreteria nelle persone della dr.ssa Patrizia Mellano e dr.ssa Marilena Luchino.

Alfonso Squarotti

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA REVISIONE DEGLI USI DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Elenco dei componenti

Presidente:	Alfonso Squarotti	<i>Magistrato</i>
Vice Presidente:	Giovanni Bracco	<i>Magistrato</i>
Alba Basile	A.B.I.	
Lorenzo Decotto	Coltivatori Diretti	
Mario Giuliano	Confartigianato	
Marco Parola	Confartigianato	
Luigi Isoardi	Confcommercio	
Alfredo Versano	Confcommercio	
Giovanni Somà	Confcommercio	
Andreino Durando	Confcommercio	
Vittorio Somà	Consumatori	
Gabriele Gerbino	Ordine Avvocati	
Aldo Pellegrino	Ordine Avvocati	
Matteo Tealdi	Unione Agricoltori	
Francesco Bigotti	Unione Industriale	
Pier Vittorio Gerbaudo	Unione Industriale	

COMITATI TECNICI

Elenco dei componenti

Compravendita e locazione di immobili urbani

Alfonso Squarotti	<i>Presidente</i>
Gabriele Gerbino	<i>Esperto giuridico</i>
Osvaldo Abrate	
Giuseppe Baravalle	
Claudio Castellino	
Angela Patrizia Erbi	
Ettore Fantino	
Francesco Occelli	
Rinaldo Olocco	
Vittorio Somà	
Vincenzo Valenza	

Compravendita, affitto e conduzione di fondi rustici

Giovanni Bracco	<i>Presidente</i>
Aldo Pellegrino	<i>Esperto giuridico</i>
Gianmatteo Baralis	
Yves Bernardi	
Pier Mauro Girauda	
Livio Minero	

Adriano Paoletti

Vittorio Somà

Bestiame

Giovanni Bracco

Presidente

Aldo Pellegrino

Esperto giuridico

Aldo Capello

Nello Dalmasso

Domenico Filippi

Giuseppe Grosso

Carlo Isaia

Roberto Morello

Adriano Rovere

Giacomo Serra

Vittorio Somà

Domenico Tassone

Matteo Tealdi

Prodotti dell'agricoltura

Alfonso Squarotti

Presidente

Gabriele Gerbino

Esperto giuridico

Giancarlo Bandiera

Yves Bernardi

Franco Parola

Fabrizio Rapallino

Vittorio Somà

Prodotti dell'industria tessile

Alfonso Squarotti

Presidente

Gabriele Gerbino

Esperto giuridico

Giuseppe Bima

Daniela Biolatto

Luigi Isoardi

Vittorio Somà

Borello Giovanni

Esperto tecnico

Tubito Agnese

Esperto tecnico

Prodotti delle industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi – materiale da costruzione

Giovanni Bracco

Presidente

Aldo Pellegrino

Esperto giuridico

Stefano Allisiardi

Enzo Ghibaudo

Simone Grosso

Vittorio Somà

**Prestazioni d'opera: lavatura, pulitura e tintura di
indumenti ed altro**

Alfonso Squarotti	<i>Presidente</i>
Gabriele Gerbino	<i>Esperto giuridico</i>
Michele Gatti	
Emilio Nicolini	
Ornella Olivero	
Vittorio Somà	

Edilizia: serramenti in legno e in metallo, opere da fabbro

Alfonso Squarotti	<i>Presidente</i>
Gabriele Gerbino	<i>Esperto giuridico</i>
Ferruccio Freddato	
Mario Giuliano	
Silvio Napoli	
Ezio Pepino	
Marco Rostagno	
Vittorio Somà	

Prima lavorazione del legname

Giovanni Bracco	<i>Presidente</i>
Aldo Pellegrino	<i>Esperto giuridico</i>
Giovanni Ansaldi	

Marco Benzo

Elda Fulcheri

Federica Scapperotta

Vittorio Somà

Andrea Bonelli *Esperto tecnico*

Giuseppe Ballatore *Esperto tecnico*

Edilizia: lavori di pitturazione e tappezzeria

Giovanni Bracco *Presidente*

Aldo Pellegrino *Esperto giuridico*

Giuseppe Ambrosoli

Graziano Giordano

Renato Massolino

Vittorio Somà

Credito e assicurazioni

Alfonso Squarotti *Presidente*

Gabriele Gerbino *Esperto giuridico*

Aldo Pellegrino *Esperto giuridico*

Claudio Arneodo

Alba Basile

Sergio Brizio

Guido Graffino

Vittorio Somà

Prodotti dell'industria grafica e fotografica

Giovanni Bracco	<i>Presidente</i>
Aldo Pellegrino	<i>Esperto giuridico</i>
Antonino Cavallo	
Massimiliano Cravera	
Guido Giraudò	
Carlo Pallavicini	
Vittorio Somà	

UFFICIO DI SEGRETERIA

Patrizia Mellano	<i>Segretario effettivo</i>
Marilena Luchino	<i>Segretario supplente</i>

Realizzazione grafica

Copertina e CD-rom:	<i>Zetagrafica s.r.l.</i>
Impaginazione testi:	<i>URP – Ufficio Relazioni con il pubblico</i>

TITOLO I

USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE

Nessun uso accertato

TITOLO II

COMUNIONI TACITE FAMILIARI

Nessun uso accertato.

TITOLO III

COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

Capitolo Primo

COMPRAVENDITA DI IMMOBILI URBANI

art 1

Mediazione nella compravendita di immobili urbani

1. La provvigione di mediazione nella compravendita di immobili viene corrisposta nella misura del 2% da ciascuna delle parti.

art 2

Mediazione nella permuta di immobili urbani

1. Nella permuta di beni immobili di diverso valore la provvigione di mediazione viene corrisposta nella misura in uso per la compravendita dell'immobile di maggior valore.

art 3

Mediazione nella cessione di negozi

1. La provvigione di mediazione viene corrisposta sull'ammontare per avviamento e fondi morti nella misura del 2% da ciascuna delle parti.

Capitolo Secondo

LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

art 4

Mediazione nella locazione di immobili urbani

1. La provvigione di mediazione per la locazione di alloggi e camere vuoti o ammobiliati di durata superiore all'anno viene corrisposta nella misura di una mensilità del canone di locazione per parte.

TITOLO IV

COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE FONDI RUSTICI

Capitolo Primo

COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI

art 5

Mediazione nella compravendita di fondi rustici

1. La provvigione di mediazione nella compravendita di fondi rustici salvo diverso accordo delle parti viene corrisposta dal compratore nella misura dell'1% del prezzo; dal venditore nella misura del 2%.

Capitolo Secondo

AFFITTO DI FONDI RUSTICI

art 6

Manutenzione e abbattimento piante

1. L'affittuario del fondo provvede alla custodia e alla "curatura" delle piante.

Le piante di alto fusto sono di esclusiva spettanza del proprietario¹; l'affittuario ha diritto alla ramaglia cioè ai soli rami di diametro inferiore a 4 centimetri.

2. La sfrondata di tali piante deve essere limitata a metà altezza.

art 7

Sostituzione di piante deperite o secche

1. L'affittuario provvede al taglio delle piante deperite o secche: quelle a capitozza di essenza dolce e quelle da frutto non di alto fusto appartengono all'affittuario, di quelle ad alto fusto di essenza forte e di essenza dolce e di quelle a capitozza di essenza forte spetta al proprietario il tronco, mentre spettano all'affittuario la coppa e le radici¹.

2. L'affittuario sostituisce le piante deperite o secche con altre giovani. Se si tratta di pianta a capitozza di essenza dolce o di pianta da frutto non di alto fusto la sostituzione è a carico dell'affittuario; se si tratta di pianta a capitozza di essenza forte la piantina è fornita dal proprietario.

3. Le piante giovani di alto fusto sono fornite dal proprietario: spetta all'affittuario effettuare la messa a dimora.

4. L'affittuario effettua le normali capitozzature delle piante secondo la specie e l'utilizzazione, facendo proprio il legname ricavato.

¹ Tale consuetudine, per effetto della legge 2 aprile 1962, n. 171, che prevede il diritto dell'affittuario ad una quota non inferiore al 50% del valore dell'incremento delle colture legnose destinate ad utilizzazione industriale di piante di alto fusto a rapido sviluppo esistenti sul fondo (escluse le piante da frutto) è priva di efficacia per tali colture.

5. L'affittuario effettua la ceduzione delle ripe, dei fossi e dei cigli non esclusi dall'affitto, anche su ceppaia, nel rispetto delle tecniche in uso e comunque secondo turni conformi a quanto previsto dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

art 8

Consegne e riconsegne a San Martino

1. L'affittuario entrante semina, nella primavera precedente il San Martino, il trifoglio nella porzione seminata a grano dopo il rinnovo. Se la semina è stata effettuata dall'affittuario uscente il subentrante rimborsa il valore del seme impiegato.

2. L'affittuario uscente semina nell'autunno precedente il San Martino e preleva metà del prodotto granella alla mietitura.

3. La spesa per la concimazione autunnale è a carico dell'affittuario uscente, mentre la spesa per la concimazione primaverile grava su entrambi gli affittuari, con carico, per l'affittuario uscente, in misura variabile da un terzo ad una metà.

4. L'affittuario uscente provvede alla mietitura, alla formazione dei manelli e dei covoni nonché al trasporto degli stessi sull'aia per la formazione delle biche (gerbe). Dal prodotto trebbiato viene prelevato il corrispettivo a compenso delle operazioni di trebbiatura.

5. All'affittuario entrante spetta l'onere della formazione del pagliaio, se la paglia è sciolta; se la paglia è pressata, sono a carico del medesimo la pressatura (ivi compresi i leganti) e il trasferimento delle pressate sull'aia, o sotto le tettoie, o sul fienile.

6. La spesa per il mantenimento del personale addetto alla trebbiatura è a carico dell'affittuario uscente; la spesa per il mantenimento del restante personale è a carico dell'affittuario entrante.

7. Qualora si esegua la mietitrebbiatura le relative spese sono a carico di entrambi gli affittuari, in parti uguali. La pressatura della paglia sul campo (ivi compresi i leganti), il trasporto delle pressate dal campo all'aia, il trasferimento delle medesime dall'aia al luogo di deposito e l'accatastamento sono a carico dell'affittuario entrante.

8. L'uscente non può consumare più di un terzo della paglia prodotta nell'estate precedente il termine della locazione.

9. Se ci sono piante da abbattere perché secche l'affittuario uscente può farlo solo fino a San Giovanni.

Capitolo Terzo
CONDUZIONE A MEZZADRIA

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

Capitolo Quarto
CONDUZIONE A COLONIA PARZIARIA
O IN COMPARTICIPAZIONE

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

Capitolo Quinto
CONDUZIONE A COLONIA MIGLIORITARIA

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

Capitolo Sesto
CONDUZIONE IN ENFITEUSI

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

Capitolo Settimo
CONTRATTI SPECIALI:
ALPEGGIO E SVERNAMENTO
DEL BESTIAME BOVINO ED OVINO

ALPEGGIO

art 9

Periodo d'alpeggio

1. Per bestiame dato in custodia a margari o pastori è considerato alpeggio normale il periodo che va dal 24 giugno (San Giovanni) al 29 settembre (S. Michele) per i bovini, dai primi di giugno alla fine di ottobre per gli ovini.

2. A Demonte il bestiame bovino preso in custodia deve essere reso per il 21 settembre (San Matteo), il bestiame ovino per il 18 ottobre (San Luca).

art 10

Responsabilità del custode del bestiame

1. Il margaro o pastore è personalmente obbligato ad adempiere tutti gli oneri di polizia veterinaria dalla data della presa in consegna a quella della restituzione.

2. Non è responsabile per le malattie, morti ed infortuni occorsi agli animali in sua custodia quando non siano imputabili ad incuria o malgoverno: ha l'obbligo tuttavia di darne tempestiva comunicazione al proprietario.

3. In caso di morte dell'animale, oltre alla denuncia del proprietario, è tenuto ad offerirne la prova mediante consegna della pelle dell'animale morto o, nella impossibilità, mediante esibizione del certificato veterinario attestante il decesso.

4. In caso di perdita dell'animale non ha diritto al compenso pattuito.

art 11

Pagamento del latte delle bovine

1. Per il bestiame da latte il prezzo del latte è pattuito, a chilogrammo, prima dell'alpeggio.

2. Il latte viene pesato il 26 luglio (Sant'Anna), a metà agosto e a metà settembre: la media delle quantità accertate è presa per base, quale produzione media giornaliera, per la determinazione del quantitativo di latte prodotto per tutto il periodo dell'alpeggio.

3. A fine alpeggio il margaro corrisponde al proprietario l'importo del quantitativo di latte prodotto, determinato come sopra, al prezzo unitario pattuito.

SVERNAMENTO

art 12

Periodo d'uso dei pascoli

1. In assenza di termini precisi l'uso dei pascoli vernini per le mandrie reduci dall'alpeggio si intende decorrere dal 29 settembre (San Michele) al 24 giugno (San Giovanni) per i margari, sino al 5 giugno per i pastori.

2. A Barge l'uso dei pascoli vernini per le greggi reduci dall'alpeggio decorre dall'11 novembre (san Martino) al 1° giugno.

art 13

Estimo dei fieni

1. L'estimo dei fieni ceduti non pressati ai margari o pastori è fatto a mezzo di periti nominati uno per parte e l'estimo ha luogo a partire dall'11 novembre.

2. Nella misurazione del fieno si detraggono, a seconda delle località, da 9 a 13 centimetri come "barba", e si effettua una deduzione della "soglia" che su terra è fissata in un minimo di cm 13, sul fienile in un minimo di cm 5. Il peso stimato viene assoggettato ad una riduzione per calo che varia da un massimo del 5% all'11 novembre allo 0% al 18 gennaio, nella misura scalare dello 0,07% per ogni giorno.

3. Il fieno è contrattato per carra (60 Mg).

art 14

Diritti dei margari e dei pastori

1. Il prezzo unitario per carra comprende l'alloggio, la legna per uso domestico e per la lavorazione del latte, il foraggio, la paglia, il pascolo autunnale nel prato e il pascolo primaverile.

2. Dal computo delle superfici sono esclusi le ripe e i fossi perimetrali. I fossi interni sono dedotti quando non servono per l'irrigazione; in caso contrario vengono dedotti per la metà. Gli squarci sono calcolati in proporzione delle erbe in essi esistenti.

3. Le superfici a pascolo primaverile da investirsi a sarchiata debbono essere lasciate libere gradualmente in tempo utile per i lavori di semina, e comunque non oltre il 15 maggio; le altre superfici a pascolo primaverile vengono lasciate libere una metà gradualmente entro l'8 giugno, l'altra metà al termine del contratto.

4. I margari o pastori hanno diritto all'alloggio ed alla cantina. Alla partenza dalla località di sverno hanno diritto di lasciare nei locali, che debbono essere loro assegnati dal conduttore del fondo, il loro mobilio e gli attrezzi riuniti fino al 29 settembre (San Michele) senza compenso.

5. L'asportazione del letame dalla stalla avviene ad opera del concedente.

6. Per ogni carra di fieno acquistato si corrispondono al margaro o pastore mezza emina¹ di grano e mezza di granoturco. Al medesimo si concedono inoltre una porzione di orto ed alcuni solchi primaverili di campo.

art 15

Pagamento

1. Il pagamento viene eseguito in tre rate: la prima a Natale, la seconda a Pasqua, la terza a scadenza.

¹ L'emina è una misura di capacità equivalente a litri 23.

Capitolo Ottavo

ALTRI USI

art 16

Convogliamento di acque sul sedime stradale in zone montane

1. Nelle zone montane è uso attraversare con l'acqua proveniente dalle "bealere" il sedime dei sentieri, delle mulattiere e delle strade vicinali, sia in senso longitudinale che trasversale.

TITOLO V

COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

Capitolo Primo

PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA

BOVINI DA VITA, DA LATTE, DA MACELLO

art 17

Contrattazione: usi generali

1. Nelle contrattazioni il perfezionamento avviene di solito sulla parola.
2. Si contrattano per capo le vacche e i vitelli; per lo più a peso, talvolta ad occhio (“*a bota*”), gli animali da macello.
3. La vendita si fa a pronta consegna e pagamento, salvo convenzioni prestabilite.

art 18

Contrattazione del bestiame da macello

1. Il bestiame da macello, quando non sia venduto a forfait (“*a bota*”), si contratta generalmente a peso vivo.
2. Il compratore perfeziona la conclusione del contratto contrassegnando l’animale con una indicazione convenzionale.
3. Gli animali da macello contrattati a peso vivo alla stalla debbono essere consegnati, nel momento e luogo pattuiti, digiuni da almeno dodici ore.
4. Quando la contrattazione avviene a peso morto il peso morto si determina pesando l’animale in mezzene, esclusi la testa, gli intestini, il fegato, i polmoni, la milza, le zampe, la pelle.
5. Se l’animale è pesato a caldo è calcolato un calo del 2%.

art 19

Compravendita alla prova e compravendita “a piacimento”

1. Per compravendita alla prova di animali da vita s'intende il contratto la cui validità dipende dall'accertamento fatto dal compratore entro il termine convenuto e, in mancanza, entro un periodo di due settimane, delle capacità produttive o lavorative dell'animale garantite dal venditore.

2. In caso di restituzione dell'animale per insoddisfazione della prova le spese del mantenimento dell'animale vengono sopportate da chi l'ha tenuto in prova.

3. Nella vendita “a tuo gradimento” (“*a to piaciment*”) il compratore custodisce l'animale per il tempo convenuto, secondo la diligenza del buon padre di famiglia, alla scadenza del quale, ove manifesti il gradimento, continua a detenerlo perfezionando così l'acquisto e decadendo dal reclamare i vizi redibitori; in caso contrario restituisce l'animale al venditore senza necessità di giustificare i motivi della restituzione e senza che il venditore possa avanzare alcuna pretesa.

art 20

Consegna

1. La custodia dell'animale è a carico del venditore sino al momento della consegna al compratore o a suo incaricato.

2. La consegna avviene con il passaggio materiale della cavezza e dei documenti relativi all'animale.

3. Nelle vendite sul mercato la consegna non può protrarsi oltre la chiusura del mercato stesso.

art 21

Pagamento

1. Salvo diverso accordo delle parti il pagamento del prezzo avviene dopo la pesatura, che è a carico del venditore.

art 22

Garanzia: usi generali

1. Per gli animali da vita le espressioni “sano e franco”, “buono di tutto”, “sano ed esente da malattie”, “da amico”, “da galantuomo”, “in vista o fuori vista”, “non guardatelo neppure” servono a garantire che l’animale è immune da vizi, difetti o malattie occulte o non facilmente riconoscibili.

2. Quando la garanzia generica è espressa con la frase “nelle vostre mani” essa cessa in caso di rivendita.

3. La vendita senza garanzia alcuna si esprime con le frasi: “alla riga”, “alla cavezza”, “vendo un sacco d’ossa”, “alla corda”, “come un sacco di guano”, “a lagnanza nessuna”, “diventi carbone”, “Io vendo morto”, “morto sotterrato”, “com’è lì”.

art 23

Obblighi e diritti del compratore durante il periodo di garanzia: usi generali

1. Durante la decorrenza del periodo di garanzia il compratore può assoggettare l’animale al lavoro, ma in misura moderata, tale da non alterarne le condizioni di salute.

2. Non appena il compratore riscontri nell’animale acquistato sintomi di malattia, difetti o vizi, dovrà darne immediato avviso al venditore (per mezzo di lettera raccomandata, per telegramma o verbalmente in presenza di testimoni), e contemporaneamente richiedere la cura e la assistenza di un veterinario.

3. Ricevuta la denuncia, il venditore dovrà recarsi sul luogo e procedere alla constatazione del vizio o difetto denunciato. Frattanto l’animale continuerà a rimanere nella stalla del compratore, il quale dovrà fare in modo che il male non abbia ad acuirsi, o potrà essere consegnato ad uno stallaggio o ad una terza persona scelta di comune accordo fra il compratore e il venditore.

4. Qualora l’animale muoia nelle ventiquattro ore successive alla consegna il venditore è tenuto a rimborsare al compratore l’intero prezzo pagato, a meno che la morte non sia stata procurata o dovuta a cause accidentali non imputabili al venditore.

Garanzia: usi speciali

1. Nelle contrattazioni del bestiame da macello, allorché il prezzo convenuto è quello del mercato, il venditore è sempre tenuto, anche in assenza di espressa pattuizione, a garantire al compratore l'immunità da malattie occulte, preesistenti al contratto, che secondo i regolamenti sanitari rendono la carne inadatta ad uso alimentare; è parimenti tenuto ad analogo garanzia allorché le dette malattie secondo i regolamenti sanitari declassino la carne nel senso che venga assoggettata a trattamenti particolari (refrigerazione o congelazione).

2. Nel caso di congelazione, qualora le parti non addivengano consensualmente o coattivamente alla risoluzione del contratto, il prezzo di acquisto è diminuito di una percentuale variabile dal 20 al 40%.

3. Nelle contrattazioni dei bovini da vita il termine per la denuncia dei vizi occulti decorrente dalla loro scoperta, in mancanza di espressa pattuizione contraria, non può protrarsi oltre il quarantesimo giorno dalla consegna.

4. Sono infatti garantiti per quaranta giorni la tubercolosi, la brucellosi e tutte le malattie croniche del sistema respiratorio, digerente, genito-urinario e nervoso, le idropisie, la ninfomania, il vizio di cozzare, il popparsi, il non dare latte alla mano, la sterilità, le erpeti ricorrenti, la doglia vecchia, la rustichezza.

5. Il prolasso della vagina e dell'utero nella vacca non gravida è garantito per quaranta giorni; nella vacca gravida è garantito per tutto il periodo della gestazione in corso.

6. Il ticchio e il serpeggio sono garantiti per otto giorni.

7. Il crampo è garantito per quindici giorni.

8. Nel caso in cui sia stata garantita la gravidanza la mancata gravidanza può impugnarsi entro trenta giorni da quello in cui sarebbe dovuto avvenire il parto; in tal caso il compratore ha la scelta fra l'azione redibitoria e quella estimatoria, nella quale ultima la differenza del prezzo è commisurata al 25% del mancato vitello.

9. Il parto ritardato non obbliga il venditore a corrispondere alcuna indennità ove il ritardo non si protragga oltre un mese, ma, ecceduto questo termine, il venditore è tenuto a corrispondere all'acquirente, con decorrenza dalla data garantita per il parto, una indennità giornaliera commisurata al valore commerciale di un miriagrammo di fieno agostano

per ogni giorno di ritardo, con la riduzione di 2/5 nel periodo di pascolo (aprile – fine settembre).

10. Se una vacca non dà latte o lo dà in misura inferiore a quella pattuita si fa luogo all'azione estimatoria.

11. Non è data garanzia per quanto riguarda la fornitura del latte quando si usi la frase: “il latte è nella mangiatoia” (“l lait a l'è ‘n tla grèppia”).

12. Per le malattie infettive è ammesso, quale periodo di garanzia, il periodo massimo di incubazione.

art 25

Garanzia: usi locali di Alba

1. I vitelli lattanti sono garantiti per quindici giorni. Se il vitello muore entro il periodo di garanzia il danno (prezzo dell'animale) viene ripartito a metà fra il compratore e il venditore; se si ammala, il compratore provvede alle cure: le spese relative vengono suddivise in parti uguali fra il venditore e il compratore.

2. La garanzia consuetudinaria generica della piazza per il rimanente bestiame bovino è di quindici giorni.

3. E' garantita fin dopo il parto l'occlusione dei capezzoli nelle femmine fuori del periodo lattifero. Per ogni capezzolo otturato è fissata una indennità del 2% del valore dell'animale.

4. Nelle gestanti, quando il parto non avvenga all'epoca stabilita, se il ritardo si protragga oltre quaranta giorni il venditore è tenuto a corrispondere all'acquirente, con decorrenza dalla data garantita per il parto, una indennità giornaliera commisurata al valore commerciale di un miriagrammo di fieno agostano per ogni giorno di ritardo, con la riduzione di 2/5 nel periodo di pascolo (aprile – fine settembre).

art 26

Garanzia: usi locali di Bra

1. I vitelli lattanti sono garantiti per otto giorni. Se durante tale periodo il vitello si ammala il compratore provvede alle cure: le spese relative vengono suddivise in parti uguali fra il venditore e il compratore, salvo che la malattia sopravvenga nei primi tre giorni, nel qual caso le spese sono a carico del venditore.

2. Non può essere impugnata la sterilità.

3. Nel caso in cui sia stata garantita la gravidanza la mancata gravidanza può impugnarsi entro quaranta giorni da quello in cui sarebbe dovuto avvenire il parto: in tal caso il compratore ha la scelta fra l'azione redibitoria e quella estimatoria, nella quale ultima la differenza del prezzo è commisurata al valore del mancato vitello.

4. E' garantita fin dopo il parto l'occlusione dei capezzoli nelle femmine fuori del periodo lattifero.

art 27

Garanzia: usi locali di Carrù

1. Per i vitelli da latte la garanzia è di otto giorni.

art 28

Garanzia: usi locali di Cavallermaggiore

1. La garanzia per i vitelli lattanti di età inferiore a tre mesi è di otto giorni.

2. La riduzione consuetudinaria del prezzo per la mancata gravidanza è dal 10 al 30% del valore dell'animale.

art 29

Garanzia: usi locali di Cortemilia

1. I vitelli lattanti si garantiscono per dieci giorni; se il vitello muore nel periodo di garanzia il danno (prezzo dell'animale) viene ripartito a metà fra il compratore e il venditore; se si ammala, il compratore provvede alle cure: le spese relative vengono suddivise in parti uguali fra il compratore e il venditore.

art 30

Garanzia: usi locali di Cuneo

1. Non si dà garanzia per i vitelli da allevamento di età inferiore a tre mesi.

2. Quando per il bestiame da macello venduto a peso sia stata garantita la non gravidanza e questa sia in seguito accertata, è dovuto al

compratore un rimborso commisurato al peso del feto se economicamente valutabile.

art 31

Garanzia: usi locali di Dronero

1. La mancata gravidanza garantita è indennizzata col corrispondere al compratore la quarta parte del valore della bovina venduta.

art 32

Garanzia: usi locali di Fossano

1. Sono esclusi dalla garanzia i vitelli di età inferiore ad un mese.
2. E' garantita fin dopo il parto l'occlusione dei capezzoli nelle femmine fuori del periodo lattifero.

art 33

Garanzia: usi locali di Genola

1. Sono esclusi dalla garanzia i vitelli di età inferiore ad un mese.
2. E' garantita fin dopo il parto l'occlusione dei capezzoli nelle femmine fuori del periodo lattifero.

art 34

Garanzia: usi locali di Mondovì

1. Per i vitelli da latte la garanzia è di otto giorni.

art 35

Mediazione

1. Il mediatore ha diritto alla provvigione in egual misura da ciascuna delle parti.

EQUINI

art 36

Contrattazione: usi generali

1. Nelle contrattazioni il perfezionamento avviene di solito sulla parola.

2. Si contrattano per capo i cavalli non apparigliati; a paio i cavalli apparigliati; per lo più a peso, talvolta ad occhio (“*a bota*”), gli animali da macello.

3. La vendita si fa a pronta consegna e pagamento, salvo convenzioni prestabilite.

art 37

Contrattazione del bestiame da macello

1. Il bestiame da macello, quando non sia venduto a forfait (“*a bota*”), si contratta a peso vivo.

2. Il compratore perfeziona la conclusione del contratto contrassegnando l’animale con una indicazione convenzionale.

3. Gli animali da macello contrattati a peso vivo alla stalla debbono essere consegnati, nel momento e luogo pattuiti, digiuni da almeno dodici ore.

art 38

Compravendita alla prova e compravendita “a piacimento”

1. Per compravendita alla prova di animali da vita s’intende il contratto la cui validità dipende dall’accertamento fatto dal compratore entro il termine convenuto e, in mancanza, entro un periodo compreso fra una e due settimane, delle capacità produttive o lavorative dell’animale garantite dal venditore.

2. In caso di restituzione dell’animale per insoddisfazione della prova le spese del mantenimento dell’animale vengono sopportate da chi l’ha tenuto in prova.

3. Nella vendita “a tuo gradimento” (“*a to piasiment*”) il compratore custodisce l’animale per il tempo convenuto, alla scadenza del

quale, ove manifesti il gradimento, continua a detenerlo perfezionando così l'acquisto e decadendo dal reclamare i vizi redibitori; in caso contrario restituisce l'animale al venditore senza necessità di giustificare i motivi della restituzione e senza che il venditore possa avanzare alcuna pretesa.

art 39

Consegna

1. La custodia dell'animale è a carico del venditore sino al momento della consegna al compratore.

2. La consegna avviene con il passaggio materiale della cavezza e dei documenti relativi all'animale.

3. Nelle vendite sul mercato la consegna non può protrarsi oltre la chiusura del mercato stesso.

art 40

Pagamento

1. Salvo diverso accordo delle parti il pagamento del prezzo avviene dopo la pesatura, che è a carico del venditore.

art 41

Garanzia: usi generali

1. Con le espressioni "sano e franco", "cavallo da amico", "buono di tutto" s'intende garantito l'animale dai difetti seguenti: flussione lunatica ("*luna*"), erpeti ricorrenti, ticchio, doglia vecchia, idrocefalia cronica, capo storno ("*lord*"), bolsaggine, rustichezza, ed in generale da tutti i vizi cronici non visibili, l'origine dei quali risalga ad epoca antecedente al contratto e la cui esistenza renda l'animale inabile o meno atto all'uso a cui è destinato.

2. La garanzia consuetudinaria per tali infermità è di quaranta giorni.

3. Quando la garanzia generica è espressa con la frase "nelle vostre mani" essa cessa in caso di rivendita.

4. La vendita senza garanzia alcuna si esprime con le frasi: "alla riga", "alla cavezza", "vendo un sacco d'ossa", "alla corda", "come un

sacco di guano”, “a lagnanza nessuna”, “diventi carbone”, “Io vendo morto”, “morto sotterrato”, “com’è lì”.

art 42

Obblighi e diritti del compratore durante il periodo di garanzia

1. Durante la decorrenza del periodo di garanzia il compratore può assoggettare l’animale al lavoro, ma in misura moderata, tale da non alterarne le condizioni di salute.

2. Non appena il compratore riscontri nell’animale acquistato sintomi di malattia, difetti o vizi, dovrà darne immediato avviso al venditore (per mezzo di lettera raccomandata, per telegramma o verbalmente in presenza di testimoni), e contemporaneamente richiedere la cura e l’assistenza di un veterinario. Ricevuta la denuncia, il venditore dovrà recarsi sul luogo e procedere alla constatazione del vizio o difetto denunciato.

3. Frattanto l’animale continuerà a rimanere nella stalla del compratore, il quale dovrà fare in modo che il male non abbia ad acuirsi, o potrà essere consegnato ad uno stallaggio o ad una terza persona scelta di comune accordo fra il compratore e il venditore.

4. Qualora l’animale muoia nelle ventiquattro ore successive alla consegna il venditore è tenuto a rimborsare al compratore l’intero prezzo pagato, a meno che la morte non sia stata procurata o dovuta a cause accidentali non imputabili al venditore.

art 43

Mediazione

1. Il mediatore ha diritto alla provvigione in egual misura da ciascuna delle parti.

SUINI

art 44

Contrattazione

1. Nelle contrattazioni il perfezionamento avviene di solito sulla parola.
2. Si contrattano a peso i maiali grassi.
3. I suini da allevamento si vendono a capo od a nidiata.
4. La vendita si fa a pronta consegna e pagamento, salvo convenzioni prestabilite.
5. Per gli animali da macello il compratore perfeziona la conclusione del contratto contrassegnando l'animale con una indicazione convenzionale.
6. Gli animali da macello contrattati a peso vivo alla stalla debbono essere consegnati, nel momento e luogo pattuiti, digiuni da almeno dodici ore.
7. Quando la contrattazione avviene a peso morto, il peso morto si determina pesando l'animale in mezzene, esclusi lo stomaco, l'intestino e la milza.

art 45

Consegna

1. La custodia dell'animale è a carico del venditore sino al momento della consegna al compratore.
2. La consegna si perfeziona con il passaggio materiale dell'animale.
3. Nelle vendite sul mercato la consegna non può protrarsi oltre la chiusura del mercato stesso.

art 46

Pagamento

1. Salvo diverso accordo delle parti, il pagamento del prezzo avviene dopo la pesatura, che è a carico del venditore.

art 47

Garanzia: usi generali

1. Per gli animali da vita le espressioni “sano e franco”, “buono di tutto”, “sano ed esente da malattie”, “da amico”, “da galantuomo”, “in vista o fuori vista”, “non guardatelo neppure”, servono a garantire che l’animale è immune da vizi, difetti o malattie occulte o non facilmente riconoscibili.

2. Per le malattie infettive è ammesso quale periodo di garanzia il periodo massimo di incubazione.

3. Nei lattonzoli sono garantite per tre giorni le malattie acute infiammatorie.

4. Quando la garanzia generica è espressa con la frase “nelle vostre mani” essa cessa in caso di rivendita.

5. La vendita senza garanzia alcuna si esprime con le frasi “alla riga”, “vendo un sacco d’ossa”, “alla corda”, “come un sacco di guano”, “a lagnanza nessuna”, “diventi carbone”, “Io vendo morto”, “morto sotterrato”, “com’è è lì”.

art 48

Obblighi e diritti del compratore durante il periodo di garanzia

1. Durante la decorrenza del periodo di garanzia il compratore, non appena riscontri nell’animale acquistato sintomi di malattia, difetti o vizi, dovrà darne immediato avviso al venditore (per mezzo di lettera raccomandata, per telegramma o verbalmente in presenza di testimoni), e contemporaneamente richiedere la cura e l’assistenza di un veterinario.

2. Ricevuta la denuncia, il venditore dovrà recarsi sul luogo e procedere alla constatazione del vizio o difetto denunciato.

3. Frattanto l’animale continuerà a rimanere nella stalla del compratore, il quale dovrà far in modo che il male non abbia ad acuirsi, o potrà essere consegnato ad uno stallaggio o ad una terza persona scelta di comune accordo fra il compratore e il venditore.

4. Qualora l’animale muoia nelle ventiquattro ore successive alla consegna il venditore è tenuto a rimborsare al compratore l’intero prezzo pagato, a meno che la morte non sia stata procurata o dovuta a cause accidentali non imputabili al venditore.

art 49

Mediazione

1. Il mediatore ha diritto alla provvigione in egual misura da ciascuna delle parti.

OVINI E CAPRINI

art 50

Contrattazione

1. Nelle contrattazioni il perfezionamento avviene di solito sulla parola.

2. Si contrattano per lo più a peso, talvolta ad occhio (“*a bota*”), gli animali da macello.

3. La vendita si fa a pronta consegna e pagamento, salvo convenzioni prestabilite.

4. Per gli animali da macello il compratore perfeziona la conclusione del contratto contrassegnando l’animale con una indicazione convenzionale.

5. Gli animali da macello contrattati a peso vivo alla stalla debbono essere consegnati, nel momento e luogo pattuiti, digiuni da almeno dodici ore.

art 51

Compravendita alla prova e compravendita “a piacimento”

1. Per compravendita alla prova di animali da vita s’intende il contratto la cui validità dipende dall’accertamento fatto dal compratore entro il termine convenuto e, in mancanza, entro un periodo compreso fra una e due settimane, delle capacità produttive dell’animale garantite dal venditore.

2. In caso di restituzione dell’animale per insoddisfazione della prova le spese del mantenimento dell’animale vengono sopportate da chi l’ha tenuto in prova.

3. Nella vendita “a tuo gradimento” (“*a to piasiment*”) il compratore custodisce l’animale per il tempo convenuto, alla scadenza del quale, ove manifesti il gradimento, continua a detenerlo perfezionando così l’acquisto e decadendo dal reclamare i vizi redibitori; in caso contrario restituisce l’animale al venditore senza necessità di giustificare i motivi della restituzione e senza che il venditore possa avanzare alcuna pretesa.

art 52

Consegna

1. La custodia dell’animale è a carico del venditore sino al momento della consegna al compratore.

2. La consegna si perfeziona con il passaggio materiale dell’animale e dei documenti relativi all’animale.

3. Nelle vendite sul mercato la consegna non può protrarsi oltre la chiusura del mercato stesso.

art 53

Pagamento

1. Salvo diverso accordo delle parti, il pagamento del prezzo avviene dopo la pesatura, che è a carico del venditore.

art 54

Garanzia usi generali

1. Per gli animali da vita le espressioni “sano e franco”, “buono di tutto”, “sano ed esente da malattie”, “da amico”, “da galantuomo”, “in vista o fuori vista”, “non guardatelo neppure” servono a garantire che l’animale è immune da vizi, difetti o malattie occulte o non facilmente riconoscibili.

2. Il termine per la denuncia dei vizi occulti, decorrente dalla loro scoperta, è di tre giorni ad eccezione delle malattie infettive per le quali il periodo di garanzia coincide con il periodo di incubazione.

3. Quando la garanzia generica è espressa con la frase “nelle vostre mani” essa cessa in caso di rivendita.

4. La vendita senza garanzia alcuna si esprime con le frasi: “alla riga”, “alla cavezza”, “vendo un sacco d’ossa”, “alla corda”, “come un

sacco di guano”, “a lagnanza nessuna”, “diventi carbone”, “Io vendo morto”, “morto sotterrato”, “com’è è lì”.

art 55

Obblighi e diritti del compratore durante il periodo di garanzia

1. Durante la decorrenza del periodo di garanzia il compratore non appena riscontri nell’animale acquistato sintomi di malattia, difetti o vizi, dovrà darne immediato avviso al venditore (per mezzo di lettera raccomandata, per telegramma o verbalmente in presenza di testimoni), e contemporaneamente richiedere la cura e l’assistenza di un veterinario.

2. Ricevuta la denuncia, il venditore dovrà recarsi sul luogo e procedere alla constatazione del vizio o difetto denunciato.

3. Frattanto l’animale continuerà a rimanere nella stalla del compratore, il quale dovrà fare in modo che il male non abbia ad acuirsi, o potrà essere consegnato ad uno stallaggio o ad una terza persona scelta di comune accordo fra il compratore e il venditore.

4. Qualora l’animale muoia nelle ventiquattro ore successive alla consegna il venditore è tenuto a rimborsare al compratore l’intero prezzo pagato, a meno che la morte non sia stata procurata o dovuta a cause accidentali non imputabili al venditore.

art 56

Garanzia: usi locali di Alba

1. Per gli ovini la garanzia è di otto giorni.

art 57

Mediazione

1. Il mediatore ha diritto alla provvigione in egual misura da ciascuna delle parti.

ANIMALI DA CORTILE

art 58

Contrattazione

1. Nelle contrattazioni il perfezionamento avviene di solito sulla parola.
2. La contrattazione del pollame avviene a peso vivo.
3. La vendita si fa a pronta consegna e pagamento, salvo convenzioni prestabilite.

art 59

Garanzia

1. Il pollame non si garantisce salvo che per le malattie infettive, per le quali il periodo di garanzia coincide con il periodo massimo di incubazione.

art 60

Mediazione

1. Il mediatore ha diritto alla provvigione in egual misura da ciascuna delle parti.

LATTE

art 61

Contratto: durata – rinnovazione

1. Il contratto inizia il 1° aprile e si esaurisce al 31 marzo successivo.

2. Il ritiro e la consegna avvengono ad ogni mungitura; per il latte assoggettato a refrigerazione una volta al giorno o a giorni alterni.

3. Il contratto continua a produrre i suoi effetti fra le parti dopo la scadenza, rinnovandosi per una nuova annata, quando si verificano il ritiro e la consegna nel giorno successivo alla scadenza: in caso contrario si intende disdettato.

art 62

Requisiti mercantili del latte

1. Il latte deve essere fornito sano, puro, genuino e, salvo i casi di refrigerazione, fresco di mungitura.

2. L'operazione di mungitura deve essere completa e non è consentito interromperla per "attaccare" i vitelli.

art 63

Consegna

1. La consegna si intende alla stalla del fornitore.

art 64

Pesatura

1. La pesatura o la misurazione in litri viene effettuata alla consegna.

Diritti del compratore

1. Il compratore ha diritto di prelevare campioni ufficiali alla stalla a mezzo di proprio incaricato od anche di agente giurato.

2. I campioni sono prelevati in quattro identiche porzioni: una viene consegnata al produttore, una all'acquirente, una conservata a disposizione per l'eventuale analisi di revisione e l'ultima rimane all'operatore del prelievo.

Capitolo Secondo

PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA

CEREALI

art 66

Vendita su campione reale

1. La merce consegnata deve corrispondere al campione sul quale la vendita è stata perfezionata.
2. Il campione è consegnato al compratore.

art 67

Vendita su denominazione.

1. La merce venduta su denominazione deve essere conforme alla qualità espressa nella dicitura, avuto riguardo alla buona media dell'annata, all'epoca della consegna e alla provenienza della merce.

art 68

Vendita su semplice indicazione del prodotto

1. Quando il contratto viene concluso su semplice indicazione del prodotto la merce s'intende sempre venduta alla condizione di "sana", "leale", e "mercantile".
2. La merce si intende "sana" quando non abbia odori sgradevoli, od impropri al cereale contrattato, non sia riscaldata, non abbia grane cotte o macchie di muffa e non sia intaccata da punteruolo o da altri parassiti, da ruggine e carbone.
3. La merce si intende "leale" quando non abbia vizi occulti.
4. La merce si intende "mercantile" quando non abbia difetti speciali che impediscano la sua classificazione nella buona media del prodotto dell'annata, a seconda della provenienza e dell'epoca di consegna.

art 69

Imballaggio

1. I sacchi debbono essere in buono stato relativamente all'uso cui sono destinati.

art 70

Modalità di consegna

1. I cereali vengono consegnati alla rinfusa salvo i cereali da semina che sono forniti in sacchi nuovi.

art 71

Luogo di consegna

1. La merce, nazionale o nazionalizzata, si intende venduta “ciglio veicolo” al magazzino del venditore.

2. La merce venduta “franco vagone” si intende resa su vagone alla stazione convenuta. Il venditore deve curare il perfetto carico e stivaggio, nonché tutte le operazioni inerenti alla spedizione.

3. La mancanza di vagoni può giustificare un ritardo nei termini della consegna purché il venditore metta a disposizione del compratore, a di lui richiesta, la merce venduta, nel luogo dove si trova.

art 72

Termine di consegna

1. La consegna della merce deve avvenire nel termine di seguito indicato per ciascuna clausola:

- a) “consegna prontissima”: entro tre giorni lavorativi;
- a) “consegna pronta”: entro otto giorni lavorativi;
- a) “consegna primi del mese”: entro i primi otto giorni lavorativi del mese indicato;
- a) “consegna fine mese”; entro gli ultimi otto giorni lavorativi del mese indicato;
- a) “consegna prima o seconda quindicina di un dato mese”: entro la prima o, rispettivamente, la seconda metà del mese stesso; quando il mese ha trentun giorni il giorno 16 si considera appartenente tanto alla prima quanto alla seconda quindicina;

- a) “consegna in un determinato mese”: in un giorno qualsiasi del mese indicato.

In mancanza di diversa pattuizione la consegna si intende “pronta”.

art 73

Tolleranze – abbuoni

1. E' ammessa una tolleranza a favore del venditore del 2% in più o in meno nelle consegne delle quantità pattuite.

2. Nelle vendite con clausola “circa” la tolleranza a favore del venditore è del 5% in più o in meno.

3. L'abbuono percentuale per deficienza di peso ettolitrico è stabilito nella misura dell'1% o frazione proporzionale per la quantità mancante.

4. Le eccedenze di impurità, oltre la tolleranza senza abbuono dell'1%, danno luogo ad un bonifico proporzionale sul prezzo in relazione al genere dell'impurità riscontrata.

5. L'esistenza di un peso ettolitrico superiore a quello convenuto non dà diritto ad alcun aumento di prezzo. In caso di consegna frazionata della partita il peso ettolitrico è quello risultante dalla media ponderata delle diverse consegne.

6. Qualora la merce consegnata risulti contenere una percentuale di corpi estranei inferiore al pattuito il venditore non ha diritto ad alcun aumento di prezzo.

7. Fra i corpi estranei non sono ammessi né carbone né segale cornuta.

art 74

Obbligo di ritiro della merce

1. Il compratore, al fine di evitare deterioramenti e spese, è tenuto, all'arrivo della merce, a prenderla in consegna, salvo le constatazioni per eventuali cali ed avarie e salvo il suo diritto di reclamo per le eventuali differenze di peso e di qualità, da effettuarsi immediatamente.

2. Il compratore ha però il diritto di rifiutare la merce quando sia infestata da punteruolo (“*calandra granaria*”).

art 75

Pagamento

1. Per i cereali da semina il prezzo s'intende convenuto "sacco per merce".

2. Il pagamento avviene "a pronta cassa": con tale espressione si intende che il pagamento è fatto in valuta contante, senza sconto e senza alcuna deduzione, al mercato immediatamente successivo al giorno della consegna o del ricevimento della merce.

3. Il pagamento può essere effettuato anche a mani del mediatore qualora la fattura sia trasmessa a suo mezzo e sempre che egli sia autorizzato.

UVE

art 76

Contrattazione

1. Le uve sono contrattate a peso (Mg).

art 77

Requisiti della merce

1. La merce deve essere "mercantile", cioè in buono stato di maturazione, sana, pulita, non avariata dalla grandine, né da seccume o marciume.

2. L'uva fermentata non è considerata mercantile.

art 78

Consegna

1. Le uve contrattate nella vigna debbono essere dal venditore consegnate su strada buona, cioè a disposizione del compratore sulla via rotabile più vicina.

2. Per le uve contrattate sul mercato occorre distinguere se il compratore risieda nel concentrico del Comune o fuori di esso: nella prima ipotesi l'onere del trasporto è a carico del venditore; nella seconda ipotesi è a carico del venditore sino al peso pubblico.

3. In ogni caso l'onere della pesatura è a carico del venditore.

art 79

Verifica della merce

1. La verifica della merce, oltre che alla consegna, avviene direttamente nel vigneto, prima della vendemmia.

art 80

Pagamento

1. Nelle vendite con riferimento alla media il pagamento è eseguito subito dopo la pubblicazione delle medie dei mercati indicati dalle parti. In difetto di indicazione ad opera dei contraenti fa stato il listino relativo ai “Prezzi della campagna vendemmiale”, pubblicato dalla Camera di commercio di Cuneo, sulla base dell’elaborazione da parte della Consulta Sezionale Vitivinicola, tenuto conto delle segnalazioni fornite da un campione di ditte acquirenti di uva (Prezzi all’ingrosso sul mercato, per chilogrammo – franco partenza, salvo diverso accordo – esclusa I.V.A.).

art 81

Mediazione

1. La provvigione per mediazione è a carico del venditore nella misura del 2% del prezzo contrattato.

VINACCE

art 82

Contrattazione

1. Le vinacce si contrattano a peso oppure al grado/peso.
2. Per vinacce mercantili s’intendono le vinacce fermentate o non, sane, che non siano state sfruttate per la produzione di vinello.

FRUTTA

USI GENERALI

art 83

Contrattazione

1. La compravendita della frutta fresca avviene a peso; possono essere venduti a pezzo o a collo i prodotti per i quali è stata accertata tale modalità di vendita¹.

2. La vendita sulla pianta s'intende per tutto il prodotto del frutteto oggetto di contrattazione.

3. Le contrattazioni per acquisti sulla piazza avvengono a merce vista o su presentazione di campione.

art 84

Requisiti della merce

1. La frutta deve essere consegnata asciutta, sana, priva di odori e sapori estranei.

art 85

Consegna

1. La consegna da parte del produttore avviene sul luogo del raccolto.

2. La frutta viene vista e controllata alla consegna: il ritiro ne costituisce accettazione.

art 86

Imballaggio e mezzo di trasporto

1. L'imballaggio e il mezzo di trasporto sono forniti dal compratore.

¹ Per gli usi relativi alla vendita di prodotti a pezzo o a collo v. pag. 123.

art 87

Spese

1. Nelle vendite a peso la spesa di pesatura è a carico del venditore.
2. Nelle vendite a forfait sulla pianta le spese per la raccolta, lo stivaggio, il trasporto e l'assicurazione degli addetti sono a carico del compratore.

art 88

Pagamento

1. Il pagamento avviene alla consegna.
2. Per le partite acquistate sulla pianta vige il pagamento in due rate, una alla conclusione del contratto, il resto alla consegna.

art 89

Responsabilità del venditore nelle vendite sulla pianta

1. Gli eventuali danni subiti dalla frutta sulla pianta sono a carico del compratore nel caso di acquisto a forfait. In tale ipotesi il venditore è soltanto responsabile dei danni che siano ascrivibili a sua colpa.

art 90

Scarto

1. L'acquirente a forfait sulla pianta non ha diritto a scarto.
2. Nella vendita con contratto "scendialbero" è escluso il prodotto intaccato da marciume e quello spaccato non da grandine.

art 91

Mediazione

1. La provvigione per mediazione è dovuta dal compratore nella misura minima dell'1%.

USI SPECIALI

CASTAGNE

art 92

Contrattazione

1. Le castagne fresche sono contrattate a merce vista o su campione.
2. Le castagne secche sono vendute su presentazione di campione.

art 93

Requisiti della merce

1. La castagna deve essere sana e mercantile.

art 94

Consegna

1. La merce deve essere resa franca al magazzino del compratore.

art 95

Pagamento

1. Il pagamento è fatto alla consegna della merce.

art 96

Garanzia

1. Il venditore deve garantire il numero medio dei frutti che occorrono a formare un chilogrammo di merce per le castagne vendute a peso.

art 97

Mediazione

1. La provvigione per mediazione è dovuta dal compratore nella misura minima del 2%.

NOCCIOLE

art 98

Contrattazione

1. L'acquisto viene fatto a peso, in sacchi o per merce sfusa.

FRAGOLE E PICCOLI FRUTTI

art 99

Contrattazione

1. Il prodotto viene acquistato presso il produttore o in campo.

art 100

Requisiti della merce

1. I frutti devono essere asciutti, sani, sodi, privi di residui terrosi ed estranei, quando sono destinati al consumo da tavola.

2. Le fragole per uso industriale sono vendute con prodotto irregolare, anche a maturazione avanzata, purché sano, con o senza picciolo.

art 101

Consegna

1. Il prodotto viene consegnato franco autocarro oppure franco magazzino del compratore.

2. Le fragole per uso industriale sono vendute in imballaggi diversi, anche alla rinfusa.

art 102

Mediazione

1. La provvigione per mediazione è dovuta dal compratore nella misura minima del 2%.

FORAGGI

art 103

Contrattazione

1. Il fieno e la paglia si contrattano tanto a consegna pronta come ad epoca lontana, sciolti od in balle pressate, o sul fondo alla raccolta.

2. Per la paglia, se non ne viene indicata la natura, s'intende paglia di grano.

3. I foraggi sono venduti a peso.

4. Negli estimi di foraggi da consumarsi in cascina (vendite ai margari, consegne di S. Martino) il fieno è pattuito per carra (60 Mg) o a volume.

art 104

Requisiti mercantili del fieno

1. Il fieno per essere mercantile deve essere sano, stagionato, al giusto grado di essiccazione e non colpito da marciume o muffe.

art 105

Consegna e verifica della merce

1. Quando il fieno è venduto nel prato alla raccolta il venditore deve consegnarlo sano e ben secco; in caso contrario il compratore può rifiutarlo.

2. Se l'acquisto avviene presso l'azienda produttrice la merce è consegnata franco partenza; se l'acquisto avviene da commercianti o su pubblico mercato la merce è resa franca al magazzino del compratore.

art 106

Mediazione

1. La provvigione per mediazione nella compravendita di fieno e paglia è corrisposta nella misura dell'1% da ciascuna delle parti; per i foraggi consumati in cascina la provvigione è ridotta allo 0,25% da ciascuna delle parti.

Capitolo terzo

PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA

TAGLIO BOSCHI

art 107

Taglio dei boschi cedui privati a compartecipazione

1. Per i boschi privati di essenze da ardere il taglio fatto da terzi dà diritto a metà della legna prodotta.

art 108

Taglio dei boschi di proprietà di enti

1. L'aggiudicatario dei tagli nei boschi di proprietà di enti sottoposti a tutela è soggetto a tutte le spese di asta, di martellata, di rilievo, di collaudo.

art 109

Taglio dei boschi ad impresa

1. Il taglio dei boschi ad impresa è attuato a corpo od a misura del prodotto.

2. Il lavoro è diretto dall'impresario che ne assume la esclusiva responsabilità.

3. Il taglio del legname ad impresa comporta, sia nel prezzo a misura sia nel prezzo a corpo, la resa dei tronchi tagliati su strada rotabile.

art 110

Vendita dei boschi per il taglio

1. Per i boschi cedui di legna da ardere acquistati a blocco tutte le spese sono a carico del compratore.

2. La vendita delle resinose si riferisce al solo fusto, rimanendo la ramaglia di proprietà del venditore. Per le piante non resinose la vendita

comprende anche la ramaglia di diametro non inferiore a quattro centimetri.

3. I compratori delle piante di alto fusto hanno l'obbligo di colmare le fosse scavate per abbattere le piante o di segarle al piede quando esse abbiano uno speciale contrassegno.

4. In pianura l'abbattimento delle piante vendute nella stagione invernale non può essere protratto oltre il mese di marzo.

art 111

Trasporto della legna tagliata e dei tronchi

1. Il compratore di piante o di legna può nella stagione invernale, con preavviso al proprietario o possessore del fondo, e sempre a minor danno possibile, attraversare i fondi altrui per trainare o trasportare sulla neve o su terreni temporaneamente non coltivati il legname alla strada più prossima per il carico, risarcendo l'eventuale danno a prezzo di perizia.

LEGNA DA ARDERE

art 112

Contrattazione

1. La legna da ardere si vende a peso (t), a volume (metro stero¹) od a corpo ("*a bota*").

art 113

Classificazione della merce

1. La legna da ardere, di essenza forte o dolce, può essere venduta verde o secca.

2. E' considerata legna forte da ardere quella di noce, olmo, gelso, gaggia, rovere, quercia, faggio e di altre essenze forti; è considerata dolce quella di ontano, pioppo, salice e delle resinose.

art 114

¹ Il metro stero è una misura di volume equivalente ad un metro cubo vuoto per pieno.

Spesa di pesatura

1. La spesa di pesatura è a carico del venditore.

art 115

Garanzia

1. Nella contrattazione a vista non è data garanzia.

art 116

Mediazione

1. La provvigione per mediazione è corrisposta nella misura del 2% da ciascuna delle parti.

LEGNAME DA OPERA

art 117

Grado di stagionatura di travi e tavolame

1. Qualora il legname semilavorato o segato venga pattuito:
 - a) come fresco si intende con una percentuale di umidità del legno maggiore o uguale al 28%;
 - a) come semistagionato si intende con una percentuale di umidità del legno dal 18% al 27%;
 - a) come stagionato si intende con una percentuale di umidità del legno minore o uguale al 17%.

art 118

Essiccazione

1. Per legname essiccato si intende il legname sottoposto a processo di essiccazione, con una percentuale di umidità inferiore al 14%.

art 119

Misurazione dei tronchi

1. Nella contrattazione a metro cubo la cubatura si stabilisce rilevando direttamente il diametro con compasso centimetrato a metà lunghezza del tronco sotto corteccia per le resinose e sopra corteccia per le latifoglie. La misura della lunghezza viene arrotondata per difetto a cm 50 per le travi per carpenteria e a cm 10 per il legname da falegnameria.

art 120

Modalità di taglio delle travi da carpenteria

1. Quando viene ordinato:

- a) un taglio “4 fili” si intende con i 4 angoli spigolati a sezione uguale da punta a piede;
- a) un taglio “uso Fiume” si intende con i 4 angoli spigolati e base quadrata. Nell’uso Fiume è ammessa una minima tolleranza di smusso, inferiore al 10% nella lunghezza e nella sezione;
- a) un taglio “uso Trieste” si intende una lavorazione ricavata da piante intere con una squadratura parziale che non presenta spigoli vivi, ma lascia notevoli smussi anche di oltre un terzo del lato della sezione. La conicità delle facce nel senso della lunghezza non deve superare l’1%;
- a) un taglio “uso Savigliano” si intende la lavorazione sulle 4 facce del trave ortogonali fra di loro in modo da garantire, nell’ambito della stessa partita, l’uniformità della sezione di tutti i travi al piede e alla punta, alle misure convenute (le dimensioni possono variare tra piede e punta).

art 121

Garanzia per i vizi

1. Nella fornitura di travi con “cuore” è fisiologica e non costituisce vizio la formazione di fessurazioni della sezione di 1,5 cm rapportato ad un trave della sezione di 18 x 18 cm.

2. Per dimensioni maggiori o minori dei travi le fessurazioni possono essere proporzionalmente maggiori o minori.

art. 122

Modalità di taglio degli altri tipi di segati

1. Sono state rilevate le seguenti modalità di taglio:
 - a) tavole: assortimento grezzo, così come cade dalla segatronchi in prima lavorazione;
 - a) boules: tavole grezze, ricomposte nell'ordine con cui vengono ricavate dal tronco;
 - a) semirefilati: assortimento costituito nel suo insieme da tavole refilate parallele, e/o su un solo bordo o comunque parzialmente refilate;
 - a) semilavorati: segati refilati paralleli che possono avere lunghezze e larghezze fisse.

art 123

Misurazione dei segati da falegnameria

1. Lunghezza: la misurazione viene eseguita da m. 1 in avanti, con progressione di cm 10 in cm 10.

2. Larghezza: la misurazione viene eseguita:

- a) per i segati refilati paralleli: in un qualunque punto, ma non entro cm 30 dalle due estremità del pezzo;
- a) i listoni per pavimenti e le perline di essenza resinosa si misurano al netto più un centimetro del maschio sulla larghezza;
- a) per i segati non refilati: a metà lunghezza, da cm 10 in avanti per la larghezza, per spessori inferiori a mm 40 sulla faccia più stretta, per spessori uguali a mm 40 come media delle larghezze delle due facce;
- a) per boules: metà lunghezza, da cm 18 in avanti per la larghezza, per la metà superiore dalla faccia più stretta e per la metà inferiore dalla faccia più larga.
- a) i listoncini e i listelli si misurano al netto.

3. Spessore: in un qualunque punto del pezzo, con esclusione delle zone terminali di cm 15 delle testate del pezzo.

4. Arrotondamenti:

- a) la lunghezza deve essere arrotondata di cm 10 in cm 10 per difetto;
- a) la larghezza deve essere arrotondata a centimetri interi, per difetto quando la frazione risultante è di mm 5 o minore e per eccesso quando è maggiore di mm 5;
- a) lo spessore deve essere arrotondato per difetto a millimetri interi.

art 124

Collaudo

1. Nella vendita a misura la validità del contratto è condizionata al collaudo eseguito dal compratore, il quale ha diritto di scartare il legname che non abbia le caratteristiche pattuite, e viceversa ha l'obbligo di ritirare il legname collaudato.

art 125

Garanzia

1. Nella vendita a vista e accettata non è data garanzia.

art 126

Mediazione

1. La provvigione per mediazione è corrisposta nella misura del 2% da ciascuna delle parti.

Capitolo Quarto

PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

Capitolo Quinto
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

Capitolo Sesto

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI

FARINE E SEMOLE

art 127

Contrattazione

1. Gli sfarinati s'intendono venduti franco magazzino del compratore.

art 128

Imballaggio

2. Nelle vendite a produttori gli sfarinati sono forniti in sacchi del peso lordo di Kg 50, salvo le semole che sono vendute o in sacchi da Kg 100 o alla rinfusa.

art 129

Trasporto: spese – calo

1. Le spese per lo scarico spettano al compratore se il trasporto è eseguito da terzi, al venditore se il trasporto è eseguito da lui stesso.

2. Nei trasporti il calo naturale è ammesso fino allo 0,50%.

art 130

Pagamento

1. Per il pagamento è concesso il termine di trenta giorni dalla consegna. Per i pagamenti “a pronta cassa”, cioè entro otto giorni dalla consegna, è concesso uno sconto.

SOTTOPRODOTTI DELLA MACINAZIONE DEL FRUMENTO

art 131

Trasporto: spese - calo

1. Le spese per lo scarico spettano al compratore.
2. Nei trasporti il calo naturale è ammesso fino allo 0,50%.

art 132

Pagamento

1. Il pagamento avviene “a pronta cassa”: con tale espressione si intende che il pagamento è fatto in valuta contante, senza sconto e senza alcuna deduzione, al mercato immediatamente successivo al giorno della consegna o del ricevimento della merce.

2. Il pagamento può essere effettuato anche a mani del mediatore qualora la fattura sia trasmessa a suo mezzo e sempre che egli sia autorizzato.

VINI

art 133

Contrattazione

1. I vini si vendono a peso od a misura. Nelle vendite a misura un litro s'intende corrispondere ad un chilogrammo.

2. I vini venduti su piazza sono contrattati alla cantina del venditore mediante assaggio.

3. Per i vini venduti fuori piazza il contratto è fatto su campione.

4. Il campione per l'assaggio deve essere tratto direttamente dal recipiente contenente il vino in vendita ed è dato gratuitamente.

5. I campioni, prelevati alla presenza delle parti in numero di tre, vengono immediatamente suggellati: uno di essi resta al venditore, due sono consegnati al compratore.

art 134

Consegna

1. La consegna si fa alla cantina del venditore.

2. Il venditore è tenuto a mettere a disposizione del compratore la merce venduta sulla strada rotabile quando la consegna non può avvenire alla cantina del venditore.

3. Il compratore porta seco i recipienti quando trattasi di acquisto presso il produttore.

art 135

Spese

1. Le spese di misurazione, di peso e di carico spettano al venditore.

2. In mancanza di accordi tra le parti, le spese di trasporto sono ordinariamente a carico del compratore fino al luogo di consegna.

3. Le spese di scarico spettano al compratore.

art 136

Verifica della merce

1. La verifica della merce ha luogo alla consegna.

art 137

Pagamento

1. Il pagamento avviene alla consegna dopo la verifica.

art 138

Garanzia

1. La garanzia si dà sulla qualità sana e genuina e sulla gradazione pattuita.

2. Quando si suggella il recipiente contenente il vino acquistato i rischi in ordine al deterioramento e alla perdita di vino, dovuta al calo naturale per evaporazione, nell'intervallo fra vendita e consegna, sono a carico del compratore.

art 139

Rifiuto della merce

1. Il compratore ha diritto di rifiutare il vino che non sia conforme alle qualità pattuite, o al campione nella vendita su campione; il compratore ha altresì diritto di rifiutare il vino non mercantile, cioè non conforme ai requisiti stabiliti dalla legislazione speciale enologica per la commerciabilità dei vini.

art 140

Mediazione

1. La provvigione per mediazione è a carico del venditore nella misura del 2% del prezzo contrattato.

PELLI GREZZE E RESIDUI DELLA MACELLAZIONE

art 141

Contrattazione

1. In mancanza di accordi diversi le pelli sono di proprietà dello stabilimento di macellazione che provvede a conferirle alle aziende di lavorazione autorizzate.

2. Le pelli vengono contrattate a peso, fatto al momento della consegna ed accertato dalle parti.

3. La classificazione viene fatta a seconda del manto in due categorie:

- a manto bianco
- a manto colorato

e vengono altresì classificate a seconda della categoria di appartenenza:

- sanato
- vitellone
- vacca
- toro

4. Il compratore ha diritto di rifiutare le pelli che per difetti incipiente putrefazione, non sono mercantili.

Capitolo Settimo
PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DEL TABACCO

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

Capitolo Ottavo

PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLE PELLI

PELLI GREZZE PER PELLICCERIA, LORO LAVORAZIONE DI CONCIA E TINTA E PELLICCERIA CONFEZIONATA

I seguenti usi sono validi per quanto non in contrasto con la normativa in vigore sulle specie protette.

art 142

Ordinazione

1. Il rappresentante rilascia copia della commissione o proposta di vendita al compratore, il quale resta impegnato in pendenza della conferma del venditore, da darsi nel termine convenuto fra le parti.

2. La mancanza di comunicazioni nel termine pattuito equivale a conferma tacita.

3. Nei contratti di vendita di pellicceria in genere conclusi mediante ausiliari è sempre sottintesa la clausola “salvo approvazione della Casa”.

art 143

Unità base di contrattazione

1. Le pelli grezze per pellicceria sono contrattate a numero per specie ad eccezione delle pelli di coniglio e di lepree, che sono contrattate a peso.

2. Le pelli ovine e caprine grezze per pellicceria sono contrattate indifferentemente sia a numero che a peso, con indicazione del peso medio.

art 144

Vendita di pelliccerie confezionate su campione

1. Le pellicce confezionate vengono fornite in conformità del campione tipo scelto dal committente, con le variazioni di colore e di misura volta a volta specificate nell'ordinazione.

2. In difetto di particolari istruzioni, il campione serve solo per indicare la qualità della merce e il tipo di confezione.

art 145

Requisiti della merce

1. Le pelli grezze devono provenire dalla normale macellazione o cacciagione e devono essere essiccate all'aria, non direttamente al sole, e a regola d'arte.

art 146

Tolleranze

1. Nella compravendita di pelli grezze, a seconda della loro provenienza, sono tollerate superficiali tracce di sangue e di carnicci.

2. Le pelli secche non devono contenere umidità.

3. Per le pelli di coniglio e di lepore contrattate a peso è tollerata una percentuale di umidità fino al 5%.

art 147

Classificazione ed abbuoni

1. Le pelli grezze per pellicceria, a seconda delle caratteristiche naturali, dell'epoca di macellazione o cacciagione, del luogo di provenienza e del loro stato di conservazione, sono classificate, all'atto del ricevimento, di prima, di seconda, di terza scelta e di scarto e sono concessi abbuoni sul prezzo come segue:

- del 50% fra la prima e la seconda scelta;
- del 65% fra la prima e la terza scelta.

2. Lo scarto s'intende non atto per pellicceria.

3. Talora, in luogo dell'abbuono sul prezzo, si concede una compensazione in natura.

art 148

Avanzi di lavorazione

1. Eventuali ricuperi derivanti dalla lavorazione delle pelli come rasature del pelo o della lana, rifilature, ecc., restano a beneficio del conciatore o del tintore.

art 149

Ritiro

1. L'accettazione da parte del compratore o a mezzo di suo mandatario ha valore di collaudo e gradimento della qualità e del peso della partita oggetto del contratto.

art 150

Trasporto

1. Le merci viaggiano a spese e rischio del destinatario anche quando il vettore sia stato scelto dal venditore.

art 151

Pagamento

1. Il pagamento delle pelli grezze si esegue all'atto della consegna della merce.

2. Il pagamento delle lavorazioni è dovuto all'atto del ritiro della merce.

art 152

Difetti ed adulterazioni – avarie (lavorazione di concia e tinta)

1. Il conciatore o tintore non assume, per le pelli che sono date in lavorazione per la concia o la tinta, responsabilità per la riuscita del lavoro, se la stessa risulti difettosa in dipendenza di vizi occulti della merce o per avere quest'ultima subito precedenti manipolazioni.

2. Il conciatore o il tintore non risponde della merce del cliente lasciata nei suoi magazzini in attesa di disposizioni sulla lavorazione, per i deterioramenti derivanti dalla natura del prodotto e non da cattiva conservazione da parte del conciatore o del tintore. Così pure non risponde per le avarie ed altri deterioramenti della merce finita e lasciata nei suoi magazzini dopo la comunicazione al cliente dell'espletata lavorazione, quando avarie e deterioramenti non siano imputabili a colpa nella custodia.

art 153

Mediazione

1. Nei contratti di compravendita di pelli grezze per pellicceria la provvigione per mediazione è corrisposta nella misura dell'1% da parte del compratore e del 2% da parte del venditore.

2. Le stesse percentuali spettano ai procacciatori di affari.

PELLI CONCIATE

art 154

Contrattazione

1. Le ordinazioni concluse a mezzo di agenti o ausiliari di commercio sono sempre sottoposte alla condizione della clausola “salvo approvazione della Casa”.

2. L'agente o ausiliare di commercio rilascia nota di commissione al compratore il quale resta impegnato in pendenza della conferma del venditore, da darsi nel termine convenuto fra le parti.

3. Nei contratti di pelli conciate per suola si indicano, come elementi principali, la provenienza, gli spessori, gli estremi di peso. Per i gropponi da suola si indica lo spessore base con stacco di _ mm.

4. Quando non vi sia altra indicazione la denominazione “macello” si intende sempre riferita a pelli conciate provenienti da macello europeo.

5. Nei contratti di pelli conciate per tomaia, pelletteria, valigeria, legatoria, ecc., si indicano come elementi principali: la scelta, lo spessore, il tipo di concia, il tipo di rifinitura, lo scacco di misura, cioè il piedaggio minimo e massimo entro i cui limiti può variare quello di ogni singola pelle oggetto del contratto.

6. Il piedaggio è espresso in piedi quadrati inglesi il cui rapporto è: 1 piede quadrato = mq 0,0929.

7. Per le pelli di lucertola e di coccodrillo si indica lo scacco di larghezza, cioè la larghezza minima e massima entro i cui limiti può variare quella di ogni singola pelle oggetto del contratto.

8. Le pelli conciate sono contrattate come segue:

- a) le pelli bovine ed equine per suola, in ragione di chilogrammo;

- a) le pelli di vacchetta e di vitellone, bianche e cerate (concia vegetale), sia a peso che a misura;
- a) le pelli per tomaia, pelletteria, valigeria, legatoria e le pelli per fodere comunque conciate, a piede quadrato inglese;
- a) le pelli per guanti, a numero o a misura;
- a) le pelli di lucertola e di coccodrillo, a centimetro di larghezza, misurata al centro della pelle;
- a) le pelli di serpente, a metro lineare.

9. Il prezzo, per le pelli vendute a peso, s'intende per chilogrammo netto dedotta la tara effettiva.

art 155

Misurazione

1. Le pelli conciate si misurano a piede quadrato e a quarti di piede quadrato arrotondando al quarto in più, quando la misura fra un quarto e l'altro supera $1/8$ di piede quadrato, arrotondando al quarto in meno, quando la misura fra un quarto e l'altro è inferiore a $1/8$ di piede quadrato.

art 156

Imballaggio

1. L'imballaggio consistente soltanto nella corda o spago è a carico del venditore.

2. Gli imballaggi di altra natura, resi necessari in caso di trasporti o spedizioni, vengono fatturati al compratore al costo.

art 157

Tolleranze

1. Sulla misura è ammessa una tolleranza del 2% per pelli conciate in genere; del 3% per pelli ovine e caprine conciate per guanteria, scamosciate, o conciate col pelo (e in genere per pelli a cuoio molto morbido).

art 158

Mediazione

1. Nei contratti di compravendita di pelli bovine conciate a concia vegetale la provvigione per mediazione è corrisposta da parte del solo venditore in ragione del 3%.

2. La stessa percentuale è d'uso per i commissionari e i procacciatori di affari.

Capitolo Nono
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

Capitolo Decimo
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE
DELL'ABBIGLIAMENTO E
DELL'ARREDAMENTO

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

Capitolo Undicesimo
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

Capitolo Dodicesimo

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA E POLIGRAFICHE

CARTA

art 159

Contrattazione

1. La carta è contrattata a peso oppure a risme o rotoli o bobine, del peso convenuto. La risma di carta stesa è composta di 500 fogli.

art 160

Ordinazioni

1. Il committente deve specificare, nel proprio ordinativo, con esattezza:

- la quantità, cioè il numero delle risme, dei rotoli o bobine, oppure il peso complessivo;
- la qualità, con riferimento ad un tipo, marca o campione;
- il colore, con riferimento ad un tipo, marca o campione;
- il formato;
- il peso in chilogrammi per risma;
- la finitura superficiale in caso di carta patinata;
- l'allestimento, l'impacco e l'imballaggio desiderato;
- tutte le condizioni convenute: prezzo, termine di spedizione, pagamento, mezzo e onere del trasporto, ecc.

art 161

Riserva di approvazione

1. Le commissioni ricevute e i regolamenti di conti eseguiti a mezzo degli agenti dei fornitori sono sempre soggetti alla approvazione della casa venditrice.

2. La non approvazione deve essere comunicata nel termine di dieci giorni dalla ordinazione.

art 162

Composizione dell'impasto e collatura

1. Il fabbricante è libero di comporre l'impasto come meglio ritiene, alla condizione che il prodotto risponda alle proprietà del tipo richiesto o del campione base.

2. Se è convenuta carta senza pasta di legno s'intende che la carta, pure composta di qualunque genere di fibre vegetali, non deve contenere pasta di legno meccanica.

3. Su questa carta sono tollerate tracce di sostanze legnose, pur non contenendo l'impasto la pasta di legno meccanica, non pregiudizievoli all'uso cui il prodotto è destinato.

art 163

Confezione ed imballaggio

1. Nel peso nominale della carta, indicato per risma o pacchi o per rotoli, è compreso il peso della confezione e precisamente il peso della carta da involti, dei cartoncini di rinforzo, dei nastri e dei cordoncini.

2. Nel peso della carta in rotoli o bobine è compresa anche l'"anima interna".

3. Il valore delle anime interne di legno, se rese in porto affrancato allo stabilimento di produzione o al deposito della ditta fornitrice ove è avvenuta la consegna della carta, è accreditato a favore del compratore.

4. Le anime interne di cartone ed i relativi tappi sono fatturati al cliente lordo per netto.

5. L'imballaggio è sempre fatturato.

art 164

Consegna

1. La consegna è eseguita presso la sede del committente con spese di trasporto a suo carico tranne il caso in cui al trasporto provveda il committente con propri mezzi.

2. I termini di spedizione sono stabiliti nell'ordinazione.

3. La merce è assicurata dietro espresso ordine del committente.

4. Se il compratore, ricevuto l'avviso di approntamento della merce, non provvede al ritiro entro il termine stabilito nel contratto o non adempie alla condizione alla quale è sottoposta la spedizione da parte del venditore

che se ne sia assunto l'obbligo, i rischi e l'onere della conservazione della merce stessa sono a carico del committente.

5. Le interruzioni importanti di lavoro della fabbrica, dipendenti da cause di forza maggiore, comunicate al committente, prorogano il termine di consegna per un tempo eguale all'interruzione, salva la facoltà di recesso da parte del committente.

art 165

Tolleranze

1. Sul peso per metro quadrato della carta, indicato nella commissione, è ammessa una tolleranza in più o in meno nella seguente misura:

- a) per la carta in formati e/o in bobine (escluse le carte da impacco e da imballo):
 - sino al 6% per le carte di peso inferiore a g 20 per metro quadrato;
 - sino al 5% per carte del peso da g 20 a 40 per metro quadrato;
 - sino al 4% per carte del peso da g 41 a 60 per metro quadrato;
 - sino al 3% per carte del peso da g 61 a 180 per metro quadrato;
 - sino al 4% per carte del peso da g 181 a 240 per metro quadrato;
 - sino all'8% per carte del peso superiore a g 240 per metro quadrato;
- a) per le carte a mano e in genere per le carte asciugate ad aria (gelatinate): sino al 5%;
- a) per le carte da impacco e da imballo: sino al 6%;
- a) per le carte ondulate: sino all'8%.

2. L'accertamento della rispondenza del peso effettivo a quello contrattato non può essere fatto in base al peso di singoli fogli o di pezzi staccati di rotoli eccedenti i limiti di tolleranza.

3. Nel caso che il committente abbia imposto un peso massimo o minimo per la carta, non potendo lo spostamento della tolleranza prodursi che in un solo senso, la tolleranza può raggiungere il doppio del limite d'uso sopra indicato.

4. Le carte in formato disteso, non da stampa, sono fornite non squadrate cioè così come provengono dalle macchine continue o dalle tagliatrici in foglio.

5. Su tali carte è ammessa una tolleranza di misura di 3 mm in più o in meno sulle due dimensioni.

6. Eguale tolleranza è ammessa sulla larghezza delle carte in bobina.

7. Sulle carte refilate e squadrate¹ da stampa la tolleranza ammessa è di mm 1 in più o in meno fino al formato minimo di cm 64x88. Per formati di misura inferiore la tolleranza è proporzionalmente ridotta.

8. Leggere differenze di tinta, di purezza e di tenacità delle carte non danno luogo a reclami o rifiuto da parte del committente; le stesse piccole differenze sono ammesse tra le varie parti di una medesima ordinazione; per quanto riguarda la tinta le parti debbono però essere accuratamente separate e le differenze segnalate al committente nella nota di consegna o in fattura.

9. Nelle forniture di carte in rotoli o bobine non sono accettati dal fabbricante scarti di ritorno.

10. I rotoli, i fogli stesi e le bobine difettosi debbono essere tenuti a disposizione del fornitore.

11. Per la carta da giornale non è ammessa la liquidazione delle fatture a resa, cioè ragguagliata al numero delle copie stampate del giornale.

12. Nei casi di ordinazione per speciali fabbricazioni il committente è obbligato ad accettare alle condizioni contrattuali il fabbricato in più o in meno con le seguenti tolleranze:

- 15% per le commissioni inferiori a 1.000 Kg
- 5% per le commissioni di almeno 1.000 Kg e inferiori a 5.000 Kg
- 4% per le commissioni di almeno 5.000 Kg e inferiori a 40.000 Kg
- 3% per le commissioni di almeno 40.000 Kg.

¹ Per squadratura non s'intende necessariamente una operazione autonoma e successiva al taglio in formato ma unicamente che il foglio presenti gli angoli a 90°.

Il committente sui quantitativi effettivamente consegnatigli è obbligato, nei limiti del comma precedente, ad accettare la seconda scelta sino al 10%. La seconda scelta comporta una riduzione di prezzo del 10%.

art 166

Fatturazione

1. Se la carta è contrattata a prezzo per risma viene fatturata in base al peso nominale; se è contrattata a peso è fatturata per il peso effettivo.

2. Per differenze di quantitativo o di grammatura che restino nei limiti della tolleranza non è ammesso alcun abbuono o carico.

art 167

Pagamento

1. Quando non sono stabilite condizioni speciali di pagamento si intende convenuto il pagamento entro sessanta giorni.

art 168

Reclami

1. I reclami, nei casi di vizi facilmente riconoscibili, devono essere fatti nel termine di otto giorni dal ricevimento della merce².

² Il termine è di 2 mesi nel caso di contratto stipulato con un consumatore ai sensi del D. Lgs. 2 Febbraio 2002 n. 24.

CARTONI

Per i cartoni valgono gli usi indicati per la carta, ad eccezione dei seguenti usi particolari.

art 169

Ordinazioni

1. Nelle ordinazioni il committente può indicare la quantità di merce commessa anche per pacchi da Kg 25, precisando il numero di fogli per pacco nel formato normale che è di cm 71x101.

2. I cartoni comuni, ordinati in base al numero di fogli per pacchi da Kg 25, sono fatturati con riferimento al predetto peso teorico per pacco, mentre i cartoni fini e mezzo-fini sono fatturati in base al peso reale del pacco.

art 170

Formati

1. I cartoni vegetali, cuoio e bianco ed i cartoni greggi fabbricati a mano-macchina sono forniti non rifilati, nel formato netto di circa centimetri 70x100.

art 171

Confezionatura

1. Il pacco di cartoni è del peso di Kg 25 ivi compresi la carta da impacco e lo spago impiegato nella legatura.

art 172

Tolleranze

1. Per i cartoni greggi fabbricati a mano-macchina è ammessa una tolleranza dell'8% in più o in meno sul peso per metro quadrato indicato nella commissione.

2. Per i cartoni fabbricati in macchina continua del tipo mezzo-fino e fino la tolleranza è del 5%.

3. Nei casi di ordinazione per speciali fabbricazioni il committente è obbligato ad accettare alle condizioni contrattuali il prodotto in più o in meno con le seguenti tolleranze:

- 4% per le commissioni superiori a Kg 50.000
- 6% per le commissioni da Kg 20.001 a Kg 50.000
- 8% per le commissioni da Kg 10.001 a Kg 20.000
- 10% per le commissioni da Kg 5.001 a Kg 10.000
- 15% per le commissioni da Kg 3.001 a Kg 5.000
- 20% per le commissioni da Kg 2.000 a Kg 3.000.

4. Il committente sui quantitativi effettivamente consegnatigli è obbligato, nei limiti del comma precedente, ad accettare la seconda scelta, sino al 10%.

5. La seconda scelta comporta una riduzione di prezzo del 10%.

INDUSTRIA GRAFICA

art 173

Ordinazioni

1. L'ordinazione o commissione può essere fatta direttamente all'azienda grafica, oppure a mezzo dei suoi viaggiatori o procacciatori; in entrambi i casi il contratto s'intende stipulato presso la sede della azienda grafica fornitrice. L'ordinazione o commissione fatta a mezzo procacciatore o viaggiatore s'intende subordinata all'approvazione della azienda grafica fornitrice.

2. La vendita viene effettuata per merce resa al domicilio del cliente.

art 174

Preventivi

1. Le offerte scritte, i preventivi esponenti il solo prezzo del lavoro da eseguirsi dalle aziende grafiche sono a carico dell'azienda offerente.

2. I progetti del lavoro, i disegni, le pagine di saggio, i bozzetti, le prove od altro eseguiti su richiesta del cliente sono a carico dello stesso.

3. I preventivi non impegnano l'azienda grafica che li ha rilasciati per più di 30 giorni.

4. I prezzi s'intendono fatti per:

- lavorazioni eseguite in ore normali di lavoro;
- originali di lavori editoriali, dattiloscritti su una sola facciata del foglio, ben distinti e ordinati e con la indicazione dei caratteri da usare;
- originali di moduli commerciali, inserzioni pubblicitarie e lavori diversi, tracciati nelle loro proporzioni di testo e di spazio.

5. Non s'intendono compresi nel prezzo del preventivo e vengono perciò fatturati a parte:

- le bozze richieste in più;
- il maggior costo per le lavorazioni che per causa o ordine del cliente devono essere eseguite in ore straordinarie (la misura del sopraprezzo sarà fissata considerando le maggiorazioni stabilite dai contratti di lavoro);

- le spese occorrenti a rendere le fotografie, i disegni, gli scritti poco chiari, e tutto il materiale destinato alla riproduzione, in condizioni adatte alla regolare lavorazione.

6. I bozzetti esecutivi, i progetti di composizione, fotocomposizione e stampa, l'esecuzione di copie di prova, i cliché, pellicole, le selezioni da originali a colori, ecc., quando non siano dettagliatamente specificati nel preventivo di lavoro, si intendono esclusi dal prezzo preventivo e saranno conteggiati a parte.

7. La consegna degli originali per l'esecuzione del lavoro significa accettazione integrale delle condizioni del preventivo, anche se di questo non venne dato regolare benestare.

8. Il preventivo per la fornitura di volumi, dei quali sia impossibile calcolare precedentemente il numero delle pagine, si fa a un tanto al sedicesimo e per gruppo si intende 16 pagine.

9. Le pagine bianche o solo parzialmente stampate vengono fatturate allo stesso prezzo delle pagine piene di testo.

art 175

Esecuzione

1. L'azienda grafica per esigenze tecniche, non può garantire l'esatta riproduzione delle tonalità dei colori dei bozzetti e degli originali a colori.

2. Essa è tenuta a perseguire la massima approssimazione possibile nell'esecuzione definita compatibilmente con il numero di colori, il sistema di stampa e la carta patinata.

3. Il committente ha diritto:

- per i lavori editoriali, al ritiro di due copie di bozze in colonna e due delle seconde bozze impaginate oppure in fotocopia nel caso di fotocomposizioni;
- per i lavori commerciali, al ritiro di una sola copia delle prime e una delle seconde bozze.

4. Per i lavori grafici non comprendenti riproduzioni cromatiche da selezione, le bozze sono consegnate in nero con la sola indicazione dei colori che saranno impiegati nella stampa.

5. Se il committente desidera avere le bozze tirate sulla carta destinata al lavoro e nei colori definitivi, le spese relative gli sono addebitate.

6. L'azienda non è responsabile per errori sfuggiti all'attenzione del committente nella correzione di bozze di stampa o delle prove.

7. Il committente è tenuto a rispondere delle spese per arresti di macchina dovuti ad attesa di sue deliberazioni, modifiche non comunicate con la restituzione delle bozze o, comunque, a sospensioni determinate da sua volontà o sua causa.

8. Il committente è tenuto a restituire le bozze corrette entro un termine da 30 a 90 giorni a seconda della mole e della natura del lavoro.

9. Trascorsi sessanta giorni dal termine suddetto, l'azienda grafica ha diritto, previa diffida al committente notificata almeno quindici giorni prima a mezzo lettera raccomandata, al pagamento del lavoro eseguito, delle spese di impianto e del materiale, del mancato guadagno, della carta e del supporto destinati al lavoro commesso, i quali restano a disposizione del cliente.

art 176

Modificazione del lavoro

1. Iniziato il lavoro le spese per qualunque modificazione richiesta dal committente sono a suo carico.

2. Le bozze o prove di stampa non sono suscettibili di modificazioni quando si tratta di riproduzione di bozzetti, disegni o dipinti precedentemente approvati; in tal caso le prove o bozze s'intendono presentate solo per l'approvazione delle tonalità e intensità dei colori.

3. Per i manifesti murali o affissi a colori e per i lavori di rotocalcografia non è prevista la presentazione della bozza o prova.

4. Quando questa venga richiesta sarà addebitata a parte.

5. Tutte quante le comunicazioni o variazioni riflettenti i lavori devono essere date per iscritto, o sulle bozze o a parte, e siglate, non avendo valore probatorio quelle date verbalmente.

6. Gli spostamenti, il rimaneggiamento o il rifacimento parziale o totale, le correzioni non tipografiche, le composizioni non utilizzate, sono considerate come modifiche al lavoro e vengono fatturate a parte, così pure le bozze richieste in più rispetto a quelle originariamente concordate.

art 177

Cliché, pellicole e lastre litografiche

1. I cliché e le pellicole sono eseguiti su disegni, fotografie, ecc. forniti dal committente; gli eventuali ritocchi ai disegni, fotografie, ecc. sono a suo carico.

2. I cliché e le pellicole sono fatturati a superficie; per la fatturazione la superficie utile si ottiene moltiplicando la base per l'altezza, entrambe maggiorate di un centimetro.

3. Per la determinazione delle superfici minime dei vari tipi di incisione e di pellicole, nonché il calcolo dei formati ottimali delle selezioni a colori, valgono i prontuari emanati dal Consorzio Industriali Fotomeccanici.

4. I cliché, le pellicole e le composizioni su qualunque tipo di supporto anche informatico anche se fatturati, devono, essere trattenuti negli archivi dell'azienda grafica per eventuali ristampe per la durata di 12 mesi, salvo diverso accordo delle parti; se richiesti, quelli fatturati sono consegnati al committente.

5. Le lastre litografiche sono di proprietà dello stampatore.

6. Qualora, per accordi speciali intercorsi con il committente, le composizioni tipografiche debbano essere tenute in piedi per un certo periodo di tempo, l'azienda grafica non risponde degli eventuali sfasciamenti e degli errori derivanti dalla necessaria manipolazione delle composizioni da archiviare o archiviate; di conseguenza la spesa di revisione e di correzione per le ristampe è a carico del committente.

art 178

Materie prime (carta, cartoni, tele, ecc)

1. La materia prima necessaria per l'esecuzione dell'ordine è fornita dall'azienda grafica.

2. Nel caso in cui la carta occorrente per il lavoro commesso sia fornita dal committente essa dovrà avere i requisiti necessari alle esigenze tecniche del sistema di stampa impiegato.

3. Quando il committente fornisce la carta all'azienda grafica, nel rendiconto di questa sarà ammesso uno scarto dal tre al dieci per cento a seconda della natura del lavoro.

4. Le percentuali di scarto sono calcolate in relazione alla tiratura, al numero dei passaggi ed alle difficoltà di stampa.

5. L'azienda grafica non ha alcuna responsabilità dell'eventuale deficiente risultato della stampa qualora questo dipenda dalla qualità della carta fornita.

6. Quando si tratti di lavori impegnativi, in cui la qualità della carta sia determinante per la buona riuscita della stampa, è indispensabile un accordo fra il committente e lo stampatore perché il tipo e le caratteristiche della carta fornita corrispondano a quelli della carta che l'azienda grafica stessa avrebbe usato se l'approvvigionamento fosse avvenuto direttamente.

7. Per i tipi di carta che richiedono una speciale fabbricazione, il committente è tenuto ad anticipare la metà del costo complessivo della carta.

8. Per i lavori la cui durata, giustificata dalla mole, sia superiore a tre mesi, lo stampatore non è tenuto a mantenere costanti il tipo e il prezzo della carta, a meno che il committente non anticipi l'importo della intera fornitura.

9. Gli imballaggi della carta fornita dal cliente, i ritagli, i fogli guasti, e qualsiasi altro materiale costituisca allestimento della medesima, rimangono di proprietà dell'azienda grafica.

art 179

Termini di consegna

1. I termini di consegna sono prorogati per un periodo pari alle eventuali sospensioni di lavoro provocate da cause di forza maggiore o gravi impedimenti di carattere tecnico nonché da ritardi verificatisi nella trasmissione di originali e nella restituzione di bozze o prove di stampa, non imputabili all'azienda grafica.

2. Se il cliente non provvede tempestivamente al ritiro della merce, l'azienda grafica ha facoltà di spedirla, per conto e a spese dello stesso.

art 180

Tolleranze

1. Le tolleranze riconosciute sono le seguenti:

a) sulla qualità e sulla quantità:

i quantitativi di stampa sono soggetti ad una tolleranza dal 3% al 10%, in più o in meno, a seconda della natura ed entità del

lavoro. Sussistono tolleranze maggiori nel caso di lavorazioni speciali.

- a) per la stampa dei moduli semplici o multipli:
le tolleranze in più o in meno sul quantitativo ordinato sono le seguenti:

Quantità ordinata	Moduli semplici	Moduli multipli
fino a 5.000 pezzi	20%	20%
da 5.001 a 10.000 pezzi	10%	15%
da 10.001 a 30.000 pezzi	8%	10%
sup. a 30.000 pezzi	5%	8%

Il committente è tenuto al pagamento della quantità effettivamente consegnata. Quando il materiale sia fornito dall'azienda grafica, valgono, per le forniture, le tolleranze qualitative e quantitative e le norme cui i produttori delle materie prime usano subordinare le loro vendite.

Se il committente fornisce la carta, nel rendiconto di questa è ammesso uno scarto dal 3% al 10% a seconda della natura e dell'entità del lavoro; per i lavori stampati con carta in bobina è ammesso uno scarto fino al 20%.

Per la legatoria è ammesso uno scarto dall'1% al 10% sul materiale consegnato a seconda della natura e della entità del lavoro.

I fogli di scarto, se portanti il timbro della Società Italiana Autori e Editori – SIAE – sono addebitati al rilegatore in base alla percentuale spettante all'autore oppure restituiti al cliente.

Per le tele, i cartoni e le carte per rivestimento di copertine fornite dal committente, è calcolato uno scarto del 2% sul numero delle copertine ricavabili dal suddetto materiale.

- c) tolleranze di registro:
nella stampa dei moduli multipli, la tolleranza di registro delle copie rispetto al primo foglio può essere di più o meno 0,5 mm nel senso laterale e più o meno 1 mm nel senso verticale.

Se viene impiegata carta carbone a zone, la tolleranza di registro di tali zone è di più o meno 2 mm in entrambi i sensi.

Le tolleranze vengono raddoppiate nel caso di moduli continui “snap” (moduli montati a squama).

c) sui colori:

l'azienda grafica garantisce l'esatta riproduzione dei colori, dei bozzetti e degli originali a colori solo nei limiti delle possibilità tecniche del sistema di riproduzione pattuito.

art 181

Stampa periodica

1. La stampa di giornali, riviste, bollettini e di tutte le pubblicazioni di carattere periodico si intende assunta con reciproco impegno di regolare pubblicazione per la durata di un anno. L'impegno si intende rinnovato qualora una delle parti non ne abbia data disdetta tre mesi prima della scadenza.

2. Le testate, le rubriche, la pubblicità fissa – e come tale si considera quella costituita da stereotipie e da incisioni comprendenti la totalità delle singole inserzioni – sono stereotipate o incise a carico del committente. Le composizioni inutilizzate, le tabelle, la composizione ad allineamento obbligato, l'uso di corpi più piccoli del normale e tutte le varianti che comportano una maggiore spesa rispetto alla composizione corrente, sono conteggiate a parte. Anche gli estratti vengono addebitati a parte.

3. Nel caso di reclami da parte di inserzionisti di pubblicità riconosciuti fondati dallo stampatore, la rivalsa dell'editore sarà conteggiata in base al valore della prestazione dello stampatore (cioè limitata alla spesa di produzione) senza alcun riconoscimento del valore commerciale attribuito dall'inserzionista o dall'editore all'inserzione (pagina di pubblicità) contestata.

art 182

Consegna copie d'obbligo

1. Tutte le copie che, per disposizioni di legge o di regolamenti, debbono essere riservate ad enti o autorità, sono a carico del committente.

art 183

Spedizione

1. La consegna s'intende franco stabilimento.
2. Se la consegna deve essere effettuata fuori sede le spese di trasporto e imballo sono a carico del committente, che assume pure a suo carico il rischio e pericolo del viaggio.

art 184

Pagamento

1. Salvo pattuizioni diverse il pagamento si intende convenuto al ricevimento della fattura/ricevuta.
2. Il committente deve pagare anticipatamente gli importi occorrenti per conti correnti postali, bolli, vidimazioni, legalizzazioni, francobolli, spedizioni, ecc.

art 185

Assicurazione

1. Le opere e i materiali consegnati dal committente all'azienda esecutrice del lavoro devono essere assicurati contro l'incendio, furto, ecc. a cura e spese del committente stesso. In difetto di assicurazione, lo stampatore non risponde che nei limiti della normale diligenza.

INDUSTRIA FOTOGRAFICA

art 186

Prodotti per lo sviluppo per la fotografia, cinematografia e radiografia

1. Se il prezzo non è espresso in contratto si intende riferito ai listini di vendita o alle migliori quotazioni già praticate allo stesso committente, per la stessa lavorazione o, in difetto di tale elemento, al prezzo normalmente praticato dal laboratorio per la stessa categoria di committenti.

2. Per impieghi di una certa entità si ricorre ai provini che consentono al committente di rilevare eventuali vizi di lavorazione.

3. Gli eventuali danni che possono verificarsi durante la lavorazione e il trasporto o per lo smarrimento del materiale vengono risarciti con l'abbuono al committente della lavorazione e con la rifusione di altrettanta quantità di materiale vergine dello stesso tipo, ovvero del suo prezzo corrente.

4. Se il committente segnala preventivamente la particolare importanza del materiale da trattare, il laboratorio dovrà adottare particolari cautele.

Capitolo Tredicesimo
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE
METALLURGICHE

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

Capitolo Quattordicesimo
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

Capitolo Quindicesimo

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE DEI MINERALI NON METALLIFERI

MATERIALI DA COSTRUZIONE

art 187

Usi Generali

1. I materiali da costruzione sono consegnati franco veicolo presso lo stabilimento o al magazzino del venditore e trasporto a carico dell'acquirente.

2. Il venditore provvede all'imballaggio a regola d'arte dei materiali fragili allo scopo di evitare rotture durante il trasporto.

3. I bancali di carico specificamente indicati in fattura, se restituiti in buono stato, devono essere presi in consegna dal venditore e danno luogo al rimborso del relativo prezzo addebitato.

Usi Speciali

art 188

Laterizi

1. Si contrattano a numero i mattoni, le tegole, i comignoli ed i colmi; a centimetro di altezza e per numero i blocchi comuni; a metro quadrato le tavelle perret, i tavelloni, i quadri da pavimento ed i solai preconfezionati.

2. Tutti i tipi di laterizi debbono essere ben cotti, regolari, ad impasto uniforme ed unicolore privo di soluzioni di continuità e screpolature.

3. Il committente ha diritto di esigere che la fornitura si adegui ad un campione da lui preventivamente accettato.

art 189

Calce, cemento, gesso e malte premiscelate

1. I leganti idraulici e le calce aeree sono contrattati a peso.
2. La merce viene consegnata sfusa o in sacchi. Se la consegna è in sacchi il prezzo s'intende stabilito tara per merce.
3. Nella fornitura in sacchi la tolleranza sul peso è dell'1%.
4. Nella fornitura della calce in zolle è tollerato uno scarto di qualità nella misura del 5% da accertarsi durante l'operazione di idratazione.

art 190

Calcestruzzi preconfezionati

1. I calcestruzzi a resistenza controllata preconfezionati si contrattano a metro cubo con l'indicazione della resistenza caratteristica del calcestruzzo a 28 giorni di stagionatura e del tipo di ambiente nel quale il calcestruzzo dovrà essere utilizzato, della massima granulometria ammessa dell'inerte e della consistenza della miscela.
2. Il calcestruzzo preconfezionato viene reso su autobetoniera al cantiere in cui verrà utilizzato con trasporto a carico del fornitore.

art 191

Sabbia, ghiaia e pietrisco

1. I materiali sabbia, ghiaia e pietrisco si contrattano a metro cubo o a peso.
2. La sabbia e la ghiaia sono consegnate lavate e pulite.
3. La misurazione è fatta per mezzo di cassoni di capacità determinata se il mezzo di trasporto non ha capacità conosciuta.
4. Non viene riconosciuta alcuna tolleranza tranne la diminuzione di volume dovuta all'assestamento avvenuto durante il trasporto.

art 192

Materiali lapidei: blocchi greggi e lastre greggie

1. L'unità di misura è il metro cubo per i blocchi greggi, il metro quadrato per le lastre greggie.

2. Nelle misurazioni dei blocchi greggi vengono concessi, a seconda del materiale e, soprattutto, a seconda che le superfici del blocco siano piane (segate al filo) o gregge (lavorate di scalpello), da cm 2 a cm 4 di abbuono per ogni dimensione, più gli abbuoni che si concordano all'atto della misurazione per eventuali mancanze o difetti.

3. Nelle misurazioni delle lastre gregge si misurano le due dimensioni ciascuna a cm 1 circa sotto il nodo di manchevolezza più basso, concertando di comune accordo gli abbuoni per eventuali difetti o manchevolezze. Negli spessori del lastrame segato sono tollerate differenze di uno o due millimetri in più o in meno dello spessore richiesto.

art 193

Materiali lapidei: marmi, graniti e pietre lavorate

1. La misurazione del volume dei marmi, dei graniti e di tutte le pietre lavorate si fa calcolando il volume del minimo parallelepipedo rettangolare circoscritto.

2. La regola del minimo parallelepipedo circoscritto si applica a tutti i singoli pezzi, di qualunque forma e dimensione. Fanno eccezione i masselli molto lavorati, quelli di piccola cubatura o comunque con caratteristiche speciali, i quali possono essere pattuiti a corpo cadauno od a metro lineare (come cornici, gradini, contorni ecc.).

3. La misurazione delle lastre lavorate viene calcolata col minor rettangolo che circoscrive la lastra stessa qualunque sia la sua forma. Qualora la larghezza della lastra sia inferiore a cm 10-15, la misura avviene a metro lineare anziché a metro quadrato.

art 194

Campione

1. Il campione definisce il materiale quanto alla provenienza e al colore, ma non impegna per l'eguaglianza assoluta della tonalità e della venatura.

art 195

Tolleranze

1. Nei marmi sbrecciati e colorati sono ammessi la masticatura, la stuccatura e l'eventuale consolidamento.

art 196

Vetri e loro lavorazioni

1. Per tutte le misure fisse e libere il calcolo delle superfici unitarie e totali per la fatturazione è fatto solo con due decimali.

2. Pertanto la seconda cifra decimale è arrotondata in più se la terza cifra decimale è superiore o uguale a 5; rimane invariata se la terza cifra decimale è inferiore a 5.

3. Il minimo fatturabile è di mq 0,30 per i vetri e cristalli in genere, ivi compresi i temperati, e di mq 0,50 per le vetrate isolanti e gli stratificati.

art 197

Vetro lucido – float – vetro greggio

1. La quadratura delle lastre viene conteggiata sul multiplo di cm 4 immediatamente superiore alla misura effettiva.

art 198

Vetro profilato a “u”

1. La lunghezza viene conteggiata sul multiplo di cm 25 immediatamente superiore alla misura effettiva, mentre la larghezza viene considerata di cm 27.

art 199

Vetri temperati – isolanti – stratificati

1. La quadratura delle lastre è conteggiata sul multiplo di cm 4 immediatamente superiore alla misura effettiva.

2. Per le forme speciali sono considerate le dimensioni del minimo rettangolo circoscritto, arrotondando al multiplo di cm 4 immediatamente superiore alla misura effettiva.

3. Gli usi di cui sopra si applicano anche per la posa in opera.

Capitolo Sedicesimo
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

Capitolo diciassettesimo
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA
GOMMA ELASTICA

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

TITOLO VI

CREDITO, ASSICURAZIONI

Capitolo primo

USI BANCARI

Si riportano i seguenti usi relativi a contratti bancari stipulati nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge 17.2.1992 n. 154 e del successivo T.U. approvato con d. lgs. 1.9.93, n. 385, norme che introducono una nuova disciplina a carattere non retroattivo in tema di trasparenza bancaria.

art 200

Operazioni di credito documentario (articoli 1527, 1530 cod. civ.)

1. Gli Istituti ed Aziende di credito, nelle operazioni di credito documentario, si attengono, ai sensi degli articoli 1527 e 1530 cod. civ., alle “Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari” accertati dalla Camera di Commercio internazionale.

art 201

Pagamento del prezzo nella vendita contro documenti (art 1528 cod. civ.)

1. Se nella vendita contro documenti il contratto non dispone circa il pagamento del prezzo e degli accessori il pagamento stesso deve essere eseguito nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall'art 1527 del Codice Civile.

2. Se il pagamento di cui sopra deve avvenire a mezzo di Istituto od Azienda di credito i documenti devono essere presentati all'Istituto od Azienda di credito incaricato durante l'orario di apertura degli sportelli.

art 202

Pagamento diretto del compratore dopo il rifiuto opposto dagli istituti od aziende di credito all'atto della presentazione dei documenti secondo le forme d'uso (art 1530 cod. civ.)

1. Quando il rifiuto da parte di un Istituto od Azienda di credito al pagamento del prezzo dei documenti al presentatore degli stessi è fatto

verbalmente, la prova del rifiuto è data dal verbale di offerta reale dei documenti stessi.

art 203

Interesse di conto corrente – misura non pattuita

1. Quando la misura degli interessi a carico della clientela non è stata pattuita gli Istituti od Aziende di credito conteggiano gli interessi stessi in conformità alle condizioni e norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari e comunque in misura non inferiore al prime-rate vigente.

art 204

Obblighi degli istituti ed aziende di credito nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione (art 1838 comma 2° cod. civ.)

1. Nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione si intendono assunti a semplice custodia dagli Istituti ed Aziende di credito i titoli non quotati nelle Borse italiane e che non siano generalmente conosciuti sulla piazza ove viene costituito il deposito, escluso pertanto ogni obbligo dell'Istituto od Azienda di credito di chiedere in tempo utile le istruzioni al depositante per l'esercizio del diritto di opzione, per richiamo di decimi e per la conversione dei titoli, nonché di incassare i dividendi, i premi o rimborsi di titoli estratti. L'Istituto od Azienda di credito esegue tuttavia le istruzioni che il cliente di propria iniziativa abbia tempestivamente impartito.

art 205

Deposito di titoli a custodia ed amministrazione presso istituto od azienda di credito – misura del compenso (art 1838 comma 3° cod. civ.)

1. Nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione gli Istituti ed Aziende di credito percepiscono un compenso in misura non inferiore a quella fissata nelle condizioni e norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari.

art 206

Sub-deposito e raggruppamento dei titoli al portatore

1. Gli Istituti e le Aziende di credito hanno facoltà di sub-depositare, anche senza darne avviso al depositante, i titoli al portatore presso organismi che ne permettono la custodia e l'amministrazione accentrata.

2. Qualora si tratti di titoli aventi caratteristiche di fungibilità, o quando altrimenti possibile, gli Istituti e le Aziende di credito possono procedere al raggruppamento di tali titoli ovvero consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi e restituirne al depositante altrettanti della stessa specie e quantità.

art 207

Termine per l'esercizio del diritto di opzione

1. Nelle richieste inviate ai depositanti di titoli a custodia e amministrazione, il termine ultimo – entro il quale le istruzioni per l'esercizio del diritto di opzione devono pervenire agli Istituti ed alle Aziende di credito – è fissato nel quinto giorno lavorativo antecedente quello stabilito come ultima seduta di quotazione in borsa del diritto, onde consentire l'esecuzione delle istruzioni ricevute ovvero, in mancanza di istruzioni, la vendita al meglio, se possibile, per conto del cliente, nonché ogni altra incombenza relativa.

art 208

Termine per il preavviso di recesso dal contratto per apertura di credito a tempo indeterminato (art 1845 cod. civ.)

1. Nelle aperture di credito a tempo indeterminato e nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente, di cui all'art 1845 cod. civ., il recesso può essere esercitato con il preavviso anche di un solo giorno, ferma restando la sospensione immediata dell'utilizzo del credito.

art 209

Liquidazione interessi nei mutui e nelle operazioni bancarie in genere

1. Nel calcolo degli interessi di frazione d'anno sui mutui e nel calcolo degli interessi a carico della clientela nelle operazioni bancarie in genere gli Istituti ed Aziende di credito computano i giorni secondo l'anno civile e dividono il numero così ottenuto per il divisore fisso dell'anno commerciale.

2. Nel caso di effetti oggetto di sconto cambiario o finanziario non pagati a scadenza, gli interessi di mora a carico del cliente sono conteggiati nella misura stabilita dalle condizioni e norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari e comunque in misura non inferiore al prime-rate vigente.

art 210

Chiusura del conto corrente e interesse composto

1. Nelle operazioni bancarie l'interesse degli interessi (interesse composto) è calcolato portando in conto:

- a) per i conti e depositi non vincolati, l'interesse semplice maturato annualmente;
- b) per i conti e depositi vincolati, l'interesse semplice maturato alle relative scadenze o annualmente.

L'interesse così portato in conto produce a sua volta interesse nella stessa misura.

art 211

Rinnovazione di precedente operazione cambiaria

1. Nella rinnovazione di una precedente operazione cambiaria gli Istituti ed Aziende di credito fanno figurare contabilmente due distinte operazioni: lo sconto del nuovo effetto e l'estinzione dell'effetto in scadenza.

art 212

Fondi (o somme) a disposizione – Significato bancario

1. Le espressioni “fondi a disposizione” o “somme a disposizione” stanno ad indicare somme tenute a disposizione di terzi e giacenti presso gli Istituti od Aziende di credito in attesa di ritiro da parte dei beneficiari. Dette somme sono infruttifere.

art 213

Accredito in conto “salvo buon fine”

1. L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia ed altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che l'Istituto od Azienda di credito ne abbia effettuato l'incasso. La valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

2. E' tuttavia in facoltà dell'Istituto od Azienda di credito di rendere disponibile l'importo anche prima di averne effettuato l'incasso. In caso di mancato incasso all'Istituto od Azienda di credito spettano tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art 1829 del Codice Civile.

3. La norma suddetta è seguita anche nel caso di effetti accreditati salvo buon fine.

art 214

Esecuzione di incarichi ricevuti dagli istituti ed aziende di credito (art 1856 cod. civ.)

1. Gli incarichi che gli Istituti e le Aziende di credito operanti in Italia ricevono dall'estero sono regolati dalla legge italiana.

art 215

Diminuzione del valore dei beni dati a garanzia (art 1850 cod. civ.)

1. Se il valore dei beni dati a garanzia dell'anticipazione bancaria, siano essi titoli e/o merci, diminuisce di un decimo o più rispetto al valore che essi avevano al tempo del contratto, gli Istituti ed Aziende di credito, anche ai fini dell'art 1850 cod. civ., usano accordare per il reintegro della

garanzia un termine di cinque giorni oltre il quale l'Istituto od Azienda di credito ha il diritto di far vendere senz'altro avviso il pegno.

art 216

Interessi di mora sui mutui e finanziamenti (art 1283 cod. civ.)

1. Nel caso di mancato pagamento alla scadenza di quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi ed accessori, gli Istituti e le Aziende di credito percepiscono, su tutte le somme rimaste insolte, gli interessi di mora a decorrere dal giorno di scadenza fino al giorno della valuta del pagamento effettuato.

Capitolo Secondo

USI DELLE ASSICURAZIONI

art 217

1. Per gli scambi di affari fra le agenzie di assicurazione, viene fatto riferimento alla convenzione predisposta dalle rappresentanze provinciali dei sindacati di categoria, in vigore al momento della contrattazione.

TITOLO VII

ALTRI USI

Capitolo Primo

PRESTAZIONI VARIE D'OPERA E DI SERVIZI

art 218

Tintoria, stampa, finissaggio dei tessuti, filati, ecc.

1. Per la tintoria, stampa, finissaggio dei tessuti, filati, ecc. si applicano le clausole d'uso di cui al testo curato dalla Associazione Italiana Industriali Tintori Stampatori e Finitori Tessili.

LAVATURA E PULITURA A SECCO E AD UMIDO

art 219

Consegna della merce

1. La ditta rilascia al committente una ricevuta descrittiva della merce.

art 220

Termine per il ritiro

1. Gli oggetti consegnati per la lavorazione devono essere ritirati entro il termine massimo di un anno dal giorno indicato per la consegna; in caso contrario si intendono abbandonati.

Capitolo Secondo

USI MARITTIMI

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

Capitolo terzo
USI NEI TRASPORTI TERRESTRI

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

Capitolo quarto
USI NEI TRASPORTI AEREI

Non è stata rilevata l'esistenza di usi

Capitolo quinto
USI NELLA CINEMATOGRAFIA

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

Capitolo sesto

EDILIZIA

art 221

Serramenti in legno e in metallo

1. Tutti gli infissi si intendono completi della ferramenta di sostegno e di ogni altro normale accessorio per il buon funzionamento degli stessi esclusa la maniglieria in genere che di norma viene scelta dalla committenza.

art 222

Serramenti in legno

1. I serramenti esterni in legno, dell'essenza e qualità pattuite, sono forniti nello spessore netto finito minimo di mm 55.

2. I portoncini d'ingresso in legno massello negli alloggi sono forniti nello spessore finito minimo di mm 55.

3. I portoncini in tamburato e le porte interne sono forniti nello spessore minimo di mm 45.

4. Nella versione tamburata l'essenza caratterizzante è limitata allo strato esterno di impiallacciatura.

5. Nella pratica d'uso sono tollerate la limitata fuoriuscita di resina dai manufatti e le limitate differenze di venatura e di tonalità di colore nella venatura.

art 223

Posa in opera

1. Le opere murarie per la posa dei serramenti su telarone nonché la posa dei controtelai e dei serramenti sia interni che esterni nonché il loro trasporto ai piani sono a carico del committente.

2. E' uso che il costruttore faccia rilevare al committente il rischio di un danneggiamento del manufatto ove ricorra l'ipotesi che il piano di posa non sia sufficientemente asciutto.

art 224

Misurazione

1. La misura viene computata:
 - per i serramenti su telaio da murare, senza coprifili: sul perimetro esterno del telaio stesso, sia in larghezza sia in altezza;
 - per i serramenti su falso telaio: sullo sviluppo massimo dei coprifili, sia in larghezza sia in altezza;
 - per i serramenti monoblocco, cioè composti da finestra o portabalcone con antone o gelosie: sulle misure luce più sviluppo stipite con minimo di cm15 per lato;
 - per i serramenti monoblocco, cioè composti da finestra o portabalcone con persiane avvolgibili e cassonetto: sulle misure luce più cm 25 complessivi in larghezza e più cm 40 in altezza;
 - per ante o gelosie murate a cardini sullo sviluppo massimo del serramento;
 - per i serramenti inclinati o centinati: la misurazione viene effettuata sulla misura massima del serramento sia in lunghezza sia in altezza con le specifiche di cui ai commi precedenti.

art 225

Prezzi

1. I prezzi a preventivo o a contratto sono indicati al netto dell'Iva.
2. La fatturazione minima di ogni singolo serramento è di mq 2 (la bifora o bandiera si considera doppio serramento).
3. Per i serramenti interni, portoncini d'ingresso, porte interne, il prezzo è unitario.
4. Nel prezzo è compreso il telaio fino a cm 10 di spessore muro. Oltre a tale spessore viene praticata una maggiorazione di prezzo per ogni centimetro in più. Nella vendita dei serramenti, porte e portoncini, è esclusa la vetratura.
5. Il falso telaio è fatturato a parte.
6. Per i serramenti sagomati sussistono due usi distinti: l'uno consistente nella vendita a corpo del serramento, l'altro nel riconoscimento di una maggiorazione in presenza di una parte o in pendenza o in curva con

una percentuale di maggiorazione a seconda dell'inclinazione e della curvatura.

art 226

Trasporto

1. I costi di trasporto, nonché quelli per l'eventuale imballo, scarico e smistamento a piè d'opera del materiale, salvo patto contrario, sono a carico del committente.

art 227

Serramenti in alluminio: serramenti ed infissi per alloggi

1. La misura viene computata in luce vano più cm 5 per l'altezza e cm 5 per la larghezza: il minimo di fatturazione oscilla fra mq 1,80 e mq 2.

2. Il telaio in ferro, il trasporto e la posa in opera dell'infisso sono a carico del venditore.

3. Per i serramenti monoblocco con avvolgibile la misura viene computata in luce vano più cm 20 per la larghezza e cm 30-40 per l'altezza: il minimo di fatturazione è di mq 2.

art 228

Serramenti in alluminio: serramenti ed infissi per vetrine e vetrate

1. La misura viene computata sullo sviluppo massimo del serramento: il minimo di fatturazione è di mq 2.

2. Il telaio in ferro, il trasporto e la posa in opera sono a carico del venditore.

art 229

Persiane avvolgibili

1. Le persiane avvolgibili sia in legno che in plastica che in alluminio o acciaio sono fatturate con la maggiorazione di cm 5 in larghezza e cm 30 in altezza sulle misure luce: il minimo di fatturazione è di mq 2.

2. Il prezzo s'intende comprensivo di guide, rullo, puleggia, fondello, cinghia, guidacinghia, tappi di arresto e viti relative, in caso di fornitura di tutti gli accessori.

3. La posa, l'imballo e il trasporto sono fatturati a parte, così gli altri accessori.

LAVORI DI PITTURAZIONE E TAPPEZZERIA TAPPEZZERIA IN CARTA DA PARATI

art 230

Modalità di misurazione della superficie da tappezzare

1. La superficie totale delle pareti da tappezzare è calcolata deducendo l'area dei vuoti (porte, finestre).

2. Le aperture inferiori a mq 4 sono considerate come superficie piena.

3. I vani vuoti inferiori a mq 4 vengono computati come pieni. In questi casi non si computano però le superfici interne dei vani porte e finestre.

4. Per la posa delle carte superfini (stampate a mano, speciali giapponesi, fabbricate solo su commissione e similari) valgono esclusivamente le intese contrattuali.

art 231

Requisiti

1. L'applicazione della carta deve essere eseguita con la messa a piombo.

2. La preparazione delle pareti (raschiatura, lavatura, pulitura, stacco carta ecc.) è eseguita dal tappezziere il quale deve curare la sistemazione di un sottofondo adatto al tipo di materiale da parati da applicare.

art 232

Obblighi del committente

1. Il committente è tenuto a ricevere in deposito, in locali di sua scelta, gli attrezzi ed i materiali necessari ai lavori di posa in opera e a spostare i mobili in modo che il tappeziere possa eseguire il lavoro.

art 233

Reclami

1. Le leggere differenze delle tinte rispetto a quelle del campione scelto dal committente, purché omogenee nello stesso locale, non danno luogo a reclamo da parte del committente.

LAVORI DI IMBIANCATURA, VERNICIATURA, STUCCATURA NELL'EDILIZIA

art 234

Misurazione dei lavori di imbiancatura e di tinteggiatura su superfici interne

1. Tinteggiatura a calce od a tempera:

Le pareti ed i soffitti piani si misurano sviluppando la loro superficie massima in proiezione, deducendo solo le aree non tinteggiabili aventi superfici superiori a mq 4 (di queste aree, si computano le eventuali superfici interne dei vani porte e finestre).

2. Tinteggiatura ad idropittura od altre emulsioni:

- a) Per le pareti, i soffitti e le superfici interne in genere, il calcolo si esegue sulla superficie effettiva, deducendo solo i vuoti di oltre mq 4 e le fasce non tinteggiabili di larghezza superiore a cm 30.
- b) Per i soffitti a volta la misurazione viene calcolata facendo riferimento alla superficie piana effettiva moltiplicata per il fattore 1,2; per le travature la misurazione viene calcolata sulla superficie piana effettiva delle stesse.
- c) I vani vuoti inferiori a mq 4 vengono computati come pieni. In questi casi non si computano però le superfici interne dei vani porte e finestre.

- d) Le zoccolature si misurano a metro lineare se inferiori a cm 50 di altezza; le zoccolature di altezza superiore si misurano a metro quadrato e le relative profilature a metro lineare.
- e) Le campiture di tinte diverse, le profilature e le filettature verranno conteggiate a parte a metro lineare.

art 235

Misurazione dei lavori di imbiancatura, tinteggiatura e verniciatura su facciate e superfici esterne

1. Le imbiancature e tinteggiature eseguite su facciate o superfici esterne si calcolano sulla massima altezza e massima larghezza, con deduzione dei vani e dei vuoti superiori a mq 4 e con l'aggiunta dello sviluppo delle gronde, dei parapetti, dei sottobalconi, dei frontali e di qualunque altra sporgenza o rientranza.

2. Zoccolini, sagome, filettature, profilature, campiture, scuretti e cordonature, se eseguiti in colore diverso, si misureranno a parte a metro lineare, secondo la linea più lunga.

art 236

Calcolo delle applicazioni di rivestimenti plastici

1. Le applicazioni di rivestimenti plastici si calcolano:

- a) su superfici esterne conteggiando le superfici completamente sviluppate con criteri geometrici, con la sola deduzione dei vuoti (porte, finestre e vani) superiori a mq 4 (di questi vani si computano gli eventuali squarci o celini) non deducendo tali vuoti si intendono compensati gli eventuali maggiori oneri relativi ai vuoti stessi, quali: angoli, spigoli e profilature.

La formazione di filettature, profilature, scuretti, fasce, angoli e spigoli, sia rientranti che sporgenti (verticali e orizzontali), e raccordi di incontro con manufatti ed altri prodotti di qualsiasi genere sono conteggiati a metro lineare secondo la linea più lunga;

- b) su superfici interne conteggiando le superfici completamente sviluppate con criteri geometrici, con la sola deduzione dei vuoti (porte, finestre e vani) superiori a mq 4 (di questi vani si computano gli eventuali squarci o celini).

La formazione di filettature, profilature, scuretti, fasce, angoli e spigoli, sia rientranti che sporgenti (verticali ed orizzontali), e raccordi di incontro con manufatti ed altri prodotti di qualsiasi genere sono conteggiati a metro lineare secondo la linea più lunga.

art 237

Ponteggi e noli per lavori di imbiancatura e tinteggiatura

1. Le scale ed i ponteggi di servizio per i lavori da eseguire all'interno fino a m. 4 di altezza dal suolo ed in condizioni normali sono comprese nel prezzo delle relative lavorazioni e non sono quindi oggetto di computo.

2. Per i lavori da eseguire all'esterno il costo del ponteggio è calcolato a parte salvo diverso accordo.

art 238

Lavori in economia

1. I lavori, quando sono complessi o discontinui o di rifacimento, sono assunti normalmente in economia, in base al tempo ed ai materiali impiegati, sotto controllo del committente o di chi per esso, computando anche il tempo e gli oneri necessari per il trasporto della manodopera dal magazzino al posto di lavoro e viceversa, all'inizio ed al termine dei lavori.

2. Si computano a parte gli oneri relativi alle attrezzature specifiche di lavoro ed eventuali oneri di noleggio delle stesse.

art 239

Oneri a carico del committente

1. E' in uso che siano a carico del committente:
 - a) la fornitura di acqua potabile e di energia elettrica, ove esistano gli impianti;
 - b) lo sgombero dai locali di mobili ed arredi e materiali ingombranti.
 - c) i costi di trasporto, nonché quelli per l'eventuale scarico e smistamento a pié d'opera del materiale, salvo patto contrario.

art 240

Prezzi

1. I prezzi a preventivo o a contratto si intendono indicati al netto dell'IVA.

Capitolo settimo

VENDITA DI PRODOTTI A PEZZO O A COLLO

art 241

Modalità di vendita

1. I seguenti prodotti sono consuetudinariamente venduti nel modo a fianco di ciascuno indicato:

- a) prodotti ortofrutticoli
 - ravanelli, cipollini, aglio a mazzetti
 - porri a fasci
 - carciofi a pezzo
 - agretto (barba di frate) a mazzetti
 - erbe aromatiche a mazzetti
 - fragole e altri piccoli frutti a plateau/vaschette
 - funghi coltivati (champignon) a vaschette

- b) frutta fresca a plateau/cassette/
casse

- c) prodotti di pasticceria
 - pizzette a pezzo
 - focaccine a pezzo
 - tartine a pezzo
 - brioche a pezzo
 - croissant a pezzo
 - krapfen (bomboloni) a pezzo

- d) altri prodotti alimentari
 - uova a numero

APPENDICE

NOMENCLATURA DIALETTALE DEI PRINCIPALI TERMINI

A) Indicanti le malattie dei bovini

- Aborto abituale – *Bestia sfrasà* – *giucà*
- Afta – *Sopina*
- Carbonchio – *Carbon*
- Crampo – *Granfi*
- Crampo rotuleo – *Rampa*
- Doglia vecchia – *Mal ëd spala*
- Epilessia – *Mal tombà* – *Mal caduc*
- Erpeti ricorrenti – *Derbie* – *Derbus*
- Febbre catarrale – *Mal masuc*
- Idropisia – *Avei l’aqua*
- Litiasi – *Mal ‘d la pera*
- Ninfomania – *Bestia torera*
- Pleuropolmonia – *Pontura*
- Popparsi – *Pupesse*
- Postumi aftosi – *Macinato* – *Bate*
- Prolasso vaginale – *Mostré la mare*
- Rabbia – *Rabia*
- Rotazione della lingua – *Invea ‘d la serp*
- Rustichezza – *Servaj*
- Sterilità – *Bestia turgia*¹
- Ticchio – *Tich*
- Tubercolosi – *Tisi* – *Tuc*
- Vizio di cozzare – *Vissi ‘d dé* – *‘d rudi*

¹ Il termine “*turgia*” significa anche bestia non gravida

B) Indicanti le malattie degli equini

- Bolsaggine – *Caval bols*
- Capo storno – *Caval mat o lord*
- Doglia vecchia – *Caval sóp*
- Erpeti ricorrenti – *Derbie – Derbus*
- Farcino – *Morva*
- Flussione lunatica – *Luna*
- Idrocefalia cronica – *Caval student*
- Moccio – *Morva*
- Rustichezza – *Servaj*
- Ticchio – *Tich*

C) Indicanti le malattie dei suini

- Mal rossino – *Mal ross.*

TABELLA DELLE PROVVIGIONI DI MEDIAZIONE

<u>IMMOBILI URBANI</u>	<u>dal compratore</u>	<u>dal venditore</u>
COMPRAVENDITA	2%	2%
PERMUTA	Nella permuta di beni immobili di diverso valore la provvigione di mediazione viene corrisposta nella misura in uso per la compravendita dell'immobile di maggior valore	
CESSIONE NEGOZI	2%	2%
	(sull'ammontare per avviamento e fondi morti)	
LOCAZIONE DI ALLOGGI E CAMERE (vuoti ed ammobiliati, di durata superiore all'anno)	E' corrisposta una mensilità del canone di locazione per parte	
<u>FONDI RUSTICI</u>	<u>dal compratore</u>	<u>dal venditore</u>
COMPRAVENDITA	1%	2%

PRODOTTI
DELLA ZOOTECNIA

BOVINI, EQUINI, SUINI,
OVINI E CAPRINI,
ANIMALI DA CORTILE

La provvigione è corrisposta in
eguale misura da ciascuna
delle parti

PRODOTTI
DELL'AGRICOLTURA

	<u>dal</u> <u>compratore</u>	<u>dal</u> <u>venditore</u>
UVE	-	2% del prezzo contrattato
FRUTTA	Non inferiore all'1%	-
CASTAGNE, FRAGOLE E PICCOLI FRUTTI	Non inferiore al 2%	-
FORAGGI FIENO E PAGLIA	1% Per i foraggi consumati in cascina la provvigione è corrisposta nella misura dello 0,25% da ciascuna delle parti	1%

PRODOTTI DELLA
SILVICOLTURA

	<u>dal</u> <u>compratore</u>	<u>dal</u> <u>venditore</u>
LEGNA DA ARDERE E LEGNAME DA OPERA	2%	2%

<u>PRODOTTI DELLE</u> <u>INDUSTRIE ALIMENTARI</u>	<i><u>dal</u></i> <i><u>compratore</u></i>	<i><u>dal</u></i> <i><u>venditore</u></i>
VINI	-	2% del prezzo contrattato

<u>PRODOTTI DELLE</u> <u>INDUSTRIE DELLE PELLI</u>	<i><u>dal</u></i> <i><u>compratore</u></i>	<i><u>dal</u></i> <i><u>venditore</u></i>
PELLI GREZZE PER PELLICCERIA	1%	2%
PELLI BOVINE CONCIATE A CONCIA VEGETALE	-	3%

INCOTERMS 2000

**Regole ufficiali CCI per l'interpretazione
dei termini commerciali**

ICC official rules for the interpretation of trade terms

In vigore dal 1° gennaio 2000- Testo Italiano (traduzione)

PREFAZIONE

di Maria Livanos Cattai, Segretario Generale della CCI

La globalizzazione dell'economia ha dato alle imprese un accesso più che mai vasto ai mercati del mondo intero. La merce viene venduta in un maggior numero di Paesi, in quantità più importanti e in più grande varietà. Ma, con il crescere del volume e della complessità delle vendite internazionali, aumentano le possibilità di malintesi e di costose controversie quando i contratti di vendita non sono redatti correttamente.

Gli Incoterms, le regole ufficiali della CCI per l'interpretazione dei termini commerciali, facilitano lo svolgimento degli scambi internazionali di merci. Con il riferimento agli Incoterms 2000 in un contratto di vendita si stabiliscono chiaramente le rispettive obbligazioni delle parti e si riduce il rischio di complicazioni legali.

Dalla creazione degli Incoterms da parte della CCI nel 1936, queste norme contrattuali sono state regolarmente aggiornate per mantenerle al passo con lo sviluppo del commercio internazionale. Gli Incoterms 2000 tengono conto della recente espansione di zone di libero scambio, dell'uso crescente di comunicazioni elettroniche nelle transazioni commerciali e dei cambiamenti avvenuti nella pratica del trasporto. Gli Incoterms 2000 offrono una presentazione più semplice e più chiara delle 13 clausole di resa, che sono state tutte revisionate.

L'ampia esperienza della Commissione Pratiche Commerciali Internazionali della CCI, formata da membri provenienti da ogni parte del mondo e rappresentativi di tutti i settori del commercio, dà garanzia che gli Incoterms 2000 rispondono ai bisogni delle imprese in tutti i Paesi.

La CCI desidera esprimere la sua riconoscenza ai membri della Commissione, presieduta dal Prof. Fabio Bortolotti (Italia), al suo Gruppo di Lavoro sui Termini Commerciali, presieduto dal Prof. Jan Ramberg (Svezia) e al Gruppo di Redazione composto dal Prof. Charles Debattista (Presidente - Gran Bretagna), Robert De Roy (Belgio), Philippe Rapatout (Francia), Jens Bredow (Germania) e da Frank Reynolds (Stati Uniti).

INTRODUZIONE

1. Scopo ed oggetto degli Incoterms

Scopo degli Incoterms è fornire una serie di regole internazionali per l'interpretazione dei termini commerciali di consegna delle merci maggiormente usati nella vendita internazionale. In questo modo, le incertezze dovute a differenze di interpretazione di questi termini tra Paesi diversi possono essere evitate o quantomeno ridotte in misura considerevole.

Frequentemente, i contraenti non sono consapevoli delle diversità tra le pratiche commerciali nei rispettivi Paesi. Questo può dar luogo a fraintendimenti, controversie e contenzioso, con lo spreco di tempo e denaro che ciò implica. Al fine di porre rimedio a questi problemi, la Camera di Commercio Internazionale ha pubblicato per la prima volta nel 1936 un insieme di regole internazionali per l'interpretazione di tali termini commerciali. Queste regole erano note come **“Incoterms 1936”**. Modifiche ed aggiunte sono state successivamente apportate nel 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, ed ora per l'edizione 2000, così da mantenere queste regole in linea con le correnti pratiche del commercio internazionale.

Appare opportuno sottolineare che l'oggetto degli Incoterms è limitato alle questioni relative ai diritti e alle obbligazioni delle parti di un contratto di vendita con riguardo alla consegna della merce (nel senso di beni **“materiali”** esclusi quindi i beni **“immateriali”** quali il software per computer).

Vi sono, in particolare, due equivoci abbastanza diffusi per quanto riguarda gli Incoterms.

In primo luogo, gli Incoterms sono frequentemente fraintesi come applicabili al contratto di trasporto piuttosto che al contratto di vendita. In secondo luogo, erroneamente, viene spesso dato per

assunto che essi dispongano in ordine a tutti gli obblighi che le parti possano volere includere in un contratto di vendita.

Come è stato sempre sottolineato dalla CCI, gli Incoterms trattano soltanto delle relazioni tra venditori e compratori in forza del contratto di vendita e, per giunta, solo sotto alcuni aspetti specifici.

Nel mentre è essenziale per gli esportatori ed importatori considerare attentamente le correlazioni tra i vari contratti necessari per realizzare una vendita internazionale - la quale, oltre al contratto di vendita, mette in gioco anche contratti di trasporto, assicurazione e finanziamento - è necessario tener presente che gli Incoterms si riferiscono ad uno soltanto di questi contratti, precisamente il contratto di vendita.

Nondimeno, l'accordo delle parti di utilizzare un particolare Incoterm comporta necessariamente implicazioni per gli altri contratti. Per menzionare alcuni esempi, un venditore che abbia prestatato il suo consenso ad un contratto CFR o CIF non può eseguire tale contratto con alcun altro modo di trasporto che quello marittimo, poiché ai sensi del due anzidetti Incoterms egli deve presentare al compratore una polizza di carico od altro documento di trasporto marittimo, il che è semplicemente impossibile qualora vengano usati altri modi di trasporto. Inoltre, il documento richiesto in relazione ad un credito documentario dipende necessariamente dal modo di trasporto che si è convenuto di utilizzare.

In secondo luogo, gli Incoterms affrontano un numero di specifiche obbligazioni che fanno carico alle parti - quali l'obbligazione del venditore di mettere la merce a disposizione del compratore o rimetterla al vettore per il trasporto o consegnarla a destinazione - così come la distribuzione dei rischi tra le parti in questi casi.

Inoltre, essi trattano sia delle obbligazioni riguardanti lo sdoganamento all'esportazione ed importazione delle merci ed il loro imballaggio, sia dell'obbligazione del compratore di prendere in

consegna la merce come anche dell'obbligazione di dare prova che le rispettive obbligazioni sono state debitamente adempiute.

Per quanto gli Incoterms siano estremamente importanti per l'esecuzione del contratto di vendita, essi non affrontano in nessun modo un gran numero di problemi che possono presentarsi in contratti di questo tipo, come il trasferimento della proprietà e di altri diritti sulla merce, i casi di inadempimento del contratto e le conseguenze che ne discendono, così come gli esoneri da responsabilità in determinate circostanze. Si sottolinea che gli Incoterms non mirano a sostituire tutte le clausole contrattuali che siano necessarie per realizzare un completo contratto di vendita, sia tramite l'incorporazione di clausole standard sia tramite clausole pattuite individualmente.

In generale, gli Incoterms non trattano delle conseguenze dell'inadempimento del contratto né delle cause di esonero da responsabilità in considerazione di varie circostanze ostative. Tali questioni devono essere risolte tramite altre disposizioni nel contratto di vendita e nella legge applicabile.

Scopo primario degli Incoterms è stato sempre quello di disciplinare la resa merci nei contratti implicanti il passaggio della frontiera: da ciò la denominazione di termini commerciali internazionali. Tuttavia, talvolta si fa riferimento agli Incoterms in contratti di contenuto puramente nazionale. In tali casi, le clausole A2 e B2 relative a esportazione e importazione diventano semplicemente superflue.

2. Il perché delle revisioni degli Incoterms

La ragione principale alla base delle varie revisioni degli Incoterms è stata la necessità di garantirne l'adattamento alla pratica commerciale contemporanea. Così, nella revisione del 1980 è stato introdotto il Termine Franco vettore (*Free Carrier*, con la sigla FRC, ora FCA) in modo da affrontare il caso frequente in cui il punto di consegna della merce nel trasporto marittimo non era più il tradizionale punto FOB (al passaggio della murata della nave), bensì un punto terrestre,

anteriore al caricamento a bordo di una nave, in cui la merce veniva rimessa, stivata in container, in vista di un successivo trasporto via mare o tramite diversi modi di trasporto in combinazione (cosiddetto trasporto combinato o multimodale).

Inoltre, nella revisione 1990 degli Incoterms, le clausole che trattano dell'obbligazione del venditore di fornire prova dell'avvenuta consegna hanno consentito la sostituzione della documentazione cartacea con trasmissioni elettroniche di dati (EDI), purché le parti manifestino il loro consenso a comunicare elettronicamente. E' quasi superfluo sottolineare che ulteriori sforzi vengono costantemente fatti per migliorare la redazione e la presentazione degli Incoterms così da facilitare la loro applicazione nella pratica.

3. Gli Incoterms 2000

Nel procedimento di revisione, che è durato circa due anni, la CCI ha fatto del suo meglio per sollecitare commenti e reazioni alle successive bozze da un ampio spettro di operatori del commercio mondiale, rappresentati nei Comitati nazionali attraverso cui la CCI opera. E' stato gratificante osservare come questo processo di revisione abbia suscitato una reazione molto maggiore, da parte di utenti di tutte le parti del mondo, che non le precedenti revisioni degli Incoterms. Il risultato di questo dialogo è costituito dagli Incoterms 2000, una versione che, confrontata con gli Incoterms 1990, sembra però aver prodotto pochi cambiamenti; essendo emersa dal processo di revisione la conferma che gli Incoterms godono di un riconoscimento a livello mondiale, la CCI ha di conseguenza deciso di consolidare la base di tale riconoscimento evitando cambiamenti fine a se stessi; si è fatto comunque ogni sforzo per far sì che la terminologia adottata negli Incoterms 2000 riflettesse accuratamente la pratica commerciale.

I principali mutamenti sostanziali riguardano due aspetti:

le obbligazioni di sdoganamento e di pagamento dei relativi diritti di confine nei Termini FAS e DEQ; e

le obbligazioni di caricamento e scaricamento delle merci nel Termine FCA.

Tutti i cambiamenti, sia sostanziali che formali, sono stati introdotti sulla base di un'approfondita consultazione con gli utenti degli Incoterms e particolare attenzione è stata prestata alle richieste di chiarimento ricevute a far data dal 1990 dal Gruppo di Esperti sugli Incoterms, istituito come servizio aggiuntivo agli utenti degli Incoterms.

4. Incorporazione degli Incoterms nel contratto di vendita

In considerazione delle modificazioni di tanto in tanto apportate agli Incoterms, è importante assicurarsi che quando le parti intendano incorporare gli Incoterms nel loro contratto di vendita venga sempre fatto un espresso riferimento all'edizione in vigore degli Incoterms stessi. Può facilmente accadere che si trascuri tale esigenza quando, per esempio, si sia fatto un riferimento ad una precedente edizione in formulari contrattuali standard o in moduli d'ordine utilizzati dagli operatori commerciali. Il non aver fatto riferimento all'edizione in corso può dar luogo a controversie relative alla questione se le parti avessero inteso incorporare tale edizione o una versione anteriore come parte del loro contratto. Gli operatori commerciali che desiderino utilizzare gli Incoterms 2000 dovranno quindi indicare chiaramente che il loro contratto è regolato dagli "Incoterms 2000".

5. La struttura degli Incoterms

Nel 1990, gli Incoterms vennero raggruppati per facilità di comprensione in quattro categorie fundamentalmente differenti: si inizia con l'unico Incoterm (il Termine *Ex Works* = Franco fabbrica), che fa parte della categoria "E", in cui il venditore si limita a mettere la merce a disposizione del compratore presso i propri locali, seguito dai Termini "F" del secondo gruppo (contraddistinti dalla lettera "F" iniziale della parola "Free"= Franco), in cui il venditore ha l'obbligo di consegnare la merce a un vettore designato

dal compratore (e cioè i Termini FCA, FAS e FOB), continuando con i Termini “C” (da “*Carriage*”= Trasporto), in cui il venditore deve provvedere al contratto di trasporto ma senza assumere il rischio di perdita o danneggiamento della merce o costi aggiuntivi dovuti ad eventi successivi alla spedizione (CFR, CIF, CPT e CIP); e, infine, i Termini “D” (da “*Delivered*”= Consegnato), in cui il venditore deve sostenere tutti i costi e rischi necessari per trasportare la merce fino al luogo di destinazione convenuto (DAF, DES, DEQ, DDU, DDP). La classificazione è riprodotta nella seguente tavola:

INCOTERMS 2000

Gruppo E

Partenza

EXW Franco fabbrica (... luogo convenuto)

Gruppo F

Trasporto principale non pagato

FCA Franco vettore (... luogo convenuto)

FAS Franco lungo bordo (... porto di imbarco convenuto)

FOB Franco a bordo (... porto di imbarco convenuto)

Gruppo C

Trasporto principale pagato

CFR Costo e nolo (... porto di destinazione convenuto)

CIF Costo, assicurazione e nolo (... porto di destinazione convenuto)

CPT Trasporto pagato fino a (... luogo di destinazione convenuto)

CIP Trasporto e assicurazione pagati fino a (... luogo di destinazione convenuto)

Gruppo D

Arrivo

DAF Reso frontiera (... luogo convenuto)

DES Reso ex-SHIP (... porto di destinazione convenuto)

DEQ Reso banchina (... porto di destinazione convenuto)

DDU Reso non sdoganato (... luogo di destinazione convenuto)

DDP Reso sdoganato (... luogo di destinazione convenuto)

Inoltre, in tutti i Termini, come negli Incoterms 1990, le rispettive obbligazioni delle parti sono state raggruppate sotto 10 titoli, e ad ogni titolo per la parte del venditore (contraddistinto dalla lettera A) corrisponde (sotto la lettera B) la posizione del compratore con riferimento allo stesso oggetto.

6. Terminologia

Nell'elaborazione degli Incoterms 2000 sono stati fatti sforzi considerevoli per assicurare quanta più omogeneità possibile e desiderabile in ordine alle varie espressioni utilizzate in ciascuno dei tredici Termini. Di conseguenza, si è evitato l'uso di espressioni diverse miranti ad esprimere lo stesso significato. Altresì, si è cercato di utilizzare ogniqualvolta possibile le stesse espressioni che appaiono nella Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CVIM) - Vienna 1980⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Il testo della Convenzione, nella versione italiana, è riprodotto nella pubblicazione CCI n. 556 "Modello CCI di contratto di vendita internazionale", a cura di CCI-Italia.

“shipper”

In alcuni casi, nel testo originale in inglese, è stato necessario utilizzare la stessa parola per esprimere due significati diversi, semplicemente perché non vi era alternativa idonea. Gli operatori conoscono questa difficoltà, che si presenta non soltanto nel contesto dei contratti di vendita ma anche nei contratti di trasporto. Quindi, per esempio, il termine inglese “*shipper*” significa sia un operatore che rimette la merce al vettore per il trasporto sia un operatore che conclude il contratto col vettore: tuttavia, questi due “*shippers*” possono essere persone diverse; così, per esempio, in un contratto FOB, in cui è il venditore a rimettere i beni al vettore per il trasporto mentre è il compratore a concludere il contratto con il vettore stesso.

“consegna”

E’ particolarmente importante notare che la parola “consegna” è usata negli Incoterms in due sensi differenti. In primo luogo, è usata per determinare l’atto coi quale il venditore adempie la sua obbligazione di consegna, che è precisata nelle clausole A4 in ogni Incoterm. In secondo luogo, la parola “consegna” è utilizzata nell’ambito di ciò che il compratore deve compiere per adempiere la propria obbligazione di “prendere consegna” ovvero di “accettare la consegna” della merce, come previsto nelle clausole B4 degli Incoterms .

La parola “consegna”, utilizzata negli Incoterms “C” in questo ultimo senso, significa: primo, che il compratore “accetta” la vera essenza degli Incoterms della categoria “C” - per l’appunto che il venditore adempie la sua obbligazione di consegnare, con l’imbarco o l’invio della merce - e, secondo, che il compratore stesso è obbligato a ritirare la merce a destinazione.

L’adempimento di quest’ultima obbligazione è importante al fine di evitare oneri non necessari per l’immagazzinamento della merce fino a quando questa venga ritirata dal compratore. Quindi, per esempio nei contratti CFR e CIF, il compratore “accetta” la consegna della merce effettuata dal venditore al vettore ed è tenuto a ritirare la

merce dal vettore; se non adempie questo obbligo, il compratore può diventare responsabile per danni verso il venditore che ha concluso il contratto di trasporto con il vettore o trovarsi a dover pagare gli eventuali oneri di controstallia, necessari per il rilascio della merce da parte del vettore. Quando viene detto in questo contesto che il compratore deve “accettare consegna”, questo non significa che il compratore abbia accettato la merce come conforme alle specificazioni del contratto di vendita, ma soltanto che riconosce che il venditore ha eseguito la propria obbligazione di rimettere la merce al vettore per il trasporto, in conformità del contratto di trasporto che egli deve concludere ai sensi delle clausole A3 a) del Termini “C”. Così se, avendo ritirato la merce a destinazione, trovasse che questa non è conforme alle specificazioni del contratto, il compratore potrà utilizzare, nei confronti del venditore, i rimedi che il contratto di vendita e la legge applicabile gli offrono; materia questa che, come è stato già detto, rimane totalmente al di fuori dell’oggetto degli Incoterms.

Ove opportuno, gli Incoterms 2000 hanno utilizzato l’espressione “mettere la merce a disposizione” del compratore quando la merce è messa a disposizione del compratore in un luogo particolare. Questa espressione è intesa come portatrice dello stesso significato della frase “rimettere/consegnare la merce” utilizzata nella Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci.

“usuale”

La parola “usuale” appare in diversi Termini, per esempio in EXW con riguardo al tempo per la consegna (A4) e nei Termini “C” con riguardo ai documenti che il venditore ha l’obbligo di fornire e al contratto di trasporto che il venditore deve stipulare (A8, A3). Può, senz’altro, essere difficile indicare precisamente cosa la parola “usuale” significhi; tuttavia, spesso, è possibile individuare quel che gli operatori commerciali fanno usualmente in tali casi e questa pratica sarà quindi da seguire. In questo senso, la parola “usuale” è più d’aiuto dell’espressione “ragionevole”, che richiede una valutazione non alla luce del mondo della pratica, ma a fronte del più

difficile principio di buona fede e corretto comportamento. In alcune circostanze può ben essere necessario decidere ciò che sia “ragionevole”. Tuttavia, per le ragioni esposte, negli Incoterms la parola “usuale” è stata generalmente preferita all’espressione “ragionevole”.

“oneri”

Con riferimento all’obbligazione di sdoganare la merce, è importante determinare quel che si intende per “oneri” che, al riguardo, devono essere pagati. Poiché è stata riscontrata incertezza circa l’espressione “oneri ufficiali” utilizzata in A6 del DDP 1990 ai fini di determinare se certi oneri fossero “ufficiali” o meno, l’aggettivo “ufficiali” è stato eliminato; e così in tutte le clausole degli Incoterms 2000 in cui ci si riferisce agli “oneri” per lo sdoganamento. Non si è voluto introdurre alcun cambiamento di significato con questa eliminazione. Gli “oneri” che devono essere pagati sono soltanto quegli oneri che sono conseguenza necessaria dell’importazione o dell’esportazione, e che quindi devono essere pagati ai sensi della normativa applicabile. Ogni onere addizionale imposto da parti private in relazione all’importazione, o all’esportazione, non deve essere incluso in tali “oneri”, come nel caso di oneri di magazzinaggio che non discendano dagli obblighi doganali. Tuttavia, l’adempimento dell’obbligazione di sdoganamento può ben comportare qualche ulteriore costo per compensi dovuti a spedizionieri doganali o a spedizionieri, se il contraente cui fa carico l’anzidetta obbligazione non vi provvede di persona.

“porti”, “luoghi”, “punti” e “locali”

Diverse espressioni vengono usate nel contesto degli Incoterms con riguardo all’indicazione del luogo in cui la merce deve essere consegnata. Nei Termini concepiti per essere utilizzati esclusivamente per il trasporto marittimo di merci - come FAS, FOB, CFR, CIF, DES e DEQ - sono utilizzate le espressioni “porto di imbarco” e “porto di destinazione”. In tutti gli altri casi è utilizzata la parola “luogo”. In alcuni casi, è stato considerato necessario indicare anche un “punto” nell’ambito del porto o del luogo, poiché può

essere importante per il venditore sapere non solo che la merce deve essere consegnata in una particolare area, quale una data città, ma anche dove precisamente all'interno di tale area la merce stessa debba essere messa a disposizione del compratore. I contratti di vendita spesso mancano di precisazioni a questo riguardo e gli Incoterms di conseguenza prevedono che se nessun punto specifico è stato individuato nell'ambito del luogo indicato, e vi sono diversi punti disponibili, il venditore può scegliere il punto a lui più conveniente (come esempio vedere la clausola FCA A4). Quando il punto di consegna è il luogo in cui il venditore è domiciliato, è stata utilizzata l'espressione "i locali del venditore" (FCA A4).

“ship” e “vessel”

Nel testo inglese di quegli Incoterms che sono concepiti per essere utilizzati per il trasporto marittimo di merci, le espressioni “*ship*” e “*vessel*” sono utilizzate come sinonimi. E' appena il caso di sottolineare che la parola “*ship*” è stata utilizzata quando costituisce una componente essenziale dell'Incoterm preso in considerazione, come nel FAS (“*Free Alongside Ship*”) e nel DES (“*Delivered Ex Ship*”). Altresì, in considerazione dell'uso tradizionale nel FOB dell'espressione “ship's rail”, in tale contesto è stata utilizzata la parola “*ship*” (nella versione italiana si è sempre utilizzata la parola “nave”).

“controllo”, e “ispezione”

Nelle clausole A9 e B9 degli Incoterms sono stati rispettivamente utilizzati i titoli “controllo - imballaggio - marcatura” e “ispezione” della merce. Per quanto le parole “controllo” e “ispezione” possano essere considerate sinonimi, si è ritenuto opportuno utilizzare la parola “controllo” con riguardo all'obbligazione di consegna del venditore ai sensi della clausola A4, e riservare l'altra al caso particolare in cui venga effettuata una “ispezione prima della spedizione”, dal momento che una ispezione siffatta viene richiesta normalmente soltanto quando il compratore o le autorità del Paese di esportazione o importazione vogliono assicurarsi che la merce sia

conforme alle stipulazioni contrattuali o disposizioni ufficiali prima di essere imbarcata o spedita.

7. Le obbligazioni del venditore relative alla consegna

Gli Incoterms sono focalizzati sull'obbligazione del venditore di provvedere alla consegna. La precisa distribuzione di compiti e spese in relazione alla consegna della merce da parte del venditore non causerà normalmente problemi nei casi in cui le parti si trovino in rapporto commerciale continuativo. In quel caso esse daranno vita a pratiche tra di loro, dette "corso degli affari", che osserveranno nelle transazioni successive nello stesso modo in cui hanno fatto precedentemente. Tuttavia, nei casi in cui venga instaurata una nuova relazione commerciale o in cui un contratto venga concluso per il tramite di intermediari - come è pratica comune nella vendita di materie prime e merci alla rinfusa - si dovranno applicare le clausole del contratto di vendita e, ogniqualvolta gli Incoterms 2000 siano stati incorporati in quel contratto, si dovrà seguire la divisione di compiti, spese e rischi che ne deriva.

Sarebbe stato, ovviamente, desiderabile che gli Incoterms precisassero nella maniera più dettagliata possibile gli obblighi delle parti in relazione alla consegna della merce. In confronto agli Incoterms 1990, sono stati fatti degli ulteriori sforzi a riguardo, nell'indicare chiaramente ciò che il venditore deve fare in determinate circostanze (si veda la clausola FCA A4). Tuttavia non è stato possibile evitare il riferimento agli usi del commercio nelle clausole A4 di FAS e FOB ("secondo le modalità d'uso del porto"), in quanto, in modo particolare nel commercio di materie prime e merci alla rinfusa, le modalità esatte con cui la merce viene consegnata per il trasporto possono variare nei diversi porti marittimi.

8. Passaggio delle spese e dei rischi relativi alla merce

Il rischio di perdita o danneggiamento della merce, così come l'obbligazione di sostenere i costi relativi alla merce stessa, passa dal venditore al compratore quando il venditore ha adempiuto la sua obbligazione di consegnare la merce. Poiché il compratore non dovrebbe vedersi offerta la possibilità di ritardare il passaggio dei rischi e dei costi, tutti gli Incoterms prevedono che tale passaggio dei rischi e delle spese abbia luogo - oltre che nell'ipotesi in cui il compratore manchi di prendere tempestivamente in consegna la merce, come concordato - anche nell'ipotesi in cui il compratore non fornisca le istruzioni utili (con riguardo al tempo per la spedizione e/o al luogo per la consegna) di cui il venditore può abbisognare al fine di adempiere la propria obbligazione di consegnare la merce. Requisito per questo passaggio prematuro delle spese e dei rischi è che la merce sia stata chiaramente individuata come destinata al compratore o, come previsto nei Termini stessi, messa da parte per lui (assegnazione).

Questo requisito è particolarmente importante nel Termine EXW, dato che in tutti gli altri Incoterms la merce verrebbe individuata come destinata al compratore quando vengano prese le misure per il suo imbarco o spedizione (nei Termini "F" e "C") o per la sua consegna a destinazione (nei Termini "D"). In casi eccezionali, tuttavia, la merce può essere stata inviata dal venditore alla rinfusa senza individuare la quantità destinata a ciascun compratore e, in questo caso, il passaggio del rischio e dei costi non avviene prima che la merce sia stata "assegnata", come dianzi detto (cfr. Anche l'art. 69.3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci).

9. I termini

- 9.1 Il Termine "E" è l'Incoterm in cui il livello delle obbligazioni del venditore è minimo: il venditore, infatti, non deve fare altro che mettere la merce a disposizione del compratore nel luogo convenuto,

usualmente i propri locali. D'altro canto, nella pratica, frequentemente il venditore presta la propria assistenza al compratore provvedendo egli stesso al caricamento della merce sul veicolo di quest'ultimo. Per quanto l'EXW rifletterebbe meglio tale pratica estendendo l'obbligazione del venditore così da includere il caricamento, si è ritenuto opportuno mantenere il principio tradizionale dell'obbligazione minima del venditore nel Termine EXW, così che l'EXW possa continuare ad essere utilizzato nei casi in cui il venditore non intenda assumere alcuna obbligazione con riguardo al caricamento della merce. Se il compratore vuole che il venditore faccia di più, dovrà far sì che ciò sia indicato chiaramente nel contratto di vendita.

9.2 I Termini "F" richiedono al venditore di consegnare la merce per il trasporto secondo le istruzioni del compratore. Si sono appalesate difficoltà tra le parti nell'utilizzo del Termine FCA circa il punto in cui dovrebbe verificarsi la consegna, e ciò a causa della ampia gamma di circostanze concrete nei contratti che utilizzano tale Incoterm. In particolare, la merce può dover essere caricata sul mezzo di trasporto inviato dal compratore per ritirare la merce stessa presso i locali del venditore; oppure, la merce può dover essere scaricata da un mezzo di trasporto inviato dal venditore per effettuare la consegna della merce al *terminal* scelto dal compratore. Gli Incoterms 2000 hanno tenuto conto di tali alternative stabilendo che, quando il luogo designato nel contratto come luogo di consegna è costituito dai locali del venditore, il venditore effettua la consegna caricando la merce sul veicolo del compratore e, negli altri casi, il venditore effettua la consegna quando mette la merce a disposizione del compratore, non scaricata dal proprio veicolo. Le varianti indicate con riguardo ai diversi modi di trasporto nella clausola FCA A4 degli Incoterms 1990 non sono state ripetute negli Incoterms 2000.

Il punto di consegna nel Termine FOB, che è lo stesso del Termini CFR e CIF, è stato lasciato inalterato negli Incoterms 2000 malgrado un considerevole dibattito. Benché la nozione, contenuta nel FOB, di consegna della merce "al passaggio della murata della nave" possa, al giorno d'oggi, sembrare non più appropriata in molti casi, essa è nondimeno compresa dagli operatori del commercio e applicata in

una maniera che tiene conto della tipologia della merce e delle strutture di caricamento disponibili. Si è ritenuto che un cambiamento del “punto-FOB” avrebbe creato una confusione non necessaria, in particolare con riferimento alla vendita di materie prime e di merci alla rinfusa trasportate via mare con contratto di noleggio nave (“*charterparty*”).

Sfortunatamente, l’espressione “FOB” è usata da alcuni operatori commerciali semplicemente per indicare un qualsiasi punto di consegna - come “FOB azienda”, “FOB impianto”, “FOB fabbrica del venditore” o altri punti non marittimi - così trascurando il reale significato dell’abbreviazione: **F**ree **O**n **B**oard, Franco a bordo. Tale uso del “FOB” crea confusione e deve quindi essere evitato.

Vi è un importante cambiamento nel Termine FAS con riguardo all’obbligazione di sdoganare la merce all’esportazione; in linea con la pratica che appare essere più comune, questa obbligazione è stata posta in capo non più al compratore bensì al venditore. Al fine di assicurare che questo cambiamento venga debitamente notato, esso è stato indicato a carattere maiuscolo nel preambolo del FAS.

- 9.3 I Termini “C” richiedono che sia il venditore a stipulare il contratto di trasporto sulla base delle condizioni usuali ed a proprie spese. Di conseguenza, deve essere necessariamente indicato, dopo il rispettivo Termine “C”, un punto fino a cui il venditore deve sostenere le spese del trasporto. Nei Termini CIF e CIP il venditore deve anche stipulare l’assicurazione e sostenere le relative spese. Dato che il punto per la divisione delle spese è situato nel Paese di destinazione, i Termini “C” sono spesso erroneamente considerati alla stregua di “contratti all’arrivo”, in cui il venditore dovrebbe sostenere tutte le spese e i rischi fino a quando i beni non siano effettivamente arrivati al punto convenuto. Deve essere invece sottolineato che i Termini “C” sono della stessa natura dei Termini “F”, nel senso che il venditore adempie la consegna nel Paese di imbarco o di spedizione. Quindi, i contratti di vendita che adottano i Termini “C”, come pure i contratti sulla base dei Termini “F”, rientrano nella categoria dei “contratti alla partenza”.

E' nella natura dei contratti alla partenza che, mentre il venditore deve pagare il normale costo del trasporto della merce secondo una rotta usuale e con modalità convenzionali fino al luogo convenuto, il rischio di perdita o danneggiamento della merce, così come ogni costo aggiuntivo risultante da eventi che accadano dopo che la merce è stata appropriatamente consegnata per il trasporto, ricadono sul compratore. Quindi, i Termini "C", a differenza della generalità degli altri Incoterms, contengono due punti critici, uno che indica fino a quale punto il venditore è tenuto a provvedere, con il contratto di trasporto, a far portare la merce, sostenendone le spese, e l'altro per l'allocazione dei rischi. Per questa ragione, deve prestarsi la più grande cautela nell'aggiungere obbligazioni a carico del venditore nei Termini "C", che mirino ad estendere la responsabilità del venditore al di là del sopra menzionato punto "critico" per l'allocazione dei rischi. Caratteristica essenziale del Termini "C" è di sollevare il venditore da ogni ulteriore rischio e spesa quando questi abbia debitamente adempiuto le proprie obbligazioni di provvedere al contratto di trasporto, di rimettere la merce al vettore e, nei Termini CIF e CIP, di provvedere all'assicurazione.

La natura essenziale dei termini "C" come contratti alla partenza è evidenziata anche dall'uso comune del credito documentari come modalità di pagamento preferita in relazione a tali Incoterms. Quando i contraenti del contratto di vendita convengono che il venditore verrà pagato contro presentazione, ad una banca, dei documenti di trasporto concordati sulla base di un credito documentario, sarebbe in contrasto con lo scopo centrale del credito documentario che il venditore debba sopportare gli ulteriori rischi e spese per fatti successivi rispetto al momento in cui il pagamento sia dovuto tramite credito documentario, o diversamente, con riferimento all'imbarco o all'invio della merce. Chiaramente, il venditore dovrà sopportare le spese del contratto di trasporto a prescindere dal fatto che il nolo sia pagato in anticipo al momento dell'imbarco o sia pagabile a destinazione; tuttavia, le spese aggiuntive che possano risultare da eventi che avvengano successivamente all'imbarco o all'invio saranno necessariamente a carico del compratore.

Se il venditore deve stipulare un contratto di trasporto che implichi il pagamento di diritti, tasse ed altri oneri, tali spese ricadranno senz'altro sul venditore nella misura in cui sono a suo carico nel contratto in questione. Ciò è ora espressamente indicato nella clausola A6 di tutti i Termini "C".

Se è d'uso procurare diversi contratti di trasporto che richiedano il trasbordo della merce in luoghi intermedi per raggiungere la destinazione convenuta, il venditore dovrà pagare le spese inerenti a tutti questi contratti, inclusa ogni spesa sostenuta in relazione al trasbordo della merce da un mezzo di trasporto all'altro. Se, tuttavia, il vettore ha esercitato i suoi diritti derivanti da una clausola di trasbordo - o altra clausola simile - al fine di evitare ostacoli imprevisti (come ghiaccio, ingorghi, agitazioni sindacali, restrizioni governative, guerra o operazioni militari), allora ogni spesa aggiuntiva derivante da ciò dovrà far carico al compratore, dato che l'obbligazione del venditore è limitata alla stipulazione di un contratto di trasporto usuale.

Accade alquanto di frequente che le parti del contratto di vendita intendano chiarire in quale misura il venditore debba stipulare un contratto di trasporto che includa le spese dello scaricamento della merce. Dato che tali spese sono normalmente coperte dal nolo quando la merce è trasportata tramite linee di navigazione regolari, il contratto di vendita disporrà frequentemente che la merce dovrà essere trasportata in tal modo, o quantomeno che essa dovrà essere trasportata alle condizioni di traffico di linea. In altri casi, l'espressione "scaricata" è aggiunta dopo CFR o CIF. Tuttavia, è preferibile non aggiungere abbreviazioni o espressioni ai Termini "C" a meno che, nel settore commerciale considerato, il loro significato sia chiaramente compreso ed accettato dalle parti contraenti o sia in conformità della legge applicabile o degli usi del commercio.

In particolare, il venditore non dovrebbe - ed anzi non potrebbe - assumere alcuna obbligazione con riguardo al tempo di arrivo della merce a destinazione senza con ciò alterare radicalmente la natura dei Termini "C", in base ai quali il rischio per ogni ritardo nel corso del trasporto deve essere sopportato dal compratore. Quindi, ogni obbligazione che preveda un termine di tempo deve necessariamente riferirsi al luogo di imbarco o spedizione, ad es. "imbarco (invio) non oltre il ...". Un accordo, ad esempio, del tipo "CFR Amburgo non oltre il ..." sarebbe del tutto contraddittorio e sarebbe quindi aperto a diverse possibili interpretazioni. Si potrebbe infatti assumere che le parti abbiano voluto convenire che la merce debba arrivare ad Amburgo entro la data indicata, nel qual caso il contratto non sarebbe un contratto "alla partenza" bensì "all'arrivo" o, in alternativa, che il venditore debba imbarcare la merce entro un termine opportuno perché questa possa arrivare ad Amburgo entro la data indicata, a meno che l'arrivo venga ritardato a causa di eventi impreveduti.

Nel commercio di materie prime o merci alla rinfusa può anche avvenire che la merce venga acquistata durante il trasporto per mare e che, in tali casi, l'espressione "viaggiante" sia aggiunta dopo il termine commerciale considerato. Dato che il rischio di perdita o danneggiamento della merce nei Termini CFR e CIF sarebbe già passato dal venditore al compratore, potrebbero sorgere difficoltà di interpretazione. Una possibilità consisterebbe nel mantenere il significato ordinario dei Termini CFR e CIF, con riguardo alla allocazione del rischio tra venditore e compratore, e cioè che il rischio passa al momento della spedizione: ciò significherebbe che il compratore potrebbe trovarsi a dover sopportare le conseguenze di eventi che siano già avvenuti al momento dell'entrata in vigore del contratto di vendita. L'altra possibilità consisterebbe nell'intendere che il passaggio del rischio coincida con il momento della conclusione del contratto. La prima possibilità potrebbe bene apparire pratica, dato che è generalmente impossibile accertare le condizioni della merce nel mentre essa viene trasportata. Per questa ragione, la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci all'articolo 68 dispone che "se così risulta

dalle circostanze, il rischio è a carico del compratore dal momento in cui le merci sono state consegnate al vettore che ha emesso i documenti di trasporto". Vi è, tuttavia, un'eccezione a questa regola quando "il venditore sapeva o avrebbe dovuto sapere che le merci erano perite o erano state danneggiate e non ne aveva informato il compratore". Quindi, l'interpretazione di un Termine CFR o CIF con l'aggiunta dell'espressione "viaggiante" dipenderà dalla legge applicabile al contratto di vendita. E' consigliabile che le parti accertino la legge applicabile e la soluzione che da questa derivi. In caso di dubbio, è consigliabile che le parti chiariscano la questione nel loro contratto.

Nella pratica, le parti continuano di frequente ad usare la tradizionale espressione C&F (o C e F, C+F). Ciò nondimeno, nella maggioranza dei casi sembrerebbe che esse considerino tali espressioni come equivalenti al CFR. Al fine di evitare difficoltà nell'interpretare il loro contratto, le parti dovranno usare l'Incoterm appropriato, cioè il CFR, che è l'unica abbreviazione standard accettata a livello mondiale per il termine "Costo e nolo (... porto di destinazione convenuto)".

I Termini CFR e CIF nelle clausole A8 degli Incoterms 1990 obbligavano il venditore a fornire una copia del contratto di noleggio (charterparty) ogniqualvolta il documento di trasporto in suo possesso (usualmente la polizza di carico) contenesse un riferimento al contratto di noleggio, ad esempio mediante la frequente annotazione "ogni altra clausola e condizione come da contratto di noleggio". Per quanto, ovviamente, una parte contraente dovrebbe sempre essere consapevole della portata di tutte le clausole del proprio contratto - preferibilmente al momento della conclusione del contratto stesso - sembra che la pratica di fornire la copia del contratto di noleggio come dianzi detto abbia creato problemi, particolarmente in relazione a transazioni su crediti documentari. L'obbligazione del venditore, in base ai Termini CFR e CIF, di fornire una copia del contratto di noleggio unitamente agli altri documenti di trasporto è stata eliminata negli Incoterms 2000.

Per quanto le clausole A8 degli Incoterms tendano ad assicurare che il venditore fornisca al compratore “prova dell’avvenuta consegna”, è opportuno sottolineare che il venditore adempie questa obbligazione quando ne fornisce la prova “usuale”. Con i Termini CPT e CIP questa sarebbe costituita dal “documento di trasporto usuale” e, con i Termini CFR e CIF, da una polizza di carico o lettera di trasporto marittimo. I documenti di trasporto devono essere “netti” o “senza riserva”, indicandosi con ciò che essi non devono contenere clausole o annotazioni che espressamente rilevino uno stato difettoso delle merci e/o dell’imballaggio. Qualora nel documento appaiano tali clausole o annotazioni, esso viene considerato come “sporco” o “con riserva” e non viene quindi accettato dalle banche in transazioni su crediti documentari. Tuttavia, si deve prestare attenzione al fatto che un documento di trasporto, ancorché privo di tali clausole o annotazioni, non fornirebbe generalmente al compratore una prova incontrovertibile, nei confronti del vettore, che la merce sia stata imbarcata in conformità delle specificazioni del contratto di vendita. Solitamente il vettore, nel testo standard del recto del documento di trasporto, rifiuterà di assumere responsabilità per le informazioni concernenti la merce, precisando che i particolari inseriti nel documento di trasporto costituiscono indicazioni del caricatore e pertanto che l’informazione è soltanto “detta essere” come indicato nel documento. Nella maggioranza dei casi, la legge applicabile e i principi che regolano la materia prevedono che il vettore debba quantomeno ricorrere a mezzi appropriati secondo le circostanze per controllare la correttezza delle informazioni, e che la mancanza di un tale controllo lo rende responsabile nei confronti del consegnatario. Tuttavia, nel trasporto tramite container, non vi è modo per il vettore di controllare il contenuto del container, a meno che egli medesimo sia stato responsabile per lo stivaggio della merce nel container.

Vi sono soltanto due Incoterms che trattano dell’assicurazione, vale a dire CIF e CIP. Ai sensi di questi Termini, il venditore è obbligato a procurare l’assicurazione a beneficio del compratore. Negli altri casi, è rimesso alle parti stesse di decidere se ed in quale misura esse

vogliono munirsi di copertura assicurativa. Il venditore che, nei predetti due Incoterms, deve stipulare l'assicurazione a beneficio del compratore, potrebbe non conoscere le esigenze specifiche di quest'ultimo. Ai sensi delle "Institute Cargo Clauses" predisposte dall'Institute of London Underwriters, l'assicurazione è disponibile in "copertura minima" nella clausola C, in "copertura media" nella clausola B e in "copertura massima" nella clausola A. Dato che nella vendita di materie prime e prodotti alla rinfusa secondo il Termine CIF il compratore può voler vendere la merce viaggiante ad un successivo acquirente, che a sua volta può desiderare rivendere ulteriormente la merce stessa, è impossibile conoscere la copertura assicurativa idonea per tali acquirenti successivi e, pertanto, con riferimento al CIF è stata tradizionalmente scelta la copertura minima, con la possibilità per il compratore di richiedere al venditore di stipulare un'assicurazione aggiuntiva. La "copertura minima" è comunque inadeguata per la vendita di prodotti manifatturati, in relazione ai quali il rischio di furto, manomissione o trattamento improprio o i rischi inerenti alla custodia richiederebbero una copertura più ampia di quella disponibile in conformità della clausola C. Dato che il CIP, a differenza del CIF, non viene normalmente utilizzato per la vendita di materie prime o merci alla rinfusa, sarebbe stato fattibile adottare nel CIP la "copertura massima" in luogo della "copertura minima" prevista nel CIF. Ma differenziare la portata dell'obbligazione del venditore di provvedere all'assicurazione nei Termini CIF e CIP avrebbe dato luogo a confusione e, di conseguenza, entrambi gli Incoterms in questione limitano alla "copertura minima" l'obbligazione del venditore in ordine all'assicurazione. È di particolare importanza per il compratore, nel CIP, tenere presente quanto segue: nel caso in cui fosse opportuna una maggiore copertura, egli dovrà accordarsi con il venditore perché quest'ultimo stipuli un'assicurazione aggiuntiva o, in alternativa, egli stesso dovrà provvedere all'integrazione della copertura assicurativa. Vi sono anche particolari casi in cui il compratore può voler ottenere una protezione ancora maggiore di quella disponibile ai sensi della clausola A dell'Institute of London Underwriters, per esempio assicurazione contro guerra, rivolte, insurrezioni popolari, scioperi od

altre turbative sindacali. Se egli richiede che il venditore provveda a stipulare una tale copertura assicurativa, dovrà dare al medesimo istruzioni in proposito, nel qual caso il venditore dovrà procurare tale copertura assicurativa se disponibile.

- 9.4 I Termini “D” differiscono nella loro natura dai Termini “C”, dato che il venditore ai sensi del Termini “D” è responsabile dell’arrivo della merce al luogo o punto di destinazione convenuto, alla frontiera o nel Paese di importazione. Il venditore deve sopportare tutti i rischi e le spese per il trasporto della merce a destinazione. Di conseguenza, i Termini “D” comportano la conclusione di contratti “all’arrivo”, mentre i Termini “C” indicano la conclusione di contratti “alla partenza” (con “spedizione”).

In conformità dei Termini “D”, ad eccezione del DDP, il venditore non ha l’obbligo di consegnare la merce adempiendo gli obblighi doganali d’importazione nel Paese di destinazione.

Tradizionalmente, il venditore aveva l’obbligazione di assolvere gli oneri doganali di importazione ai sensi del Termine DEQ, dato che la merce doveva essere scaricata sulla banchina e veniva pertanto introdotta nel Paese d’importazione. Ma, a causa di mutamenti nelle procedure di adempimento degli obblighi doganali nella maggior parte dei Paesi, è stato ritenuto più opportuno che sia la parte domiciliata nel Paese interessato ad adempiere gli obblighi doganali pagandone i diritti e gli altri oneri connessi.

Pertanto, è stata introdotta una modificazione nel DEQ per la medesima ragione che ha ispirato il mutamento introdotto nel FAS di cui si è detto. Anche nel DEQ il cambiamento è stato indicato con carattere maiuscolo nel preambolo.

Risulta che in molti Paesi vengono utilizzati termini commerciali non compresi negli Incoterms, particolarmente nel trasporto ferroviario (“franco frontiera” - “franco border”, “franco-frontière”, “frei Grenzen”). Ai sensi di tali termini normalmente non si intende che il venditore, oltre al costo del trasporto, debba sopportare anche il rischio di perdita o danneggiamento della merce durante il trasporto

fino alla frontiera. In tal caso sarebbe preferibile utilizzare l'Incoterm CPT, indicando la frontiera. Qualora, invece, le parti intendano che il venditore debba sopportare anche il rischio durante il trasporto fino alla frontiera, allora sarebbe appropriato l'uso dell'Incoterm DAF, che indica la frontiera come luogo di consegna.

Il Termine DDU, che compare già nella versione 1990 degli Incoterms, assolve un'importante funzione ogniqualvolta il venditore sia disponibile ad impegnarsi a consegnare la merce nel Paese di destinazione senza adempiere gli obblighi doganali per l'importazione né pagarne i diritti relativi. Nei Paesi in cui lo sdoganamento all'importazione può essere difficile e comportare perdite di tempo, potrebbe rivelarsi rischioso per il venditore assumere un'obbligazione di consegnare la merce oltre il punto in cui ha luogo lo sdoganamento. Anche se, ai sensi delle clausole B5 e B6 del DDU, è il compratore a dover sopportare i rischi e costi aggiuntivi che potrebbero derivare dal mancato adempimento da parte sua delle obbligazioni relative allo sdoganamento all'importazione, non è consigliabile per il venditore usare il termine DDU rispetto a Paesi in cui potrebbero prevedibilmente sorgere delle difficoltà nell'adempimento degli obblighi doganali per l'importazione.

10. L'espressione "nessuna obbligazione"

Come risulta dalle espressioni "il venditore deve" e "il compratore deve", gli Incoterms sono concepiti esclusivamente in funzione delle obbligazioni che le parti hanno l'una nei confronti dell'altra. L'espressione "nessuna obbligazione" è stata pertanto inserita ogniqualvolta una parte non abbia alcuna obbligazione nei confronti dell'altra parte. Quindi, se ad esempio in conformità della clausola A3 a) dell'Incoterm adottato il venditore deve provvedere per il contratto di trasporto e sostenerne le spese, nella clausola B3 a) che indica la posizione del compratore, si trovano le parole "nessuna obbligazione" sotto il titolo "contratto di trasporto". Ancora, quando nessuna delle due parti è portatrice di un'obbligazione nei riguardi dell'altra, l'espressione "nessuna obbligazione" apparirà con riguardo ad entrambe le parti, ad esempio, con riferimento all'assicurazione.

In entrambi i casi, è importante sottolineare che anche se una parte può trovarsi sotto "nessuna obbligazione" nei riguardi dell'altra in ordine all'espletamento di un qualche compito, questo non significa che non possa essere nel suo interesse di provvedere a tale compito. Così, per esempio, solo perché un compratore CFR non ha alcun obbligo nei confronti del venditore di stipulare un contratto di assicurazione ai sensi della clausola B4, ciò non vuol certo dire che non sia nel suo interesse stipulare un tale contratto, non essendo neanche il venditore soggetto all'obbligazione di provvedere alla copertura assicurativa ai sensi della clausola A4.

11. Varianti degli Incoterms

Nella pratica, avviene di frequente che le parti richiedano maggiori precisazioni di quante vengano offerte dagli Incoterms mediante l'aggiunta di parole all'Incoterm utilizzato. Si sottolinea che gli Incoterms non forniscono formulazioni specifiche per tali aggiunte. Quindi, se le parti non possono fare affidamento su di un uso sufficientemente consolidato del commercio per l'interpretazione di tali aggiunte, potranno insorgere gravi problemi quando non possa

essere provata l'esistenza di un'interpretazione omogenea di tali aggiunte.

Qualora ad esempio vengano utilizzate le comuni espressioni “FOB stivato” o “EXW caricato”, è impossibile accertare una pratica a livello mondiale nel senso che le obbligazioni del venditore vengano estese con riguardo non solo al costo dell'effettiva operazione rispettivamente di stivaggio della merce a bordo della nave o di caricamento sul mezzo di trasporto, ma includano anche il rischio di perdita o danneggiamento fortuito della merce durante lo stivaggio e il caricamento. Per queste ragioni, si raccomanda alle parti di chiarire se esse intendano che solo l'effettuazione ed il costo delle operazioni di stivaggio o caricamento ricadano sul venditore o se, invece, questi debba sopportare anche il rischio fino a quando lo stivaggio o il caricamento siano stati effettivamente completati. Queste sono questioni in ordine alle quali gli Incoterms non forniscono una risposta: di conseguenza, se neanche il contratto descrive espressamente le intenzioni delle parti, le parti medesime possono essere esposte a considerevoli difficoltà e costi non necessari.

Per quanto gli Incoterms 2000 non prevedano molte delle varianti comunemente utilizzate, i preamboli di alcuni Incoterms richiamano le parti alla necessità di aggiungere speciali stipulazioni contrattuali qualora esse desiderino andare oltre la disciplina prevista dagli Incoterms, come ad esempio:

- | | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EXW | L'obbligazione aggiuntiva per il venditore di provvedere al caricamento della merce sul veicolo del compratore. |
| CIF/CIP | L'esigenza del compratore di procurarsi una copertura assicurativa aggiuntiva. |
| DEQ | L'obbligazione aggiuntiva per il venditore di sostenere costi concernenti operazioni successive allo scaricamento. |

In alcuni casi, venditori e compratori fanno riferimento alla pratica commerciale nel traffico di linea e con noleggio nave. In tali circostanze, è necessario distinguere chiaramente tra le obbligazioni delle parti derivanti dal contratto di trasporto e le loro obbligazioni reciproche nel contratto di vendita. Sfortunatamente, non vi sono definizioni consolidate cui fare riferimento in relazione ad espressioni quali “condizioni di traffico di linea” (*“liner terms”*) o “oneri di movimentazione al terminale” (*“terminal handling charges”* THC).

La distribuzione dei costi in questi termini può variare con il variare dei luoghi e cambiare di quando in quando. Si raccomanda alle parti di chiarire nel contratto di vendita come debbano essere distribuiti questi costi tra di loro.

Vi sono delle espressioni frequentemente usate nei contratti di noleggio nave (*“charterparties”*), come “FOB stivato” (*“FOB stowed”*), “FOB stivato e fissato” (*“FOB stowed and trimmed”*), che sono talvolta usate nei contratti di vendita al fine di chiarire l'estensione della responsabilità del venditore nel FOB nel provvedere allo stivaggio ed al fissaggio della merce a bordo della nave. Quando le anzidette espressioni vengono aggiunte, è necessario chiarire nel contratto di vendita se le obbligazioni aggiuntive si riferiscano soltanto ai costi ovvero sia ai costi sia ai rischi.

Come è stato detto, è stato fatto ogni sforzo affinché gli Incoterms riflettano la pratica commerciale più comune. Tuttavia in alcuni casi - in particolare dove gli Incoterms 2000 differiscono dagli Incoterms 1990 - le parti possono voler dare agli Incoterms una diversa portata. Queste opzioni vengono richiamate nel preambolo dei rilevanti Incoterms, in cui vengono evidenziate dall'espressione “Tuttavia”.

12. Usi del porto o di un particolare settore commerciale

Considerato che gli Incoterms offrono una serie di Termini che possono essere utilizzati in settori commerciali ed aree regionali diversi, è impossibile indicare sempre con precisione le obbligazioni

delle parti. In una certa misura è quindi necessario fare riferimento agli usi del porto o del particolare settore commerciale considerato, od alle pratiche che le parti abbiano instaurato nelle loro precedenti relazioni commerciali (cfr. l'art. 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci). E' senz'altro desiderabile che venditori e compratori acquisiscano adeguate informazioni su questi usi nel corso della negoziazione del loro contratto e che, ogniqualvolta sorgano delle incertezze, essi chiariscano la loro posizione giuridica tramite apposite pattuizioni nel loro contratto di vendita. Tali disposizioni speciali, nel singolo contratto, prevarranno o derogheranno quel che viene indicato come regola di interpretazione negli Incoterms.

13. Le opzioni del compratore quanto al luogo di consegna per il trasporto

In alcune situazioni, può non essere possibile al momento della conclusione del contratto determinare esattamente il punto preciso o persino il luogo in cui i beni dovranno essere consegnati dal venditore per il trasporto. In tali situazioni, nel contratto può essere stato fatto riferimento semplicemente ad una "zona" o ad un luogo piuttosto esteso, ad esempio, un porto marittimo, e viene in tal caso usualmente convenuto che il compratore può avere la facoltà o l'obbligo di indicare successivamente un punto più preciso nell'ambito della zona o del luogo convenuto. Se il compratore ha l'obbligo di indicare il punto preciso come dianzi detto, il mancato adempimento di tale obbligo può far sorgere la responsabilità del compratore di sopportare i rischi e costi aggiuntivi che derivano da questo inadempimento (clausole B5/B7 di tutti gli Incoterms). In aggiunta, il mancato esercizio da parte del compratore della facoltà di indicare il punto preciso di consegna può dare al venditore la corrispondente facoltà di scegliere, nel luogo di consegna, il punto che maggiormente gli convenga (FCA A4).

14. Sdoganamento

L'espressione "sdoganamento" ("*customs clearance*") ha dato luogo a fraintendimenti. Quindi, ogniqualvolta viene fatto riferimento all'obbligazione del venditore o del compratore di sdoganare la merce attraverso le dogane del Paese di esportazione o di importazione, viene ora chiarito che questa obbligazione comprende non solo il pagamento dei diritti ed altri oneri, ma anche gli adempimenti e pagamenti relativi a qualsiasi altra procedura amministrativa in relazione al passaggio della merce attraverso le dogane, incluso ogni obbligo di fornire informazioni alle autorità al riguardo. Inoltre, in alcuni ambienti è stato ritenuto inopportuno, per quanto del tutto erroneamente, utilizzare termini che prevedano lo sdoganamento delle merci quando, come nel commercio interno dell'Unione Europea o di altre aree di libero scambio, non vi è più alcuna obbligazione di pagare diritti doganali né sussiste alcuna restrizione relativa all'importazione o esportazione. Al fine di chiarire la situazione, è stata aggiunta l'espressione "ove occorra" nelle clausole A2 - B2 ed A6 - B6 degli Incoterms che prevedano tali obbligazioni, in modo che tali Incoterms possano essere utilizzati senza alcuna ambiguità ove non sia richiesta alcuna procedura doganale.

Normalmente, è desiderabile che lo sdoganamento sia effettuato dalla parte domiciliata nel Paese in cui questi obblighi devono essere adempiuti, o quantomeno da un soggetto che operi in quel Paese per conto dell'anzidetta parte. Di conseguenza, dovrebbe normalmente essere l'esportatore ad adempiere gli obblighi doganali per l'esportazione, e l'importatore quelli per l'importazione.

Gli Incoterms 1990 si discostavano da questa regola nei termini EXW e FAS (obblighi doganali di esportazione a carico del compratore) e DEQ (obblighi doganali di importazione a carico del venditore); negli Incoterms 2000, invece, il FAS e il DEQ pongono rispettivamente gli obblighi doganali per l'esportazione in capo al venditore e quelli per l'importazione in capo al compratore, mentre l'EXW - che rappresenta l'obbligazione minima per il venditore - è

stato lasciato inalterato (obblighi doganali per l'esportazione in capo al compratore). Nell'Incoterm DDP il venditore accetta espressamente di adempiere gli obblighi doganali per l'importazione e pagare i diritti ed altri oneri che ne conseguano, secondo il significato stesso del Termine - "**Delivered Duty Paid**" ("Reso sdoganato").

15. Imballaggio

Nella maggioranza dei casi, le parti conoscono in anticipo il tipo di imballaggio idoneo per far trasportare in sicurezza la merce a destinazione. Tuttavia, dato che l'obbligazione del venditore di imballare la merce è soggetta a variare a seconda del tipo e della durata del trasporto considerato, si è ritenuto necessario prevedere che il venditore sia obbligato ad imballare la merce nella maniera appropriata per il trasporto, ma soltanto nella misura in cui le circostanze relative al trasporto gli vengano rese note prima della conclusione del contratto di vendita (cfr. gli artt. 35.1 e 35.2.b della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci, ai sensi dei quali le merci, compreso l'imballaggio, devono essere "idonee allo specifico uso esplicitamente o implicitamente portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto, salvo che le circostanze mostrino che il compratore non ha fatto affidamento sulla competenza o sulla capacità di valutazione del venditore, o che non era da parte sua ragionevole farvi affidamento").

16. Ispezione della merce

In molti casi, può essere senz'altro consigliabile per il compratore disporre un'ispezione della merce prima o al momento in cui questa viene rimessa dal venditore per il trasporto (cosiddetta ispezione prima della spedizione o PSI, da "Pre-Shipment Inspection"). A meno che il contratto preveda diversamente, il compratore dovrà pagare egli stesso il costo di tale ispezione che viene disposta nel suo interesse. Tuttavia, se l'ispezione è stata effettuata in modo da

consentire al venditore di conformarsi ad una disposizione imperativa del proprio Paese, applicabile all'esportazione delle merci, sarà il venditore a doverne sostenere il costo, salvo che venga utilizzato il termine EXW, nel qual caso i costi di tale ispezione faranno carico al compratore.

17. Modi di trasporto ed Incoterm 2000 appropriato

Qualsiasi modo di trasporto

Gruppo E

EXW Franco fabbrica (... luogo convenuto)

Gruppo F

FCA Franco vettore (... luogo convenuto)

Gruppo C

CPT Trasporto pagato fino a (... luogo di destinazione convenuto)

CIP Trasporto e assicurazione pagati fino a (... luogo di destinazione convenuto)

Gruppo D

DAF Reso frontiera (... luogo convenuto)

DDU Reso non sdoganato (... luogo di destinazione convenuto)

DDP Reso sdoganato (... luogo di destinazione convenuto)

Solo trasporto marittimo e vie navigabili interne

Gruppo F

FAS Franco lungo bordo (... porto di imbarco convenuto)

FOB Franco a bordo (... porto di imbarco convenuto)

Gruppo C

CFR Costo e nolo (... porto di destinazione convenuto)

CIF Costo, assicurazione e nolo (... porto di destinazione convenuto)

Gruppo D

DESR eso ex-Ship (... porto di destinazione convenuto)

DEQ Reso banchina (... porto di destinazione convenuto)

18. Uso consigliato

In alcuni casi, il preambolo consiglia di utilizzare o non utilizzare uno specifico Incoterm. Ciò è particolarmente importante con riguardo alla scelta tra FCA e FOB. Purtroppo, gli operatori commerciali continuano ad usare il termine FOB quando è totalmente fuor di luogo, con la conseguenza di esporre il venditore a rischi inerenti ad una fase successiva alla rimessa della merce al vettore designato dal compratore. L'uso dell'Incoterm FOB è appropriato unicamente quando la merce deve essere consegnata "al passaggio della murata della nave" o, in ogni caso, alla nave e non quando la merce viene rimessa al vettore per essere successivamente - stivata in containers o caricata su camion o vagoni - introdotta nella nave, come per esempio nel traffico di caricamento orizzontale, a mezzo ruota, su nave (cosiddetto "roll-on/roll-off"). Di conseguenza, un forte richiamo è stato inserito nel preambolo del FOB nel senso che il Termine non dovrebbe essere utilizzato quando le parti non prevedano che la consegna debba avvenire al passaggio della murata della nave.

Avviene che le parti, per errore, utilizzino termini concepiti in funzione del trasporto marittimo di merci anche quando è previsto un diverso modo di trasporto. Questo può porre il venditore nella infelice posizione di non poter adempiere la sua obbligazione di presentare al compratore il documento di trasporto appropriato (ad

esempio, una polizza di carico, lettera di trasporto marittimo od equivalente elettronico). La tavola riprodotta sopra al paragrafo 17 chiarisce quale degli Incoterms 2000 è appropriato in relazione a un determinato modo di trasporto. Inoltre, nel preambolo di ogni Incoterm viene indicato se esso possa essere utilizzato per tutte le modalità di trasporto o soltanto per il trasporto di merci per mare o per vie navigabili interne.

19. La polizza di carico ed il commercio elettronico

Tradizionalmente, la polizza di carico a bordo è stato l'unico documento accettabile al fine della presentazione da parte del venditore nei Termini CFR e CIF. La polizza di carico assolve le seguenti tre importanti funzioni; essa:

- prova l'avvenuta consegna della merce a bordo della nave;
- attesta l'esistenza del contratto di trasporto;
- è mezzo di trasferimento ad altro soggetto dei diritti sulla merce, anche viaggiante, tramite consegna a quest'ultimo del documento cartaceo.

Documenti di trasporto diversi dalla polizza di carico assolverebbero le due prime funzioni, ma non servirebbero quale mezzo per controllare la consegna della merce a destinazione e non consentirebbero ad un compratore di rivendere la merce viaggiante consegnando il documento cartaceo ad un successivo acquirente. Viceversa, altri documenti di trasporto indicherebbero la parte legittimata a ricevere la merce a destinazione. Il fatto che il possesso della polizza di carico sia richiesto al fine di ottenere la merce dal vettore a destinazione rende particolarmente difficile sostituirla con mezzi di comunicazione elettronici.

Inoltre, è d'uso emettere le polizze di carico in più originali, ma è, ovviamente, di vitale importanza per un compratore o per una banca che operi su sue istruzioni assicurarsi, al fine di effettuare il pagamento al venditore, che quest'ultimo abbia presentato tutti gli

originali (il cosiddetto “gioco completo”). Questo requisito è anche previsto nelle Regole CCI per i Crediti Documentari (le cosiddette “*Norme ed Usi Uniformi CCI*”, note in italiano come “NUU” e in inglese come “UCP” da “*Uniform Customs and Practice*”, pubblicazione CCI 500⁽²⁾, edizione in corso al momento della pubblicazione degli Incoterms 2000).

Il documento di trasporto deve dare prova non soltanto dell’avvenuta consegna della merce al vettore ma anche che la merce, nella misura in cui questi abbia potuto accertarlo, è stata ricevuta in buon ordine e condizione. Ogni annotazione sul documento di trasporto che indichi che la merce non si trovava in tali condizioni renderebbe il documento “sporco” e quindi inaccettabile ai sensi delle NUU.

Malgrado la particolare natura giuridica della polizza di carico è da attendersi che essa possa essere sostituita con mezzi elettronici nel prossimo futuro. Già la versione 1990 degli Incoterms prendeva questo atteso sviluppo in opportuna considerazione. In conformità delle clausole A8, i documenti cartacei possono essere sostituiti da messaggi elettronici purché le parti abbiano convenuto di comunicare elettronicamente. Tali messaggi possono essere trasmessi alla parte interessata direttamente o per tramite di una parte terza che fornisca servizi a valore aggiunto. Uno di questi servizi che possono essere utilmente offerti da parti terze consiste nella registrazione dei successivi detentori di una polizza di carico. I sistemi che offrono questi servizi, quali il servizio denominato BOLERO, possono richiedere ulteriore supporto tramite appropriate norme giuridiche e principi, quali espressi nelle Regole CMI per le Polizze di Carico Elettroniche del 1990 e negli artt. 16-17 della Legge Modello UNCITRAL sul Commercio Elettronico del 1996.

⁽²⁾ V. versione inglese, italiano, francese, a cura di CCI-Italia.

20. Documenti di trasporto non negoziabili in luogo delle polizze di carico

Negli ultimi anni, è stata raggiunta una considerevole semplificazione delle pratiche documentarie. Le polizze di carico vengono frequentemente sostituite da documenti non negoziabili simili a quelli utilizzati per modi di trasporto diversi dal trasporto marittimo di merci. Questi documenti, non negoziabili, sono denominati “lettere di trasporto marittimo”, “lettere di trasporto di linea”, “ricevute della merce” o varianti di queste espressioni. L’utilizzo di documenti non negoziabili è senz’altro soddisfacente, eccetto quando il compratore voglia vendere la merce viaggiante con la semplice consegna di un documento cartaceo al nuovo compratore. Al fine di rendere possibile ciò, l’obbligazione del venditore di fornire una polizza di carico negli Incoterms CFR e CIF deve essere necessariamente mantenuta. Tuttavia, quando le parti contraenti sanno che il compratore non prevede di vendere la merce viaggiante, possono convenire espressamente di sollevare il venditore dall’obbligazione di fornire una polizza di carico o, in alternativa, possono utilizzare gli Incoterms CPT o CIP, nei quali non è richiesto di fornire una polizza di carico.

21. La facoltà di dare istruzioni al vettore

Un compratore che effettui il pagamento della merce utilizzando gli Incoterms “C” dovrà assicurarsi che dal momento del pagamento il venditore non possa disporre della merce tramite nuove istruzioni al vettore. Alcuni documenti di trasporto utilizzati per particolari modi di trasporto (per via aerea, stradale o ferroviaria) offrono alle parti contraenti la possibilità di impedire al venditore di dare tali nuove istruzioni al vettore, fornendo al compratore un originale o duplicato particolare della lettera di trasporto. Tuttavia, i documenti usati in luogo delle polizze di carico per il trasporto marittimo normalmente non contengono tale funzione preventiva. Il Comité Maritime International ha posto rimedio all’anzidetta carenza di tali documenti adottando le “Regole Uniformi per le Lettere di Trasporto Marittimo” del 1990 che consentono alle parti di inserire una clausola di “non-

disposizione”, tramite la quale il venditore rinuncia alla sua facoltà di disporre della merce tramite istruzioni al vettore di consegnare la merce ad altro destinatario o in altro luogo rispetto a quanto indicato nella lettera di trasporto.

22. Arbitrato CCI

Le parti contraenti che desiderino avere la possibilità di fare ricorso all’arbitrato della Camera di Commercio Internazionale in caso di controversie con l’altra parte contraente dovranno espressamente e chiaramente accordarsi per l’arbitrato CCI nel loro contratto o, nel caso in cui non vi sia un unico documento contrattuale, nello scambio di corrispondenza che costituisce l’accordo tra di loro. Il fatto di incorporare uno o più Incoterms in un contratto o nella relativa corrispondenza NON costituisce di per sé accordo a fare ricorso all’arbitrato CCI.

La CCI raccomanda l’adozione della seguente clausola standard di arbitrato:

“Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione con lo stesso saranno risolte in via definitiva secondo il Regolamento d’arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, da uno o più arbitri nominati in conformità di detto Regolamento”.

EXW

FRANCO FABBRICA

(... luogo convenuto)

Nel “Franco Fabbrica” il venditore effettua la consegna col mettere la merce a disposizione del compratore nei propri locali o in altro luogo convenuto (stabilimento, fabbrica, deposito, ecc.) non sdoganata per l’esportazione e non caricata sul mezzo di prelevamento.

Questo Incoterm comporta il livello minimo di obbligazioni per venditore mentre il compratore deve sopportare tutte le spese e i rischi per prelevare la merce da detti locali.

Tuttavia, se le parti desiderano che il venditore provveda al caricamento della merce alla partenza e se ne assuma i rischi e le spese, esse devono chiarirlo inserendo un’esplicita pattuizione al riguardo nel contratto di vendita⁽¹⁾. Questo Incoterm non dovrebbe essere utilizzato quando il compratore non è in grado di espletare direttamente o indirettamente le formalità doganali necessarie per l’esportazione della merce. In tal caso sarebbe più appropriato utilizzare l’Incoterm FCA, a condizione che il venditore sia d’accordo di effettuare il caricamento a proprio rischio e spese.

A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE

A1 Fornitura della merce in conformità del contratto

Il **venditore** deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o messaggio elettronico equivalente, ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.

B1 Pagamento del prezzo

⁽¹⁾ V. Introduzione, paragrafo 11.

Il compratore deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.

A2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il **venditore**, ove occorra⁽²⁾, deve fornire al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per ottenere la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali necessarie per esportazione e a merce.

B2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il compratore, ove occorra⁽²⁾, deve ottenere, a proprio rischio e spese, le licenze di esportazione e di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali per l'esportazione della merce.

A3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Venditore: nessuna obbligazione⁽³⁾

b) Contratto di assicurazione

Venditore: nessuna obbligazione⁽³⁾

B3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Compratore: nessuna obbligazione⁽³⁾.

b) Contratto di assicurazione

Compratore.- nessuna obbligazione⁽³⁾.

⁽²⁾ V. Introduzione, paragrafo 14.

⁽³⁾ V. Introduzione, paragrafo 10.

A4 Consegna

Il **venditore** deve mettere la merce, senza obbligazione di caricarla sul mezzo di prelevamento, a disposizione del compratore nel luogo di consegna convenuto alla data o nel periodo stipulato o, se nessun tempo è stato concordato, al tempo usuale per la consegna di tale merce. Se non è stato concordato alcun punto specifico nel luogo convenuto e se vi sono più punti disponibili, il venditore può scegliere il punto nel luogo di consegna che più gli conviene.

B4 Presa in consegna

Il compratore deve prendere in consegna la merce quando essa è stata consegnata in conformità di A4 e A7/B7.

A5 Trasferimento dei rischi

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4.

B5 Trasferimento dei rischi

Il compratore deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce:

- *dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4; oppure*
- *dalla data concordata o dallo spirare del periodo fissato per la presa in consegna qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.*
-

A6 Ripartizione delle spese

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4.

B6 Ripartizione delle spese

Il compratore deve sopportare:

- *tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4;*
- *tutte le spese addizionali causate sia dal fatto che egli non prenda in consegna la merce quando è stata messa a sua disposizione sia dal fatto che egli ometta di avvisare adeguatamente il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto;*
- *ove occorra⁽⁴⁾ tutti i diritti, tasse ed altri oneri come pure le spese per l'espletamento delle formalità doganali cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'esportazione.*

Il compratore deve rimborsare tutte le spese e gli oneri sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di A2.

A7 Avviso al compratore

Il **venditore** deve avvisare con sufficiente anticipo il compratore della data e del luogo in cui la merce sarà messa a sua disposizione.

B7 Avviso al venditore

Il compratore, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro il periodo concordato e/o il punto per la presa in consegna della

⁽⁴⁾ V. Introduzione paragrafo 14.

merce, deve informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte.

A8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Venditore: nessuna obbligazione⁽⁵⁾.

B8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il compratore deve fornire al venditore una prova idonea della presa in consegna della merce.

A9 Controllo - imballaggio - marcatura

Il **venditore** deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per mettere la merce a disposizione del compratore.

Il venditore deve provvedere a proprie spese all'imballaggio idoneo al trasporto della merce oggetto del contratto (salvo che sia usuale in quel particolare commercio fornire quel genere di merce senza imballaggio) se le circostanze relative al trasporto (modalità, destinazione, ecc.) sono state rese note al venditore stesso prima che il contratto di vendita sia stato concluso. L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

B9 Ispezione della merce

Il compratore deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, comprese quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione.

⁽⁵⁾ V. Introduzione paragrafo 10.

A10 Altre obbligazioni

Il **venditore** deve prestare al compratore, su richiesta, ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti, emessi o trasmessi nel paese nel quale si effettua la consegna e/o nel paese di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'esportazione e/o l'importazione della merce e, se necessario, per il suo transito attraverso qualsiasi altra paese.

Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

B10 Altre obbligazioni

Il compratore deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità della stessa disposizione.

FCA

FRANCO VETTORE

(... luogo convenuto)

Nel “Franco Vettore” il venditore effettua la consegna col rimettere la merce, sdoganata all’exportazione, al vettore designato dal compratore, nel luogo convenuto. Si presti attenzione al fatto che il luogo scelto per la consegna è determinante ai fini delle operazioni di caricamento e scaricamento della merce in detto luogo. Se la consegna viene effettuata nei locali del venditore, questi è responsabile del caricamento. Se la consegna viene effettuata in altro luogo, il venditore non è responsabile dello scaricamento.

Questo Incoterm può essere utilizzato per qualsiasi modo di trasporto, compreso il trasporto multimodale.

“Vettore” sta ad indicare qualsiasi persona che si impegna, per contratto, ad effettuare o a far effettuare un trasporto ferroviario, stradale, aereo, marittimo, per vie navigabili interne o mediante una combinazione di tali modi di trasporto.

Se il compratore designa, per ricevere la merce, una persona che non sia un vettore, si reputa che il venditore abbia adempiuto l’obbligazione di consegna quando la merce è stata rimessa a tale persona.

A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE

A1 Fornitura della merce in conformità del contratto

Il **venditore** deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.

B1 Pagamento del prezzo

Il compratore deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.

A2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il **venditore**, ove occorra⁽¹⁾, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'esportazione della merce.

B2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il compratore, ove occorra⁽¹⁾, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

A3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Venditore: nessuna obbligazione⁽²⁾. Comunque, se richiesto dal compratore o se è uso commerciale, e il compratore non abbia dato in tempo istruzioni contrarie, il venditore può stipulare il contratto di trasporto alle condizioni usuali, a rischio e spese del compratore. Il venditore, tuttavia, in entrambi i casi, può rifiutarsi di stipulare il contratto, però deve prontamente avvisarne il compratore.

b) Contratto di assicurazione

Venditore: nessuna obbligazione⁽²⁾.

B3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Il compratore deve stipulare a proprie spese il contratto per il trasporto della merce a partire dal luogo convenuto, salvo

⁽¹⁾ V. Introduzione paragrafo 14.

⁽²⁾ V. Introduzione paragrafo 10.

quando il contratto di trasporto è stipulato dal venditore in base a quanto disposto in A3-a).

b) Contratto di assicurazione

Compratore: nessuna obbligazione⁽²⁾.

A4 Consegna

Il **venditore** deve consegnare la merce al vettore o ad altra persona designata dal compratore o scelta dal venditore in conformità di A3-a) nel luogo convenuto, alla data o nel periodo concordato per la consegna.

La consegna si effettua:

a) qualora il luogo convenuto siano i locali del venditore, quando la merce è stata caricata sul mezzo di trasporto procurato o dal vettore designato dal compratore o da altra persona che agisca per conto di quest'ultimo;

b) qualora il luogo convenuto sia diverso da quello del punto a), quando la merce è messa a disposizione del vettore o di altra persona designata dal compratore, o scelta dal venditore in conformità di A3-a), non scaricata dal mezzo di trasporto del venditore.

Se non è stato concordato alcun punto specifico, e ve ne sia più di uno nel luogo di consegna, il venditore può scegliere quello tra di essi che più gli conviene.

In mancanza di precise istruzioni del compratore, il venditore effettua la consegna della merce per il trasporto nella maniera appropriata al modo di trasporto e/o alla quantità e/o al tipo di merce.

B4 Presa in consegna

Il compratore deve prendere in consegna la merce quando essa è stata consegnata in conformità di A4.

A5 Trasferimento dei rischi

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4.

B5 Trasferimento dei rischi

Il compratore deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce:

- *dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4; oppure*
- *dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna qualora egli ometta di designare il vettore o altra persona in conformità di A4 o qualora il vettore, o altra persona nominata dal compratore, non prenda in consegna la merce alla data concordata, oppure qualora il compratore ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.*

A6 Ripartizione delle spese

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:

- tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4;
- ove occorra⁽³⁾, le spese per l'espletamento delle formalità doganali, come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'esportazione.

B6 Ripartizione delle spese

⁽³⁾ V. Introduzione, paragrafo 14.

Il compratore deve sopportare:

- *tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4;*
- *le spese addizionali causate sia dal fatto che egli ometta di designare il vettore o altra persona in conformità di A4 sia dal fatto che la parte designata dal compratore non prenda in consegna la merce nel tempo convenuto o dal fatto che il compratore ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto;*
- *ove occorra⁽³⁾, tutti i diritti, tasse ed altri oneri come pure le spese per l'espletamento delle formalità doganali cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'importazione e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.*

A7 Avviso al compratore

Il **venditore** deve avvisare prontamente il compratore che la merce è stata consegnata in conformità di A4. Se il vettore non prende in consegna la merce in conformità di A4 nel tempo concordato, il venditore deve darne notizia al compratore.

B7 Avviso al venditore

Il compratore deve comunicare con sufficiente anticipo al venditore il nome della parte designata in conformità di A4 e, quando sia necessario, specificare il modo di trasporto come pure la data o il periodo per la consegna della merce e il punto nel luogo convenuto per la consegna.

A8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il **venditore** deve fornire a proprie spese al compratore il documento usuale attestante la consegna della merce in conformità di A4.

Salvo che il documento cui si fa riferimento nel paragrafo precedente sia il documento di trasporto, il venditore deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per ottenere un documento di trasporto (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne, una lettera di trasporto aereo, una lettera di vettura ferroviaria, una lettera di vettura stradale, un documento di trasporto multimodale).

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nei precedenti paragrafi può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

B8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il compratore deve accettare la prova della consegna in conformità di A8.

A9 Controllo - imballaggio - marcatura

Il **venditore** deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce al vettore in conformità di A4.

Il venditore deve provvedere a proprie spese all'imballaggio idoneo al trasporto della merce oggetto del contratto (salvo che sia usuale in quel particolare commercio spedire quel genere di merce senza imballaggio) se le circostanze relative al trasporto (modalità, destinazione, ecc.) sono state rese note al venditore prima che il contratto di vendita sia stato concluso.

L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

B9 ispezione della merce

Il compratore deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione.

A10 Altre obbligazioni

Il **venditore** deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese di spedizione e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

B10 Altre obbligazioni

Il compratore deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore sia nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione sia nello stipulare il contratto di trasporto in conformità di A3-a).

Il compratore deve fornire al venditore adeguate istruzioni nel caso in cui richieda a quest'ultimo di stipulare il contratto di trasporto in conformità di A3-a).

FAS

FRANCO LUNGO BORDO

(... porto di imbarco convenuto)

Nel “Franco Lungo Bordo” il venditore effettua la consegna col mettere la merce sottobordo della nave nel porto di imbarco convenuto. Il compratore deve conseguentemente sopportare tutte le spese ed i rischi di perdita o di danni alla merce a partire da quel momento.

Nel FAS lo sdoganamento della merce all’esportazione è a carico del venditore.

CIO’ RAPPRESENTA UN’INVERSIONE RISPETTO ALLE PRECEDENTI EDIZIONI DEGLI INCOTERMS CHE PONEVANO LO SDOGANAMENTO A CARICO DEL COMPRATORE.

Tuttavia, se le parti desiderano che sia il compratore a provvedere allo sdoganamento della merce all’esportazione, esse devono chiarirlo inserendo un’esplicita pattuizione al riguardo nel contratto di vendita⁽¹⁾.

Questo Incoterm può essere utilizzato esclusivamente in caso trasporto marittimo o per vie navigabili interne.

A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE

A1 Fornitura della merce in conformità del contratto

Il **venditore** deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o messaggio elettronico

⁽¹⁾ V. Introduzione, paragrafo 11.

equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.

B1 Pagamento del prezzo

Il compratore deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.

A2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il **venditore**, ove occorra⁽²⁾, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'esportazione della merce.

B2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il compratore, ove occorra⁽²⁾, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

A3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Venditore: nessuna obbligazione⁽³⁾.

b) Contratto di assicurazione

Venditore: nessuna obbligazione⁽³⁾.

B3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Il compratore deve stipulare a proprie spese il contratto per il trasporto della merce a partire dal porto di imbarco convenuto.

b) Contratto di assicurazione

Compratore: nessuna obbligazione⁽³⁾.

⁽²⁾ V. Introduzione, paragrafo 14.

⁽³⁾ V. Introduzione, paragrafo 10.

A4 Consegna

Il **venditore** deve consegnare la merce sottobordo della nave designata dal compratore nel punto di caricamento da questi indicato nel porto di imbarco convenuto, secondo le modalità d'uso del porto, alla data o nel periodo concordato.

B4 Presa in consegna

*Il **compratore** deve prendere in consegna la merce quando essa è stata consegnata in conformità di A4.*

A5 Trasferimento dei rischi

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4.

B5 Trasferimento dei rischi

*Il **compratore** deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce:*

- *dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4; oppure*
- *dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, o la nave da lui designata non si presenti in tempo o non sia in condizioni di prendere la merce oppure chiuda le operazioni di caricamento prima del tempo comunicato in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.*

A6 Ripartizione delle spese

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:

- tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4;
- ove occorra⁽⁴⁾, le spese per l'espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse e altri oneri cui' possa essere soggetta la merce per il fatto dell'esportazione.

B6 Ripartizione delle spese

Il compratore deve sopportare:

- *tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4;*
- *le spese addizionali causate sia dal fatto che la nave da lui designata non si presenti in tempo o non sia in condizioni di prendere la merce, oppure chiuda le operazioni di caricamento prima del tempo comunicato in conformità di B7, sia dal fatto che egli ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto;*
- *ove occorra⁽⁴⁾, tutti i diritti, tasse ed altri oneri come pure le spese per l'espletamento delle formalità doganali cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'importazione e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.*

A7 Avviso al compratore

Il **venditore** deve avvisare prontamente il compratore che la merce è stata consegnata sottobordo della nave designata.

B7 Avviso al venditore

⁽⁴⁾ V. Introduzione, paragrafo 14.

Il compratore deve comunicare con sufficiente anticipo al venditore il nome della nave, il punto di caricamento e il tempo in cui deve essere effettuata la consegna.

A8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il **venditore** deve fornire a proprie spese al compratore il documento usuale attestante la consegna della merce in conformità di A4.

Salvo che il documento cui si fa riferimento nel paragrafo precedente sia il documento di trasporto, il venditore deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per ottenere un documento di trasporto (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne).

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nei precedenti paragrafi può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

B8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il compratore deve accettare la prova della consegna in conformità di A8.

A9 Controllo - imballaggio - marcatura

Il **venditore** deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in conformità di A4.

Il venditore deve provvedere a proprie spese all'imballaggio idoneo al trasporto della merce oggetto del contratto (salvo che sia usuale in quel particolare commercio spedire quel genere di merce senza imballaggio) se le circostanze relative al trasporto (modalità, destinazione, ecc.) sono state rese note al venditore prima che il contratto di vendita sia stato concluso. L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

B9 Ispezione della merce

Il compratore deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione.

A10 Altre obbligazioni

Il **venditore** deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese d'imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

B10 Altre obbligazioni

Il compratore deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione.

FOB

FRANCO A BORDO

(... porto di imbarco convenuto)

Nel “Franco a Bordo” il venditore effettua la consegna quando la merce supera la murata della nave nel porto di imbarco convenuto. Il compratore deve conseguentemente sopportare tutte le spese ed i rischi di perdita o di danni alla merce a partire da quel momento.

Nel FOB lo sdoganamento della merce all’esportazione è a carico del venditore.

Questo Incoterm può essere utilizzato esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne. Se le parti non intendono considerare la murata della nave come linea discriminante per il passaggio dei rischi e delle spese, sarebbe più appropriato utilizzare l’Incoterm FCA.

A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE

A1 Fornitura della merce in conformità del contratto

Il **venditore** deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.

B1 Pagamento del prezzo

Il compratore deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.

A2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il **venditore**, ove occorra⁽¹⁾, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'esportazione della merce.

B2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il compratore, ove occorra⁽¹⁾, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

A3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Venditore: nessuna obbligazione⁽²⁾.

b) Contratto di assicurazione

Venditore: nessuna obbligazione⁽²⁾.

B3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Il compratore deve stipulare a proprie spese il contratto per il trasporto della merce a partire dal porto di imbarco convenuto.

b) Contratto di assicurazione

Compratore: nessuna obbligazione⁽²⁾.

A4 Consegna

Il **venditore** deve consegnare la merce a bordo della nave designata dal compratore, nel porto di imbarco convenuto, secondo le modalità d'uso nel porto, alla data o nel periodo concordato.

⁽¹⁾ V. Introduzione, paragrafo 14.

⁽²⁾ V. Introduzione, paragrafo 10.

B4 Presa in consegna

Il compratore deve prendere in consegna la merce quando essa è stata consegnata in conformità di A4.

A5 Trasferimento dei rischi

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa abbia superato la murata della nave nel porto d'imbarco convenuto.

B5 Trasferimento dei rischi

Il compratore deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce:

- *dal momento in cui essa ha superato la murata della nave nel porto di imbarco convenuto; oppure*
- *dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, o la nave da lui designata non si presenti in tempo o non sia in condizioni di prendere la merce oppure chiuda le operazioni di caricamento prima del tempo comunicato in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.*

A6 Ripartizione delle spese

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:

- tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa abbia superato la murata della nave nel porto d'imbarco convenuto;
- ove occorra⁽³⁾, le spese per l'espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'esportazione.

⁽³⁾ V. Introduzione, paragrafo 14.

B6 Ripartizione delle spese

Il compratore deve sopportare:

- *tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa ha superato la murata della nave nel porto di imbarco convenuto;*
- *le spese addizionali causate sia dal fatto che la nave da lui designata non si presenti in tempo o non sia in condizioni di prendere la merce, oppure chiuda le operazioni di caricamento prima del tempo comunicato in conformità di B7, sia dal fatto che egli ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto;*
- *ove occorra⁽³⁾, tutti i diritti, tasse ed altri oneri come pure le spese per l'espletamento delle formalità doganali cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'importazione e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.*

A7 Avviso al compratore

Il **venditore** deve avvisare prontamente il compratore che la merce è stata consegnata in conformità di A4.

B7 Avviso al venditore

Il compratore deve comunicare con sufficiente anticipo al venditore il nome della nave, il punto di caricamento e il tempo in cui deve essere effettuata la consegna.

A8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il **venditore** deve fornire a proprie spese al compratore il documento usuale attestante la consegna della merce in conformità di A4.

Salvo che il documento cui si fa riferimento nel paragrafo precedente sia il documento di trasporto, il venditore deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per ottenere un documento di trasporto (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne, un documento di trasporto multimodale).

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nei precedenti paragrafi può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

B8 *Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente*

Il compratore deve accettare la prova della consegna in conformità di A8.

A9 *Controllo - imballaggio - marcatura*

Il **venditore** deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in conformità di A4.

Il venditore deve provvedere a proprie spese all'imballaggio idoneo al trasporto della merce oggetto del contratto (salvo che sia usuale in quel particolare commercio spedire quel genere di merce senza imballaggio) se le circostanze relative al trasporto (modalità, destinazione, ecc.) sono state rese note al venditore prima che il contratto di vendita sia stato concluso. L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

B9 *Ispezione della merce*

*Il **compratore** deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione.*

A10 Altre obbligazioni

Il **venditore** deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese del compratore, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese d'imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

B10 Altre obbligazioni

*Il **compratore** deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione.*

CFR

COSTO E NOLO

(... porto di destinazione convenuto)

Nel “Costo e Nolo” il venditore effettua la consegna quando la merce supera la murata della nave nel porto di imbarco.

Il venditore deve sopportare tutte le spese necessarie per trasportare la merce fino al porto di destinazione convenuto, ma sin dal momento della consegna i rischi di perdita o di danni alla merce - come pure le spese addizionali causate da fatti accaduti dopo questo momento- si trasferiscono dal venditore al compratore.

Nel CFR lo sdoganamento della merce all’espportazione è a carico del venditore.

Questo Incoterm può essere utilizzato esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne. Se le parti non intendono considerare la murata della nave come linea discriminante, sarebbe più appropriato utilizzare l’Incoterm CPT.

A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE

A1 Fornitura della merce in conformità del contratto

Il **venditore** deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.

B1 Pagamento del prezzo

Il compratore deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.

A2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il **venditore**, ove occorra⁽¹⁾, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'esportazione della merce.

B2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il compratore, ove occorra⁽¹⁾, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

A3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Il **venditore** deve stipulare, alle condizioni usuali ed a proprie spese, un contratto per il trasporto della merce al porto di destinazione convenuto, secondo l'itinerario usuale, su nave di mare (o nave adatta al trasporto per vie navigabili interne) del tipo normalmente utilizzato per il trasporto del genere di merce oggetto del contratto.

b) Contratto di assicurazione

Venditore: nessuna obbligazione⁽²⁾.

B3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Compratore: nessuna obbligazione⁽²⁾.

b) Contratto di assicurazione

⁽¹⁾ V. Introduzione, paragrafo 14.

⁽²⁾ V. Introduzione, paragrafo 10.

Compratore: nessuna obbligazione⁽²⁾.

A4 Consegna

Il **venditore** deve consegnare la merce a bordo della nave nel porto di imbarco convenuto, alla data o nel periodo concordato.

B4 Presa in consegna

Il compratore deve accettare la consegna effettuata in conformità di A4 e ritirare la merce dal vettore nel porto di destinazione convenuto.

A5 Trasferimento dei rischi

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa abbia superato la murata della nave nel porto d'imbarco.

B5 Trasferimento dei rischi

Il compratore deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa ha superato la murata della nave nel porto di imbarco.

Il compratore, qualora ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per l'imbarco, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

A6 Ripartizione delle spese

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:

- tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4;

- il nolo e tutte le altre spese derivanti da quanto disposto in A3-a), comprese le spese per il caricamento della merce a bordo;
- le spese di scaricamento al porto di sbarco convenuto quando facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto;
- ove occorra⁽³⁾, le spese per l'espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'esportazione nonché - quando facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto - per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

B6 Ripartizione delle spese

Il compratore, fatto salvo quanto disposto in A3-a), deve sopportare:

- *tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4;*
- *tutte le spese e gli oneri relativi alla merce mentre essa è in viaggio fino al suo arrivo al porto di destinazione, salvo che tali spese ed oneri facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto;*
- *le spese per lo scaricamento e per l'uso di chiatte e i diritti di banchina, salvo che tali spese ed oneri facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto;*
- *tutte le spese addizionali sostenute per la merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per l'imbarco qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto;*

⁽³⁾ V. Introduzione, paragrafo 14.

- *ove occorra⁽³⁾, tutti i diritti, tasse ed altri oneri come pure le spese per l'espletamento delle formalità doganali cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'importazione nonché - salvo che facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto - per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.*

A7 Avviso al compratore

Il **venditore** deve avvisare prontamente il compratore che la merce è stata consegnata in conformità di A4 e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per ritirare la merce.

B7 Avviso al venditore

*Il **compratore**, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro il periodo concordato per l'imbarco della merce e/o il porto di destinazione, deve informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte.*

A8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il **venditore** deve fornire a proprie spese al compratore, senza indugio, il documento di trasporto usuale per il porto di destinazione convenuto.

Questo documento (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne) deve riferirsi alla merce oggetto del contratto, deve essere datato entro il termine concordato per l'imbarco, deve permettere al compratore di ritirare la merce dal vettore nel porto di destinazione e, salvo che sia stato diversamente stabilito, deve permettere al compratore di vendere la merce mentre essa è in viaggio al successivo acquirente mediante il trasferimento del documento (polizza di carico negoziabile) o tramite notifica al vettore.

Qualora un documento di trasporto del tipo anzidetto sia rilasciato in più di un originale, il gioco completo di originali deve essere fornito al compratore.

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nei precedenti paragrafi può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

B8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il compratore deve accettare, nel rispetto di A8, il documento di trasporto che sia conforme alle disposizioni del contratto.

A9 Controllo - imballaggio - marcatura

Il **venditore** deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in conformità di A4.

Il venditore deve provvedere a proprie spese all'imballaggio della merce idoneo al trasporto che egli è tenuto ad organizzare (salvo che sia usuale in quel particolare commercio spedire quel genere di merce senza imballaggio). L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

B9 Ispezione della merce

Il compratore deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione.

A10 Altre obbligazioni

Il **venditore** deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da

quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese d'imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

B10 Altre obbligazioni

Il compratore deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione.

CIF

COSTO, ASSICURAZIONE E NOLO

(... porto di destinazione convenuto)

Nel “Costo, Assicurazione e Nolo” il venditore effettua la consegna quando la merce supera la murata della nave nel porto di imbarco.

Il venditore deve sopportare tutte le spese necessarie per trasportare la merce fino al porto di destinazione convenuto, ma sin dal momento della consegna i rischi di perdita o di danni alla merce - come pure le spese addizionali causate da fatti accaduti dopo questo momento - si trasferiscono dal venditore al compratore. Nel CIF il venditore deve inoltre fornire un'assicurazione marittima a favore del compratore per rischi di perdita o danno alla merce durante il trasporto.

Pertanto il venditore stipula un contratto di assicurazione e paga il relativo premio. Il compratore presti attenzione al fatto che, secondo l'Incoterm CIF, il venditore è tenuto a fornire soltanto una copertura assicurativa minima⁽¹⁾. Tuttavia, se il compratore desidera avere una maggiore copertura assicurativa, egli dovrà o accordarsi al riguardo con il venditore oppure provvedere egli stesso all'integrazione della copertura assicurativa.

Nel CIF lo sdoganamento della merce all'esportazione è a carico del venditore.

Questo Incoterm può essere utilizzato esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne. Se le parti non intendono considerare la murata della nave come linea discriminante, sarebbe più appropriato utilizzare l'Incoterm CIP.

⁽¹⁾ V. Introduzione, paragrafo 9.3.

A **LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE**
B **LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE**

A1 Fornitura della merce in conformità del contratto

Il **venditore** deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.

B1 Pagamento del prezzo

Il compratore deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.

A2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il **venditore**, ove occorra⁽²⁾, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'esportazione della merce.

B2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il compratore, ove occorra⁽²⁾, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

A3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Il **venditore** deve stipulare, alle condizioni usuali ed a proprie spese, un contratto per il trasporto della merce al porto di destinazione convenuto, secondo l'itinerario usuale, su nave di mare (o nave adatta al trasporto per vie navigabili interne) del

⁽²⁾ V. Introduzione, paragrafo 14.

tipo normalmente utilizzato per il trasporto del genere di merce oggetto del contratto.

b) Contratto di assicurazione

Il **venditore** deve ottenere a proprie spese un'assicurazione sulle merci, come previsto nel contratto - in termini tali da dare al compratore, o ad ogni altra persona che abbia un interesse assicurabile sulla merce, il diritto di azione diretta nei confronti dell'assicuratore - e rimettere al compratore la polizza di assicurazione od altra attestazione della copertura assicurativa.

L'assicurazione deve essere stipulata con assicuratori o compagnie di assicurazione di buona reputazione e, salvo diverso accordo espresso, deve essere conforme alla copertura minima delle "Institute Cargo Clauses" (condizioni generali di assicurazione stabilite dall'Institute of London Underwriters) o clausole simili. La durata dell'assicurazione deve essere conforme a quanto stabilito in B5 e B4. Su richiesta ed a spese del compratore, il venditore deve provvedere, se possibile, all'assicurazione contro i rischi di guerra, scioperi, rivolte e sommosse civili. L'assicurazione minima deve coprire il prezzo contrattuale maggiorato del 10% (cioè 110%) e deve essere stipulata nella valuta del contratto.

B3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Compratore: nessuna obbligazione⁽³⁾.

b) Contratto di assicurazione

Compratore: Nessuna obbligazione⁽³⁾.

A4 Consegna

Il **venditore** deve consegnare la merce a bordo della nave nel porto di imbarco convenuto, alla data o nel periodo concordato.

⁽³⁾ V. Introduzione, paragrafo 10.

B4 Presa in consegna

Il compratore deve accettare la consegna effettuata in conformità di A4 e ritirare la merce dal vettore nel porto di destinazione convenuto.

A5 Trasferimento dei rischi

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa abbia superato la murata della nave nel porto d'imbarco.

B5 Trasferimento dei rischi

Il compratore deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa ha superato la murata della nave nel porto di imbarco.

Il compratore, qualora ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per l'imbarco, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

A6 Ripartizione delle spese

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:

- tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4;
- il nolo e tutte le altre spese derivanti da quanto disposto in A3-a), comprese le spese per il caricamento della merce a bordo;
- le spese di assicurazione derivanti da quanto disposto in A3-b);
- le spese di scaricamento al porto di sbarco convenuto quando facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto;

- ove occorra⁽⁴⁾, le spese per l'espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'esportazione nonché - quando facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto - per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

B6 Ripartizione delle spese

Il compratore, fatto salvo quanto disposto in A3, deve sopportare:

- *tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4;*
- *tutte le spese e gli oneri relativi alla merce mentre essa è in viaggio fino al suo arrivo al porto di destinazione, salvo che tali spese ed oneri facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto;*
- *le spese per lo scaricamento e per l'uso di chiatte e i diritti di banchina, salvo che tali spese ed oneri facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto;*
- *tutte le spese addizionali sostenute per la merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per l'imbarco qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto nel contratto;*
- *ove occorra⁽⁴⁾, tutti i diritti, tasse ed altri oneri come pure le spese per l'espletamento delle formalità doganali cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'importazione nonché - salvo che facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto - per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.*

⁽⁴⁾ V. Introduzione, paragrafo 14.

A7 Avviso al compratore

Il **venditore** deve avvisare prontamente il compratore che la merce è stata consegnata in conformità di A4 e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per ritirare la merce.

B7 Avviso al venditore

*Il **compratore**, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro il periodo concordato per l'imbarco della merce e/o il porto di destinazione, deve informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte.*

A8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il **venditore** deve fornire a proprie spese al compratore, senza indugio, il documento di trasporto usuale per il porto di destinazione convenuto.

Questo documento (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne) deve riferirsi alla merce oggetto del contratto, deve essere datato entro il termine concordato per l'imbarco, deve permettere al compratore di ritirare la merce dal vettore nel porto di destinazione e, salvo che sia stato diversamente stabilito, deve permettere al compratore di vendere la merce mentre essa è in viaggio al successivo acquirente mediante il trasferimento del documento (polizza di carico negoziabile) o tramite notifica al vettore.

Qualora un documento di trasporto del tipo anzidetto sia rilasciato in più di un originale, il gioco completo di originali deve essere fornito al compratore.

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa

riferimento nei precedenti paragrafi può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

B8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il compratore deve accettare, nel rispetto di A8, il documento di trasporto che sia conforme alle disposizioni del contratto.

A9 Controllo - imballaggio - marcatura

Il **venditore** deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in conformità di A4.

Il venditore deve provvedere a proprie spese all'imballaggio della merce idoneo al trasporto che egli è tenuto ad organizzare (salvo che sia usuale in quel particolare commercio spedire quel genere di merce senza imballaggio). L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

B9 Ispezione della merce

Il compratore deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione.

A10 Altre obbligazioni

Il **venditore** deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese d'imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di procurarsi un'assicurazione aggiuntiva.

B10 Altre obbligazioni

Il compratore deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione.

Il compratore deve fornire al venditore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

CPT

TRASPORTO PAGATO FINO A

(... luogo di destinazione convenuto)

Nel “Trasporto pagato fino a” il venditore effettua la consegna col rimettere la merce al vettore da lui stesso designato ma deve sostenere le spese necessarie perché la merce sia trasportata al luogo di destinazione convenuto. Ciò comporta che il compratore sopporta i rischi e ogni altra spesa dovuta per fatti accaduti alla merce dopo che questa è stata consegnata.

“Vettore” sta ad indicare qualsiasi persona che si impegna per contratto ad effettuare o a far effettuare un trasporto ferroviario, stradale, aereo, marittimo, per vie navigabili interne o mediante una combinazione di tali modi di trasporto.

Se per trasportare la merce fino al luogo di destinazione convenuto ci si avvale di più vettori, il rischio si trasferisce quando la merce è stata consegnata al primo vettore.

Nel CPT lo sdoganamento della merce all’esportazione è a carico del venditore.

Questo Incoterm può essere utilizzato per tutti i modi di trasporto, compreso il trasporto multimodale.

A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE

A1 Fornitura della merce in conformità del contratto

Il **venditore** deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o un messaggio elettronico equivalente, ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.

B1 Pagamento del prezzo

Il compratore deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.

A2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il **venditore**, ove occorra⁽¹⁾, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'esportazione della merce.

B2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il compratore ove occorra⁽¹⁾, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

A3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Il **venditore** deve stipulare, alle condizioni usuali ed a proprie spese, un contratto per il trasporto della merce al punto concordato nel luogo di destinazione convenuto, secondo l'itinerario usuale e con le modalità d'uso.

Se non è stato concordato alcun punto o se esso non è determinato dagli usi, il venditore può scegliere il punto, nel luogo di destinazione convenuto, che più gli conviene.

b) Contratto di assicurazione

Venditore: nessuna obbligazione⁽²⁾.

B3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

⁽¹⁾ V. Introduzione, paragrafo 14.

⁽²⁾ V. Introduzione, paragrafo 10.

Compratore: nessuna obbligazione⁽²⁾.

b) *Contratto di assicurazione*

Compratore: nessuna obbligazione⁽²⁾.

A4 Consegna

Il **venditore** deve consegnare la merce al vettore da lui designato in conformità di A3 o, se più sono i vettori, al primo vettore, per il trasporto al punto concordato nel luogo di destinazione convenuto, alla data o nel periodo concordato.

B4 Presa in consegna

Il **compratore** deve accettare la consegna effettuata in conformità di A4 e ritirare la merce dal vettore nel luogo di destinazione convenuto.

A5 Trasferimento dei rischi

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4.

B5 Trasferimento dei rischi

Il **compratore** deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4.

Il compratore, qualora ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

A6 Ripartizione della spesa

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:

- tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4;
- il prezzo del trasporto e tutte le altre spese derivanti da quanto disposto in A3-a) comprese le spese per il caricamento della merce e le spese di scaricamento nel luogo di destinazione che facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto;
- ove occorra⁽³⁾, le spese per l'espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'esportazione nonché - quando facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto - per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

B6 Ripartizione delle spese

Il compratore, fatto salvo quanto disposto in A3-a), deve sopportare:

- *tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4;*
- *tutte le spese e gli oneri relativi alla merce mentre essa è in viaggio fino al suo arrivo nel luogo di destinazione convenuto, salvo che tali spese ed oneri facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto;*
- *le spese per lo scaricamento, salvo che tali spese facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto;*
- *tutte le spese addizionali sostenute per la merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo,*

⁽³⁾ V. Introduzione, paragrafo 14.

- separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto;*
- *ove occorra⁽³⁾, tutti i diritti, tasse ed altri oneri come pure le spese per l'espletamento delle formalità doganali cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'importazione nonché - salvo che facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto - per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.*

A7 Avviso al compratore

Il **venditore** deve avvisare prontamente il compratore che la merce è stata consegnata in conformità di A4 e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per ritirare la merce.

B7 Avviso al venditore

Il compratore, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro il periodo concordato per la spedizione della merce e/o il luogo di destinazione, deve informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte.

A8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il **venditore** deve fornire a proprie spese al compratore, se d'uso, il documento di trasporto usuale (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne, una lettera di trasporto aereo, una lettera di vettura ferroviaria, una lettera di vettura stradale o un documento di trasporto multimodale) in base al contratto di trasporto in conformità di A3.

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nel precedente paragrafo può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

B8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il compratore deve accettare, nel rispetto di A8, il documento di trasporto che sia conforme alle disposizioni del contratto.

A9 Controllo - imballaggio - marcatura

Il **venditore** deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in conformità di A4.

Il venditore deve provvedere a proprie spese all'imballaggio della merce idoneo al trasporto che egli è tenuto ad organizzare (salvo che sia usuale in quel particolare commercio spedire quel genere di merce senza imballaggio). L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

B9 Ispezione della merce

Il compratore deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuato quelle disposte dalle autorità nel paese di esportazione.

A10 Altre obbligazioni

Il **venditore** deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese di spedizione e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

B10 Altre obbligazioni

Il compratore deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione.

CIP

TRASPORTO E ASSICURAZIONE PAGATI FINO A

(... luogo di destinazione convenuto)

Nel “Trasporto e assicurazione pagati fino a...” il venditore effettua la consegna col rimettere la merce al vettore da lui stesso designato ma deve sopportare le spese necessarie perché la merce sia trasportata al luogo di destinazione convenuto. Ciò comporta che il compratore sopporta i rischi e ogni altra spesa dovuta per fatti accaduti alla merce dopo che questa è stata consegnata. Nel CIP il venditore deve inoltre fornire una copertura assicurativa nei confronti del compratore per rischi di perdita o danno alla merce durante il trasporto.

Pertanto, il venditore stipula un contratto di assicurazione e paga il relativo premio.

Il compratore presti attenzione al fatto che secondo l’Incoterm CIP, il venditore è tenuto a fornire soltanto una copertura assicurativa minima⁽¹⁾. Tuttavia, se il compratore desidera avere una maggiore copertura assicurativa, egli dovrà o accordarsi al riguardo con il venditore, oppure provvedere egli stesso all’integrazione della copertura assicurativa.

“Vettore” sta ad indicare qualsiasi persona che si impegna per contratto ad effettuare o a far effettuare un trasporto ferroviario, stradale, aereo, marittimo, per vie navigabili interne o mediante una combinazione di tali modi di trasporto.

Se per trasportare la merce fino al luogo di destinazione convenuto ci si avvale di più vettori, il rischio si trasferisce quando la merce è stata consegnata al primo vettore.

⁽¹⁾ V. Introduzione, paragrafo 9.3.

Nel CIP lo sdoganamento della merce all'esportazione è a carico del venditore.

Questo Incoterm può essere utilizzato per tutti i modi di trasporto, compreso il trasporto multimodale.

A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE

A1 Fornitura della merce in conformità del contratto

Il **venditore** deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.

B1 Pagamento del prezzo

Il compratore deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.

A2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il **venditore**, ove occorra⁽²⁾, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'esportazione della merce.

B2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il compratore ove occorra⁽²⁾, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

A3 Contratto di trasporto e di assicurazione

⁽²⁾ V. Introduzione, paragrafo 14.

a) Contratto di trasporto

Il **venditore** deve stipulare, alle condizioni usuali, ed a proprie spese, un contratto per il trasporto della merce al punto concordato nel lungo di destinazione convenuto, secondo l'itinerario normale e con le modalità usuali. Se non è stato concordato alcun punto o se esso non è determinato dagli usi, il venditore può scegliere il punto, nel luogo di destinazione convenuto, che più gli conviene.

b) Contratto di assicurazione

Il **venditore** deve ottenere a proprie spese un'assicurazione sulle merci, come previsto nel contratto - in termini tali da dare al compratore o ad ogni altra persona che abbia un interesse assicurabile sulla merce, il diritto di azione diretta nei confronti dell'assicuratore - e rimettere al compratore la polizza di assicurazione od altra attestazione della copertura assicurativa.

L'assicurazione deve essere stipulata con assicuratori o compagnie di assicurazione di buona reputazione e, salvo diverso accordo espresso, deve essere conforme alla copertura minima delle "Institute Cargo Clauses" (condizioni generali di assicurazione stabilite dall'Institute of London Underwriters) o clausole simili. La durata dell'assicurazione deve essere conforme a quanto stabilito in B5 e B4. Su richiesta ed a spese del compratore, il venditore deve provvedere, se possibile, all'assicurazione contro i rischi di guerra, scioperi, rivolte e sommosse civili. L'assicurazione minima deve coprire il prezzo contrattuale maggiorato del 10% (cioè 110%) e deve essere stipulata nella valuta del contratto.

B3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Compratore: nessuna obbligazione⁽³⁾.

⁽³⁾ V. Introduzione, paragrafo 10.

b) *Contratto di assicurazione*
Compratore: *nessuna obbligazione*⁽³⁾.

A4 Consegna

Il **venditore** deve consegnare la merce al vettore da lui designato in conformità di A3 o, se più sono i vettori, al primo vettore, per il trasporto al punto concordato nel luogo di destinazione convenuto, alla data o nel periodo concordato.

B4 Presa in consegna

Il compratore deve accettare la consegna effettuata in conformità di A4 e ritirare la merce dal vettore nel luogo di destinazione convenuto.

A5 Trasferimento dei rischi

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4.

B5 Trasferimento dei rischi

Il compratore deve sopportare tutti rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4.

Il compratore, qualora ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, deve sopportare tutti rischi di perdita o di danni alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

A6 Ripartizione delle spese

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:

- tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4;

- il prezzo del trasporto e tutte le altre spese derivanti da quanto disposto in A3-a) comprese le spese per il caricamento della merce e le spese di scaricamento nel luogo di destinazione convenuto che facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto;
- le spese di assicurazione derivanti da quanto disposto in A3-b);
- ove occorra⁽⁴⁾ le spese per l'espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'esportazione nonché - quando facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto - per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

B6 Ripartizione delle spese

Il compratore, fatto salvo quanto disposto in A3, deve sopportare:

- *tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4;*
- *tutte le spese e gli oneri relativi alla merce mentre essa è in viaggio fino al suo arrivo nel luogo di destinazione convenuto, salvo che tali spese ed oneri facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto;*
- *le spese per lo scaricamento, salvo che tali spese facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto;*
- *tutte le spese addizionali sostenute per la merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna, qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto;*

⁽⁴⁾ V. Introduzione, paragrafo 14.

- *ove occorra⁽⁴⁾, tutti i diritti, tasse ed altri oneri come pure le spese per l'espletamento delle formalità doganali cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'importazione nonché - salvo che tali spese facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto - per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.*

A7 Avviso al compratore

Il **venditore** deve avvisare prontamente il compratore che la merce è stata consegnata in conformità di A4 e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per ritirare la merce.

B7 Avviso al venditore

*Il **compratore**, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro il periodo concordato per la spedizione della merce e/o il luogo di destinazione, deve informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte.*

A8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il **venditore** deve fornire a proprie spese al compratore, se d'uso, il documento di trasporto usuale (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne, una lettera di trasporto aereo, una lettera di vettura ferroviaria, una lettera di vettura stradale o un documento di trasporto multimodale), in base al contratto di trasporto in conformità di A3.

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nel precedente paragrafo può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

B8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il compratore deve accettare, nel rispetto di A8, il documento di trasporto che sia conforme alle disposizioni del contratto.

A9 Controllo - imballaggio - marcatura

Il **venditore** deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in conformità di A4.

Il venditore deve provvedere a proprie spese all'imballaggio della merce idoneo al trasporto che egli è tenuto ad organizzare (salvo che sia usuale in quel particolare commercio spedire quel genere di merce senza imballaggio). L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

B9 Ispezione della merce

Il compratore deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione.

A10 Altre obbligazioni

Il **venditore** deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese di spedizione e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di procurarsi un'assicurazione aggiuntiva.

B10 Altre obbligazioni

Il compratore deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione.

Il compratore deve fornire al venditore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

DAF **RESO FRONTIERA**

(... luogo convenuto)

Nel “Reso frontiera” il venditore effettua la consegna col mettere la merce a disposizione del compratore, sdoganata all’esportazione, ma non sdoganata all’importazione - non scaricata dal mezzo che ve l’ha trasportata - nel luogo e nel punto convenuto alla frontiera, ma prima della frontiera doganale del paese confinante. La parola “frontiera” può essere utilizzata per indicare qualsiasi frontiera, compresa quella del paese di esportazione. Per questo motivo è importante definire in modo preciso nel DAF la frontiera in questione, specificando sempre il punto ed il luogo della consegna.

Tuttavia, se le parti desiderano che il venditore provveda allo scaricamento della merce dal mezzo con cui è stata trasportata alla frontiera e se ne assuma i rischi e le spese, esse devono chiarirlo inserendo un’esplicita pattuizione al riguardo nel contratto di vendita⁽¹⁾.

Questo Incoterm può essere utilizzato per qualsiasi modo di trasporto quando la merce deve essere consegnata ad una frontiera. Quando la merce deve essere presa in consegna nel porto di destinazione, a bordo di una nave o sulla banchina, sarebbe più appropriato utilizzare nel primo caso il DES, nel secondo il DEQ.

A **LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE**
B ***LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE***

⁽¹⁾ V. Introduzione, paragrafo 11.

A1 Fornitura della merce in conformità del contratto

Il **venditore** deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.

B1 Pagamento del prezzo

Il compratore deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.

A2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il **venditore**, ove occorra⁽²⁾, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione, altre autorizzazioni ufficiali o altro documento necessario per mettere la merce a disposizione del compratore ed espletare le formalità doganali necessarie per l'esportazione della merce al luogo di consegna convenuto alla frontiera e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

B2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il compratore, ove occorra⁽²⁾, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali, necessarie per l'importazione della merce e per il suo trasporto ulteriore.

A3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

i) Il **venditore** deve stipulare a proprie spese il contratto per il trasporto della merce al punto concordato nel luogo di consegna alla frontiera. Se non è stato concordato alcun punto nel luogo di consegna convenuto alla frontiera o se esso non è determinato dagli usi, il venditore può scegliere il punto, nel luogo di consegna convenuto, che più gli conviene.

⁽²⁾ V. Introduzione, paragrafo 14.

ii) Il **venditore**, su richiesta del compratore, può accettare di stipulare un contratto secondo le condizioni usuali ed a rischio e spese del compratore, per la continuazione del trasporto della merce oltre il luogo convenuto alla frontiera e fino alla destinazione finale nel paese d'importazione designata dal compratore. Il venditore può rifiutarsi di stipulare un tale contratto e, in tal caso, deve avvisarne prontamente il compratore.

b) Contratto di assicurazione

Venditore: nessuna obbligazione⁽³⁾.

B3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) *Contratto di trasporto*

Compratore: nessuna obbligazione⁽³⁾.

b) *Contratto di assicurazione*

Compratore: nessuna obbligazione⁽³⁾.

A4 Consegna

Il **venditore** deve mettere a disposizione del compratore la merce - non scaricata dal mezzo con cui vi è stata trasportata - nel luogo di consegna convenuto alla frontiera, alla data o nel periodo concordato.

B4 Presa in consegna

Il compratore deve prendere in consegna la merce quando essa è stata consegnata in conformità di A4.

A5 Trasferimento dei rischi

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4.

⁽³⁾ V. Introduzione, paragrafo 10.

B5 Trasferimento dei rischi

Il compratore deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4.

Il compratore, qualora ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

A6 Ripartizione delle spese

Il venditore, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:

- *oltre alle spese derivanti da quanto disposto in A3-a), tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4;*
- *ove occorra⁽⁴⁾, le spese per l'espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'esportazione e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese per poterla consegnare in conformità di A4.*

B6 Ripartizione delle spese

Il compratore deve sopportare:

- *tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4, comprese le spese di scaricamento, ove necessario, per prendere in consegna la merce dal mezzo con cui vi è stata trasportata, nel luogo convenuto di consegna alla frontiera;*
- *tutte le spese aggiuntive causate dal fatto che egli ometta di prendere in consegna la merce quando è stata consegnata in conformità di A4, ovvero non avvisi il compratore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia*

⁽⁴⁾ V. Introduzione, paragrafo 14.

stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto;

- *ove occorra⁽⁴⁾, le spese per l'espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'importazione e per il suo trasporto ulteriore.*

A7 Avviso al compratore

Il **venditore** deve avvisare prontamente il compratore che la merce è stata spedita al luogo convenuto alla frontiera e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per prendere in consegna la merce.

B7 Avviso al venditore

Il compratore, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro il periodo concordato e/o il punto per la presa in consegna della merce nel luogo convenuto, deve informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte.

A8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

i) Il **venditore** deve fornire a proprie spese al compratore il documento di trasporto usuale o altra prova della consegna della merce nel luogo convenuto alla frontiera in conformità di A3-a)-i).

ii) Il **venditore**, qualora le parti si accordino per un trasporto che continui oltre la frontiera, in conformità di A3-a)-ii), deve fornire al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, un documento di trasporto diretto del tipo usualmente ottenibile nel paese di spedizione che consenta il trasporto della merce alle condizioni usuali dal punto di partenza in quel paese al luogo di destinazione finale nel paese di importazione, designato dal compratore.

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nei precedenti paragrafi può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

B8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il compratore deve accettare il documento di trasporto e/o altra prova della consegna in conformità di A8.

A9 Controllo - imballaggio - marcatura

Il **venditore** deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per le consegne della merce in conformità di A4.

Il venditore deve provvedere a proprie spese all'imballaggio idoneo per permettere la consegna della merce oggetto del contratto alla frontiera e per il trasporto successivo (salvo che sia usuale in quel particolare commercio fornire quel genere di merce senza imballaggio) se le circostanze relative al trasporto (modalità, destinazione, ecc.) sono state rese note al venditore prima che il contratto di vendita sia stato concluso. L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

B9 Ispezione della merce

Il compratore deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione.

A10 Altre obbligazioni

Il **venditore** deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese di

spedizione e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce e, se necessario, per il suo transito attraverso un altro paese.

Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

B10 Altre obbligazioni

Il compratore deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione.

Il compratore, se necessario, in conformità di A3-a)-ii), deve fornire al venditore, su richiesta di questo ed a proprio rischio e spese, l'autorizzazione di carattere valutario, permessi, altri documenti o loro copie conformi o l'indirizzo della destinazione finale della merce nel paese di importazione, allo scopo di ottenere il documento di trasporto diretto od ogni altro documento menzionato in A8-ii).

DES

RESO EX SHIP

(... porto di destinazione convenuto)

Nell' "Ex Ship" il venditore effettua la consegna col mettere la merce, non sdoganata all'importazione, a disposizione del compratore a bordo della nave nel porto di destinazione convenuto. Il venditore deve sopportare tutte le spese ed i rischi relativi al trasporto della merce fino al porto di destinazione convenuto, prima dello scaricamento. Se le parti desiderano che il venditore sopporti le spese e i rischi dello scaricamento delle merci sarebbe più appropriato utilizzare l'Incoterm DEQ.

Questo Incoterm può essere utilizzato esclusivamente quando la merce deve essere consegnata sulla nave nel porto di destinazione, dopo un trasporto marittimo o per vie navigabili interne o un trasporto multimodale.

A **LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE**

B ***LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE***

A1 Fornitura della merce in conformità del contratto

Il **venditore** deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.

B1 Pagamento del prezzo

Il compratore deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.

A2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il **venditore**, ove occorra⁽¹⁾, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione, altre autorizzazioni ufficiali o altri documenti ed espletare le formalità doganali, necessarie per l'esportazione della merce, e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

B2 Licenze, autorizzazioni e formalità

*Il **compratore**, ove occorra⁽¹⁾, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'importazione della merce.*

A3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Il **venditore** deve stipulare a proprie spese il contratto per il trasporto della merce fino al punto concordato nel porto di destinazione convenuto. Se non è stato concordato alcun punto o se esso non è determinato dagli usi, il venditore può scegliere il punto, nel porto di destinazione convenuto, che più gli conviene.

b) Contratto di assicurazione

Venditore: nessuna obbligazione⁽²⁾.

B3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di assicurazione

Compratore: nessuna obbligazione⁽²⁾.

b) Contratto di assicurazione

Compratore: nessuna obbligazione⁽²⁾.

⁽¹⁾ V. Introduzione, paragrafo 14.

⁽²⁾ V. Introduzione, paragrafo 10.

A4 Consegna

Il **venditore** deve mettere la merce a disposizione del compratore a bordo della nave nel punto di scaricamento come indicato in A3-a) nel porto di destinazione convenuto, alla data o nel periodo concordato, in modo tale da permettere il suo prelevamento con i mezzi di scaricamento adatti al tipo di merce.

B4 Presa in consegna

Il compratore deve prendere in consegna la merce quando essa è stata consegnata in conformità di A4.

A5 Trasferimento dei rischi

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4.

B5 Trasferimento dei rischi

Il compratore deve sopportare tutti i rischi di perdita di danni alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4.

Il compratore, qualora ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

A6 Ripartizione della spesa

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:

- oltre alle spese derivanti da quanto disposto in A3-a), tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4;
- ove occorra⁽³⁾, le spese per l'espletamento delle formalità doganali, come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'esportazione e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese per poterla consegnare in conformità di A4.

B6 Ripartizione delle spese

Il compratore deve sopportare:

- *tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4, comprese le spese di scaricamento necessarie per prendere in consegna la merce dalla nave;*
- *tutte le spese addizionali causate dal fatto che egli ometta di prendere in consegna la merce quando è stata messa a sua disposizione in conformità di A4, ovvero non avvisi il compratore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto; e*
- *ove occorra⁽³⁾, le spese per l'espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'importazione.*

A7 Avviso al compratore

Il **venditore** deve avvisare con sufficiente anticipo il compratore circa la stimata data di arrivo della nave designata in conformità di A4 e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per prendere in consegna la merce.

⁽³⁾ V. Introduzione, paragrafo 14.

B7 Avviso al venditore

Il compratore, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro il periodo concordato e/o il punto per la presa in consegna della merce nel porto di destinazione convenuto, deve informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte.

A8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il venditore deve fornire a proprie spese al compratore l'ordine di consegna e/o il documento di trasporto usuale (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne o un documento di trasporto multimodale) di cui il compratore possa aver bisogno per ritirare la merce dal vettore al porto di destinazione.

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nel precedente paragrafo può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

B8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il compratore deve accettare l'ordine di consegna o il documento di trasporto appropriato in conformità di A8.

A9 Controllo - imballaggio - marcatura

Il venditore deve supportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in conformità di A4.

Il venditore deve provvedere a proprie spese all'imballaggio idoneo per permettere la consegna della merce (salvo che sia

usuale in quel particolare commercio consegnare quel genere di merce senza imballaggio). L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

B9 Ispezione della merce

Il compratore deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione

A10 Altre obbligazioni

Il **venditore** deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti e dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese di spedizione e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce.

Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

B10 Altre obbligazioni

Il compratore deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione.

DEQ

RESO BANCHINA

(... porto di destinazione convenuto)

Nel “Reso banchina” il venditore effettua la consegna col mettere la merce, non sdoganata all’importazione, a disposizione del compratore sulla banchina nel porto di destinazione convenuto.

Il venditore deve sopportare tutte le spese e i rischi inerenti al trasporto della merce fino al porto di destinazione e al relativo scaricamento sulla banchina (molo). Nel DEQ lo sdoganamento della merce all’importazione e il pagamento delle formalità, diritti, tasse e altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell’importazione sono a carico del compratore.

CIO’ RAPPRESENTA UN’INVERSIONE RISPETTO ALLE PRECEDENTI EDIZIONI DEGLI INCOTERMS CHE PONEVANO LO SDOGANAMENTO A CARICO DEL VENDITORE.

Se le parti desiderano includere nelle obbligazioni del venditore tutte o parte delle spese cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell’importazione, esse devono chiarirlo inserendo un’esplicita pattuizione al riguardo nel contratto di vendita⁽¹⁾.

Questo Incoterm può essere utilizzato esclusivamente quando la merce deve essere consegnata, scaricata dalla nave, sulla banchina nel porto di destinazione dopo un trasporto marittimo o per vie navigabili interne o un trasporto multimodale. Tuttavia, se le parti desiderano includere nelle obbligazioni del venditore i rischi e le spese per la movimentazione della merce dalla banchina (molo) ad un altro luogo (magazzino, terminal, stazioni di trasporto, ecc.) all’interno o all’esterno del porto, sarebbe più appropriato utilizzare gli Incoterms DDU o DDP.

⁽¹⁾ V. Introduzione, paragrafo 11.

A **LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE**
B **LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE**

A1 Fornitura della merce in conformità del contratto

Il **venditore** deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.

B1 Pagamento del prezzo

*Il **compratore** deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.*

A2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il **venditore**, ove occorra⁽²⁾, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione, altre autorizzazioni ufficiali o altri documenti ed espletare le formalità doganali, necessarie per l'esportazione della merce, e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

B2 Licenze, autorizzazioni e formalità

*Il **compratore**, ove occorra⁽²⁾, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di importazione, altre autorizzazioni ufficiali o altri documenti ed espletare le formalità doganali necessarie per l'importazione della merce.*

A3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Il **venditore** deve stipulare a proprie spese il contratto per il trasporto della merce fino alla banchina (molo) concordata nel porto di destinazione convenuto. Se non è stata concordata alcuna

⁽²⁾ V. Introduzione, paragrafo 14.

banchina (molo) specifica o se essa non è determinata dagli usi, il venditore può scegliere la banchina (molo), nel porto di destinazione convenuto, che più gli conviene.

b) Contratto di assicurazione

Venditore: nessuna obbligazione⁽³⁾.

B3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Compratore: nessuna obbligazione⁽³⁾.

b) Contratto di assicurazione

Compratore: nessuna obbligazione⁽³⁾.

A4 Consegna

Il **venditore** deve mettere la merce a disposizione del compratore sulla banchina (molo) come indicato in A3-a) alla data o nel periodo concordato.

B4 Presa in consegna

Il compratore deve prendere in consegna la merce quando essa è stata consegnata in conformità di A4.

A5 Trasferimento dei rischi

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4.

B5 Trasferimento dei rischi

Il compratore deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4.

⁽³⁾ V. Introduzione, paragrafo 10.

Il compratore, qualora ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

A6 Ripartizione delle spese

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:

- oltre alle spese derivanti da quanto disposto in A3-a), tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata sulla banchina (molo) in conformità di A4;
- ove occorra⁽⁴⁾, le spese per l'espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'esportazione e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese per poterla consegnare in conformità di A4.

B6 Ripartizione delle spese

Il compratore deve sopportare:

- *tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4, comprese le spese di movimentazione della merce nel porto per un trasporto ulteriore o per il deposito nel magazzino o terminal;*
- *tutte le spese addizionali causate dal fatto che egli ometta di prendere in consegna la merce quando è stata messa a sua disposizione in conformità di A4, oppure di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto;*

⁽⁴⁾ V. Introduzione, paragrafo 14.

- *ove occorra⁽⁴⁾, le spese per l'espletamento delle formalità doganali, come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'importazione e per il suo trasporto ulteriore.*

A7 Avviso al compratore

Il **venditore** deve avvisare con sufficiente anticipo il compratore circa la stimata data di arrivo della nave designata in conformità di A4 e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per prendere in consegna la merce.

B7 Avviso al venditore

*Il **compratore**, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro il periodo concordato e/o il punto per la presa in consegna della merce nel porto di destinazione convenuto, deve informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte.*

A8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il **venditore** deve fornire a proprie spese al compratore l'ordine di consegna e/o il documento di trasporto usuale (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne o un documento di trasporto multimodale) di cui il compratore possa aver bisogno per prendere la merce e rimuoverla dalla banchina (molo).

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nel precedente paragrafo può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

B8 Prova della consegna, documento di trasporto a messaggio elettronico equivalente

Il compratore deve accettare l'ordine di consegna o il documento di trasporto appropriato in conformità di A8.

A9 Controllo - imballaggio - marcatura

Il **venditore** deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in conformità di A4.

Il venditore deve provvedere a proprie spese all'imballaggio idoneo per permettere la consegna della merce (salvo che sia usuale in quel particolare commercio fornire quel genere di merce senza imballaggio). L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

B9 Ispezione della merce

Il compratore deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione.

A10 Altre obbligazioni

Il **venditore** deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti e dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese di spedizione e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce.

Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

B10 Altre obbligazioni

Il compratore deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione.

DDU

RESO NON SDOGANATO

(... luogo di destinazione convenuto)

Nel “Reso non sdoganato” il venditore effettua la consegna col mettere la merce a disposizione del compratore, non sdoganata all’importazione e non scaricata dal mezzo con cui vi è stata trasportata, nel luogo di destinazione convenuto, ad eccezione di tutte le “incombenze doganali”, (espressione che include le spese e i rischi per l’espletamento delle formalità doganali, il pagamento di dazi, tasse e altri oneri) da sostenere, ove occorra⁽¹⁾, per l’importazione nel paese di destinazione. Tali “incombenze doganali” sono a carico del compratore; fanno carico a quest’ultimo anche le spese e i rischi causati dal fatto che egli ometta di sdoganare la merce all’importazione in tempo.

Tuttavia, se le parti desiderano che sia il venditore ad espletare le formalità doganali all’importazione e sopportarne le spese e i rischi, e/o sopportare le spese cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell’importazione, esse devono chiarirlo inserendo un’esplicita pattuizione al riguardo nel contratto di vendita⁽²⁾.

Questo Incoterm può essere utilizzato per tutti i modi di trasporto; però, se la consegna deve essere effettuata nel porto di destinazione a bordo della nave o sulla banchina (molo), sarebbe più appropriato utilizzare, nel primo caso il DES e nel secondo il DEQ.

A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE

A1 Fornitura della merce in conformità del contratto

⁽¹⁾ V. Introduzione, paragrafo 14.

⁽²⁾ V. Introduzione, paragrafo 11.

Il **venditore** deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.

B1 Pagamento del prezzo

Il compratore deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.

A2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il **venditore**, ove occorra⁽³⁾, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione, altre autorizzazioni ufficiali o altri documenti ed espletare le formalità doganali necessarie per l'esportazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

B2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il compratore, ove occorra⁽³⁾, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'importazione della merce.

A3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Il **venditore** deve stipulare a proprie spese il contratto per il trasporto della merce nel luogo di destinazione. Se non è stato concordato alcun punto specifico o se esso non è determinato dagli usi, il venditore può scegliere il punto, nel luogo di destinazione convenuto, che più gli conviene.

b) Contratto di assicurazione

Venditore: nessuna obbligazione⁽⁴⁾.

⁽³⁾ V. Introduzione, paragrafo 14.

⁽⁴⁾ V. Introduzione, paragrafo 10.

B3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) *Contratto di trasporto*

Compratore: *nessuna obbligazione*⁽⁴⁾.

b) *Contratto di assicurazione*

Compratore: *nessuna obbligazione*⁽⁴⁾.

A4 Consegna

Il **venditore** deve mettere a disposizione del compratore, o di altra persona da lui designata, la merce non scaricata dal mezzo con cui vi è stata trasportata, nel luogo di destinazione convenuto, alla data o nel periodo concordato per la consegna.

B4 Presa in consegna

Il compratore deve prendere in consegna la merce quando essa è stata consegnata in conformità di A4.

A5 Trasferimento dei rischi

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4.

B5 Trasferimento dei rischi

Il compratore deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4.

Il compratore, qualora non adempia le sue obbligazioni in conformità di B2, deve sopportare tutti i rischi addizionali di perdita o di danni alla merce.

Il compratore, qualora ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, deve sopportare tutti i rischi di danno o di perdita alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna, a condizione, tuttavia, che

la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

A6 Ripartizione della spesa

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:

- oltre alle spese derivanti da quanto disposto in A3-a), tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4;
- ove occorra⁽⁵⁾, tutte le spese per l'espletamento delle formalità doganali come pure tutti i dazi, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'esportazione e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese, per poterla consegnare in conformità di A4.

B6 Ripartizione delle spese

Il compratore deve sopportare:

tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4;

tutte le spese addizionali causate dal fatto che egli ometta di adempiere le sue obbligazioni in conformità di B2, oppure di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto;

ove occorra⁽⁵⁾, le spese per l'espletamento delle formalità doganali, come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'importazione.

A7 Avviso al compratore

Il **venditore** deve avvisare prontamente il compratore che la merce è stata spedita e fornirgli ogni altra informazione utile al

⁽⁵⁾ V. Introduzione, paragrafo 14.

fine di predisporre le misure necessarie per prendere in consegna la merce.

B7 Avviso al venditore

Il compratore, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro il periodo concordato e/o il punto per la presa in consegna della merce nel luogo convenuto, deve informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte.

A8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il **venditore** deve fornire a proprie spese al compratore l'ordine di consegna e/o il documento di trasporto usuale (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne, una lettera di trasporto aereo, una lettera di vettura ferroviaria, una lettera di vettura stradale o un documento di trasporto multimodale) di cui il compratore possa aver bisogno per prendere in consegna la merce in conformità di A4/B4.

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nel precedente paragrafo può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

B8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il compratore deve accettare l'ordine di consegna o il documento di trasporto appropriato, in conformità di A8.

A9 Controllo - imballaggio - marcatura

Il **venditore** deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per consegnare la merce in conformità di A4.

Il venditore deve provvedere a proprie spese all'imballaggio idoneo per permettere la consegna della merce (salvo che sia usuale in quel particolare commercio fornire quel genere di merce senza imballaggio). L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

B9 Ispezione della merce

Il compratore deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione.

A10 Altre obbligazioni

Il **venditore** deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese di spedizione e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce.

Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

B10 Altre obbligazioni

Il compratore deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione.

DDP

RESO SDOGANATO

(... luogo di destinazione convenuto)

Nel “Reso sdoganato” il venditore effettua la consegna col mettere la merce a disposizione del compratore, sdoganata all’importazione e non scaricata dal mezzo con cui vi è stata trasportata, nel luogo di destinazione convenuto. Il venditore deve sopportare le spese e i rischi relativi al trasporto della merce in detto luogo, comprese, tutte le “incombenze doganali” (espressione che include le spese e i rischi per l’espletamento delle formalità doganali, il pagamento di dazi, tasse e altri oneri) da sostenere, ove occorra⁽¹⁾, per l’importazione nel paese di destinazione.

Mentre con l’Incoterm EXW il venditore assume il livello minimo di obbligazioni, con il DDP egli le assume al livello massimo.

Questo Incoterm non dovrebbe essere utilizzato se il venditore non può ottenere direttamente o indirettamente la licenza di importazione.

Tuttavia, se le parti desiderano escludere dalle obbligazioni del venditore alcune delle spese cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell’importazione (come, ad esempio, l’imposta sul valore aggiunto-IVA), esse devono chiarirlo inserendo un’esplicita pattuizione al riguardo nel contratto di vendita⁽²⁾.

Se le parti desiderano che sia il compratore a sopportare le spese e i rischi cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell’importazione, sarebbe più appropriato utilizzare l’Incoterm DDU.

Questo Incoterm può essere utilizzato per tutti i modi di trasporto; però, se la consegna deve essere effettuata nel porto di destinazione a

⁽¹⁾ V. Introduzione, paragrafo 14.

⁽²⁾ V. Introduzione, paragrafo 11.

bordo della nave o sulla banchina (molo), sarebbe più appropriato utilizzare, nel primo caso il DES e nel secondo il DEQ.

A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE

A1 Fornitura della merce in conformità del contratto

Il **venditore** deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.

B1 Pagamento del prezzo

Il compratore deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.

A2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il **venditore**, ove occorra⁽³⁾, deve ottenere, a proprio rischio e spese, le licenze di esportazione e di importazione, altre autorizzazioni ufficiali o altri documenti ed espletare le formalità doganali necessarie per l'esportazione della merce, per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese e per la sua importazione.

B2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il compratore, ove occorra⁽³⁾, deve fornire al venditore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per ottenere la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali necessarie per l'importazione della merce.

A3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

⁽³⁾ V. Introduzione, paragrafo 14.

Il **venditore** deve stipulare a proprie spese il contratto per il trasporto della merce al luogo di destinazione convenuto. Se non è stato concordato alcun punto specifico o se esso non è determinato dagli usi, il venditore può scegliere il punto, nel luogo di destinazione convenuto, che più gli conviene.

b) Contratto di assicurazione

Venditore: nessuna obbligazione⁽⁴⁾.

B3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) *Contratto di trasporto*

Compratore: nessuna obbligazione⁽⁴⁾.

b) *Contratto di assicurazione*

Compratore: nessuna obbligazione⁽⁴⁾.

A4 Consegna

Il **venditore** deve mettere a disposizione del compratore o di altra persona da lui designata, la merce non scaricata dal mezzo con cui vi è stata trasportata, nel luogo di destinazione convenuto, alla data o nel periodo concordato per la consegna.

B4 Presa in consegna

Il compratore deve prendere in consegna la merce quando essa è stata consegnata in conformità di A4.

A5 Trasferimento dei rischi

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4.

⁽⁴⁾ V. Introduzione, paragrafo 10.

B5 Trasferimento dei rischi

Il compratore deve sopportare tutti i rischi di perdita e di danni alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4.

Il compratore, qualora non adempia le sue obbligazioni in conformità di B2, deve sopportare tutti i rischi addizionali di perdita o di danni alla merce.

Il compratore, qualora ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, deve sopportare tutti i rischi di danno e di perdita alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

A6 Ripartizione delle spese

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:

- oltre alle spese derivanti da quanto disposto in A3-a), tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4;
- ove occorra⁽⁵⁾, tutte le spese per l'espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'esportazione e dell'importazione e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese, per poterla consegnare in conformità di A4.

B6 Ripartizione delle spese

Il compratore deve sopportare:

- *tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4;*
- *tutte le spese addizionali causate dal fatto che egli ometta di adempiere le sue obbligazioni in conformità di B2, oppure di*

⁽⁵⁾ V. Introduzione, paragrafo 14.

avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

A7 Avviso al compratore

Il **venditore** deve avvisare prontamente il compratore che la merce è stata spedita e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per prendere in consegna la merce.

B7 Avviso ai venditore

*Il **compratore**, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro il periodo concordato e/o il punto per la presa in consegna della merce nel luogo convenuto, deve informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte.*

A8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il **venditore** deve fornire a proprie spese al compratore l'ordine di consegna e/o il documento di trasporto usuale (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne, una lettera di trasporto aereo, una lettera di vettura ferroviaria, una lettera di vettura stradale o un documento di trasporto multimodale) di cui il compratore possa aver bisogno per prendere in consegna la merce in conformità di A4/B4.

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nel precedente paragrafo può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

B8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il compratore deve accettare l'ordine di consegna o il documento di trasporto appropriato in conformità di A8.

A9 Controllo, imballaggio, marcatura

Il **venditore** deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per consegnare la merce in conformità di A4.

Il venditore deve provvedere a proprie spese all'imballaggio idoneo per permettere la consegna della merce (salvo che sia usuale in quel particolare commercio fornire quel genere di merce senza imballaggio). L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

B9 Ispezione della merce

Il compratore deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione.

A10 Altre obbligazioni

Il **venditore** deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in B10 e rimborsare quelli sopportati dal compratore nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione.

Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

B10 Altre obbligazioni

Il compratore deve prestare al venditore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti emessi o trasmessi nel paese d'importazione di cui il venditore possa aver bisogno per mettere la merce a disposizione del compratore.

NORME ED USI UNIFORMI RELATIVI AI CREDITI DOCUMENTARI

(Accertati dalla Camera di Commercio Internazionale - Revisione 1993)

A. Disposizioni generali e definizioni

Articolo 1 - Applicazione delle NUU

Le Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti documentari, Revisione 1993, Pubblicazione N. 500 della CCI, ove costituiscano parte integrante del testo del credito, si applicheranno a tutti i crediti documentari (ivi comprese, nella misura in cui vi si possano applicare, le lettere di credito standby), vincolando tutte le parti interessate, salvo che il credito disponga espressamente in modo diverso.

Articolo 2 - Significato di "credito"

Ai fini dei presenti articoli le espressioni "credito(i) documentario(i)" e "lettera(e) di credito standby" (di seguito denominati "credito(i)") comprendono qualsiasi pattuizione, comunque denominata o descritta, in base alla quale una banca (la "banca emittente"), operando su richiesta e istruzioni di un cliente (l'"ordinante") o per conto proprio,

- I. è tenuta ad effettuare un pagamento ad un terzo (il "beneficiario"), o a suo ordine, oppure ad accettare e pagare tratte emesse dal beneficiario, oppure
- II. autorizza altra banca ad effettuare tale pagamento, oppure ad accettare e pagare tali tratte, oppure
- III. autorizza altra banca a negoziare, contro consegna dei documenti prescritti ed a condizione che siano osservati i termini e le condizioni del credito.

Ai fini dei presenti articoli, le filiali di una banca in paesi diversi sono da considerarsi altra banca.

Articolo 3 - Crediti e contratti

- a) I crediti sono per loro natura operazioni distinte dai contratti di vendita o da altri contratti su cui possono fondarsi; tali contratti non riguardano e non impegnano in alcun modo le banche, anche se un qualsiasi riferimento ad essi è incluso nel credito. Conseguentemente, l'impegno di una banca a pagare, accettare e pagare una o più tratte o a negoziare e/o adempiere qualsiasi altra obbligazione derivante dal credito non è soggetto ad azioni o eccezioni da parte dell'ordinante fondate sui suoi rapporti con la banca emittente o con il beneficiario.
- b) Il beneficiario non può in alcun caso avvalersi dei rapporti contrattuali esistenti fra le banche o fra l'ordinante e la banca emittente.

Articolo 4 - Documenti e merci/servizi/prestazioni

Nelle operazioni di credito tutte le parti interessate devono operare su documenti e non su merci, servizi e/o altre prestazioni cui i documenti possono riferirsi.

Articolo 5 - Istruzioni per emettere/modificare i crediti

- a) Le istruzioni per l'emissione di un credito, il credito stesso, le istruzioni per una sua modifica e la modifica stessa devono essere complete e precise.
Al fine di evitare confusioni e malintesi, le banche scoraggeranno qualunque tentativo di:
 - I. inserire eccessivi dettagli nel credito o in qualsiasi sua modifica;
 - II. impartire istruzioni di emettere, avvisare o confermare un credito facendo riferimento ad altro credito precedentemente emesso (credito analogo, qualora quest'ultimo credito sia stato oggetto di modifiche, accettate o meno).
- b) Tutte le istruzioni relative all'emissione di un credito ed il credito stesso e, se del caso, tutte le istruzioni per una sua modifica e la modifica stessa, devono indicare con precisione i documenti a fronte dei quali deve essere effettuato il pagamento, l'accettazione o la negoziazione.

B. Forma e notifica dei crediti

Articolo 6 - Crediti revocabili e irrevocabili

- a) Un credito può essere:
 - I. revocabile,
 - oppure
 - II. irrevocabile.
- b) Il credito deve pertanto indicare chiaramente se esso è revocabile o irrevocabile.
- c) In assenza di tale indicazione il credito sarà considerato irrevocabile.

Articolo 7 - Responsabilità della banca avvisante

- a) Un credito può essere avvisato al beneficiario tramite altra banca (la "banca avvisante"), senza impegno per quest'ultima, ma detta banca, se decide di avvisare il credito, adotterà una ragionevole cura nel controllare l'apparente autenticità del credito che avvisa. Se la banca decide di non avvisare il credito, deve darne comunicazione alla banca emittente senza ritardo.
- b) Qualora non sia in grado di verificare tale apparente autenticità, la banca avvisante dovrà informare, senza ritardo, la banca dalla quale le istruzioni appaiono essere state ricevute di non essere stata in grado di verificare l'autenticità del credito e se, ciò nonostante, decide di avvisare il credito, dovrà informare il beneficiario di non essere stata in grado di verificare l'autenticità del credito.

Articolo 8 - Revoca di un credito

- a) Un credito revocabile può essere modificato o annullato dalla banca emittente in qualsiasi momento e senza previo avviso al beneficiario.
- b) La banca emittente, tuttavia, deve:
 - I. rimborsare altra banca - presso la quale un credito revocabile è stato reso utilizzabile per pagamento a vista, accettazione o negoziazione - di ogni pagamento, accettazione o negoziazione effettuati da detta banca a fronte di documenti che, nella forma, appaiono conformi ai termini e

alle condizioni del credito, prima di aver ricevuto dalla banca emittente, notizia della modifica o dell'annullamento;

II. rimborsare altra banca, presso la quale un credito revocabile é stato reso utilizzabile per pagamento differito, se detta banca ha ritirato documenti che, nella forma, appaiono conformi ai termini e alle condizioni del credito, prima di aver ricevuto dalla banca emittente notizia della modifica o dell'annullamento.

Articolo 9 - Responsabilità delle banche emittenti e confermanti

a) Un credito irrevocabile costituisce un impegno inderogabile della banca emittente, a condizione che i documenti prescritti siano presentati alla banca designata o alla banca emittente e che siano rispettati i termini e le condizioni del credito:

I. se il credito prevede il pagamento a vista: - a pagare a vista;

II. se il credito prevede il pagamento differito: - a pagare alla(e) scadenza(e) determinabile(i) in conformità delle prescrizioni del credito;

III. se il credito prevede l'accettazione:

a. da parte della banca emittente: - ad accettare le tratte emesse dal beneficiario a carico della banca emittente ed a pagarle alla scadenza,
oppure

b. da parte di altra banca trassata: - ad accettare e pagare alla scadenza le tratte emesse dal beneficiario a carico della banca emittente nel caso in cui la banca trassata prescritta dal credito non abbia accettato le tratte emesse a suo carico, o a pagare le tratte accettate ma non pagate a scadenza da tale banca trassata;

IV. se il credito prevede la negoziazione: - a pagare senza rivalsa verso i traenti e/o i portatori di buona fede, le tratte emesse dal beneficiario e/o i documenti presentati a fronte del credito. Un credito non dovrebbe essere emesso utilizzabile con tratte a carico dell'ordinante. Se il credito, tuttavia, richiede una o più tratte a carico dell'ordinante, le banche considereranno tali tratte come documenti addizionali.

b) La conferma di un credito irrevocabile da parte di altra banca (la "banca confermante"), su autorizzazione o richiesta della banca emittente, costituisce un impegno inderogabile della banca

confermante, che si aggiunge a quello della banca emittente, sempre a condizione che i documenti prescritti siano presentati alla banca confermante o ad altra banca designata e che siano rispettati i termini e le condizioni del credito:

I. se il credito prevede il pagamento a vista: - a pagare a vista;

II. se il credito prevede il pagamento differito: - a pagare alla (e) scadenza(e) determinabile(i) in conformità delle prescrizioni del credito;

III. se il credito prevede l'accettazione:

a. da parte della banca confermante: - ad accettare le tratte emesse dal beneficiario a carico della banca confermante ed a pagarle alla scadenza,

oppure

b. da parte di altra banca trassata: - ad accettare e pagare alla scadenza le tratte emesse dal beneficiario a carico della banca confermante nel caso in cui la banca trassata prescritta dal credito non abbia accettato le tratte emesse a suo carico, o a pagare le tratte accettate ma non pagate a scadenza da tale banca trassata;

IV. se il credito prevede la negoziazione: - a negoziare senza rivalsa verso i traenti e/o i portatori di buona fede, le tratte emesse dal beneficiario e/o i documenti presentati a fronte del credito. Un credito non dovrebbe essere emesso utilizzabile con tratte a carico dell'ordinante. Se il credito, tuttavia, richiede una o più tratte a carico dell'ordinante, le banche considereranno tali tratte come documenti addizionali.

c) I. Se altra banca viene autorizzata o richiesta dalla banca emittente di aggiungere fa propria conferma ad un credito, ma non è disposta a farlo, deve dare comunicazione, senza ritardo, alla banca emittente.

II. Salvo che la banca emittente disponga diversamente nella propria autorizzazione o richiesta di aggiungere la conferma, la banca avisante può avvisare il credito al beneficiario senza aggiungere la propria conferma.

d) I. Salvo quanto previsto diversamente dall'articolo 48 un credito irrevocabile non può essere né modificato né annullato senza l'accordo della banca emittente, dell'eventuale banca confermante e del beneficiario.

II. La banca emittente sarà irrevocabilmente vincolata dalle modifiche da essa emesse dal momento dell'emissione di dette modifiche. La banca confermante può estendere la propria conferma ad una modifica e sarà irrevocabilmente vincolata dal momento in cui avvisa la modifica stessa. La banca confermante può, tuttavia, decidere di avvisare una modifica al beneficiario senza estendere alla stessa la propria conferma e in tal caso essa dovrà informarne, senza ritardo, la banca emittente ed il beneficiario.

III. Le condizioni del credito originario (o di un credito soggetto ad una o più modifiche già accettate) rimangono in vigore per il beneficiario fino a quando il beneficiario stesso non abbia comunicato la propria accettazione della modifica alla banca che ha avvisato tale modifica. Il beneficiario deve comunicare l'accettazione o il rifiuto della modifica. Se il beneficiario omette tale comunicazione, la presentazione alla banca designata o alla banca emittente di documenti conformi al credito e ad una o più modifiche non ancora accettate sarà considerata quale comunicazione di accettazione da parte del beneficiario di tale(i) modifica(che) e da quel momento il credito sarà modificato.

IV. L'accettazione parziale di modifiche contenute in un unico avviso di modifica non è consentita ed è, pertanto, priva di effetto.

Articolo 10 - Tipologia dei crediti

- a) Tutti i crediti devono indicare chiaramente se sono utilizzabili per pagamento a vista, pagamento differito, accettazione o negoziazione.
- b) I. Salvo che il credito preveda l'utilizzo presso la sola banca emittente, tutti i crediti devono designare la banca (la "banca designata") che è autorizzata a pagare, assumere impegno di pagamento differito, accettare tratte o negoziare. In un credito liberamente negoziabile qualunque banca è banca designata.

La presentazione dei documenti deve avvenire presso la banca emittente, l'eventuale banca confermante, o presso una qualunque altra banca designata.

II. Per negoziazione si intende il riconoscimento di un corrispettivo da parte della banca autorizzata a negoziare a fronte di tratte e/o documenti. Il mero esame dei documenti senza il riconoscimento di un corrispettivo non costituisce negoziazione.

Salvo che la banca designata sia la banca confermante, la designazione da parte della banca emittente non comporta alcun impegno per la banca designata a pagare, assumere impegno di pagamento differito, accettare tratte o negoziare. Salvo che la banca designata vi abbia espressamente acconsentito ed abbia dato comunicazione in tal senso al beneficiario, la ricezione e/o l'esame e/o l'inoltro dei documenti da parte della banca designata non rende detta banca obbligata a pagare, assumere impegno di pagamento differito, accettare tratte o negoziare.

- c) Designando altra banca, o consentendo la negoziazione da parte di una qualsiasi banca, o autorizzando o richiedendo ad altra banca di aggiungere la propria conferma, la banca emittente autorizza detta banca a pagare, accettare tratte o negoziare, a seconda dei casi, contro documenti che, nella forma, appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito e si impegna a rimborsare detta banca secondo quanto previsto nei presenti articoli.

Articolo 11- Crediti teletrasmessi e preavvisati

- a) I. Quando la banca emittente incarica la banca avvisante, con un messaggio teletrasmesso autenticato, di avvisare un credito o una modifica ad un credito, tale messaggio teletrasmesso sarà considerato lo strumento operativo del credito o della modifica e nessuna lettera di conferma dovrebbe essere inviata. Qualora, tuttavia, venisse inviata lettera di conferma, la stessa non avrà effetto alcuno e la banca avvisante non sarà tenuta a verificare la concordanza tra tale lettera di conferma e lo strumento operativo del credito, o della modifica, pervenuto tramite messaggio teletrasmesso.

II. Se il messaggio teletrasmesso contiene l'indicazione "seguono dettagli completi" (o espressione simile) o precisa che la lettera di conferma costituisce lo strumento operativo del credito o della modifica, in tal caso il messaggio teletrasmesso non è da considerarsi lo strumento operativo del credito o della modifica. La banca emittente deve inviare senza ritardo, alla banca avvisante lo strumento operativo del credito o della modifica.

- b) Se una banca si avvale dei servizi di una banca avvisante per avvisare il credito al beneficiario, essa deve avvalersi dei servizi della stessa banca anche per comunicare la(le) modifica(che).
- c) L'avviso preliminare della emissione o della modifica di un credito irrevocabile (preavviso) sarà inviato dalla banca emittente solo qualora tale banca sia disposta ad emettere lo strumento operativo del credito o della modifica. Salvo quanto diversamente stabilito in tale avviso preliminare, la banca emittente che lo abbia inviato sarà irrevocabilmente impegnata ad emettere o modificare il credito, senza ritardo, in termini che non contrastino con quelli contenuti nel preavviso.

Articolo 12 - Istruzioni incomplete o non chiare

Se le istruzioni ricevute di avvisare, confermare o modificare il credito sono incomplete o non chiare, la banca incaricata di eseguire tali istruzioni può dare al beneficiario un avviso preliminare a semplice titolo informativo e senza responsabilità. Tale avviso preliminare dovrà indicare chiaramente che esso viene effettuato a semplice titolo informativo e senza responsabilità per la banca avvisante. In ogni caso, la banca avvisante deve informare la banca emittente dell'iniziativa assunta e chiedere alla stessa di fornire le necessarie informazioni.

La banca emittente deve fornire le informazioni necessarie senza ritardo. Il credito sarà avvisato, confermato o modificato solamente quando siano pervenute istruzioni complete e chiare e sempreché, al momento, la banca avvisante sia disposta ad operare conformemente a tali istruzioni.

C. Obblighi e responsabilità

Articolo 13 - Criteri generali per l'esame dei documenti

- a) Le banche devono esaminare con ragionevole cura tutti i documenti prescritti dal credito, per accertare se, nella forma, essi appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito. La conformità formale dei documenti prescritti ai termini e alle condizioni del credito sarà accertata secondo la prassi bancaria internazionale riflessa nei presenti articoli. I documenti che, nella forma, appaiono discordanti fra loro saranno considerati non conformi ai termini e alle condizioni del credito.

I documenti non prescritti dal credito non saranno esaminati dalle banche. Qualora le banche ricevano tali documenti, esse li restituiranno al presentatore o li inoltreranno senza responsabilità.

- b) La banca emittente, l'eventuale banca confermante, o la banca designata che operi per loro conto, disporranno, ciascuna, di un ragionevole periodo di tempo - non eccedente i sette giorni lavorativi per le banche successivi al giorno di ricezione dei documenti - per esaminare i documenti stessi e per decidere se ritirarli o rifiutarli e per informarne la parte *dalla* quale i documenti sono pervenuti.
- c) Se un credito prevede condizioni che non indicano i documenti da presentare in relazione a tali condizioni, le banche considereranno tali condizioni come non previste e le ignoreranno.

Articolo 14 - Documenti discordanti e relative comunicazioni

- a) Quando la banca emittente autorizza altra banca a pagare, assumere impegno di pagamento differito, accettare tratte o negoziare contro documenti che, nella forma, appaiono conformi ai termini e alle condizioni del credito, la banca emittente e l'eventuale banca confermante sono tenute a:

I. rimborsare la banca designata che ha pagato, assunto impegno di pagamento differito, accettato tratte o negoziato,

II. ritirare i documenti.

- b) Alla ricezione dei documenti la banca emittente e/o l'eventuale banca confermante, o la banca designata che operi per loro conto, devono decidere, esclusivamente sulla base dei documenti, se questi, nella forma, appaiono o meno conformi ai termini e alle condizioni del credito. Se i documenti, nella forma, appaiono non conformi ai termini e alle condizioni del credito, tali banche possono rifiutarsi di ritirarli.
- c) Se la banca emittente decide che i documenti, nella forma, appaiono non conformi ai termini e alle condizioni del credito, essa può, a sua discrezione, contattare l'ordinante per accertare se è disposto a rinunciare ad avvalersi delle difformità riscontrate. Ciò non comporta, tuttavia, una proroga del termine di cui all'articolo 13 (b).
- d) I. Se la banca emittente e/o l'eventuale banca confermante, o, la banca designata che operi per loro conto, decide di rifiutare i documenti, essa deve darne comunicazione, a mezzo teletrasmissione o, in caso di impossibilità, con altro mezzo rapido, senza ritardo e comunque non oltre l'orario di chiusura del settimo giorno lavorativo per le banche successivo a quello di ricezione dei documenti. Essa deve inviare tale comunicazione alla banca dalla quale ha ricevuto i documenti o al beneficiario, se ha ricevuto i documenti direttamente da quest'ultimo.
- II. Tale comunicazione deve specificare tutte le discordanze in base alle quali la banca rifiuta i documenti e deve inoltre precisare se i documenti sono tenuti a disposizione del presentatore degli stessi o se gli vengono restituiti.
- III. La banca emittente e/o l'eventuale banca confermante avrà quindi diritto di chiedere alla banca rimettente la restituzione, con gli interessi, di qualsiasi rimborso effettuato a detta banca.
- e) Se la banca emittente e/o l'eventuale banca confermante omette di attenersi a quanto previsto nel presente articolo e/o omette di tenere i documenti a disposizione del presentatore degli stessi o di restituirglieli, la banca emittente e/o l'eventuale banca confermante perderà il diritto di eccepire la non conformità dei documenti ai termini e alle condizioni del credito.
- f) Se la banca che trasmette i documenti attira l'attenzione della banca emittente e/o dell'eventuale banca confermante su una qualsiasi discordanza nei documenti o informa tali banche di aver pagato, di aver

assunto impegno di pagamento differito, di aver accettato tratte o negoziato sotto riserva o contro garanzia per tali discordanze, la banca emittente e/o l'eventuale banca confermante non sono per tale fatto liberate da alcuno degli obblighi che derivano loro dal presente articolo. Tale riserva o garanzia concerne soltanto i rapporti fra la banca che trasmette i documenti e la parte nei confronti della quale sono state sollevate le riserve o dalla quale o per conto della quale la garanzia è stata ottenuta.

Articolo 15 - Esonero da responsabilità circa la validità ed efficacia dei documenti

Le banche non assumono alcuna responsabilità per la forma, la sufficienza, l'esattezza, l'autenticità, la falsificazione, la portata legale di un qualsiasi documento, né per le condizioni generali e/o particolari predisposte o aggiunte nei documenti; esse non assumono alcuna responsabilità nemmeno per la descrizione, la quantità, il peso, la qualità, lo stato, l'imballaggio, la consegna, il valore o l'esistenza delle merci rappresentate da un qualsiasi documento, né, infine, per, la buona fede, per gli atti e/o omissioni, per la solvibilità, l'adempimento delle obbligazioni o affidabilità degli speditori, vettori, spedizionieri, consegnatari o assicuratori delle merci o di qualsiasi altra persona.

Articolo 16 - Esonero da responsabilità circa la trasmissione dei messaggi

Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da ritardi e/o smarrimenti nell'inoltro di uno o più messaggi, lettere o documenti, né per i ritardi, mutilazioni o errori che possono verificarsi nella trasmissione di una qualsiasi telecomunicazione. Le banche non assumono alcuna responsabilità per gli errori di traduzione e/o interpretazione di termini tecnici e si riservano il diritto di trasmettere i termini dei crediti senza tradurli.

Articolo 17 - Forza maggiore

Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti dall'interruzione della propria attività provocata da casi di forza maggiore, sommosse, disordini civili, insurrezioni, guerre o da qualsiasi

altra causa indipendente dalla loro volontà, oppure da scioperi o serrate. Salvo specifica autorizzazione, le banche, alla ripresa della propria attività, non effettueranno pagamenti, né assumeranno impegni di pagamento differito, né accetteranno tratte né negozieranno a fronte di crediti che siano scaduti durante tale interruzione della propria attività.

Articolo 18 - Esonero da responsabilità per i servizi richiesti ad altre banche

- a) Le banche che, per eseguire le istruzioni dell'ordinante, si avvalgono dei servizi di altre banche agiscono per conto ed a rischio dell'ordinante stesso.
- b) Le banche non assumono alcuna responsabilità nel caso in cui le istruzioni da esse trasmesse non vengano eseguite, e ciò anche se siano esse stesse ad aver preso l'iniziativa della scelta dell'altra(e) banca(che).
- c) I. La parte che impartisce istruzioni ad un'altra parte di effettuare servizi è tenuta al pagamento delle competenze - incluse commissioni, compensi, costi od esborsi - concernenti l'esecuzione di servizi ad opera della parte destinataria delle istruzioni.
II. Quando un credito prescrive che tali competenze sono a carico di una parte diversa da quella che ha impartito le istruzioni e le competenze non possono essere percepite, la parte che ha impartito le istruzioni sarà tenuta al pagamento delle stesse.
- d) L'ordinante assume tutti gli obblighi e le responsabilità derivanti da leggi ed usi vigenti all'estero ed è tenuto a risarcire le banche per le relative conseguenze.

Articolo 19 - Disposizioni per i rimborsi fra banche

- a) Se la banca emittente dispone che il rimborso al quale la banca pagante, accettante o negoziatrice ha diritto sia ottenuto da quest'ultima (la "banca richiedente") tramite richiesta a terzi (la "banca rimborsante"), essa dovrà far pervenire alla banca rimborsante tempestive istruzioni od autorizzazione idonee ad onorare tali richieste di rimborso.

- b) Le banche emittenti non dovranno disporre che la banca richiedente fornisca alla banca rimborsante un attestato di conformità ai termini e alle condizioni del credito.
- c) La banca emittente non sarà sollevata da alcuno dei propri obblighi di provvedere al rimborso se e quando tale rimborso non sia ricevuto dalla banca richiedente da parte della banca rimborsante.
- d) La banca emittente sarà responsabile nei confronti della banca richiedente per ogni perdita di interessi, se il rimborso non viene effettuato dalla banca rimborsante a prima richiesta o, a seconda dei casi, in base ad altra procedura prevista nel credito ovvero secondo quanto convenuto tra le parti.
- e) Le competenze della banca rimborsante sono a carico della banca emittente. Tuttavia, nei casi in cui le competenze siano a carico di terzi, la banca emittente è tenuta ad indicarlo nel credito originario nonché nell'autorizzazione al rimborso. Nei casi in cui le competenze della banca rimborsante siano a carico di terzi, esse saranno incassate dalla banca richiedente all'atto dell'utilizzo del credito. Nei casi in cui il credito non venga utilizzato, le competenze della banca rimborsante rimarranno a carico della banca emittente.

D. Documenti

Articolo 20 - Ambiguità circa gli emittenti dei documenti

- a) Espressioni quali "di prim'ordine", "ben conosciuto", "qualificato", "indipendente", "ufficiale", "competente", "locale" e simili non devono essere utilizzate per indicare gli emittenti di un qualsiasi documento da presentare in utilizzo di un credito. Se espressioni del genere figurano nel credito, le banche accetteranno i relativi documenti così come presentati a condizione che, nella forma, gli stessi appaiano conformi agli altri termini e condizioni del credito ed appaiano non essere stati emessi dal beneficiario.

- b) Salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno come documenti originali anche i documenti prodotti, o che appaiano essere stati prodotti:
- I. con sistemi di riproduzione ottica, automatizzati o computerizzati;
 - II. in copia carbone,
- a condizione che siano contrassegnati come originali e che, quando necessario, appaiano firmati. Un documento può essere firmato con scrittura a mano, con firma in facsimile, con firma perforata, mediante stampiglia, mediante apposizione di un simbolo ovvero utilizzando qualunque altro metodo meccanico o elettronico di sottoscrizione.
- c) I. Salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno quali copie documenti che rechino la dicitura "copia" ovvero non siano contrassegnati come "originale". Le copie non necessitano di firma.
- II. La richiesta di documenti multipli in crediti nei quali appaiono espressioni del tipo "duplicato", "due esemplari", "due copie" e simili sarà considerata soddisfatta con la presentazione di un originale e del rimanente numero di documenti in copia; tranne nel caso in cui il documento stesso riporti indicazioni diverse.
- d) Salvo che il credito disponga diversamente, la richiesta, prescritta dal credito, che un documento sia autenticato, convalidato, legalizzato, vistato, certificato o posseda un analogo requisito, sarà considerata soddisfatta con l'apposizione su tale documento di una qualunque firma, timbro o etichetta che, nella forma, appaia rispondere a tale richiesta.

Articolo 21 - Mancata precisazione degli emittenti o dei contenuti dei documenti.

Quando sono richiesti documenti diversi dai documenti di trasporto, dai documenti di assicurazione e dalle fatture commerciali, il credito deve prescrivere da chi devono essere emessi tali documenti, la loro formulazione o i dati che devono contenere. Se il credito non prescrive quanto precede, le banche accetteranno tali documenti così come presentati, a condizione che i dati in essi contenuti non siano in contrasto con qualsiasi altro documento prescritto e presentato.

Articolo 22 - Data di emissione dei documenti e data del credito

Salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno un documento che rechi una data di emissione antecedente a quella del credito, a condizione che tale documento sia presentato nei termini di tempo indicati nel credito stesso e secondo quanto previsto nei presenti articoli.

Articolo 23 - Polizza di carico marittima/oceanica

a) Se un credito richiede una polizza di carico relativa ad una spedizione da porto a porto, salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno un documento, comunque denominato, che:

I. apparentemente indica il nome del vettore e appare firmato o in altro modo sottoscritto:

- dal vettore o da un agente, indicato nominativamente per il, o per conto del vettore, o
- dal comandante o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del comandante.

Qualunque firma o sottoscrizione del vettore o del comandante deve riportare la qualifica di vettore o comandante, a seconda del caso. L'agente che firmi o sottoscriva per il vettore o il comandante deve inoltre indicare il nome e la qualifica, cioè vettore o comandante, della parte per conto della quale detto agente opera, ed

II. indica che le merci sono state caricate a bordo o spedite a mezzo di una determinata nave.

La messa a bordo o la spedizione a mezzo di una determinata nave può essere indicata sulla polizza di carico mediante una dicitura prestampata attestante che le merci sono state caricate a bordo o spedite a mezzo di una determinata nave, nel qual caso la data di emissione della polizza di carico sarà considerata quale data di messa a bordo e data di spedizione.

In tutti gli altri casi, la messa a bordo di una determinata nave deve essere attestata sulla polizza di carico mediante un'annotazione che indichi la data in cui le merci sono state caricate a bordo, nel qual caso la data dell'annotazione di messa a bordo sarà considerata quale data di spedizione.

Se la polizza di carico contiene l'indicazione "nave prevista" o espressione analoga riferita alla nave, la messa a bordo di una

determinata nave deve essere attestata sulla polizza di carico mediante un'annotazione di messa a bordo la quale, oltre alla data in cui le merci sono state caricate a bordo, deve contenere anche il nome della nave a bordo della quale le merci sono state effettivamente caricate, anche se esse sono state caricate a bordo della nave indicata come "nave prevista".

Se la polizza di carico indica un luogo di ricezione o di presa in carico diverso dal porto d'imbarco, l'annotazione di messa a bordo deve contenere anche l'indicazione del porto d'imbarco prescritto dal credito ed il nome della nave sulla quale sono state caricate le merci, anche se esse sono state caricate sulla nave menzionata nella polizza di carico. Questa disposizione si applica inoltre ogni qual volta la messa a bordo di una nave è indicata con dicitura prestampata sulla polizza di carico, ed

III. indica il porto d'imbarco e il porto di sbarco prescritti dal credito, anche se:

a. indica un luogo di presa in carico diverso dal porto d'imbarco e/o un luogo di destinazione finale diverso dal porto di sbarco, e/o

b. contiene l'indicazione "previsto" o espressione analoga riferita al porto d'imbarco e/o al porto di sbarco, semprechè il documento indichi anche il porto d'imbarco e/o di sbarco prescritti dal credito, ed

IV. è costituito da un solo originale della polizza di carico o, se emessa in più originali, dal gioco completo così come emesso, ed

V. appare contenere tutti i termini e le condizioni del trasporto o alcuni di tali termini e condizioni mediante riferimento a fonte o documento diverso dalla polizza di carico (polizza di carico in forma abbreviata con il retro in bianco) le banche non esamineranno il contenuto di detti termini e condizioni,

VI. non contiene alcuna indicazione che è soggetto ad un contratto di noleggio e/o che la nave da trasporto dispone delle vele quale unico mezzo di propulsione, ed

VII. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.

b) Ai fini del presente articolo, per trasbordo si intende lo scarico da una nave ed il caricamento su un'altra nave nel corso del trasporto via mare dal porto d'imbarco al porto di sbarco prescritti dal credito.

- c) Salvo che il trasbordo sia vietato dalle condizioni del credito, le banche accetteranno una polizza di carico che indica che le merci saranno trasbordate, a condizione che l'intero trasporto via mare sia coperto da un'unica polizza di carico.
- d) Anche se il credito vieta il trasbordo, le banche accetteranno una polizza di carico che:
- I. indica che il trasbordo avrà luogo, a condizione che il relativo carico sia trasportato in containers, rimorchi e/o chiatte "LASH", come attestato nella polizza di carico, purché l'intero trasporto via mare sia coperto da un'unica polizza di carico, e/o
- II. contiene clausole attestanti che il vettore si riserva il diritto di trasbordo.

Articolo 24 - Lettera di trasporto marittimo non negoziabile

- a) Se un credito richiede una lettera di trasporto marittimo non negoziabile relativa ad una spedizione da porto a porto, le banche accetteranno, salvo che il credito disponga diversamente, un documento, comunque denominato, che:
- I. apparentemente indica il nome del vettore e appare firmato o in altro modo sottoscritto:
- dal vettore o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, vettore, o
 - dal comandante o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, comandante.

Qualunque firma o sottoscrizione del vettore o del comandante deve riportare la qualifica di vettore o comandante, a seconda del caso. L'agente che firmi o sottoscriva per il vettore o il comandante deve inoltre indicare il nome e la qualifica, cioè vettore o comandante, della parte per conto della quale detto agente opera, ed

II. indica che le merci sono state caricate a bordo o spedite a mezzo di una determinata nave.

La messa a bordo o la spedizione a mezzo di una determinata nave può essere indicata sulla lettera di trasporto marittimo non negoziabile mediante una dicitura prestampata attestante che le merci sono state caricate a bordo o spedite a mezzo di una determinata nave, nel qual

caso la data di emissione della lettera di trasporto marittimo non negoziabile sarà considerata quale data di messa a bordo e data di spedizione. .

In tutti gli altri casi, la messa a bordo di una determinata nave deve essere attestata sulla lettera di trasporto marittimo non negoziabile mediante un'annotazione che indichi la data in cui le merci sono state caricate a bordo, nel qual caso la data dell'annotazione di messa a bordo sarà considerata quale data di spedizione.

Se la lettera di trasporto marittimo non negoziabile contiene l'indicazione "nave prevista" o espressione analoga riferita alla nave, la messa a bordo di una determinata nave deve essere attestata sulla lettera di trasporto marittimo non negoziabile mediante un'annotazione di messa a bordo la quale, oltre alla data in cui le merci sono state caricate a bordo, deve contenere anche il nome della nave a bordo della quale le merci sono state effettivamente caricate, anche se esse sono state caricate a bordo della nave indicata come "nave prevista".

Se la lettera di trasporto marittimo non negoziabile indica un luogo di ricezione o di presa in carico diverso dal porto d'imbarco, l'annotazione di messa a bordo deve contenere anche l'indicazione del porto d'imbarco prescritto dai credito ed il nome della nave sulla quale sono state caricate le merci, anche se esse sono state caricate sulla nave menzionata nella lettera di trasporto marittimo non negoziabile. Questa disposizione si applica inoltre ogni qual volta la messa a bordo di una nave è indicata con dicitura prestampata sulla lettera di trasporto marittimo non negoziabile, ed

III. indica il porto d'imbarco e il porto di sbarco prescritti dai credito, anche se:

- a. indica un luogo di presa in carico diverso dal porto d'imbarco e/o un luogo di destinazione finale diverso dal porto di sbarco, e/o
- b. contiene l'indicazione "previsto" o espressione analoga riferita al porto d'imbarco e/o al porto di sbarco, semprechè il documento indichi anche il porto d'imbarco e/o di sbarco prescritti dai credito, ed

IV. è costituito da un solo originale della lettera di trasporto marittimo non negoziabile o, se emessa in più originali, dal gioco completo così come emesso, ed

V. appare contenere tutti i termini e le condizioni del trasporto o alcuni di tali termini e condizioni mediante riferimento a fonte o documento diverso dalla lettera di trasporto marittimo non negoziabile (lettera di trasporto marittimo non negoziabile in forma abbreviata con il retro in bianco); le banche non esamineranno il contenuto di detti termini e condizioni, e

VI. non contiene alcuna indicazione che è soggetto ad un contratto di noleggio e/o che la nave da trasporto dispone delle vele quale unico mezzo di propulsione, ed

VII. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.

- b) Ai fini del presente articolo, per trasbordo si intende lo scarico da una nave ed il caricamento su un'altra nave nel corso del trasporto via mare dal porto d'imbarco al porto di sbarco prescritti dal credito.
- c) Salvo che il trasbordo sia vietato dalle condizioni del credito, le banche accetteranno una lettera di trasporto marittimo non negoziabile che indica che le merci saranno trasbordate, a condizione che l'intero trasporto via mare sia coperto da un'unica lettera di trasporto marittimo non negoziabile.
- d) Anche se il credito vieta il trasbordo, le banche accetteranno una lettera di trasporto marittimo non negoziabile che:
- I. indica che il trasbordo avrà luogo, a condizione che il relativo carico sia trasportato in containers, rimorchi e/o chiatte "LASH" come attestato nella lettera di trasporto marittimo non negoziabile, purché l'intero trasporto via mare sia coperto da un'unica lettera di trasporto marittimo non negoziabile, e/o
- II. contiene clausole attestanti che il vettore si riserva il diritto di trasbordo.

Articolo 25 - Polizza di carico per contratto di noleggio

- a) Se un credito richiede o consente una polizza di carico per contratto di noleggio, le banche accetteranno, salvo che il credito disponga diversamente, un documento, comunque denominato, che:

I. contiene una qualsiasi indicazione che esso è soggetto ad un contratto di noleggio, ed

II. è apparentemente firmato o in altro modo sottoscritto:

- dal comandante o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del comandante, o
- dal proprietario o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del proprietario.

Qualunque firma o sottoscrizione del comandante o del proprietario deve riportare la qualifica di comandante o proprietario, a seconda del caso. L'agente che firmi o sottoscriva per il comandante o il proprietario deve inoltre indicare il nome e la qualifica, cioè comandante o proprietario, della parte per conto della quale detto agente opera, ed

III. indica o meno il nome del vettore,

IV. indica che le merci sono state caricate a bordo o spedite a mezzo di una determinata nave.

La messa a bordo o la spedizione a mezzo di una determinata nave può essere indicata sulla polizza di carico mediante una dicitura prestampata attestante che le merci sono state caricate a bordo o spedite a mezzo di una determinata nave, nel qual caso la data di emissione della polizza di carico sarà considerata quale data di messa a bordo e data di spedizione. In tutti gli altri casi, la messa a bordo di una determinata nave deve essere attestata sulla polizza di carico mediante un'annotazione che indichi la data in cui le merci sono state caricate a bordo, nel qual caso la data dell'annotazione di messa a bordo sarà considerata quale data di spedizione, ed

V. indica il porto d'imbarco e il porto di sbarco prescritti dal credito, ed

VI. è costituito da un solo originale della polizza di carico o, se emessa in più originali, dal gioco completo così come emesso, e

VII. non contiene alcuna indicazione che la nave da trasporto dispone delle vele quale unico mezzo di propulsione, ed

VIII. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.

- b) Anche se il credito richiede la presentazione di un contratto di noleggio in relazione ad una polizza di carico per contratto di noleggio, le banche non esamineranno tale contratto e lo inoltreranno senza alcuna responsabilità da parte loro.

Articolo 26 - Documento di trasporto multimodale

a) Se un credito richiede un documento di trasporto relativo ad almeno due modi diversi di trasporto (trasporto multimodale), le banche accetteranno, salvo che il credito disponga diversamente, un documento, comunque denominato, che:

I. apparentemente indica il nome del vettore o dell'operatore di trasporto multimodale ed appare firmato o in altro modo sottoscritto:

- dal vettore o dall'operatore di trasporto multimodale o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, vettore o dell'operatore di trasporto multimodale, o
- dal comandante o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, comandante.

Qualunque firma o sottoscrizione del vettore, dell'operatore di trasporto multimodale o del comandante deve riportare la qualifica di vettore, operatore di trasporto multimodale o comandante, a seconda del caso. L'agente che firmi o sottoscriva per il vettore, per l'operatore di trasporto multimodale o per il comandante deve inoltre indicare il nome e la qualifica, cioè vettore, operatore di trasporto multimodale o comandante, della parte per conto della quale detto agente opera, ed

II. indica che le merci sono state spedite, prese in carico o caricate a bordo.

L'invio, la presa in carico o la messa a bordo possono essere indicate sul documento di trasporto multimodale mediante una dicitura in tal senso, nel qual caso la data di emissione sarà considerata quale data di invio, presa in carico o messa a bordo e quale data di spedizione. Tuttavia, se il documento indica, mediante stampiglia o in altro modo, una data di invio, presa in carico o messa a bordo, questa data sarà considerata quale data di spedizione, ed

III. a. indica il luogo di presa in carico prescritto dal credito, che può essere diverso dal porto, aeroporto o luogo di carico ed il luogo di destinazione finale prescritto dal credito, che può essere diverso dal porto, aeroporto o luogo di scarico, e/o

b. contiene l'indicazione prevista(o) o espressione analoga riferita alla nave e/o al porto d'imbarco e/o al porto di sbarco, ed

IV. è costituito da un solo originale del documento di trasporto multimodale o, se emesso in più originali, dal gioco completo così come emesso, ed

V. appare contenere tutti i termini e le condizioni del trasporto o alcuni di tali termini e condizioni mediante riferimento a fonte o documento diverso dal documento di trasporto multimodale (documento di trasporto multimodale in forma abbreviata/con il retro in bianco) le banche non esamineranno il contenuto di detti termini e condizioni, e

VI. non contiene alcuna indicazione che è soggetto ad un contratto di noleggio e/o che la nave da trasporto dispone delle vele quale unico mezzo di propulsione, ed

VII. è conforme alle prescrizioni dei credito sotto tutti gli altri profili.

- b) Anche se il credito vieta il trasbordo, le banche accetteranno un documento di trasporto multimodale che indica che il trasbordo potrà avere o avrà luogo, a condizione che l'intero trasporto sia coperto da un unico documento di trasporto multimodale.

Articolo 27 - Documento di trasporto aereo

- a) Se un credito richiede un documento di trasporto aereo, le banche accetteranno, salvo che il credito disponga diversamente, un documento, comunque denominato, che:

I. apparentemente indica il nome del vettore ed appare firmato o in altro modo sottoscritto:

- dal vettore, o
- da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, vettore.

Qualunque firma o sottoscrizione del vettore deve riportare la qualifica di vettore. L'agente che firmi o sottoscriva per il vettore deve inoltre indicare il nome e la qualifica, cioè vettore, della parte per conto della quale detto agente opera, ed

II. indica che le merci sono state accettate per il trasporto; e

III. se il credito richiede un'effettiva data di invio, riporta tale data con specifica annotazione; la data di invio indicata sul documento di trasporto aereo sarà considerata quale data di spedizione.

Ai fini del presente articolo, l'annotazione che appare sul documento di trasporto aereo nel riquadro contrassegnato con la dicitura "ad uso

esclusivo del vettore" od espressione simile relativa al numero ed alla data di volo non sarà considerata quale specifica indicazione della suddetta data di invio.

In tutti gli altri casi la data di emissione del documento di trasporto aereo sarà considerata quale data di spedizione, ed

IV. indica l'aeroporto di partenza e l'aeroporto di destinazione, prescritti dal credito, ed

V. appare costituire, l'originale destinato al mittente/speditore, anche se il credito richiede un gioco completo di originali, o riporta espressioni simili, ed

VI. appare contenere tutti i termini e le condizioni dei trasporto, o alcuni di tali termini e condizioni, mediante riferimento a fonte o documento diverso dal documento di trasporto aereo; le banche non esamineranno il contenuto di detti termini e condizioni, ed

VII. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.

- b) Ai fini del presente articolo; per trasbordo si intende lo scarico da un aereo ed il caricamento su un altro aereo nel corso del trasporto dall'aeroporto di partenza a quello di destinazione prescritti dal credito.
- c) Anche se il credito vieta il trasbordo, le banche accetteranno un documento di trasporto aereo che indica che il trasbordo potrà avere o avrà luogo, a condizione che l'intero trasporto sia coperto da un unico documento di trasporto aereo.

Articolo 28 - Documenti di trasporto su strada, ferrovia e corsi d'acqua interni

- a) Se un credito richiede un documento di trasporto su strada, ferrovia o corsi d'acqua interni, le banche accetteranno, salvo che il credito disponga diversamente, un documento del tipo richiesto, comunque denominato, che:

I. apparentemente indica il nome del vettore e appare firmato o in altro modo sottoscritto dal vettore o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, vettore e/o reca, il timbro di ricezione, o altra indicazione di ricezione, apposto dal vettore o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del vettore.

Qualunque firma, sottoscrizione, timbro di ricezione o altra indicazione di ricezione del vettore deve riportare la qualifica di vettore. L'agente che firmi o sottoscriva per il vettore deve anche indicare il nome e la qualifica, cioè vettore, della parte per conto della quale detto agente opera, ed

II. indica che le merci sono state ricevute per la spedizione, per l'invio o per il trasporto, o reca un'espressione analoga. La data di emissione sarà considerata quale data di spedizione, salvo che il documento di trasporto contenga un timbro di ricezione, nel qual caso la data del timbro di ricezione sarà considerata quale data di spedizione, ed

III. indica il luogo di spedizione ed il luogo di destinazione prescritti dal credito, ed è conforme, alle

prescrizioni del Credito sotto tutti gli altri profili.

- b) Se sul documento di trasporto non è indicato il numero dei documenti emessi, le banche accetteranno il(i) documento(i) di trasporto presentato(i) come costituente(i) il gioco completo. Le banche accetteranno come originale(i) il(i) documento(i) di trasporto contrassegnato(i) o meno come originale(i).
- c) Ai fini del presente articolo, per trasbordo si intende lo scarico da un mezzo di trasporto ed il caricamento su un altro mezzo di trasporto, nell'ambito di ciascuno dei diversi modi di trasporto, nel corso del viaggio dal luogo di spedizione al luogo di destinazione prescritti dal credito.
- d) Anche se il credito vieta il trasbordo, le banche accetteranno un documento di trasporto su strada, ferrovia o corsi d'acqua interni che indica che il trasbordo potrà avere o avrà luogo, a condizione che l'intero trasporto sia coperto da un unico documento di trasporto e nell'ambito dello stesso modo di trasporto.

Articolo 29 - Ricevuta del corriere e ricevuta postate

- a) Se un credito richiede una ricevuta postale o un certificato di spedizione postale, le banche accetteranno, salvo che il credito disponga diversamente, una ricevuta postale o un certificato di spedizione postale, che:

I. apparentemente è stato timbrato o in altro modo sottoscritto e datato nel luogo dal quale il credito prescrive che le merci devono essere spedite, o inviate; tale data sarà considerata quale data di spedizione o invio, ed

II. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.

b) Se un credito richiede un documento emesso da un corriere o servizio di consegna rapida che riporti una dichiarazione di ricezione di merci per la consegna, le banche accetteranno, salvo che il credito disponga diversamente, un documento, comunque denominato, che:

I. apparentemente indica il nome del corriere/servizio ed appare timbrato, firmato o in altro modo - sottoscritto da tale determinato corriere/servizio (salvo che il credito preveda espressamente un documento emesso da un corriere/servizio, indicato nominativamente, le banche accetteranno un documento emesso da un qualsiasi corriere/servizio), ed

II. indica una data di ritiro, ricezione, od espressione simile; tale data sarà considerata quale data di spedizione o invio, ed

III. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.

Articolo 30 - Documenti di trasporto emessi da spedizionieri

Salvo che il credito autorizzi diversamente, le banche accetteranno un documento di trasporto emesso da uno spedizioniere, solo se esso apparentemente indica:

I. il nome dello spedizioniere in qualità di vettore o operatore di trasporto multimodale ed appare firmato o in altro modo sottoscritto dallo spedizioniere in qualità di vettore o di operatore di trasporto multimodale; oppure

II. il nome del vettore o dell'operatore di trasporto multimodale ed appare firmato o in altro modo sottoscritto dallo spedizioniere quale agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, vettore o dell'operatore di trasporto multimodale.

Articolo 31- "Sopra coperta", "quantità caricata a dire dello speditore", nome del mittente.

Salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno un documento di trasporto che:

I. non indica, in caso di trasporto via mare o mediante più modi di trasporto che comprendono il trasporto via mare, che le merci sono o saranno caricate sopra coperta. Tuttavia, le banche accetteranno un documento di trasporto che prevede che le merci possono essere trasportate sopra coperta, a condizione che in esso non sia espressamente indicato che le merci sono o saranno caricate sopra coperta, e/o

II. reca sul recto una clausola quale "quantità caricata a dire dello speditore" o "dice contenere" o espressioni simili, e/o

III. indica quale mittente delle merci un soggetto diverso dal beneficiario del credito.

Articolo 32 - Documenti di trasporto netti

- a) Documento di trasporto netto è un documento sul quale non sono state aggiunte clausole, o annotazioni attestante espressamente lo stato difettoso delle merci e/o dell'imballaggio.
- b) Le banche non accetteranno documenti di trasporto che recano tali clausole o annotazioni, salvo che il credito prescriva espressamente le clausole o annotazioni che possono essere accettate.
- c) Le banche considereranno soddisfatta la richiesta nel credito di un documento di trasporto recante la clausola "netto a bordo", se tale documento di trasporto soddisfa alle condizioni del presente articolo e degli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28 o 30.

Articolo 33 - Documenti di trasporto con nolo pagabile a destino/prepagato

- a) Salvo che il credito disponga diversamente o salvo che siano in contrasto con uno qualsiasi dei documenti presentati a fronte del credito stesso, le banche accetteranno documenti di trasporto che indicano che il nolo o le spese di trasporto (di seguito denominati "nolo") devono ancora essere pagati.

- b) Se un credito prescrive che il documento di trasporto deve indicare che il nolo è stato pagato o prepagato, le banche accetteranno un documento di trasporto sul quale appaiono, a mezzo stampiglia o in altro modo, espressioni indicanti chiaramente il pagamento o il prepagamento del nolo o sul quale il pagamento o il prepagamento del nolo è indicato in altro modo. Se il credito richiede che la tariffa del corriere sia pagata o prepagata, le banche accetteranno anche un documento di trasporto emesso da un corriere o servizio di consegna rapida che attesta che le tariffe di competenza del corriere sono a carico di un soggetto diverso dal destinatario.
- c) Se l'espressione "nolo pagabile in anticipo" o "nolo da pagarsi in anticipo" o espressione simile figura sui documenti di trasporto, essa non sarà considerata prova dell'avvenuto pagamento del nolo.
- d) Salvo che le condizioni del credito vietino specificamente tale riferimento, le banche accetteranno documenti di trasporto che fanno riferimento, mediante stampiglia o in altro modo, a spese aggiuntive a quelle di trasporto, quali spese od esborsi connessi con operazioni di carico, scarico o con operazioni similari.

Articolo 34 - Documenti di assicurazione

- a) I documenti di assicurazione devono, nella forma, apparire emessi e firmati da compagnie di assicurazione o assicuratori, o da loro agenti.
- b) Se il documento di assicurazione indica che è stato emesso in più di un originale, tutti gli originali devono essere presentati, salvo che il credito autorizzi diversamente.
- c) Le note di copertura emesse da mediatori non saranno accettate, salvo espressa autorizzazione del credito.
- d) Salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno certificati di assicurazione o dichiarazioni di polizza aperta prefirmati da compagnie d'assicurazione o assicuratori, o da loro agenti. Se il credito richiede espressamente un certificato di assicurazione o una dichiarazione di polizza aperta, le banche accetteranno, in sostituzione, una polizza assicurativa.

- e) Salvo che il credito disponga diversamente o salvo che appaia dal documento di assicurazione che la copertura decorre ai più tardi dalla data di messa a bordo o di invio o di presa in carico delle merci, le banche non accetteranno un documento di assicurazione che reca una data di emissione posteriore alla data di messa a bordo o di invio o di presa in carico indicata in detto documento di trasporto.
- f) I. Salvo che il credito disponga diversamente, il documento di assicurazione deve essere espresso nella stessa valuta del credito.
II. Salvo che il credito disponga diversamente, il valore minimo per il quale il documento di assicurazione deve indicare la copertura assicurativa effettuata e il valore CIF (costo, assicurazione e nolo ... "porto di destinazione convenuto") o CIP (trasporto e assicurazione pagati fino a ... "luogo di destinazione convenuto") delle merci, a seconda dei casi, più il 10%, ma soltanto quando il valore CIF o CIP può essere determinato in base a quanto appare dai documenti. Diversamente, le banche accetteranno come tale valore minimo l'importo maggiore tra il 110% dell'ammontare del pagamento, accettazione o negoziazione previsto dal credito e il 110% dell'importo lordo della fattura.

Articolo 35 - Tipi di copertura assicurativa

- a) Nei crediti deve essere prescritto il tipo di assicurazione richiesto e, all'occorrenza, i rischi addizionali che devono essere coperti. Non dovranno essere usate espressioni imprecise quali "rischi usuali" o "rischi abituali"; se tali espressioni vengono usate, le banche accetteranno i documenti di assicurazione così come presentati senza responsabilità per qualsiasi rischio non coperto.
- b) In assenza di specifiche prescrizioni del credito, le banche accetteranno i documenti di assicurazione così come presentati, senza responsabilità per qualsiasi rischio non coperto.
- c) Salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno un documento di assicurazione attestante che la copertura comporta una franchigia "in eccedenza" o "a dedurre".

Articolo 36 - Copertura, assicurativa "tutti i rischi"

Quando un credito prescrive "assicurazione contro tutti i rischi", le banche accetteranno un documento di assicurazione - che rechi o meno l'intestazione "tutti i rischi" - in cui figuri una qualsiasi clausola od annotazione "tutti i rischi", anche se il documento di assicurazione indica che alcuni rischi sono esclusi, senza responsabilità per qualsiasi rischio non coperto.

Articolo 37 - Fatture commerciali

- a) Salvo che il credito disponga diversamente, le fatture commerciali:
 - I. devono, nella forma, apparire emesse dal beneficiario indicato nel credito (salvo quanto previsto dall'articolo 48 (h), e
 - II. devono essere emesse a nome dell'ordinante (salvo quanto previsto dall'articolo 48(h), e
 - III. non necessitano di firma.
- b) Salvo che il credito disponga diversamente, le banche possono rifiutare fatture commerciali emesse per importi superiori a quello consentito dal credito. Se, tuttavia, una banca autorizzata a pagare, assumere impegno di pagamento differito, accettare tratte o negoziare a fronte di un credito, accetta tali fatture, la sua decisione sarà vincolante per tutte le altre parti, a condizione che detta banca non abbia pagato, assunto impegno di pagamento differito, accettato tratte o negoziato per un importo superiore a quello consentito dal credito.
- c) La descrizione delle merci nella fattura commerciale deve corrispondere a quella del credito. In tutti gli altri documenti le merci possono essere descritte con espressioni generiche che non siano in contrasto con la descrizione delle merci nel credito.

Articolo 38 - Altri documenti

Se il credito richiede un'attestazione o certificazione di peso per trasporti non marittimi, le banche accetteranno una stampiglia di pesatura o una dichiarazione di peso che appare aggiunta sul documento di trasporto dal vettore o dal suo agente, salvo che il credito prescriva espressamente che l'attestazione o la certificazione di peso deve essere contenuta in un documento separato.

E. Disposizioni diverse

Articolo 39 - Tolleranze negli importi, quantità e prezzi unitari

- a) Le espressioni "intorno", "approssimativamente", "circa" o simili, riferite all'importo del credito o alla quantità o al prezzo unitario stabiliti nel credito, sono da interpretare nel senso che permettono uno scarto massimo del 10% in più o in meno rispetto all'importo o alla quantità o al prezzo unitario ai quali tali espressioni fanno riferimento.
- b) Salvo che il credito prescriva che la quantità delle merci non può essere né inferiore né superiore a quella specificata, sarà ammessa una tolleranza del 5% in più o in meno, sempre a condizione che l'ammontare degli utilizzi non superi l'ammontare del credito. Questa tolleranza non si applica quando il credito prescrive la quantità con l'indicazione di un numero determinato di colli o di singoli articoli.
- c) Salvo che il credito, che vieta spedizioni parziali, disponga diversamente, o salvo che sia applicabile la precedente lettera (b), sarà ammissibile una tolleranza del 5% in meno nell'importo dell'utilizzo, a condizione che, se il credito stabilisce la quantità delle merci, questa venga spedita interamente e se il credito stabilisce un prezzo unitario questo non venga ridotto. Questa disposizione non si applica se nel credito vengono utilizzate le espressioni indicate alla precedente lettera (a).

Articolo 40 - Spedizioni/utilizzi parziali

- a) Sono consentiti utilizzi parziali e/o spedizioni parziali, salvo che il credito disponga diversamente.
- b) I documenti di trasporto che apparentemente indicano che la spedizione è stata fatta sullo stesso mezzo di trasporto e per lo stesso viaggio, purché indichino la stessa destinazione, non saranno considerati come riferentisi a spedizioni parziali, anche se tali documenti di trasporto riportano diverse date di spedizione e/o diversi porti di imbarco, luoghi di presa in carico o di invio.
- c) Le spedizioni effettuate a mezzo posta o mediante corriere non saranno considerate spedizioni parziali se le ricevute postate o i certificati di

spedizione postale o le ricevute o le bolle di spedizione del corriere appaiono timbrati, firmati o in altro modo sottoscritti nel luogo dal quale il credito prescrive che le merci devono essere inviate e se recano la stessa data.

Articolo 41 - Utilizzi parziali / spedizioni frazionate

Se nel credito sono prescritti utilizzi parziali e/o spedizioni frazionate entro periodi di tempo determinati ed una qualsiasi frazione non è utilizzata e/o spedita entro il termine consentito per tale frazione, il credito cessa di essere utilizzabile per questa e per qualsiasi successiva frazione; salvo che il credito disponga diversamente.

Articolo 42 - Data di scadenza e luogo di presentazione dei documenti

- a) Tutti i crediti devono prescrivere una data di scadenza e, ad eccezione dei crediti liberamente negoziabili, un luogo per la presentazione dei documenti per il pagamento, l'accettazione o la negoziazione. La data di scadenza prescritta per il pagamento, l'accettazione o la negoziazione sarà considerata data di scadenza per la presentazione dei documenti.
- b) Salvo quanto previsto all'articolo 44(a), i documenti devono essere presentati alla predetta data di scadenza o prima di tale data.
- c) Se la banca emittente stabilisce che il credito ha validità "un mese", "sei mesi" o usa espressione analoga, senza precisare la data dalla quale il termine decorre, la data di emissione del credito sarà considerata da parte della banca emittente come primo giorno di decorrenza di detto termine.
Le banche scoraggeranno un tale modo di indicare il termine di scadenza del credito.

Articolo 43 - Limitazione concernente la data di scadenza

- a) Oltre a prescrivere un termine di scadenza per la presentazione dei documenti, ogni credito che richiede la presentazione di uno o più documenti di trasporto dovrebbe anche prescrivere un determinato periodo di tempo dalla data di spedizione durante il quale deve aver luogo tale presentazione in conformità con i termini e le condizioni del credito. Se tale periodo di tempo non viene prescritto, le banche

rifiuteranno documenti loro presentati oltre 21 giorni dalla data di spedizione. In ogni caso, i documenti devono essere presentati non oltre la data di scadenza del credito.

- b) Nei casi in cui si applica l'articolo 40(b), si considererà quale data di spedizione l'ultima data di spedizione figurante sui documenti di trasporto presentati.

Articolo 44 - Proroga della data di scadenza

- a) Se il termine di scadenza del credito e/o l'ultimo giorno del periodo di tempo per la presentazione dei documenti - prescritto dal credito o determinabile ai sensi dell'articolo 43 - cade in un giorno in cui la banca alla quale deve essere fatta la presentazione è chiusa per ragioni diverse da quelle indicate dall'articolo 17, il termine di scadenza prescritto e/o l'ultimo giorno del periodo di tempo decorrente dalla data di spedizione per la presentazione dei documenti, a seconda del caso, sarà prorogato al primo giorno lavorativo successivo nel quale tale banca è aperta.
- b) La data ultima di spedizione non è prorogata per effetto della proroga del termine di scadenza e/o del periodo di tempo decorrente dalla data di spedizione per la presentazione dei documenti, intervenuta in conformità della precedente lettera (a). Se nel credito o in una sua modifica non è prescritta tale ultima data di spedizione, le banche non accetteranno documenti di trasporto recanti una data di spedizione successiva a quella di scadenza prescritta dal credito o da una sua modifica.
- c) La banca presso la quale viene effettuata la presentazione dei documenti nel suddetto primo giorno lavorativo successivo deve fornire una dichiarazione attestante l'avvenuta presentazione dei documenti entro i termini di tempo prorogati in conformità dell'articolo 44 (a) delle Norme e Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari, Revisione 1 993, Pubblicazione n. 500 della CCI.

Articolo 45 - Orario per la presentazione dei documenti

Le banche non sono tenute ad accettare la presentazione di documenti in ore diverse da quelle di apertura dei loro sportelli.

Articolo 46 - Espressioni concernenti le date di spedizione

- a) Salvo che il credito disponga diversamente, l'espressione "spedizione" usata nello stabilire una data iniziale e/o finale di spedizione si intenderà comprensiva delle espressioni del tipo "messa a bordo", "invio", "accettato per la spedizione", "data di ricevuta postale", "data di ritiro" e simili e, qualora il credito richieda un documento di trasporto multimodale, dell'espressione "presa in carico".
- b) Espressioni come "pronto", "immediatamente", "il più presto possibile" e simili non dovrebbero essere usate. Se usate, le banche le ignoreranno.
- c) Se viene usata l'espressione "il o intorno al" o espressioni analoghe, le banche le interpreteranno come una prescrizione secondo la quale la spedizione deve essere effettuata nel periodo che comprende i 5 giorni precedenti e i 5 giorni successivi alla data indicata, ivi compresi il giorno iniziale e quello finale di detto periodo.

Articolo 47 - Terminologia concernente i periodi di spedizione

- a) Le espressioni "al", "fino al", "entro il", "dal" ed espressioni analoghe riguardanti una qualsiasi data, o periodo di tempo, indicata nel credito con riferimento alla spedizione si intendono come comprensive della data indicata.
- b) L'espressione "dopo" si intende come non comprensiva della data indicata.
- c) Le espressioni "prima metà", "seconda metà" di un mese si intendono come equivalenti, rispettivamente, a "dal primo al quindici" e "dal sedici all'ultimo giorno" del mese, comprese le date indicate.
- d) Le espressioni "principio", "metà", o "fine" del mese si intendono come equivalenti, rispettivamente, a "dal primo al dieci", "dall'undici al venti" e "dal ventuno all'ultimo giorno" del mese, comprese le date indicate.

F. Credito trasferibile

Articolo 48 - Credito trasferibile

- a) Un credito trasferibile è un credito in base al quale il beneficiario (primo beneficiario) può richiedere alla banca autorizzata a pagare, assumere impegno di pagamento differito, accettare o negoziare (la "banca trasferente") o, nel caso di un credito liberamente negoziabile, alla banca espressamente autorizzata nel credito ad operare come banca trasferente, di rendere il credito utilizzabile, totalmente o parzialmente, da parte di uno o più altri beneficiari (secondo(i) beneficiario(i)).
- b) Un credito può essere trasferito soltanto se è espressamente denominato come "trasferibile" dalla banca emittente. Espressioni come "divisibile", "frazionabile", "cedibile" e "trasmissibile" non rendono il credito trasferibile. Se queste espressioni sono usate, esse saranno ignorate.
- c) La banca trasferente non sarà tenuta ad effettuare il trasferimento se non nei limiti e nelle forme da essa espressamente consentiti.
- d) All'atto della richiesta di trasferimento del credito e prima del suo trasferimento, il primo beneficiario deve dichiarare in modo irrevocabile alla banca trasferente se egli intende conservare o meno il diritto di non consentire alla banca trasferente di avvisare modifiche al(i) secondo(i) beneficiario(i). Se la banca trasferente acconsente al trasferimento a queste condizioni, essa deve, all'atto del trasferimento, avvisare il(i) secondo(i) beneficiario(i) delle dichiarazioni del primo beneficiario riguardanti le modifiche.
- e) Se un credito viene trasferito ad uno o più secondi beneficiari, il rifiuto di una modifica da parte di uno o più secondi beneficiari non rende invalida l'accettazione di tale modifica da parte dello(gli) altro(i) secondo(i) beneficiario(i) nei confronti del(i) quale(i) il credito sarà di conseguenza modificato. Per il(i) secondo(i) beneficiario(i), che abbia(abbiano) rifiutato la modifica, il credito rimarrà non modificato.
- f) Le competenze della banca trasferente relative al trasferimento - incluse commissioni, compensi, costi o esborsi - sono a carico del primo beneficiario, salvo che sia stato convenuto diversamente. Se la

banca trasferente accetta di trasferire il credito, essa non avrà alcun obbligo di dare corso al trasferimento finché non le siano state corrisposte dette competenze. .

- g) Salvo che il credito disponga diversamente, un credito trasferibile può essere trasferito una sola volta. Di conseguenza, il credito non può essere trasferito su richiesta del secondo beneficiario ad un terzo beneficiario. Ai fini del presente articolo, il ritrasferimento al primo beneficiario non costituisce un trasferimento vietato.

Frazioni di un credito trasferibile (non eccedenti nel totale l'importo del credito) possono essere trasferite separatamente, a condizione che non siano vietate le spedizioni/gli utilizzi parziali e l'insieme di tali trasferimenti sarà considerato come un unico trasferimento del credito.

- h) il credito può essere trasferito soltanto nei termini e alle condizioni precisati nel credito originario eccezione per:

- l'importo del credito,
- gli eventuali prezzi unitari in esso indicati, - la data di scadenza,
- il termine ultimo per la presentazione dei documenti previsto dall'articolo 43,
- il periodo per la spedizione,

elementi questi che possono essere singolarmente o congiuntamente ridotti o abbreviati.

La percentuale di copertura assicurativa può essere aumentata in misura tale da fornire la copertura assicurativa per l'ammontare prescritto dal credito originario o dai presenti articoli.

Inoltre, il nome del primo beneficiario può essere sostituito a quello dell'ordinante ma, se il credito originario richiede espressamente che il nome di quest'ultimo deve apparire su un qualsiasi documento diverso dalla fattura, questa prescrizione deve essere rispettata.

- i) Il primo beneficiario ha diritto di sostituire con propria(e) fattura(e) e tratta(e) quella(e) del(i) secondo(i) beneficiario(i) per un importo che non ecceda quello del credito originario ed ai prezzi unitari originari se prescritti dal credito; quando si verifica tale sostituzione di una o più fatture (e tratte), il primo beneficiario può utilizzare il credito per la differenza eventualmente esistente fra l'importo della(e) propria(e) fattura(e) e quello della(e) fattura(e) del(i) secondo(i) beneficiario(i).

Quando un credito è stato trasferito ed il primo beneficiario deve fornire la(e) propria(e) fattura(e) e tratta(e) in sostituzione della(e) fattura(e) e tratta(e) del(i) secondo(i) beneficiario(i) ma omette di farlo a prima richiesta, la banca trasferente ha diritto di inviare alla banca emittente i documenti ricevuti a fronte del credito trasferito, compresa(e) la(e) fattura(e) e tratta(e) del(i) secondo(i) beneficiario(i), e ciò senza incorrere in responsabilità nei riguardi del primo beneficiario.

- j) Il primo beneficiario può richiedere che il pagamento o la negoziazione al(i) secondo(i) beneficiario(i) avvenga nel luogo in cui il credito è stato trasferito entro e non oltre la data di scadenza del credito, salvo che il credito originario disponga espressamente che l'utilizzo per il pagamento o la negoziazione non possa essere effettuato in luogo diverso da quello prescritto dal credito stesso e ciò senza pregiudizio per il diritto del primo beneficiario di sostituire in seguito la(e) propria(e) fattura(e) (e tratta(e)) a quella(e) del(i) secondo(i) beneficiario(i) e di pretendere qualsiasi differenza che gli fosse dovuta.

G. Cessione del ricavo

Articolo 49 - Cessione del ricavo

Il fatto che il credito non sia stato denominato come trasferibile non pregiudica il diritto del beneficiario di cedere qualsiasi ricavo al quale abbia o possa acquisire titolo in base al credito, in conformità delle disposizioni del diritto applicabile. Il presente articolo si riferisce esclusivamente alla cessione del ricavo e non alla cessione del diritto di operare in conformità del credito stesso.

NORME UNIFORMI RELATIVE AGLI INCASSI

*Accertate dalla Camera di Commercio Internazionale
Revisione 1995, in vigore dal 1° gennaio 1996*

A. Disposizioni generali e definizioni

Articolo 1 - Ambito di applicazione delle norme (NUI 522)

- a) Le norme uniformi relative agli incassi, revisione 1995, pubbl. n. 522 della CCI, si applicano a tutte le operazioni di incasso come definite all'art. 2, a condizione che tali norme facciano parte integrante del testo della disposizione di incasso di cui all'art. 4, e sono vincolanti per tutte le parti interessate a meno che non sia stato espressamente convenuto in modo diverso o che esse non siano in contrasto con le disposizioni di una legge o di un regolamento nazionale, statale o locale cui non sia possibile derogare.
- b) Le banche non hanno alcun obbligo di eseguire un'operazione di incasso o una qualsiasi disposizione di incasso o connesse istruzioni fornite successivamente.
- c) Se una banca decide, per qualsiasi motivo, di non eseguire un'operazione di incasso o di non dar seguito ad una qualsiasi delle connesse istruzioni ricevute, essa deve avvisare senza ritardo la parte dalla quale ha ricevuto l'incasso o le istruzioni, a mezzo telecomunicazione o, se ciò non è possibile, con altro mezzo rapido.

Articolo 2 - Definizione di incasso

Ai fini di questi articoli:

- a) Per "incasso" si intende il trattamento da parte delle banche dei documenti di cui al punto b) dell'art. 2, in conformità delle istruzioni ricevute, allo scopo di:
 - I. ottenere il pagamento e/o l'accettazione o

II. consegnare i documenti contro pagamento e/o contro accettazione o
III. consegnare i documenti secondo altri termini e condizioni.

b) Per "documenti" si intendono documenti finanziari e/o documenti commerciali:

I. per "documenti finanziari" si intendono tratte, pagherò, assegni o altri strumenti analoghi usati per ottenere il pagamento;

II. per "documenti commerciali" si intendono fatture, documenti di trasporto, documenti rappresentativi o altri strumenti analoghi o qualsiasi altro documento che non sia un documento finanziario.

c) Per "incasso semplice" si intende l'incasso di documenti finanziari non accompagnati da documenti commerciali.

d) Per "incasso documentario" si intende l'incasso di:

I. documenti finanziari accompagnati da documenti commerciali;

II. documenti commerciali non accompagnati da documenti finanziari.

Articolo 3 - Parti che intervengono in un incasso

a) Ai fini di questi articoli le "parti interessate" sono:

I. l'"ordinante", che è la parte che affida l'esecuzione di un incasso ad una banca;

II. la "banca trasmittente", che è la banca alla quale l'ordinante ha affidato l'esecuzione dell'incasso;

III. la "banca incaricata dell'incasso", che è qualsiasi banca, diversa dalla banca trasmittente, che interviene nello svolgimento dell'operazione di incasso;

IV. la "banca presentatrice", che è la banca incaricata dell'incasso che effettua la presentazione al trassato.

b) Il "trassato" è colui al quale deve essere effettuata la presentazione in conformità della disposizione di incasso.

B. Forma e struttura degli incassi

Articolo 4 - Disposizione di incasso

- a) I. Tutti i documenti inviati per l'incasso devono essere accompagnati da una disposizione di incasso che indica che l'incasso è soggetto alle NUI 522, e che contiene istruzioni complete e precise. Le banche sono autorizzate ad operare soltanto in base alle istruzioni contenute in detta disposizione di incasso ed in conformità delle presenti norme.
- II. Le banche non esamineranno i documenti al fine di ricavarne istruzioni.
- III. A meno che non siano state diversamente autorizzate nella disposizione di incasso, le banche non terranno conto di istruzioni loro impartite da qualsiasi parte/banca diversa dalla parte/banca dalla quale esse hanno ricevuto l'incasso.
- b) La disposizione di incasso deve contenere i seguenti elementi informativi, laddove appropriati.
- I. Gli estremi della banca dalla quale l'incasso è stato ricevuto, ivi inclusi il nome completo, l'indirizzo postale e SWIFT, il numero di telex, il numero di telefono, il numero di fax ed il riferimento.
- II. Gli estremi dell'ordinante, ivi inclusi il nome completo, l'indirizzo postale e, se del caso, il numero di telex, il numero di telefono e il numero di fax.
- III. Gli estremi del trassato, ivi inclusi il nome completo, l'indirizzo postale o il domicilio al quale la presentazione deve essere fatta e, se del caso, il numero di telex, il numero di telefono e il numero di fax.
- IV. Gli estremi della banca presentatrice se c'è, ivi inclusi il nome completo, indirizzo postale e, se del caso, il numero di telex, il numero di telefono e il numero di fax
- V. Lo/gli importo/i e la/le valuta/e da incassare.
- VI. La lista dei documenti inclusi e il numero di esemplari di ogni documento.
- VII. a. i termini e le condizioni in base ai quali ottenere il pagamento e/o l'accettazione.
- b. i termini di consegna dei documenti contro:
1. pagamento e/o accettazione
 2. altri termini e condizioni.

E' responsabilità della parte che fornisce la disposizione di incasso accertarsi che i termini per la consegna dei documenti siano stabiliti chiaramente e senza ambiguità; diversamente le banche non assumeranno alcuna responsabilità per le conseguenze che ne possano derivare.

VIII. Le commissioni da incassare, indicando se esse possono essere abbandonate o meno.

IX. Gli interessi da incassare, se del caso, indicando se essi possono essere abbandonati o meno, ivi inclusi:

- a. il tasso di interesse
- b. il periodo di interesse
- c. la base di calcolo applicabile (ex 360 e 365 gg. all'anno)

X. Il metodo di pagamento e forma dell'avviso di pagamento.

XI. Le istruzioni in caso di mancato pagamento, mancata accettazione e/o mancata esecuzione di altre istruzioni.

c) I. Le istruzioni di incasso devono riportare l'indirizzo completo del trassato o del domicilio al quale la presentazione deve essere effettuata. Se l'indirizzo è incompleto o errato, la banca incaricata dell'incasso può, senza alcuna responsabilità da parte sua, tentare di accertare l'indirizzo esatto.

II. La banca incaricata dell'incasso non assume alcuna responsabilità per qualsiasi eventuale ritardo derivante dal fatto che le sia stato fornito un indirizzo incompleto o errato.

C. Forma della presentazione

Articolo 5 - Presentazione

- a) Ai fini di questi articoli, per presentazione si intende la procedura con la quale la banca presentatrice mette a disposizione del trassato i documenti secondo le istruzioni ricevute.
- b) La disposizione di incasso deve riportare l'indicazione dell'esatto periodo di tempo entro il quale qualsiasi tipo di azione deve essere effettuata da parte del trassato. Espressioni come "prima", "pronta", "immediata" e simili non devono essere usate in relazione alla presentazione o ad un qualsiasi periodo di tempo entro il quale i

documenti devono essere ritirati o per qualunque altra azione che deve essere effettuata dal trassato. Se tali termini sono usati le banche non li terranno in considerazione.

- c) I documenti devono essere presentati al trassato così come ricevuti; tuttavia le banche sono autorizzate ad applicarvi qualsiasi bollo necessario, a spese della parte dalla quale esse hanno ricevuto l'incasso, a meno di istruzioni diverse, e ad apporvi qualsiasi necessaria girata o timbro o qualsiasi altro contrassegno o simbolo di identificazione usuale o richiesto per l'operazione di incasso.
- d) Al fine di eseguire le istruzioni dell'ordinante, la banca trasmittente utilizzerà la banca indicata dall'ordinante quale banca incaricata dell'incasso. In assenza di tale indicazione, la banca trasmittente utilizzerà qualsiasi banca, di scelta propria o scelta da altra banca, nel paese dove deve aver luogo il pagamento o l'accettazione o nel paese dove altri termini e condizioni devono essere adempiuti.
- e) I documenti e la disposizione di incasso possono essere inviati direttamente dalla banca trasmittente alla banca incaricata dell'incasso o tramite altra banca in qualità di intermediaria.
- f) Se la banca trasmittente non indica una specifica banca presentatrice, la banca incaricata dell'incasso può utilizzare come banca presentatrice una banca di propria scelta.

Articolo 6 - Pagamento a vista/accettazione

Nel caso di documenti pagabili a vista la banca presentatrice deve effettuare la presentazione per il pagamento, senza ritardo. Nel caso di documenti pagabili ad una scadenza che non sia a vista, la banca presentatrice deve, quando è richiesta l'accettazione, effettuare la presentazione per l'accettazione, senza ritardo e, quando è richiesto il pagamento, effettuare la presentazione per il pagamento, non oltre la scadenza stabilita.

Articolo 7 - Consegna dei documenti commerciali

Documenti contro accettazione (D/A) e Documenti contro pagamento (D/P)

- a) Gli incassi non devono contenere tratte pagabili a scadenza accompagnate da istruzioni secondo le quali i documenti commerciali devono essere consegnati contro pagamento.
- b) Se un incasso contiene una tratta pagabile a scadenza, la disposizione di incasso deve indicare se i documenti commerciali devono essere consegnati al trassato contro accettazione (D/A) o contro pagamento (D/P).
- c) In assenza di tale indicazione i documenti commerciali saranno consegnati solo contro pagamento e la banca incaricata dell'incasso non assumerà alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da qualsiasi ritardo nella consegna dei documenti.
- d) Se un incasso contiene una tratta pagabile a scadenza e la disposizione di incasso indica che i documenti commerciali devono essere consegnati contro pagamento, i documenti saranno consegnati soltanto contro tale pagamento e la banca incaricata dell'incasso non assumerà alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da qualsiasi ritardo nella consegna dei documenti.

Articolo 8 - Creazione di documenti

Qualora la banca trasmittente dia istruzioni che la banca incaricata dell'incasso o il trassato procedano alla creazione di documenti (tratte, pagherò, ricevute, lettere di impegno o altri documenti) che non sono contenuti nell'incasso, la banca trasmittente dovrà specificare la forma ed il contenuto di tali documenti; diversamente, la banca incaricata dell'incasso non assumerà alcuna responsabilità per la forma ed il contenuto di tali documenti creati dalla stessa o dal trassato.

D. Responsabilità

Articolo 9 - Buona fede e ragionevole cura

Le banche devono operare in buona fede e con ragionevole cura.

Articolo 10 - Documenti e merci/servizi/adempimenti

- a) Le merci non devono essere spedite direttamente all'indirizzo di una banca o all'ordine di quest'ultima o consegnate alla stessa senza il preventivo accordo da parte di tale banca. Ciononostante, qualora delle merci vengano spedite direttamente all'indirizzo di una banca o all'ordine di quest'ultima o consegnate alla stessa per la messa a disposizione di un trassato contro pagamento o accettazione o secondo altri termini e condizioni senza il preventivo accordo da parte di tale banca, questa non ha alcun obbligo di prendere in consegna le merci, le quali rimangono a rischio e sotto la responsabilità della parte che le ha spedite.
- b) Le banche non hanno alcun obbligo di prendere provvedimenti nei riguardi delle merci relative ad un incasso documentario, ivi inclusi l'immagazzinamento e l'assicurazione delle merci, anche quando siano date specifiche istruzioni di agire in tal senso. Le banche prenderanno tali provvedimenti solo se, quando e nella misura in cui esse, caso per caso, vi avranno acconsentito. In deroga alla disposizione di cui al punto c) dell'articolo 1, la norma di cui al presente comma si applica anche in assenza di una specifica comunicazione in tal senso da parte della banca incaricata dell'incasso.
- c) Ciononostante, se le banche prendono provvedimenti per la protezione della merce, abbiano o meno ricevuto istruzioni, esse non assumono alcuna responsabilità quanto alla sorte e/o alla condizione della merce, né per qualsiasi atto e/o omissione da parte di terzi incaricati della custodia e/o della protezione della merce. Tuttavia la banca incaricata dell'incasso deve avvisare senza ritardo la banca dalla quale ha ricevuto la disposizione di incasso di qualsiasi provvedimento del genere da essa preso.
- d) Qualsiasi commissione e/o spesa sostenuta dalle banche in relazione a qualsiasi provvedimento preso per la protezione della merce sarà intesa a carico della parte dalla quale esse hanno ricevuto l'incasso.
- e) I. Nonostante la norma di cui all'art. 10(a), qualora le merci siano state consegnate alla banca incaricata dell'incasso o messe a sua disposizione e il trassato abbia onorato l'incasso contro pagamento, accettazione o secondo altri termini e condizioni e, qualora in tal caso la banca incaricata dell'incasso abbia provveduto al rilascio delle merci, è da

intendersi che la banca trasmittente abbia autorizzato la banca incaricata dell'incasso ad operare in tal modo.

II. Qualora la banca incaricata dell'incasso abbia disposto la consegna delle merci su istruzioni della banca trasmittente o secondo quanto disposto dall'art. 10(e), la banca trasmittente avrà l'obbligo di risarcire la banca incaricata dell'incasso per tutti i danni subiti e le spese sostenute.

Articolo 11 - Esonero da responsabilità per gli atti del mandatario

- a) Le banche che si avvalgono dei servizi di altra(e) banca(che) per eseguire le istruzioni dell'ordinante lo fanno per conto e a rischio di quest'ultimo.
- b) Le banche non assumono alcuna responsabilità nel caso in cui le istruzioni da esse trasmesse non vengano eseguite, e ciò anche se siano state esse stesse ad aver preso l'iniziativa della scelta dell'altra(e) banca(che).
- c) La parte che dà istruzioni ad un'altra parte di eseguire incarichi sarà vincolata e tenuta a risarcire quest'ultima in relazione agli obblighi e responsabilità imposte da leggi ed usi vigenti all'estero.

Articolo 12 - Esonero da responsabilità sui documenti ricevuti

- a) Le banche devono accertare che i documenti ricevuti appaiono essere quelli elencati nella disposizione di incasso e devono avvisare senza ritardo a mezzo telecomunicazione o, se ciò non è possibile, con altro mezzo rapido, la parte dalla quale tale disposizione di incasso è stata ricevuta, circa un qualunque documento mancante ovvero riscontrato diverso da quelli elencati. Le banche non hanno alcun obbligo ulteriore al riguardo.
- b) Se i documenti non appaiono elencati, la banca trasmittente non potrà contestare le affermazioni della banca incaricata dell'incasso circa il tipo e il numero dei documenti ricevuti.
- c) Tenuto presente il punto c) dell'articolo 5 e i punti a) e b) dell'articolo 12, le banche presenteranno i documenti così come ricevuti senza esaminarli ulteriormente.

Articolo 13 - Esonero da responsabilità circa la validità ed efficacia dei documenti

Le banche non assumono alcuna responsabilità per la forma, la sufficienza, l'esattezza, l'autenticità, la falsificazione, la portata legale di qualsiasi documento, né per le condizioni generali e/o particolari predisposte o aggiunte nel(i) documento(i); esse non assumono alcuna responsabilità nemmeno per la descrizione, la quantità, il peso, la qualità, lo stato, l'imballaggio, la consegna, il valore o l'esistenza delle merci rappresentate da un qualsiasi documento né, infine, per la buona fede, per gli atti o le omissioni, per la solvibilità, l'adempimento delle obbligazioni o affidabilità degli speditori, vettori, spedizionieri, consegnatari o assicuratori delle merci o di qualsiasi altra persona.

Articolo 14 - Esonero da responsabilità per ritardi, smarrimenti e traduzioni

- a) Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da ritardi e/o smarrimenti nell'inoltro di uno o più messaggi, lettere o documenti, né per i ritardi, mutilazioni o errori che possono verificarsi nella trasmissione di una qualsiasi telecomunicazione o per errori di traduzione e/o interpretazione di termini tecnici.
- b) Le banche non assumono alcuna responsabilità per i ritardi conseguenti alla necessità di ottenere chiarimenti in merito alle istruzioni ricevute.

Articolo 15 - Forza maggiore

Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti dall'interruzione della propria attività provocata da casi di forza maggiore, sommosse, disordini civili, insurrezioni, guerre, o da qualsiasi altra causa indipendente dalla loro volontà, oppure da scioperi o serrate.

E. Pagamento

Articolo 16 - Pagamento senza ritardo

- a) Le somme incassate (dedotte le commissioni e/o gli esborsi, e/o le spese, quando dovute) devono essere messe senza ritardo a disposizione della parte della quale la disposizione di incasso è stata ricevuta, in conformità dei termini e delle condizioni della disposizione di incasso stessa.
- b) In deroga alla norma di cui all'art. 1(c), a meno che non sia stato diversamente concordato, la banca incaricata dell'incasso effettuerà il pagamento dell'importo incassato esclusivamente in favore della banca trasmittente.

Articolo 17 - Pagamento in valuta locale

Nel caso in cui i documenti siano pagabili nella valuta del paese dove deve avvenire il pagamento (valuta locale), la banca presentatrice deve, a meno che non sussistano istruzioni diverse nella disposizione di incasso, rilasciare i documenti al trassato contro pagamento in valuta locale solo se tale valuta è immediatamente disponibile secondo le modalità riportate nella disposizione di incasso.

Articolo 18 - Pagamento in valuta estera

Nel caso in cui i documenti siano pagabili in valuta diversa da quella del paese dove deve avvenire il pagamento (valuta estera), la banca presentatrice deve, a meno che non sussistano istruzioni diverse nella disposizione di incasso, rilasciare i documenti al trassato contro pagamento nella valuta estera indicata solo se tale valuta estera può essere immediatamente rimessa secondo le istruzioni riportate nella disposizione di incasso.

Articolo 19 - Pagamenti parziali

- a) Nel caso di incassi semplici, i pagamenti parziali possono essere accettati se, nella misura e alle condizioni in cui i pagamenti parziali sono ammessi dalle norme in vigore nella piazza ove deve avvenire il

pagamento. Il(i) documento(i) finanziario(i) sarà(nno) consegnato(i) al trassato solo quando sarà stato ricevuto il pagamento totale. Nel caso di incassi documentari, i pagamenti parziali saranno accettati solo se specificamente autorizzati nella disposizione di incasso.

- b) Tuttavia, a meno di istruzioni diverse, la banca presentatrice consegnerà i documenti al trassato soltanto dopo aver ricevuto il pagamento totale e in tal caso la banca presentatrice non assumerà alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti dal ritardo nella consegna dei documenti. In ogni caso i pagamenti parziali saranno accettati soltanto a condizione che siano rispettate le disposizioni dell'articolo 17 o dell'articolo 18 a seconda del caso. Un pagamento parziale, se accettato, sarà trattato secondo le disposizioni dell'articolo 16.

F. Interessi, commissioni e spese

Articolo 20 – Interessi

- a) Se la disposizione di incasso precisa che gli interessi devono essere incassati ed il trassato rifiuta di pagare tali interessi, la banca presentatrice può consegnare il(i) documento(i) contro pagamento o accettazione o secondo altri termini e condizioni, a seconda del caso, senza incassare tali interessi, a meno che non si renda applicabile il punto c) dell'articolo 20.
- b) Se tali interessi devono essere incassati, la disposizione di incasso deve precisare il tasso di interesse, il periodo di interesse e la base di calcolo.
- c) Se la disposizione di incasso stabilisce espressamente che gli interessi non possono essere abbandonati ed il trassato rifiuta di pagarli, la banca presentatrice non consegnerà i documenti e non assumerà alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti dai ritardi nella consegna del(i) documento(i). Qualora il pagamento degli interessi sia stato rifiutato, la banca presentatrice deve informare senza ritardo a mezzo telecomunicazione o, se ciò non è possibile, con altro mezzo rapido, la banca dalla quale la disposizione di incasso è stata ricevuta.

Articolo 21 - Commissioni e spese

- a) Se la disposizione di incasso precisa che le commissioni e/ o le spese di incasso devono essere a carico del trassato e questi rifiuta di pagarle, la banca presentatrice può consegnare il(i) documento(i) contro pagamento o accettazione o secondo gli altri termini e condizioni, a seconda del caso, senza incassare le commissioni e/o le spese, a meno che non si applichi il punto b) dell'articolo 21. Qualora le commissioni e/o le spese di incasso siano abbandonate, esse saranno considerate a carico della parte dalla quale l'incasso è stato ricevuto e potranno essere dedotte dall'importo incassato.
- b) Se la disposizione di incasso stabilisce espressamente che le commissioni e/o le spese non possono essere abbandonate ed il trassato rifiuta di pagare tali commissioni e/o spese, la banca presentatrice non consegnerà i documenti e non assumerà alcuna responsabilità per le conseguenze risultanti dal ritardo nella consegna del (i) documento(i). Qualora il pagamento delle commissioni e/o delle spese sia stato rifiutato, la banca presentatrice deve informare senza ritardo a mezzo telecomunicazione o, se ciò non è possibile, con altro mezzo rapido, la banca dalla quale la disposizione di incasso è stata ricevuta.
- c) In tutti i casi in cui, secondo la disposizione di incasso o in conformità delle presenti norme, le spese, i costi e le commissioni di incasso siano a carico dell'ordinante, la(le) banca(che) incaricata(e) dell'incasso avrà(anno) diritto all'immediato recupero di tali spese, costi e commissioni nei confronti della banca dalla quale la disposizione di incasso è stata ricevuta e la banca trasmittente avrà a sua volta diritto all'immediato rimborso da parte dell'ordinante relativamente a qualsiasi importo ad essa addebitato, assieme alle proprie spese, costi e commissioni, indipendentemente dall'esito dell'incasso.
- d) Le banche si riservano il diritto di richiedere il pagamento anticipato di commissioni e/o spese alla parte dalla quale la disposizione di incasso è stata ricevuta, allo scopo di coprire i costi da sopportare per l'esecuzione delle istruzioni e, in attesa della ricezione di tali pagamenti, si riservano il diritto di non eseguire tali istruzioni.

G. Altre disposizioni

Articolo 22 - Accettazione

La banca presentatrice è tenuta ad accertare che la forma di accettazione di una tratta appaia essere completa e corretta, ma non assume alcuna responsabilità per l'autenticità di qualsiasi firma o per i poteri di qualsiasi firmatario di sottoscrivere l'accettazione.

Articolo 23 - Pagherò ed altri strumenti

La banca presentatrice non assume alcuna responsabilità per l'autenticità di qualsiasi firma o per i poteri di qualsiasi firmatario di sottoscrivere un pagherò, una ricevuta o altro strumento.

Articolo 24 - Protesto

La disposizione di incasso deve contenere specifiche istruzioni concernenti il protesto (o altro procedimento legale sostitutivo), per l'eventualità di mancato pagamento o mancata accettazione.

In mancanza di tali specifiche istruzioni, le banche che intervengono nell'incasso non hanno alcun obbligo di far protestare il(i) documento(i) (o di assoggettarlo(i)) ad altro procedimento legale sostitutivo per mancato pagamento o mancata accettazione.

Qualsiasi commissione e/o spesa sostenuta dalle banche in relazione a detto protesto o altro procedimento legale sostitutivo sarà a carico della parte dalla quale la disposizione di incasso è stata ricevuta.

Articolo 25 - "Occorrendo"

Se l'ordinante nomina un rappresentante perché agisca come "occorrendo" in caso di mancato pagamento e/o mancata accettazione, la disposizione di incasso deve indicare in modo chiaro e completo i poteri di tale "occorrendo". In assenza di tale indicazione, le banche non accetteranno alcuna istruzione dall' "occorrendo".

Articolo 26 - Avvisi

Le banche incaricate dell'incasso devono avvisarne l'esito in conformità delle seguenti norme:

a) Forma dell'avviso

Ogni avviso o informazione inviato dalla banca incaricata dell'incasso alla banca dalla quale la disposizione di incasso è stata ricevuta deve riportare gli opportuni dettagli tra i quali, in ogni caso, il riferimento dato da quest'ultima banca così come specificato nella disposizione di incasso.

b) Modo per effettuare l'avviso

La banca trasmittente ha la responsabilità di fornire istruzioni alla banca incaricata dell'incasso circa il metodo da seguire al fine di inviare gli avvisi indicati ai punti (c)i, (c)ii e (c)iii. In assenza di tali istruzioni la banca incaricata dell'incasso invierà i relativi avvisi secondo modalità di sua scelta, a spese della banca dalla quale essa ha ricevuto la disposizione di incasso.

c) I. Avviso di pagamento

La banca incaricata dell'incasso deve inviare senza ritardo l'avviso di pagamento alla banca dalla quale ha ricevuto la disposizione di incasso precisando l'importo o gli importi incassati, le eventuali commissioni e/o gli esborsi e/o le spese dedotti, a seconda del caso, e le modalità della messa a disposizione dei fondi.

II. Avviso di accettazione

La banca incaricata dell'incasso deve inviare senza ritardo l'avviso di accettazione alla banca dalla quale ha ricevuto la disposizione di incasso.

III. Avviso di mancato pagamento e/o mancata accettazione

La banca presentatrice deve cercare di accertare le ragioni del mancato pagamento e/o della mancata accettazione ed avvisare conseguentemente, senza ritardo, la banca dalla quale essa ha ricevuto la disposizione di incasso.

La banca presentatrice deve inviare senza ritardo l'avviso di mancato pagamento e/o l'avviso di mancata accettazione alla banca dalla quale essa ha ricevuto la disposizione di incasso.

Ricevuto tale avviso, la banca trasmittente deve fornire opportune istruzioni circa il successivo trattamento dei documenti. Se tali istruzioni non sono ricevute dalla banca presentatrice entro 60 giorni dal suo avviso di mancato pagamento e/o mancata accettazione, i

documenti potranno essere restituiti alla banca dalla quale la disposizione di incasso è stata ricevuta, senza alcuna ulteriore responsabilità da parte della banca presentatrice.

REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE E DI ARBITRATO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE

in vigore dal 1° gennaio 1988

CLAUSOLA ARBITRALE TIPO DELLA CCI

La CCI raccomanda a tutte le parti che vogliono fare riferimento nei loro contatti all'arbitrato CCI di inserirvi la seguente clausola tipo.

Si ricorda alle parti che può essere opportuno stabilire nella stessa clausola di arbitrato il diritto applicabile al contratto, il numero degli arbitri, il luogo e la lingua dell'arbitrato. L'autonomia delle parti circa la scelta del diritto applicabile, luogo e lingua del procedimento non è limitata dal Regolamento di arbitrato della CCI.

Si sottolinea il fatto che, secondo la legislazione di alcuni paesi, la clausola di arbitrato deve essere accettata espressamente dalle parti, a volte rispettando particolari formalità.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 - Corte Internazionale di Arbitrato

- 1) La Corte Internazionale di Arbitrato ("la Corte") della Camera di Commercio Internazionale (la "CCI") è l'organismo d'arbitrato istituito presso la CCI. Lo Statuto della Corte è contenuto nell'Appendice I. I membri della Corte sono nominati dal Consiglio della CCI. La Corte ha la funzione di provvedere alla soluzione arbitrale delle controversie commerciali aventi carattere internazionale, in conformità del Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (il "Regolamento"). La Corte, se la convenzione arbitrale gliene attribuisce la competenza, può provvedere, secondo il presente Regolamento, alla soluzione arbitrale di controversie commerciali non aventi carattere internazionale.

- 2) La Corte non decide le controversie. Essa ha la funzione di garantire l'applicazione del presente Regolamento. Essa statuisce il proprio Regolamento interno (Appendice II).
- 3) Il Presidente della Corte, oppure in sua assenza o altrimenti a sua richiesta uno dei Vice Presidenti, può adottare decisioni urgenti in nome della Corte, con riserva di informarne la stessa alla prima riunione successiva.
- 4) La Corte, in conformità del proprio Regolamento interno, può delegare ad uno o più comitati composti da suoi membri il potere di adottare determinate decisioni, con riserva di essere informata delle decisioni prese alla prima riunione successiva.
- 5) Il Segretariato della Corte (il "Segretariato") sotto la direzione del suo Segretario Generale (il "Segretario Generale") ha la propria sede presso gli uffici della Camera di Commercio Internazionale.

Articolo 2 - Definizioni

Nel presente Regolamento:

- I. "tribunale arbitrale" indica uno o più arbitri;
- II. "attore" indica uno o più attori; "convenuto" indica uno o più convenuti;
- III. "lodo" indica, inter alia, un lodo interlocutorio parziale o finale.

Articolo 3 - Notificazioni o comunicazioni scritte; termini

- 1) Le memorie e le altre comunicazioni scritte presentate dalle parti, come pure tutta la documentazione allegata, devono essere fornite in tanti esemplari quante sono le parti, più uno per ciascun arbitro e un altro per il Segretariato. Il tribunale arbitrale fa pervenire al Segretariato copia delle proprie comunicazioni alle parti.
- 2) Tutte le notificazioni e comunicazioni del Segretariato e del tribunale arbitrale sono eseguite all'ultimo indirizzo della parte destinataria o del suo rappresentante, secondo le precisazioni fornite al riguardo dalla parte stessa o dall'altra parte. Tali notificazioni o comunicazioni possono essere eseguite mediante consegna contro ricevuta, lettera raccomandata, corriere, fax, telex, telegramma o qualsiasi altro mezzo

di telecomunicazione che assicuri la registrazione dell'avvenuta trasmissione.

- 3) Le notifiche e le comunicazioni si considerano eseguite alla data in cui sono ricevute dalla parte interessata o dal suo rappresentante, o avrebbero dovuto esserlo purché effettuate secondo le disposizioni del paragrafo precedente.
- 4) I termini prescritti dal presente Regolamento cominciano a decorrere dal giorno successivo a quello in cui le comunicazioni o le notificazioni sono considerate eseguite, ai sensi del paragrafo precedente. Quando, nel paese in cui la comunicazione o notificazione si considera eseguita ad una certa data, il primo giorno successivo a tale data è un giorno festivo o non lavorativo, il termine inizia a decorrere dal primo giorno lavorativo seguente. Le festività ufficiali ed i giorni non lavorativi sono inclusi nel computo del termine. Se il giorno di scadenza del termine coincide con una festività ufficiale o con una giornata non lavorativa nel paese in cui la comunicazione o la notificazione devono considerarsi eseguite, tale scadenza è prorogata fino al termine della successiva giornata lavorativa.

INIZIO DELL'ARBITRATO

Articolo 4 - Domanda di arbitrato

- 1) Chiunque desideri ricorrere all'arbitrato disciplinato dal presente Regolamento deve indirizzare la propria domanda di arbitrato (la "domanda") al Segretariato, che notifica all'attore e al convenuto l'avvenuta ricezione della domanda e la data di tale ricezione.
- 2) La data di ricezione della domanda da parte del Segretariato costituisce, a tutti gli effetti, la data d'inizio del procedimento arbitrale.
- 3) La domanda contiene in particolare:
 - a) denominazione completa e indirizzo di ciascuna parte;
 - b) una descrizione della natura e delle circostanze della lite sulle quali si fondano le pretese;
 - c) l'illustrazione delle pretese e, ove possibile, l'indicazione del loro ammontare;

- d) gli accordi rilevanti e, in particolare, la convenzione arbitrale;
 - e) ogni precisazione utile riguardo al numero degli arbitri e alla loro scelta ai sensi delle disposizioni degli articoli 8, 9, e 10, nonché la nomina d'arbitro ove richiesta dalle disposizioni medesime;
 - f) osservazioni relativamente al luogo dell'arbitrato, alle regole di diritto applicabili e alla lingua dell'arbitrato.
- 4) L'attore trasmette la domanda nel numero di esemplari indicato dall'articolo 3.1 e versa l'anticipo sulle spese amministrative richiesto in base all'Appendice II, 1.1 (anticipo sulle spese) in vigore alla data di presentazione della domanda. Qualora l'attore non adempia ad una delle due condizioni, il Segretariato può imporre all'attore un termine per adempiere; in difetto, la pratica sarà archiviata senza pregiudizio del diritto dell'attore di riproporre successivamente la propria domanda.
 - 5) Il Segretariato invia una copia della domanda e dei documenti allegati al convenuto per la risposta, quando dispone di un numero sufficiente di copie ed è intervenuto il pagamento dell'anticipo suddetto.
 - 6) Qualora una parte presenti una domanda connessa ad una questione già oggetto di un procedimento di arbitrato tra le stesse parti disciplinato dal presente Regolamento, la Corte può, su richiesta di una parte, decidere di riunire le pretese contenute nella domanda al procedimento pendente, a condizione che l'atto di missione non sia stato sottoscritto o approvato dalla Corte. Successivamente alla firma o all'approvazione dell'atto di missione, le pretese possono essere incluse nel procedimento pendente solo secondo le disposizioni dell'articolo 19.

Articolo 5 - Risposta alla domanda; domanda riconvenzionale

- 1) Il convenuto, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda dal Segretariato, trasmette una risposta ("la risposta") che contiene in particolare:
 - a) la propria denominazione completa;
 - b) le proprie considerazioni in ordine alla natura ed alle circostanze della lite sulle quali è fondata la domanda;
 - c) la propria posizione relativamente alla decisione richiesta nella domanda;

- d) osservazioni relativamente al numero degli arbitri e alla loro scelta, alla luce delle proposte dell'attore e ai sensi delle disposizioni degli articoli 8, 9, e 10, e la nomina d'arbitro ove richiesta dalle disposizioni medesime;
- e) osservazioni relativamente al luogo dell'arbitrato, alle regole di diritto applicabili e alla lingua dell'arbitrato.
- 2) Il Segretariato può accordare al convenuto una proroga del termine per la risposta, a condizione che la richiesta di tale proroga contenga le osservazioni del convenuto relative al numero degli arbitri e alla loro scelta e, ove richiesto dagli articoli 8, 9, e 10, la nomina di un arbitro. In difetto, la Corte procede ai sensi del presente Regolamento.
- 3) La risposta viene fornita al Segretariato nel numero di esemplari indicato nell'articolo 3.1.
- 4) Una copia della risposta e dei documenti allegati viene comunicata dal Segretariato all'attore.
- 5) Ogni domanda riconvenzionale proposta dal convenuto è inviata insieme alla risposta e contiene:
- a) una descrizione della natura e delle circostanze della lite sulle quali si fonda la domanda riconvenzionale;
 - b) l'illustrazione delle pretese riconvenzionali e, ove possibile, l'indicazione del loro ammontare.
- 6) L'attore trasmette (come sub 3) la replica alla domanda riconvenzionale entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa domanda dal Segretariato. Il Segretariato può concedere all'attore una proroga del termine per la trasmissione della replica.

Articolo 6 - Effetti della convenzione arbitrale

- 1) Quando le parti convengono di ricorrere all'arbitrato secondo il Regolamento, esse accettano per ciò stesso il Regolamento in vigore alla data d'inizio del procedimento di arbitrato, salvo accordo espresso di applicare il Regolamento in vigore al momento della stipulazione della convenzione arbitrale.
- 2) Se il convenuto non trasmette la risposta, ai sensi dell'articolo 5, o se una parte solleva una o più eccezioni relative all'esistenza, alla validità

o all'ambito di applicazione della convenzione arbitrale, la Corte, senza pregiudicare l'ammissibilità o il fondamento della o delle eccezioni, può decidere che l'arbitrato proceda se constatata prima facie l'esistenza della convenzione arbitrale che richiami il presente Regolamento. In tal caso, spetterà al tribunale arbitrale decidere sulla propria competenza. In caso contrario, la Corte comunica alle parti che l'arbitrato non può aver luogo. In tal caso, ciascuna parte ha il diritto di chiedere all'autorità giudiziaria competente se esista o meno una valida convenzione arbitrale.

- 3) Se una parte rifiuta o si astiene dal partecipare all'arbitrato o a qualsiasi fase dello stesso, l'arbitrato procede nonostante tale rifiuto o tale astensione.
- 4) Salvo patto contrario, la competenza del tribunale arbitrale non viene meno, a causa di eccezioni di nullità, invalidità o inesistenza del contratto, a condizione che il tribunale arbitrale accerti la validità della convenzione arbitrale. Il tribunale arbitrale, anche in caso di inesistenza, nullità o invalidità del contratto, è competente a determinare i rispettivi diritti delle parti e a pronunciarsi sulle loro domande e richieste.

IL TRIBUNALE ARBITRALE

Articolo 7 - Disposizioni generali

- 1) Ciascun arbitro deve essere e rimanere indipendente dalle parti coinvolte nell'arbitrato.
- 2) Prima della sua nomina o conferma, l'arbitro proposto sottoscrive una dichiarazione di indipendenza, e informa per iscritto il Segretariato dei fatti o delle circostanze che potrebbero ingenerare dubbi nelle parti circa la propria indipendenza. Il Segretariato comunica queste informazioni alle parti per iscritto e assegna loro un termine per eventuali osservazioni.
- 3) L'arbitro comunica immediatamente per iscritto al Segretariato e alle parti i fatti e le circostanze della suindicata natura che si verifichino nel corso dell'arbitrato.

- 4) Le decisioni della Corte in merito alla nomina, alla conferma, alla riconsiderazione e alla sostituzione di un arbitro sono definitive e le motivazioni di tali decisioni non sono rese note.
- 5) Accettando la nomina, ciascun arbitro si impegna a svolgere le proprie funzioni secondo il presente Regolamento.
- 6) Salvo accordo contrario delle parti, il tribunale arbitrale viene costituito in conformità delle disposizioni degli articoli 8, 9 e 10.

Articolo 8 - Numero degli arbitri

- 1) Le controversie sono risolte da un arbitro unico o da tre arbitri.
- 2) Qualora il numero degli arbitri non sia fissato di comune accordo dalle parti, la Corte nomina un arbitro unico, a meno che essa non ritenga che la controversia sia tale da rendere opportuna la nomina di tre arbitri. In questo caso, l'attore designa un arbitro entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della notificazione della decisione della Corte, e il convenuto designa un arbitro entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della notificazione della designazione eseguita dall'attore.
- 3) Quando le parti hanno pattuito che la controversia sia risolta da un arbitro unico, esse possono designarlo di comune accordo, salvo conferma della Corte. In mancanza di accordo fra le parti entro trenta giorni dalla data in cui la domanda è stata ricevuta dall'altra parte, o entro l'eventuale termine ulteriore accordato dal Segretariato, l'arbitro unico è nominato dalla Corte.
- 4) Quando sono previsti tre arbitri, ciascuna parte designa rispettivamente nella domanda e nella risposta un arbitro, salvo conferma dalla Corte. Se una delle parti non provvede, la nomina è fatta dalla Corte. Il terzo arbitro, che assume la presidenza del tribunale arbitrale, è nominato dalla Corte, a meno che le parti abbiano pattuito una diversa procedura di nomina, nel qual caso la designazione è soggetta a conferma ai sensi dell'articolo 9. Se, alla scadenza del termine fissato dalle parti o concesso dalla Corte, la procedura suddetta non dovesse condurre alla designazione, il terzo arbitro è nominato dalla Corte.

Articolo 9 - Nomina e conferma degli arbitri

- 1) La Corte conferma o nomina gli arbitri tenendo conto della loro residenza e degli altri loro rapporti rispetto agli Stati di cui le parti e gli altri arbitri sono soggetti, nonché della loro disponibilità e capacità a condurre un arbitrato secondo il presente Regolamento. Le stesse disposizioni si applicano quando il Segretario Generale conferma gli arbitri ai sensi dell'articolo 9.2.
- 2) Il Segretario Generale può confermare i co-arbitri, l'arbitro unico e il presidente del tribunale arbitrale designati dalle parti o in base a loro particolari accordi, a condizione che essi abbiano trasmesso una dichiarazione di indipendenza senza riserve oppure una dichiarazione di indipendenza con riserve che non abbia causato contestazioni. Tale conferma viene comunicata alla Corte alla sua riunione successiva. Se il Segretario Generale ritiene che il co-arbitro, l'arbitro unico o il presidente del tribunale arbitrale non debba essere confermato, egli rimette la questione alla Corte.
- 3) Quando spetta alla Corte nominare l'arbitro unico o il presidente del tribunale arbitrale, essa lo nomina dopo aver interpellato il Comitato Nazionale della CCI reputato idoneo a formulare una proposta al riguardo. Se la Corte non accetta la proposta fatta, o se detto Comitato Nazionale non ottempera alla richiesta entro il termine fissato dalla Corte, essa può reiterare la richiesta ovvero indirizzarla ad altro Comitato Nazionale reputato idoneo.
- 4) Se le circostanze lo giustificano, la Corte può scegliere l'arbitro unico o il presidente del tribunale arbitrale in un paese privo di Comitato Nazionale, purché nessuna parte vi si opponga nel termine fissato dalla Corte.
- 5) L'arbitro unico o il presidente del tribunale arbitrale deve essere di nazionalità diversa da quella delle parti. Tuttavia, se le circostanze lo consigliano e purché nessuna parte vi si opponga nel termine stabilito dalla Corte, l'arbitro unico o il presidente del tribunale arbitrale può essere scelto in un paese di cui una delle parti è soggetto.
- 6) Quando la Corte deve nominare un arbitro per conto ed in luogo di una parte che ha omesso di provvedervi, essa procede alla nomina su

proposta del Comitato Nazionale del paese di cui la medesima parte è soggetto. Se la Corte non accetta la proposta fatta, o se detto Comitato Nazionale non ottempera alla richiesta nel termine stabilito dalla Corte, ovvero se la parte è soggetto di un paese privo di Comitato Nazionale, la Corte è libera di scegliere qualsiasi persona essa reputi idonea. Il Segretariato informa di tale scelta il Comitato Nazionale, se esiste, del paese di cui tale persona è soggetto.

Articolo 10 - Pluralità di parti

- 1) Quando c'è una pluralità di attori o di convenuti e la controversia deve essere deferita a tre arbitri, gli attori congiuntamente e i convenuti congiuntamente nominano un arbitro, salvo conferma ai sensi dell'articolo 9.
- 2) In assenza di tale nomina congiunta e di altro accordo tra le parti circa modalità che consentano la costituzione del tribunale arbitrale, la Corte può nominare ciascun membro del tribunale arbitrale e designare uno di essi quale presidente. In questo caso, la Corte è libera di scegliere qualsiasi persona che essa reputi idonea a svolgere la funzione di arbitro, applicando l'articolo 9 qualora lo ritenga opportuno.

Articolo 11- Ricusazione degli arbitri

- 1) La ricusazione di un arbitro per difetto di indipendenza o per altro motivo si propone inviando al Segretariato una domanda scritta in cui debbono essere specificati i fatti e le circostanze su cui si fonda la ricusazione.
- 2) La domanda deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data in cui la parte ricusante ha ricevuto la comunicazione della nomina o della conferma dell'arbitro, ovvero entro 30 giorni dalla data in cui la parte è venuta a conoscenza dei fatti e delle circostanze su cui si fonda la ricusazione, se tale data è successiva a quella di ricevimento della suddetta comunicazione.
- 3) La Corte decide sull'ammissibilità e, se del caso, sul merito dell'accoglibilità della ricusazione dopo che l'arbitro interessato, le parti ed ogni altro membro del tribunale arbitrale abbiano avuto modo di presentare le proprie osservazioni scritte nei termini congrui stabiliti dal

Segretariato. Tali osservazioni vengono comunicate alle parti e agli arbitri.

Articolo 12 - Sostituzione degli arbitri

- 1) La sostituzione di un arbitro ha luogo in caso di morte, ovvero di ricusazione e dimissioni accolte dalla Corte, nonché su richiesta di tutte le parti.
- 2) La sostituzione di un arbitro ha altresì luogo su iniziativa della Corte, quando essa accerti che egli è impedito de iure o de facto dall'adempiere l'incarico, ovvero non l'adempia in conformità del Regolamento o nei termini impartitigli.
- 3) Quando, sulla base delle informazioni pervenute alla sua attenzione, la Corte consideri opportuno applicare l'articolo 12.2, essa decide in merito dopo che l'arbitro interessato, le parti e gli altri membri del tribunale arbitrale abbiano avuto modo di presentare le proprie osservazioni scritte entro un termine ragionevole. Tali osservazioni vengono comunicate alle parti e agli arbitri.
- 4) In ogni caso in cui si debba sostituire un arbitro, la Corte può decidere se seguire o meno l'originaria procedura di nomina. Una volta ricostituito, e sentite le parti, il tribunale arbitrale decide se, ed in quale misura, precedenti atti del procedimento debbano essere rinnovati di fronte al tribunale arbitrale ricostituito.
- 5) Successivamente alla conclusione della fase istruttoria, in caso di morte, ovvero di altro motivo di cessazione dell'arbitro dalle proprie funzioni ai sensi dell'articolo 12.1 e 12.2, la Corte, anziché sostituire l'arbitro, può stabilire, se lo ritiene opportuno, che i rimanenti arbitri proseguano con l'arbitrato. Nel decidere, la Corte prende in considerazione le osservazioni degli arbitri rimanenti e delle parti nonché tutti gli altri elementi che ritiene rilevanti nel caso in esame.

IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Articolo 13 - Trasmissione del fascicolo al tribunale arbitrale

Il Segretariato trasmette il fascicolo al tribunale arbitrale non appena quest'ultimo sia stato costituito ed a condizione che gli anticipi sui costi richiesti a questo stadio del procedimento dal Segretariato siano stati versati.

Articolo 14 - Luogo dell'arbitrato

- 1) Il luogo dell'arbitrato è stabilito dalla Corte, a meno che le parti si accordino al riguardo.
- 2) Il tribunale arbitrale può, sentite le parti e salvo loro diverso accordo, tenere udienze e incontri in qualunque luogo ritenga opportuno.
- 3) Il tribunale arbitrale può deliberare in qualsiasi luogo ritenga opportuno.

Articolo 15 - Regole del procedimento

- 1) La procedura davanti al tribunale arbitrale è disciplinata dal presente Regolamento e, nel silenzio del Regolamento, dalle regole scelte dalle parti, o in difetto dal tribunale arbitrale, facendo o meno riferimento a regole di procedura di una legge nazionale applicabile all'arbitrato.
- 2) In ogni caso, il tribunale arbitrale svolge le sue funzioni in modo equo e imparziale e garantisce ad ogni parte la possibilità di presentare il proprio caso.

Articolo 16 - Lingua dell'arbitrato

In assenza di accordo tra le parti, il tribunale arbitrale determina la lingua o le lingue dell'arbitrato, tenendo conto delle circostanze rilevanti, tra cui la lingua del contratto.

Articolo 17 - Regole di diritto applicabili

- 1) Le parti sono libere di pattuire le regole di diritto che il tribunale arbitrale deve applicare al merito della controversia. In mancanza di

tale accordo, il tribunale arbitrale applica le regole di diritto che ritiene appropriate nel caso di specie.

- 2) In tutti i casi, il tribunale arbitrale tiene conto delle stipulazioni contrattuali e degli usi del commercio.
- 3) Il tribunale arbitrale si pronuncia quale amichevole compositore o decide ex aequo et bono solo se le parti, d'accordo, gli hanno conferito tali poteri.

Articolo 18 - Atto di missione; calendario del procedimento

- 1) Non appena ricevuto il fascicolo dal Segretariato, il tribunale arbitrale redige, sulla base della documentazione o in presenza delle parti e tenuto conto delle più recenti comunicazioni delle parti stesse, un atto che precisa il suo mandato. Questo atto deve contenere, in particolare:
 - a) denominazione e qualificazione delle parti;
 - b) indirizzo delle parti ove potranno essere fatte tutte le notificazioni o comunicazioni nel corso dell'arbitrato;
 - c) esposizione sommaria delle pretese delle parti e della decisione richiesta, con l'indicazione, per quanto possibile, delle somme richieste a titolo principale e riconvenzionale;
 - d) a meno che il tribunale arbitrale lo consideri inappropriato, l'indicazione delle questioni litigiose da risolvere;
 - e) nome e cognome, qualificazioni e indirizzo degli arbitri;
 - f) il luogo dell'arbitrato;
 - g) precisazioni relative alle regole applicabili alla procedura e, ove del caso, menzione del conferimento al tribunale arbitrale dei poteri di amichevole compositore o di decidere ex aequo et bono.
- 2) L'atto di missione deve essere firmato dalle parti e dal tribunale arbitrale. Entro due mesi dal ricevimento del fascicolo, il tribunale arbitrale trasmette alla Corte tale atto, firmato da esso stesso e dalle parti. La Corte può prorogare tale termine su motivata richiesta del tribunale arbitrale o, se lo ritiene necessario, d'ufficio.
- 3) Se una delle parti rifiuta di partecipare alla redazione dell'atto in questione o di firmarlo, esso viene sottomesso alla Corte per

l'approvazione. Quando l'atto di missione viene firmato, ai sensi dell'articolo 18.2, o viene approvato dalla Corte, l'arbitrato prosegue.

- 4) Quando redige l'atto di missione, o il più presto possibile subito dopo, il tribunale arbitrale, sentite le parti, stabilisce in un documento separato un calendario provvisorio della procedura che intende seguire nello svolgimento dell'arbitrato e lo comunica alla Corte e alle parti. Ogni successiva modificazione del calendario provvisorio deve essere comunicata alla Corte e alle parti.

Articolo 19 - Nuove domande

Successivamente alla firma dell'atto di missione, ovvero alla sua approvazione da parte della Corte, nessuna parte può proporre nuove domande o domande riconvenzionali che eccedano i limiti dell'atto di missione, a meno che non sia a ciò autorizzata dal tribunale arbitrale, che deve tener conto della natura di tali nuove domande, anche riconvenzionali, dello stadio del procedimento e delle altre circostanze rilevanti.

Articolo 20 - Istruzione della causa

- 1) Il tribunale arbitrale istruisce la causa nei termini più brevi, con tutti i mezzi appropriati.
- 2) Dopo l'esame delle memorie scritte delle parti e dei documenti prodotti dalle stesse, il tribunale arbitrale ascolta le parti in contraddittorio, se una di esse lo richiede; in difetto, può decidere d'ufficio la loro audizione.
- 3) Il tribunale arbitrale può inoltre decidere di ascoltare testimoni, esperti nominati dalle parti o ogni altra persona, in presenza delle parti o anche in loro assenza, purché le abbia debitamente convocate.
- 4) Il tribunale arbitrale, sentite le parti, può nominare uno o più esperti; definisce il loro incarico e riceve le loro relazioni. Su richiesta di una delle parti, queste possono, in udienza, formulare domande all'esperto nominato dal tribunale arbitrale.
- 5) In ogni momento durante il procedimento, il tribunale arbitrale può richiedere alle parti di fornire prove ulteriori.

- 6) Il tribunale arbitrale può statuire in base ai soli documenti prodotti dalle parti, a meno che una di esse non richieda un'udienza.
- 7) Il tribunale arbitrale può adottare le misure necessarie per la protezione dei segreti commerciali e delle informazioni confidenziali.

Articolo 21 - Udienza

- 1) Quando deve svolgersi un'udienza, il tribunale arbitrale, dando un congruo preavviso, convoca le parti a comparirgli davanti nel giorno e nel luogo fissati.
- 2) Se una delle parti, sebbene regolarmente convocata, non si presenta, il tribunale arbitrale, in mancanza di valida giustificazione, ha il potere di decidere che l'udienza abbia corso.
- 3) Il tribunale arbitrale disciplina lo svolgimento delle udienze. Queste si svolgono in contraddittorio. Salvo accordo del tribunale arbitrale e delle parti, esse non sono aperte a persone estranee al procedimento.
- 4) Le parti possono comparire di persona o a mezzo di rappresentanti autorizzati. Inoltre, esse possono farsi assistere da consulenti.

Articolo 22 - Chiusura dell'istruttoria

- 1) Quando ritiene che le parti abbiano avuto l'opportunità di presentare il proprio caso, il tribunale arbitrale dichiara chiusa l'istruttoria. Successivamente, non possono essere presentate nuove proposte o dichiarazioni, né possono essere prodotte nuove prove, salvo richiesta o approvazione del tribunale arbitrale.
- 2) Dopo la chiusura dell'istruttoria, il tribunale arbitrale comunica al Segretariato la probabile data di presentazione del progetto di lodo alla Corte per approvazione ai sensi dell'articolo 27. Il tribunale arbitrale comunica al Segretariato ogni variazione di tale data.

Articolo 23 - Misure cautelari e provvisorie

- 1) Salvo diverso accordo tra le parti, il tribunale arbitrale può, non appena ricevuto il fascicolo, su richiesta di una parte, adottare ogni misura provvisoria o cautelare che ritenga appropriata. Il tribunale arbitrale può subordinare l'adozione di tali misure alla prestazione di un'idonea

garanzia ad opera della parte istante. Tali misure sono adottate con un'ordinanza motivata, oppure con un lodo, come il tribunale arbitrale ritiene appropriato.

- 2) Le parti, prima della trasmissione del fascicolo al tribunale arbitrale, ed in circostanze appropriate anche in seguito, possono chiedere all'autorità giudiziaria misure provvisorie e cautelari. La richiesta ad un'autorità giudiziaria di tali misure o dell'esecuzione di quelle stabilite dal tribunale arbitrale non sono considerate violazione o rinuncia alla convenzione arbitrale e non pregiudicano i poteri riservati al tribunale arbitrale a tale titolo. Richieste di tale natura, nonché i provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria, dovranno essere portati a conoscenza del Segretariato senza indugio. Quest'ultimo ne informerà il tribunale arbitrale.

LODI

Articolo 24 - Termine per emettere il lodo

- 1) Il termine entro il quale il tribunale arbitrale deve emettere il lodo finale è di sei mesi. Tale termine decorre dal giorno dell'ultima sottoscrizione, del tribunale arbitrale o delle parti, dell'atto di missione o, in caso di applicazione dell'articolo 18.3, dalla data di notificazione, dal Segretariato al tribunale arbitrale, dell'approvazione dell'atto di missione da parte della Corte.
- 2) La Corte può prorogare tale termine su motivata richiesta del tribunale arbitrale o, se lo ritiene necessario, d'ufficio.

Articolo 25 - Pronuncia del lodo

- 1) In caso di pluralità di arbitri, il lodo è deliberato a maggioranza. Qualora non si raggiunga una maggioranza, il presidente del tribunale arbitrale decide da solo.
- 2) Il lodo deve essere motivato.
- 3) Il lodo si considera emesso nel luogo dell'arbitrato alla data in esso indicata.

Articolo 26 - Lodo su accordo delle parti

Se le parti raggiungono un componimento della lite dopo che il fascicolo è stato trasmesso al tribunale arbitrale ai sensi dell'articolo 13, su richiesta delle parti, il tribunale arbitrale, se vi acconsente, ne prende atto a mezzo di un lodo fondato su tale accordo.

Articolo 27 - Esame del lodo da parte della Corte

Prima di sottoscrivere il lodo, il tribunale arbitrale deve sottoporne il progetto alla Corte. Questa può prescrivere modifiche di forma e, rispettando la libertà di decisione del tribunale arbitrale, può richiamare la sua attenzione su punti inerenti al merito della controversia. Il lodo non può essere emesso dal tribunale arbitrale senza essere stato approvato, per quanto attiene alla sua forma, dalla Corte.

Articolo 28 - Notifica, deposito ed esecutività del lodo

- 1) Il Segretariato notifica alle parti il testo del lodo firmato dal tribunale arbitrale, dopo però che le spese di arbitrato siano state interamente versate alla CCI dalle parti o da una di esse.
- 2) Copie supplementari debitamente certificate conformi dal Segretario Generale sono rilasciate, in qualsiasi momento, esclusivamente alle parti che ne fanno richiesta.
- 3) A fronte della notifica fatta secondo il paragrafo 1 di questo articolo, le parti rinunciano ad ogni altra notifica o deposito a carico del tribunale arbitrale.
- 4) Ogni lodo emesso in conformità del presente Regolamento è depositato in originale presso il Segretariato.
- 5) Il tribunale arbitrale e il Segretariato prestano la loro collaborazione alle parti per l'adempimento di ogni altra formalità che possa essere necessaria.
- 6) Il lodo è vincolante per le parti. Per il fatto di sottomettere la controversia al presente Regolamento, le parti si impegnano alla pronta esecuzione del lodo e si presume abbiano rinunciato a tutti i mezzi di impugnazione cui possono rinunciare.

Articolo 29 - Correzione ed interpretazione del lodo

- 1) Il tribunale arbitrale può correggere d'ufficio gli errori materiali, di calcolo o tipografici, e ogni altro errore della stessa natura, a condizione che tale correzione sia sottoposta per approvazione alla Corte entro 30 giorni dalla data del lodo.
- 2) Ogni richiesta di parte per la correzione di un errore di cui all'articolo 29.1, o per l'interpretazione del lodo, deve essere presentata al Segretariato entro 30 giorni dal ricevimento del lodo, nel numero di copie richieste dall'articolo 3.1. Dopo la trasmissione della richiesta al tribunale arbitrale, questo accorda alla controparte un breve termine, non superiore a 30 giorni, che decorre dal ricevimento di tale richiesta dalla stessa controparte, per presentare commenti. Qualora il tribunale arbitrale decida di correggere o interpretare il lodo, esso deve sottoporre la sua decisione in forma di progetto alla Corte, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine per il ricevimento dei commenti dalla controparte o entro il diverso termine eventualmente fissato dalla Corte.
- 3) La decisione di correzione o di interpretazione del lodo deve avere la forma di un addendum e costituisce parte del lodo. Si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni degli articoli 25, 27 e 28.

SPESE DI ARBITRATO

Articolo 30 - Anticipo a copertura delle spese dell'arbitrato

- 1) Dopo il ricevimento della domanda di arbitrato, il Segretario Generale può richiedere alla parte attrice di versare un anticipo provvisorio tale da coprire le spese dell'arbitrato fino alla redazione dell'atto di missione.
- 2) Appena possibile, la Corte fissa l'anticipo per le spese in una somma prevedibilmente sufficiente a coprire gli onorari e le spese degli arbitri e i diritti amministrativi della CCI conseguenti alle domande principali e riconvenzionali di cui è stata investita dalle parti. Questa somma può essere ricalcolata in qualunque momento nel corso dell'arbitrato. Nel caso in cui, oltre alla domanda principale, siano proposte una o più

domande riconvenzionali, la Corte può fissare anticipi separati per la domanda principale e per ciascuna delle domande riconvenzionali.

- 3) L'anticipo per le spese fissato dalla Corte deve essere versato in parti eguali dalla parte attrice e da quella convenuta; ogni anticipo provvisorio versato sulla base dell'articolo 30.1 sarà considerato come un parziale pagamento dell'anticipo per le spese. Tuttavia, ciascuna parte potrà effettuare il versamento dell'intero anticipo relativo alla domanda principale o alla domanda riconvenzionale nel caso in cui l'altra parte non provveda a versare la quota di sua spettanza. Quando la Corte ha fissato anticipi separati, ai sensi dell'articolo 30.2, ciascuna parte deve versare l'anticipo relativo alla propria domanda.
- 4) In caso di mancata corresponsione degli anticipi richiesti, il Segretario Generale, sentito il tribunale arbitrale, può invitarlo a sospendere la propria attività e può fissare un termine, non inferiore a 15 giorni, all'inutile decorso del quale le relative domande principali o riconvenzionali saranno considerate ritirate. Se la parte in questione intende opporsi a tale misura, deve presentare una richiesta entro il termine suindicato affinché la questione sia decisa dalla Corte. La parte la cui domanda è considerata ritirata può riproporre la stessa domanda, principale o riconvenzionale, in un altro procedimento.
- 5) Se una delle parti oppone eccezione di compensazione con riferimento alla domanda principale o riconvenzionale, tale eccezione viene presa in considerazione nella determinazione dell'anticipo a copertura delle spese dell'arbitrato, allo stesso modo di una domanda separata qualora essa richieda la valutazione di questioni ulteriori da parte del tribunale arbitrale.

Articolo 31 - Decisione sulle spese dell'arbitrato

- 1) Le spese dell'arbitrato comprendono gli onorarie le spese degli arbitri ed i diritti amministrativi della CCI fissati dalla Corte conformemente alle tariffe in vigore alla data di inizio del procedimento arbitrale, così come gli onorari e le spese degli esperti nominati dal tribunale arbitrale, nonché, in misura ragionevole, le spese di difesa sostenute dalle parti relativamente all'arbitrato.

- 2) Se lo ritiene necessario a causa delle eccezionali circostanze del caso concreto, la Corte può fissare gli onorari dell'arbitro in un ammontare superiore o inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione della tariffa. Il tribunale arbitrale può prendere decisioni circa spese diverse da quelle fissate dalla Corte in qualsiasi momento durante il procedimento.
- 3) Il lodo definitivo del tribunale arbitrale liquida le spese dell'arbitrato e decide su quale parte ne incomba il pagamento o in quale proporzione le spese debbano essere ripartite tra le parti.

VARIE

Articolo 32 - Modifica dei termini

- 1) Le parti possono convenire di ridurre i termini previsti nel presente Regolamento. Se concluso dopo la costituzione del tribunale arbitrale, tale accordo è efficace solo con l'approvazione dello stesso tribunale arbitrale.
- 2) La Corte può prorogare, d'ufficio, i termini modificati ai sensi dell'articolo 32.1, se lo ritiene necessario affinché il tribunale arbitrale possa adempiere le proprie funzioni conformemente al presente Regolamento.

Articolo 33 - Rinuncia ad eccepire

Una parte che prosegue l'arbitrato senza sollevare eccezioni circa la mancata osservanza di una qualsiasi disposizione del presente Regolamento, di una qualunque altra regola applicabile al procedimento, di qualunque istruzione data dal tribunale arbitrale o di qualunque prescrizione contenuta nella convenzione arbitrale relativamente alla costituzione del tribunale arbitrale o allo svolgimento del procedimento, si ritiene abbia rinunciato a tali eccezioni.

Articolo 34 - Esclusione della responsabilità

Né gli arbitri, né la Corte e i suoi membri, né la CCI e i suoi dipendenti, né i Comitati Nazionali sono responsabili verso chiunque per atti o omissioni relativi ad un arbitrato.

Articolo 35 - Regola generale

In tutti i casi non espressamente previsti dal presente Regolamento, la Corte e l'arbitro procedono ispirandosi al Regolamento stesso ed adoperandosi perché il lodo sia suscettibile di esecuzione legale.

APPENDICE I

STATUTO DELLA CORTE INTERNAZIONALE DI ARBITRATO DELLA CCI

Articolo 1 - Funzione

- 1) Scopo della Corte Internazionale di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (la "Corte") è di assicurare l'applicazione del Regolamento di arbitrato e del Regolamento di conciliazione della Camera di Commercio Internazionale. Essa dispone a tal fine di tutti i poteri necessari.
- 2) Quale organismo autonomo, essa svolge le sue funzioni in assoluta indipendenza dalla CCI e dai suoi organi.
- 3) I suoi membri sono indipendenti dai Comitati Nazionali della CCI.

Articolo 2 - Composizione della Corte

La Corte è formata dal Presidente, dai Vice-Presidenti, dai membri e dai membri supplenti (genericamente denominati "membri"). Nei suoi lavori è assistita dal suo Segretariato ("Segretariato della Corte").

Articolo 3 - Nomina

- 1) Il Presidente è eletto dal Consiglio della CCI su raccomandazione del Comitato Esecutivo della CCI.
- 2) Il Consiglio della CCI nomina i Vice-Presidenti della Corte nell'ambito o al di fuori dei membri della stessa.
- 3) I membri della Corte sono nominati dal Consiglio della CCI su proposta dei Comitati Nazionali, in ragione di un membro per ciascun Comitato.
- 4) Su proposta del Presidente della Corte, il Consiglio può nominare dei membri supplenti.
- 5) I membri restano in carica per tre anni. Se uno dei membri non può più esercitare le proprie funzioni, il Consiglio nomina il suo successore per il restante periodo.

Articolo 4 - Sessione plenaria della Corte

Le sessioni plenarie della Corte sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei Vice-Presidenti da lui designato. La Corte delibera validamente se sono presenti almeno sei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale quello del Presidente.

Articolo 5 - Comitati

La Corte può istituire uno o più Comitati e stabilire le loro funzioni e la loro organizzazione.

Articolo 6 - Riservatezza

I lavori della Corte hanno carattere confidenziale, che deve essere rispettato da chiunque vi partecipi a qualunque titolo. La Corte stabilisce le regole concernenti le persone esterne ammesse a partecipare alle riunioni della Corte e dei suoi Comitati ed autorizzate ad avere accesso al materiale sottoposto alla Corte ed al Segretariato.

Articolo 7 - Modificazioni del Regolamento di arbitrato

Qualsiasi proposta della Corte per la modifica del Regolamento è sottoposta alla Commissione dell'Arbitrato Internazionale, prima di essere sottoposta al Comitato Esecutivo e al Consiglio della CCI per l'approvazione.

APPENDICE II

REGOLAMENTO INTERNO DELLA CORTE INTERNAZIONALE DI ARBITRATO DELLA CCI

Articolo 1 - Carattere confidenziale dei lavori della Corte Internazionale di Arbitrato

- 1) Le sessioni della Corte, sia plenarie sia del Comitato ristretto, sono aperte solo ai suoi membri ed al personale del Segretariato.
- 2) Tuttavia, il Presidente della Corte può, in circostanze eccezionali, invitare altre persone ad assistervi. Tali persone devono rispettare il carattere confidenziale dei lavori della Corte.
- 3) I documenti sottoposti alla Corte, o redatti dalla stessa nel corso dei procedimenti ai quali soprintende, sono comunicati esclusivamente ai membri della Corte e al suo Segretariato e alle persone autorizzate dal Presidente ad assistere alle sessioni.
- 4) Il Presidente, o il Segretario Generale della Corte, può autorizzare ricercatori che svolgano lavori di carattere scientifico sul diritto commerciale internazionale a prendere conoscenza di taluni documenti di interesse generale, fatta eccezione per le memorie, note, comunicazioni e documenti sottoposti dalle parti nel corso del procedimento arbitrale.
- 5) La concessione di tale autorizzazione è subordinata all'impegno, da parte di chi ne beneficia, di rispettare il carattere confidenziale dei documenti messi a disposizione e di astenersi dal pubblicare una qualsiasi cosa che vi si riferisca, senza avere previamente sottoposto il relativo testo all'approvazione del Segretario Generale della Corte.
- 6) Relativamente a tutti gli arbitrati sottoposti al presente Regolamento, il Segretariato conserva negli archivi della Corte i lodi, gli atti di missione e le decisioni della Corte così come copia della relativa corrispondenza del Segretariato.
- 7) Qualsiasi documento, comunicazione o corrispondenza proveniente dalle parti o dagli arbitri può essere distrutta, a meno che una parte o un

arbitro chieda per iscritto, entro un termine fissato dal Segretariato, la restituzione di tali documenti. I costi relativi a tale restituzione sono a carico della parte o dell'arbitro che l'ha richiesta.

Articolo 2 - Partecipazione dei membri della Corte Internazionale di Arbitrato ad arbitri CCI

Il Presidente ed i componenti del Segretariato della Corte non possono assumere la funzione di arbitro o di patrocinatore delle controversie sottoposte all'arbitrato della CCI.

- 1) I Vice-Presidenti e gli altri membri della Corte non possono essere nominati arbitri dalla Corte. Essi possono, tuttavia, essere designati per tali funzioni da una o più parti, o secondo altra procedura convenuta fra le parti, salvo conferma della Corte.
- 2) Qualora il Presidente, un Vice Presidente o un altro membro della Corte sia interessato, a qualsiasi titolo, ad un procedimento pendente dinanzi alla Corte, egli deve informare il Segretario Generale della Corte non appena sia a conoscenza di tale situazione.
- 3) Egli deve attenersi dal partecipare alle discussioni o alle delibere della Corte in merito a tale procedimento e deve assentarsi dall'aula di riunione della Corte quando il procedimento in questione è oggetto di trattazione.
- 4) Egli non riceve comunicazione delle informazioni e dei documenti sottoposti alla Corte nel corso di detto procedimento.

Articolo 3 - Relazioni tra i membri della Corte e i Comitati Nazionali della CCI

- 1) I membri della Corte, in tale loro veste, sono indipendenti rispetto al Comitato Nazionale della CCI sulla base della cui proposta essi sono stati nominati dal Consiglio della CCI.
- 2) Inoltre, essi devono mantenere il carattere di riservatezza, nei confronti dei comitati nazionali, rispetto ad ogni informazione relativa a specifiche controversie di cui abbiano avuto conoscenza nella loro qualità di membri della Corte, ad eccezione del caso in cui essi siano

stati richiesti dal Presidente, o dal Segretario Generale della Corte di comunicare una data informazione ai rispettivi Comitati Nazionali.

Articolo 4 - Comitato ristretto della Corte

- 1) In conformità delle disposizioni dell'articolo 1.4 del Regolamento e dell'articolo 5 del suo Statuto (Appendice I), la Corte istituisce nel proprio seno un Comitato ristretto.
- 2) Il Comitato ristretto si compone di un Presidente e di almeno altri due membri. Il Presidente della Corte presiede il Comitato ristretto. In caso di assenza, il Presidente può designare un Vice-Presidente della Corte o, in circostanze eccezionali, un altro membro, per sostituirlo quale Presidente del Comitato ristretto.
- 3) Gli altri due membri del Comitato ristretto sono nominati dalla Corte tra i Vice-Presidenti e gli altri membri della Corte. A questo scopo la Corte designa, in occasione di ogni sessione plenaria, i membri che parteciperanno alle sedute del Comitato ristretto che si terranno prima della successiva sessione plenaria.
- 4) Il Comitato ristretto si riunisce su convocazione del suo Presidente. Il quorum è fissato in due membri.
 - a) La Corte stabilisce quali decisioni possono essere adottate dal Comitato ristretto.
 - b) Le decisioni del Comitato ristretto sono prese all'unanimità.
 - c) Qualora il Comitato ristretto non possa o preferisca astenersi dal prendere una decisione, esso rinvia la questione alla sessione plenaria successiva, proponendo i suggerimenti che ritenga appropriati.
 - d) Le decisioni del Comitato ristretto sono comunicate alla Corte alla sessione plenaria successiva.

Articolo 5 - Segretariato della Corte

- 1) Il Segretario Generale, per l'eventualità di propria assenza, può delegare al Consigliere Generale e Segretario Generale Aggiunto il potere di confermare gli arbitri, di certificare copie conformi all'originale dei lodi e di richiedere il versamento dell'anticipo

provvisorio, secondo quanto previsto dagli articoli 9.2, 28.2 e 30.1 del Regolamento.

- 2) Il Segretariato può, con l'approvazione della Corte, emettere note ed altri documenti per informazione degli arbitri e delle parti, o altrimenti necessari per il corretto svolgimento della procedura arbitrale.

Articolo 6 - Esame dei lodi arbitrali

Quando la Corte esamina il progetto di lodo, ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento, tiene in considerazione, nella misura possibile, le esigenze delle norme di legge imperative del luogo dell'arbitrato.

APPENDICE III

DIRITTI AMMINISTRATIVI ED ONORARI DELL'ARBITRO

Articolo 1 - Anticipo sulle spese

- 1) Ogni richiesta di arbitrato presentata ai sensi del Regolamento deve essere accompagnata dal versamento di un anticipo di \$ USA 2500 sui diritti amministrativi. Tale versamento non è ripetibile ed è detraibile dall'ammontare dei diritti amministrativi che gravano sulla parte attrice.
- 2) L'anticipo provvisorio sulle spese, fissato dal Segretario Generale ai sensi dell'articolo 30.1 del Regolamento, non deve di norma eccedere la cifra ottenuta sommando insieme i diritti amministrativi ed il minimo degli onorari dell'arbitro (come indicati nella tariffa seguente) calcolati sul valore della pretesa contenuta nella domanda, nonché le prevedibili spese rimborsabili del tribunale arbitrale, relativamente alla redazione dell'atto di missione. Se tale valore non è quantificato, l'anticipo provvisorio viene fissato a discrezione del Segretario Generale. Il versamento effettuato dalla parte attrice sarà accreditato alla quota di sua spettanza dell'anticipo sulle spese fissato dalla Corte.
- 3) In generale, dopo la sottoscrizione dell'atto di missione o la sua approvazione da parte della Corte e la determinazione del calendario del procedimento, il Tribunale arbitrale, ai sensi dell'articolo 30.4, procede solo relativamente alle domande principali o riconvenzionali per le quali è stato integralmente versato l'anticipo sulle spese.
- 4) L'anticipo sulle spese fissato dalla Corte, ai sensi dell'articolo 30.2 del Regolamento, comprende gli onorari dell'arbitro o degli arbitri (d'ora in poi "arbitro"), le eventuali spese dell'arbitro e i diritti amministrativi.
- 5) Ciascuna parte versa in contanti la propria quota dell'anticipo. Tuttavia, se la propria quota eccede una certa somma fissata di tanto in tanto dalla Corte, la parte può presentare una garanzia bancaria a copertura di tale importo aggiuntivo.
- 6) Una parte che abbia già versato integralmente la propria quota dell'anticipo può, ai sensi dell'articolo 30.3 del Regolamento, versare la

quota dovuta e non corrisposta dalla parte inadempiente presentando una garanzia bancaria.

- 7) Quando la Corte ha stabilito anticipi separati ai sensi dell'articolo 30.2 del Regolamento, il Segretariato invita ciascuna parte a corrispondere l'anticipo relativo alla propria domanda.
- 8) Quando, nel determinare anticipi separati, quello fissato per la domanda dell'una o dell'altra parte eccede la metà dell'anticipo complessivamente determinato in precedenza (sulla base delle stesse domande principali o riconvenzionali oggetto di separati anticipi), può essere presentata una garanzia bancaria a copertura di tale eccedenza. Nel caso in cui l'importo dell'anticipo separato venga successivamente aumentato, almeno la metà di tale incremento deve essere versato in contanti.
- 9) Il Segretariato stabilisce le condizioni applicabili alle garanzie bancarie che le parti possono presentare in conformità delle disposizioni precedenti.
- 10) Ai sensi dell'articolo 30.2 del Regolamento, l'anticipo può essere ricalco lato in qualunque momento durante il procedimento, in particolare per tenere conto delle variazioni del valore della controversia, dei cambiamenti circa la previsione delle spese dell'arbitro, o delle difficoltà e complessità emerse nello svolgimento del procedimento.
- 11) Prima che una perizia disposta dal tribunale arbitrale possa iniziare, le parti, o una di esse, devono versare un anticipo di importo sufficiente a coprire le prevedibili spese ed onorari dell'esperto, secondo la determinazione del tribunale arbitrale. Il tribunale arbitrale ha l'onere di assicurare il versamento dell'importo di tali prevedibili spese ed onorari ad opera delle parti.

Articolo 2 - Spese ed onorari

- 1) Salve le disposizioni dell'articolo 31.2 del Regolamento, la Corte fissa gli onorari dell'arbitro secondo la tariffa di seguito esposta o, quando il valore della controversia non è quantificato, a sua discrezione.

- 2) Nello stabilire gli onorari dell'arbitro, la Corte tiene in considerazione la diligenza dell'arbitro, il tempo impiegato, la rapidità della procedura e la complessità della controversia per arrivare ad una somma che rientri nei limiti tariffari previsti o, in circostanze eccezionali, ai sensi dell'articolo 31.2 del Regolamento, ad una somma superiore o inferiore a tali limiti.
- 3) Quando un caso è sottoposto ad una pluralità di arbitri, la Corte può, a sua discrezione, aumentare la somma complessiva per gli onorari, di norma entro il limite del triplo di quella prevista per un solo arbitro.
- 4) Gli onorari e le spese dell'arbitro sono determinati esclusivamente dalla Corte, secondo quanto previsto dal Regolamento. Separati accordi tra le parti e l'arbitro in ordine agli onorari sono contrari al Regolamento.
- 5) La Corte determina i diritti amministrativi di ogni arbitrato secondo la tariffa di seguito esposta o, quando il valore della controversia non è quantificato, a sua discrezione. In circostanze eccezionali, la Corte può fissare i diritti amministrativi in misura superiore o inferiore rispetto a quanto risulta dall'applicazione della tariffa, a condizione che tali diritti non eccedano di norma il tetto massimo della tariffa. Inoltre, la Corte può richiedere il pagamento di diritti amministrativi supplementari per mantenere in sospenso un arbitrato, a richiesta delle parti o di una di esse, in assenza di obiezioni dell'altra.
- 6) Se un arbitrato si conclude prima della deliberazione del lodo finale, la Corte fissa le spese dell'arbitrato a sua discrezione, tenendo in considerazione lo stadio raggiunto dal procedimento arbitrale ed ogni altra circostanza rilevante.
- 7) In caso di richiesta ai sensi dell'articolo 29.2 del Regolamento, la Corte può fissare un anticipo a copertura di onorari e spese aggiuntivi del tribunale arbitrale e subordinare la trasmissione di tale richiesta al tribunale arbitrale al preventivo versamento in contanti dell'intero anticipo alla CCI. La Corte fissa a sua discrezione l'eventuale onorario dell'arbitro quando ne approva la decisione.
- 8) Quando un arbitrato è preceduto da un tentativo di conciliazione, la metà dei diritti amministrativi versati per tale conciliazione viene accreditata a titolo di diritti amministrativi dell'arbitrato.

- 9) Le somme corrisposte all'arbitro non comprendono l'IVA o altre tasse, oneri ed imposte applicabili all'onorario dell'arbitro. Tali tasse ed oneri gravano sulle parti e la loro rivalsa riguarda unicamente il rapporto tra l'arbitro e le parti.

Articolo 3 - Nomina degli arbitri

- 1) Nel caso in cui venga richiesta la nomina di un arbitro chiamato ad intervenire al di fuori del Regolamento della CCI, la parte richiedente è tenuta al versamento di \$ USA 2500. Nessuna richiesta di nomina viene presa in considerazione se non è accompagnata dal suddetto versamento, che viene incamerato dalla CCI e non viene restituito.
- 2) Detta somma copre ogni eventuale servizio addizionale reso dalla CCI successivamente alla nomina di un arbitro, quali la decisione circa la ricusazione dell'arbitro e la nomina del sostituto.

Articolo 4 - Tariffe dei diritti amministrativi e degli onorari degli arbitri

- 1) La tariffa dei diritti amministrativi e degli onorari dell'arbitro esposta di seguito entra in vigore il 1° Gennaio 1998, con riferimento a tutti gli arbitrati cominciati in tale data o successivamente alla stessa, a prescindere dalla versione del Regolamento applicabile all'arbitrato.
- 2) Per calcolare l'importo dei diritti amministrativi e gli onorari dell'arbitro, le somme calcolate per ogni scaglione devono essere sommate. Tuttavia, quando il valore della controversia sia superiore a \$ USA 80 milioni, una somma fissa di \$ USA 75.800 costituirà la totalità dei diritti amministrativi.

A) DIRITTI AMMINISTRATIVI

<u>Valore della controversia</u> (in dollari USA)	<u>Diritti amministrativi</u> ¹
fino a 50.000	\$ 2.500
da 50.001 a 100.000	3,50%
da 100.001 a 500.000	1,70%
da 500.001 a 1.000.000	1,15%
da 1.000.001 a 2.000.000	0,60%
da 2.000.001 a 5.000.000	0,20%
da 5.000.001 a 10.000.000	0,10%
da 10.000.001 a 50.000.000	0,06%
da 50.000.001 a 80.000.000	0,06%
oltre 80.000.000	\$ 75.800

¹ A soli fini esemplificativi, la tabella indica i diritti amministrativi in dollari USA che risultano dopo aver eseguito i calcoli come disposto dall'art. 4.2 dell'Appendice III.

B) ONORARI DEGLI ARBITRI

<u>Valore della controversia</u> (in dollari USA)	<u>Onorari²</u>	
	<u>minimo</u>	<u>massimo</u>
fino a 50.000	\$ 2.500	17,00%
da 50.001 a 100.000	2,00%	11,00%
da 100.001 a 500.000	1,00%	5,50%
da 500.001 a 1.000.000	0,75%	3,50%
da 1.000.001 a 2.000.000	0,50%	2,50%
da 2.000.001 a 5.000.000	0,25%	1,00%
da 5.000.001 a 10.000.000	0,10%	0,55%
da 10.000.001 a 50.000.000	0,05%	0,17%
da 50.000.001 a 80.000.000	0,03%	0,12%
da 80.000.001 a 100.000.000	0,02%	0,10%
oltre 100.000.000	0,01 %	0,05%

² A soli fini esemplificativi, la tabella indica la scala degli onorari che risulta dopo aver eseguito i calcoli come disposto dall'art. 4.2 dell'Appendice III.

N.B. La tariffa degli onorari è concepita per l'arbitro unico; in caso di pluralità degli arbitri la Corte (vedi art. 2.3 della presente Appendice) può aumentare fino a 3 volte la somma relativa.

REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE FACOLTATIVA

Preambolo

E' auspicabile che le controversie commerciali di carattere internazionale siano rivolte in via transattiva. Allo scopo di facilitare l'amichevole composizione di tali controversie la Camera di Commercio Internazionale ha adottato il seguente Regolamento di conciliazione facoltativa.

Articolo 1

Tutte le controversie commerciali di carattere internazionale possono formare oggetto di un tentativo di conciliazione a cura di un conciliatore unico nominato dalla Camera di Commercio Internazionale.

Articolo 2

La parte che richiede la conciliazione deve inoltrare domanda al Segretario della Corte della Camera di Commercio Internazionale esponendo successivamente i motivi della richiesta e versando contestualmente la tassa di apertura del procedimento, prevista nell'appendice al presente Regolamento.

Articolo 3

Il Segretariato della Corte informa sollecitamente l'altra parte della richiesta di conciliazione, invitandola a comunicare, entro il termine di quindici giorni, se accetta o rifiuta di partecipare al tentativo di conciliazione. Se accetta di partecipare al tentativo di conciliazione, la parte invitata ne informa il Segretariato nel termine di cui sopra.

In difetto di risposta entro detto termine ovvero in caso di risposta negativa, la richiesta di conciliazione si considera rifiutata ed il Segretariato ne informa sollecitamente la parte che ha avanzato la richiesta.

Articolo 4

Ricevuto l'assenso a tentare la conciliazione, il Segretario Generale della Corte nomina - appena possibile - un conciliatore. Questi informa le parti

dell'avvenuta nomina ed assegna loro un termine entro il quale prospetarli le rispettive posizioni.

Articolo 5

Il conciliatore conclude il procedimento di conciliazione nel modo che ritiene più idoneo, conformandosi ai principi di imparzialità, equità e giustizia. Fissa, d'accordo con le parti, il luogo per esperire la conciliazione. Durante il procedimento di conciliazione - se lo ritiene necessario - può chiedere a ciascuna delle parti di fornire ulteriori informazioni. Le parti, se lo desiderano, possono farsi assistere da consulente di propria scelta.

Articolo 6

Il carattere di riservatezza del procedimento conciliativo deve essere rispettato da tutti coloro che vi siano coinvolti a qualsiasi titolo.

Articolo 7

Il procedimento di conciliazione si conclude:

- a) con un accordo sottoscritto dalle parti; l'accordo ha efficacia vincolante per le parti e deve essere mantenuto confidenziale a meno che, e nei limiti in cui, la sua esecuzione o applicazione non comporti di rilevarne il contenuto;
- b) con la redazione ad opera del conciliatore di un verbale che attesta, senza darme motivazione, che il tentativo di conciliazione è fallito;
- c) con la comunicazione al conciliatore, ad opera di una o più parti, in qualsiasi momento del procedimento di conciliazione, della decisione di non voler proseguire oltre nel procedimento stesso.

Articolo 8

Terminato il procedimento, il conciliatore deve trasmettere al Segretariato della Corte l'accordo di composizione sottoscritto dalle parti o il verbale di constatazione dell'insuccesso del tentativo di conciliazione ovvero la decisione delle parti o di una di esse di non voler proseguire oltre nel procedimento di conciliazione.

Articolo 9

Aperto il fascicolo, il Segretariato della Corte, tenuto conto della natura e dell'importanza della vertenza, fissa la somma richiesta per la prosecuzione del procedimento. Ciascuna parte deve corrispondere la metà di tale somma.

La somma è destinata a coprire quanto prevedibilmente dovuto a titolo di onorario del conciliatore, di spese di conciliazione e di diritti amministrativi, secondo quanto stabilito nell'Appendice al presente Regolamento.

Qualora nel corso del procedimento il Segretariato della Corte ritenga che la somma originariamente versata sia insufficiente a coprire il costo globale del procedimento, esso dispone la richiesta di un ammontare addizionale, che ciascuna parte deve versare per la metà.

Al termine del procedimento, il Segretariato della Corte liquida in via definitiva le spese complessive e ne dà comunicazione per iscritto alle parti.

Tutte le suddette somme sono a carico di ciascuna parte per la metà, ameno che il raggiunto accordo provveda diversamente.

Le altre spese sostenute da ciascuna parte rimangono a carico della stessa.

Articolo 10

A meno che le parti concordino diversamente, il conciliatore deve astenersi dall'intervenire in altro procedimento giudiziario od arbitrale relativo alla vertenza che ha dato origine al procedimento di conciliazione, sia come arbitro sia quale patrocinatore o consulente di una delle parti.

Le parti sono reciprocamente tenute a non chiamare il conciliatore in qualità di testimone in summenzionati procedimenti, salvo che concordino diversamente.

Articolo 11

Ciascuna parte è tenuta a non introdurre, in un qualsiasi procedimento giudiziario o arbitrale, come mezzo di prova o a qualsiasi altro titolo:

- a) le posizioni assunte o i suggerimenti formulati dall'altra parte in relazione alla possibile soluzione della vertenza;
- b) le proposte formulate dal conciliatore;

- c) la circostanza che una parte abbia dichiarato la propria disponibilità ad accertare una proposta formulata dal conciliatore per la soluzione della vertenza.

APPENDICE

TARIFFA DELLE SPESE DI CONCILIAZIONE

- a) Ciascuna parte di una controversia sottoposta alla conciliazione secondo il Regolamento CCI di conciliazione facoltativa deve versare un anticipo di \$ USA 500 sui diritti amministrativi. Nessuna domanda di conciliazione viene presa in considerazione se non è accompagnata dal suddetto versamento. La somma così versata non è ripetibile e viene incamerata dalla CCI. Tale somma viene accreditata sulla quota di diritti amministrativi per la conciliazione che gravano sulla stessa parte.
- b) I diritti amministrativi per il procedimento di conciliazione sono fissati nella misura di un quarto della somma calcolata secondo la tariffa dei diritti amministrativi contenuta nell'Appendice III del Regolamento CCI di arbitrato. Quando il valore della controversia oggetto di tentativo di conciliazione non è determinato, il Segretario Generale della Corte Internazionale di Arbitrato (la "Corte") fissa a sua discrezione i diritti amministrativi.
- c) Gli onorari del conciliatore, a carico delle parti, sono fissati dal Segretario Generale della Corte. Tale onorario deve essere di ammontare ragionevole, tenendo conto del tempo impiegato, della complessità della controversia e di ogni altra circostanza rilevante.
- d) Le somme corrisposte al conciliatore non comprendono l'IVA o altre tasse, oneri ed imposte applicabili all'onorario di conciliatore. Tali tasse ed oneri gravano sulle parti e la loro rivalsa riguarda unicamente il rapporto tra l'arbitro e le parti.

CAMERA ARBITRALE DEL PIEMONTE

REGOLAMENTO

INDICE DEL REGOLAMENTO

Introduzione

Parte I. DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1. Le procedure
- Articolo 2. Disposizioni particolari per le procedure internazionali
- Articolo 3. Arbitri - arbitratori - conciliatori - periti
- Articolo 4. Accettazione e dichiarazione di indipendenza dell'arbitro
- Articolo 5. Ricusazione, revoca e sostituzione dell'arbitro
- Articolo 6. Sede dei procedimenti - Computo dei termini
- Articolo 7. Spese di procedimento - Diritto di registrazione e deposito cauzionale
- Articolo 8. Obbligo di riservatezza
- Articolo 9. Custodia degli atti e dei documenti dei procedimenti

Parte II. PROCEDURE DI ARBITRATO ORDINARIO, RITUALE ED IRRITUALE

- Articolo 10. Numero degli arbitri - Tipo di procedura
- Articolo 11. La Domanda dell'Attore
- Articolo 12. La Risposta del Convenuto. Domanda riconvenzionale e replica
- Articolo 13. La nomina degli arbitri
- Articolo 14. La prima udienza e il deposito cauzionale
- Articolo 15. L'istruzione probatoria
- Articolo 16. La pronuncia degli arbitri
- Articolo 17. Il deposito del lodo
- Articolo 18. Le spese di procedura e gli onorari degli arbitri

Parte III. PROCEDURA DI CONCILIAZIONE

- Articolo 19. I principi di base
- Articolo 20. La fase introduttiva della procedura
- Articolo 21. La scelta del conciliatore e della sede della procedura
- Articolo 22. L'incontro di conciliazione
- Articolo 23. Conseguenze del mancato accordo
- Articolo 24. I costi della procedura

Parte IV. PROCEDURA DI ARBITRATO RAPIDO ADR-PIEMONTE

- Articolo 25. Ambito di applicazione
- Articolo 26. I principi di base
- Articolo 27. La domanda
- Articolo 28. La risposta alla domanda
- Articolo 29. La nomina dell'arbitro
- Articolo 30. L'udienza
- Articolo 31. Il lodo
- Articolo 32. I costi della procedura

Parte V. PROCEDURE DI ARBITRAGGIO E DI PERIZIA

- Articolo 33. Norme applicabili

Parte prima

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Le procedure

1.1 La Camera Arbitrale del Piemonte (in seguito denominata "Camera Arbitrale"), istituita da Camere di commercio industria artigianato e agricoltura del Piemonte ed avente sede presso la C.C.I.A.A. di Torino, presta, a richiesta, la sua opera per la risoluzione di controversie, mediante una delle seguenti procedure:

- I) arbitrato ordinario, rituale o irrituale;
- II) conciliazione;
- III) arbitrato rapido ADR-PIEMONTE;
- IV) arbitraggio;
- V) perizia contrattuale.

Con riferimento alla procedura di conciliazione di cui all'art. 10, L. 192/98, è salva la facoltà delle Camere di Commercio aderenti di gestire localmente la procedura stessa.

1.2 Le procedure di cui all'art. 1.1 possono essere nazionali o internazionali. Sono internazionali le procedure in cui almeno una delle parti è domiciliata o residente fuori dall'Italia.

1.3 Si fa luogo ad uno dei procedimenti di cui all'art. 1.1 quando esista tra le parti un accordo arbitrale o per conciliazione che faccia riferimento alla Camera Arbitrale del Piemonte, o alla Camera Arbitrale di una delle Camere di commercio aderenti alla Camera Arbitrale del Piemonte.

Qualora manchi l'accordo sopracitato, la parte che intenda instaurare una delle procedure di cui all'art. 1.1 può richiedere alla Camera Arbitrale di verificare se la controparte accetti di sottoporre la controversia alla procedura che l'Attore desidera instaurare. In tal caso la Segreteria trasmetterà la richiesta all'altra parte, richiedendo

la sua adesione alla procedura in questione. In caso di mancata accettazione scritta della richiesta entro il termine indicato per i singoli procedimenti, la Camera Arbitrale informerà il richiedente che la procedura non può aver luogo.

- 1.4 La Camera Arbitrale provvede a formare una tariffa dei servizi arbitrati e di conciliazione (in seguito "Tariffa") per la determinazione delle spese arbitrali di cui al successivo art. 7.
- 1.5 Quando il presente regolamento utilizza il termine "arbitro" o "arbitri", è inteso che lo stesso andrà riferito, salvo che dal contesto non risulti altrimenti, al collegio arbitrale o, rispettivamente, all'arbitro unico, a seconda di quanto applicabile nel caso di specie.
- 1.6 Ove l'accordo compromissorio faccia riferimento, con qualsiasi espressione, all'arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale del Piemonte senza precisare il tipo di procedura arbitrale, troverà applicazione la disciplina dell'arbitrato rapido ADR-PIEMONTE ove il valore della controversia, quale risulta dalla domanda dell'attore, sia inferiore alla soglia indicata nell'art. 25.1. Negli altri casi si applicherà la procedura di arbitrato ordinario.

Il richiamo contenuto nell'accordo compromissorio al regolamento arbitrale di una delle Camere di commercio aderenti alla Camera Arbitrale del Piemonte, fa presumere, salvo contraria e concorde dichiarazione delle parti, che le parti stesse abbiano voluto sottoporre la controversia alla procedura di arbitrato ordinario.

Ugualmente si presume che le parti abbiano voluto sottoporre la controversia alla procedura di arbitrato ordinario quando abbiano deferito la controversia a un collegio di tre arbitri, o abbiano stabilito che l'arbitro giudichi secondo diritto o abbiano espressamente previsto un arbitrato irrituale.

Articolo 2

Disposizioni particolari per le procedure internazionali

- 2.1 Alle procedure internazionali sottoposte al presente regolamento si applicano le norme del presente regolamento con le modifiche e gli adattamenti previsti per tale ipotesi nel presente articolo ed in altre disposizioni del regolamento.
- 2.2 Nelle procedure internazionali i termini previsti nel presente regolamento, salvo quello per pronunciare il lodo nella procedura di arbitrato ordinario, si intendono raddoppiati.
- 2.3 La lingua in cui deve svolgersi l'arbitrato viene determinata, in assenza di comune previsione delle parti, dagli arbitri, tenendo conto delle circostanze del caso.
- 2.4 Le parti possono stabilire, anche in un momento successivo all'instaurazione del procedimento, le norme applicabili al merito. In assenza di tale determinazione, gli arbitri applicano la legge con la quale il rapporto è più strettamente collegato. In tutti i casi gli arbitri tengono conto delle pattuizioni contrattuali e degli usi del commercio.
- 2.5 Nelle procedure internazionali, salva espressa volontà delle parti, è escluso il ricorso all'arbitrato irrituale.
- 2.6 Nelle procedure di arbitrato internazionale la Camera Arbitrale nomina, come presidenti del collegio o arbitri unici, soggetti di nazionalità diversa da quella delle parti, salvo che le parti non si accordino per una diversa soluzione.

Articolo 3

Arbitri - arbitratori - conciliatori - periti

- 3.1 La Camera Arbitrale predispone delle liste di arbitri, arbitratori, conciliatori e periti, italiani o stranieri, di cui può avvalersi per le nomine di sua spettanza. Tali liste indicano, per ciascuna persona, le qualificazioni, le conoscenze tecniche ed esperienze professionali, le lingue conosciute, l'esperienza di arbitrato e conciliazione, la partecipazione a corsi di formazione organizzati

dalla Camera Arbitrale o da terzi, ed ogni altro elemento utile per facilitare la scelta della persona più adatta alle circostanze del caso.

- 3.2 Per le procedure di Arbitrato Rapido ADR-Piemonte e di Conciliazione, la Camera Arbitrale mette a punto liste speciali di arbitri e conciliatori che abbiano partecipato ai corsi di formazione per la gestione di tali procedure organizzati periodicamente dalla Camera Arbitrale. A tali corsi sono ammessi coloro che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti individuati con propria deliberazione dalla Camera Arbitrale.
- 3.3 Le liste non sono pubbliche. Di esse può tuttavia prendere visione chi sia parte di una convenzione che faccia riferimento alla Camera Arbitrale del Piemonte.
- 3.4 Le norme del presente Regolamento che fanno riferimento agli arbitri si applicano anche, ove compatibili, agli arbitratori, ai conciliatori ed ai periti.

Articolo 4

Accettazione e dichiarazione d'indipendenza dell'arbitro

- 4.1 Salvo quanto previsto all'art. 29.4, l'arbitro designato dalle parti, dagli altri arbitri, o dalla Camera Arbitrale, deve far pervenire alla Segreteria della Camera Arbitrale, a mezzo fax seguito da lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 15 giorni dalla comunicazione della nomina, la propria accettazione scritta. L'accettazione dev'essere accompagnata da una dichiarazione, redatta conformemente al formulario predisposto dalla Camera Arbitrale, in cui l'arbitro indicherà le eventuali circostanze che possano influire sulla sua indipendenza nell'assolvimento dell'incarico ("Dichiarazione d'Indipendenza"). La Segreteria comunica alle parti ed agli altri arbitri l'avvenuta accettazione e trasmette loro la Dichiarazione d'Indipendenza dell'arbitro.
- 4.2 Ove l'accettazione dell'incarico con la dichiarazione d'indipendenza dell'arbitro non pervenga alla Segreteria nel termine prescritto, la Camera Arbitrale, se lo reputa necessario in relazione alle circostanze del caso concreto, fissa all'arbitro un

nuovo termine per comunicare la propria accettazione. In difetto, si procede secondo quanto previsto dall'art. 5.5.

Articolo 5

Ricusazione, revoca e sostituzione dell'arbitro

- 5.1 Ciascuna parte può presentare alla Camera Arbitrale istanza motivata di ricusazione dell'arbitro entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 4.1, ovvero dalla conoscenza di una causa di ricusazione sopravvenuta.
- 5.2 Sull'istanza di ricusazione decide la Camera Arbitrale, sentito l'arbitro ricusato.
- 5.3 Nelle ipotesi di negligente espletamento delle proprie funzioni o di comportamento ostruzionistico da parte dell'arbitro, la Camera Arbitrale, dopo un primo richiamo scritto, può revocarlo e nominarne altro in sua vece.
- 5.4 Salvo quanto disposto al successivo art. 5.5, la sostituzione dell'arbitro che per qualunque motivo venisse a mancare nel corso dell'arbitrato, deve avvenire, entro 10 giorni dalla domanda della parte interessata, con le modalità previste per la nomina dell'arbitro sostituito.
- 5.5 Nei casi di rinuncia dell'arbitro all'incarico, di accoglimento di una domanda di ricusazione, di revoca dell'arbitro o di mancata accettazione da parte dell'arbitro dell'incarico entro i termini prescritti, la designazione e la nomina del nuovo arbitro avverrà secondo le modalità decise dalla Camera Arbitrale che potrà anche procedere, ove ciò risulti opportuno, alla nomina diretta dell'arbitro.

Articolo 6

Sede dei procedimenti - Computo dei termini

- 6.1 La sede dei procedimenti di cui all'art. 1.1 è fissata in Torino presso la Segreteria della Camera Arbitrale, oppure presso la sede di una delle Camere di commercio aderenti alla Camera Arbitrale nei casi in cui la Camera Arbitrale ravvisi un collegamento

particolarmente stretto con tale sede (ad es. ove si tratti di controversia tra parti della medesima provincia). E' fatta comunque salva la diversa volontà delle parti.

- 6.2 Per i procedimenti internazionali, la Camera Arbitrale può, ove ne ravvisi l'opportunità, fissare la sede in un luogo diverso da Torino.
- 6.3 Per il computo dei termini si richiama l'art. 155 c.p.c.
- 6.4 Se non diversamente specificato, i termini si intendono ordinatori.

Articolo 7

Spese di procedimento - Diritto di registrazione e deposito cauzionale

- 7.1 Le spese di procedimento comprendono i diritti amministrativi spettanti alla Camera Arbitrale, gli onorari e le spese degli arbitri o conciliatori, nonché l'onorario e le spese dell'eventuale consulente tecnico d'ufficio.
- 7.2 Salvo quanto disposto in materia di Arbitrato Rapido e di Conciliazione, al momento della presentazione della domanda l'Attore è tenuto a versare alla Camera Arbitrale un diritto di registrazione fisso, pari all'ammontare stabilito nella Tariffa in vigore al momento della presentazione della Domanda. Tale somma non è rimborsabile e verrà considerata come acconto sull'importo dovuto dall'Attore per le spese di procedimento a suo carico.
- 7.3 Le parti sono tenute a versare alla Camera Arbitrale un deposito cauzionale a copertura delle spese di procedimento, il cui ammontare viene determinato dalla Segreteria in base al valore della Domanda, conformemente alla tariffa in vigore al momento della presentazione della Domanda stessa. La Segreteria provvede, ove necessario, ad aggiornare tale importo, richiedendo alle parti le opportune integrazioni.
- 7.4 In caso siano proposte domande riconvenzionali, la Camera Arbitrale può determinare depositi cauzionali di importo diverso, a carico rispettivamente dell'Attore per la Domanda principale, e del Convenuto per quella riconvenzionale.

- 7.5 Le parti sono tenute al pagamento del deposito cauzionale di cui al terzo comma in egual misura, salvo il caso previsto all'art. 7.4. Il versamento dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla richiesta della Segreteria. Qualora una parte non vi provveda tempestivamente, la somma potrà essere anticipata dall'altra parte.
- 7.6 Ove le parti non effettuino i versamenti di cui ai precedenti commi, la Camera Arbitrale può dichiarare la sospensione del procedimento; in tal caso i termini riprenderanno a decorrere non appena venga effettuato il pagamento mancante. Qualora il pagamento non venga effettuato entro sei mesi dalla richiesta della Segreteria, la Camera Arbitrale può dichiarare ritirata la Domanda alla quale il mancato pagamento si riferisce.

Articolo 8

Obbligo di riservatezza

La natura confidenziale di ogni informazione o notizia inerente lo svolgimento delle procedure deve essere rispettata da qualsiasi persona coinvolta, in qualsiasi qualità, nel procedimento.

Articolo 9

Custodia degli atti e dei documenti dei procedimenti

Un esemplare di tutti gli atti e i documenti relativi alle procedure svoltesi innanzi alla Camera Arbitrale rimane depositato presso la stessa per cinque anni dalla chiusura del procedimento.

Parte seconda
PROCEDURA DI ARBITRATO ORDINARIO,
RITUALE E IRRITUALE

Articolo 10

Numero degli arbitri - Tipo di procedura

- 10.1 Gli arbitri possono essere uno o più, purché in numero dispari. In assenza di specifica previsione delle parti quanto al numero degli arbitri, e sempreché le parti non abbiano manifestato una volontà concorde circa il numero degli arbitri, la controversia è sottoposta ad un arbitro unico, nominato conformemente all'art. 13.1, salvo che la Camera Arbitrale non ritenga, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, che sia opportuno deferire la controversia ad un collegio di tre arbitri. Ove ambedue le parti designino un proprio arbitro, si presume che esse intendano sottoporre la controversia ad un collegio di tre arbitri.
- 10.2 Quando la controversia deve essere deferita ad un collegio arbitrale e le parti siano più di due o siano costituite da una pluralità di soggetti (c.d. arbitrato multi-party), e qualora manchino specifiche pattuizioni delle parti circa il numero e le modalità di nomina degli arbitri o esse siano inidonee alla costituzione dell'organo arbitrale, la controversia è deferita ad un collegio di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente, nominati direttamente dal Presidente della Camera Arbitrale.
- 10.3 Salvo che le parti non abbiano espressamente indicato nell'accordo arbitrale o altrimenti convenuto per iscritto di volere un arbitrato irrituale, l'arbitrato sarà rituale. Negli arbitrati irrituali, gli arbitri sono dispensati da formalità di procedura che non siano quelle del presente Regolamento; essi decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti li abbiano autorizzati a pronunciare secondo equità e quali amichevoli compositori. La loro determinazione scritta esprime la volontà delle parti come se provenisse dalle parti stesse.

- 10.4 Le regole applicabili alla procedura sono quelle stabilite dalle parti prima della costituzione dell'organo arbitrale, nonché dal presente Regolamento o, nel silenzio del Regolamento, dagli arbitri.

Articolo 11

La Domanda dell'Attore

- 11.1 La parte che intende promuovere la procedura di arbitrato ordinario di cui all'art. 1.1, n. 1 (qui di seguito "Attore") deve far pervenire Domanda scritta (in seguito "Domanda") alla Camera Arbitrale, dandone contemporaneamente avviso all'altra parte per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
- 11.2 La domanda contiene:
- a) il nome e l'indirizzo delle parti (trattandosi di società o altro ente: la denominazione sociale, il tipo, la sede ed il legale rappresentante);
 - b) l'indicazione del rapporto giuridico cui la controversia si riferisce, l'esposizione dei fatti e l'indicazione delle pretese, con stima, anche sommaria, del loro valore;
 - c) il testo della convenzione arbitrale, se esiste, o l'invito alla controparte di accettare l'arbitrato della Camera Arbitrale;
 - d) le opportune precisazioni sulla lingua dell'arbitrato, sulle norme applicabili al merito, sull'eventuale richiesta di pronuncia secondo equità o sulle modalità per la deliberazione del lodo;
 - e) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti ed ogni documento che l'Attore ritenga utile allegare;
 - f) la designazione dell'arbitro o, nel caso un arbitro unico, le indicazioni utili per la sua scelta;
 - g) l'indicazione degli estremi della comunicazione alla controparte, di cui alla prima parte del presente comma.
- 11.3 Ove l'Attore intenda avvalersi degli effetti sostanziali ricollegati dalla legge alla domanda introduttiva della procedura arbitrale, quali l'effetto impeditivo della decadenza o interruttivo della prescrizione, potrà, in deroga all'art. 11.1, notificare direttamente la Domanda al Convenuto a mezzo di ufficiale giudiziario, facendo

pervenire contemporaneamente copia della stessa alla Camera Arbitrale.

- 11.4 Insieme alla Domanda deve essere effettuato il versamento del diritto di registrazione stabilito per la procedura di arbitrato ordinario dalla Tariffa in vigore al momento della presentazione della Domanda stessa.

Articolo 12

La Risposta del Convenuto. Domanda riconvenzionale e replica.

- 12.1 La Segreteria forma il fascicolo del procedimento, al quale assegna un numero d'ordine per anno, ed annota gli estremi del procedimento stesso in apposito registro tenuto cronologicamente.
- 12.2 Salvo il caso di Domanda proposta congiuntamente dalle parti, e salvo il caso previsto all'art. 11.3, la Segreteria trasmette in copia al Convenuto, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la Domanda ricevuta e i relativi allegati, con invito a procedere alla comunicazione della propria Risposta, che dovrà pervenire alla Segreteria nel termine di 30 giorni dal ricevimento della Domanda. Alla comunicazione della Risposta all'Attore provvede la Segreteria con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
- 12.3 La Risposta contiene:
- a) il nome e indirizzo della parte convenuta (trattandosi di società o altro ente: la denominazione sociale, il tipo, la sede ed il legale rappresentante);
 - b) le opportune precisazioni sulla lingua dell'arbitrato, sulle norme applicabili al merito, sull'eventuale richiesta di pronuncia secondo equità o sulle modalità per la deliberazione del lodo;
 - c) la formulazione della difesa, unitamente ad ogni documento utile a tal fine;
 - d) l'eventuale Domanda riconvenzionale con l'esposizione dei fatti e l'indicazione delle pretese, con stima, anche sommaria, del loro valore;
 - e) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti ed ogni documento che il Convenuto ritenga utile allegare;

f) la designazione dell'arbitro o, nel caso di arbitro unico, l'indicazione degli elementi utili per la sua scelta.

12.4 L'Attore, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della Risposta che contenga Domanda riconvenzionale può trasmettere alla Segreteria e al Convenuto la propria Replica alla riconvenzionale con le stesse modalità stabilite per la comunicazione della Risposta.

Articolo 13

La Nomina Degli Arbitri

13.1 La nomina dell'arbitro unico, in mancanza di accordo fra le parti, è fatta dal Presidente della Camera Arbitrale.

13.2 Ove debba essere costituito un collegio arbitrale, fatto salvo quanto disposto dall'art. 10.2 per gli arbitrati c.d. multi-party, la Segreteria, non appena in possesso delle comunicazioni di entrambe le parti di cui agli articoli che precedono ed adempite le formalità di cui all'art.12.1, dà comunicazione della designazione agli arbitri di parte e li invita a procedere, entro 15 giorni e previa accettazione dell'incarico da comunicarsi nello stesso termine alla Segreteria, alla designazione del terzo arbitro. La Segreteria, ricevuta la designazione del terzo arbitro, ne dà comunicazione a quest'ultimo, invitandolo a trasmettere alla Camera Arbitrale entro 15 giorni la propria accettazione e la Dichiarazione di Indipendenza secondo quanto disposto all'art. 4.1.

13.3 Se gli arbitri designati dalle parti non si accordano nel predetto termine di 15 giorni sulla designazione del terzo arbitro, provvede direttamente alla nomina il Presidente della Camera Arbitrale.

13.4 Della nomina la Segreteria dà comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alle parti e all'arbitro così designato, e lo invita a trasmettere alla Camera Arbitrale entro 15 giorni la propria accettazione e la Dichiarazione di Indipendenza secondo quanto disposto all'art. 4.1.

13.5 Ove una parte non nomini il proprio arbitro nel termine stabilito, a tale nomina provvede il Presidente della Camera Arbitrale su richiesta dell'altra parte. La Segreteria comunica l'avvenuta

nomina, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, alle parti ed all'arbitro e invita quest'ultimo a trasmettere alla Camera Arbitrale entro 15 giorni la propria accettazione e la Dichiarazione di Indipendenza secondo quanto disposto all'art. 4.1.

Articolo 14

La prima udienza e il deposito cauzionale

- 14.1 L'arbitro unico, ovvero il terzo arbitro, nella sua qualità di Presidente del collegio arbitrale, fissa l'udienza, alla quale invita le parti. Queste possono comparire personalmente o a mezzo di mandatario munito di delega scritta. In detta riunione l'arbitro, previa verifica della regolare instaurazione del procedimento, dà atto a verbale dell'avvenuta costituzione dell'organo arbitrale ai fini della decorrenza dei termini per la pronuncia del lodo.
- 14.2 La Segreteria annota sul registro di cui all'art. 12.1 la data della prima udienza.
- 14.3 Qualora la Risposta del Convenuto non sia pervenuta alla Camera Arbitrale nel termine di cui all'art. 12.2, l'arbitro, verificata la regolarità della comunicazione della Domanda, dichiara l'assenza del Convenuto. Se rileva l'irregolarità della comunicazione, ne dispone l'immediato rinnovo.
- 14.4 Nella prima udienza, udite le parti, l'arbitro tenta di conciliarle; dell'eventuale componimento amichevole si redige processo verbale sottoscritto dalle parti.
- 14.5 Sulla base del valore delle domande delle parti, la Camera Arbitrale determina l'ammontare del deposito cauzionale di cui all'art. 7, invitandole a provvedere al relativo versamento.

Articolo 15

L'istruzione probatoria

- 15.1 Gli arbitri possono fissare una o più udienze per sentire le parti ed i testimoni ed acquisire ogni altro elemento istruttorio. Le parti possono comparire di persona, o a mezzo di rappresentanti muniti dei necessari poteri, e farsi assistere da difensori e consulenti da

loro accreditati. Se una delle parti, sebbene regolarmente convocata, non si presenti senza valida giustificazione, gli arbitri, dopo aver constatato la regolarità della convocazione, possono procedere all'udienza.

- 15.2 Gli arbitri procedono all'assunzione dei mezzi di prova sia d'ufficio che su richiesta di parte, assicurando il pieno rispetto del principio del contraddittorio. In caso di ammissione di prove testimoniali è onere della parte interessata assicurare la presenza dei testi nel giorno e nel luogo fissato per l'audizione.
- 15.3 Nel caso di nomina di un consulente tecnico, la Segreteria, su segnalazione degli arbitri, richiede alle parti un deposito integrativo a copertura delle relative spese.
- 15.4 Chiusa l'istruttoria, gli arbitri invitano le parti a presentare eventuali memorie e possono fissare un'udienza per la discussione orale.

Articolo 16

La pronuncia degli arbitri

- 16.1 Salvo diversa determinazione della Camera Arbitrale o accordo scritto delle parti, l'arbitro deve depositare il lodo presso la Segreteria della Camera Arbitrale entro 180 giorni dalla data della prima udienza. Il termine di cui sopra può essere prorogato dalla Camera Arbitrale su domanda motivata dell'arbitro ovvero d'ufficio, quando ricorrano fondati motivi, e, in qualsiasi caso su concorde richiesta delle parti.
- 16.2 Il collegio arbitrale delibera a maggioranza di voti. Il lodo - redatto per iscritto - deve dare atto che esso è stato deliberato in conferenza personale dall'intero collegio. Ove un arbitro si rifiuti di firmare, gli altri due ne danno atto nel lodo stesso che rimane, comunque, valido ad ogni effetto.
- 16.3 Gli arbitri decidono secondo diritto, salvo che le parti li abbiano autorizzati a pronunciare secondo equità.

- 16.4 In caso di arbitrato internazionale, il lodo sarà redatto nella lingua dell'arbitrato individuata ai sensi dell'art. 2.3 o in altra lingua eventualmente concordata dalle parti.

Articolo 17

Il deposito del lodo

- 17.1 Il lodo è depositato in tanti originali quante sono le parti, oltre ad un originale per la Segreteria, entro 10 giorni dalla pronuncia, presso la Segreteria della Camera Arbitrale, che annota sul registro di cui all'art. 12.1 la data del deposito.
- 17.2 La Segreteria provvede a dare comunicazione alle parti, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dell'avvenuto deposito del lodo, invitandole a provvedere al saldo delle spese di procedimento.
- 17.3 Avvenuto il saldo delle spese del procedimento, la Segreteria comunica il lodo a ciascuna parte mediante trasmissione di un originale effettuata per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con ogni altro mezzo che consenta la prova del ricevimento.

Articolo 18

Le spese della procedura e gli onorari degli arbitri

- 18.1 Le spese della procedura e gli onorari degli arbitri sono determinati dalla Camera Arbitrale secondo la Tariffa di cui all'art. 1.4; gli onorari sono liquidati in misura uguale per ciascun arbitro, salva una maggiore attribuzione all'estensore della decisione o a quell'arbitro cui il Collegio avesse delegato particolari accertamenti istruttori.
- 18.2 Al pagamento delle spese e competenze le parti sono tenute solidalmente, ma l'arbitro o gli arbitri indicano nel lodo a quale delle parti incomba l'onere del pagamento delle spese e degli onorari o in quale proporzione esso debba essere ripartito. Ove durante il corso del giudizio arbitrale le parti si accordino per una diretta definizione della controversia, spetta alla Camera Arbitrale

liquidare le competenze dovute agli arbitri ed i diritti amministrativi spettanti alla Camera Arbitrale.

- 18.3 Gli arbitri liquidano gli onorari ai difensori delle parti secondo la tariffa professionale ed in base alle note spese prodotte, condannando se del caso la parte soccombente al rimborso o compensando discrezionalmente in tutto o in parte dette spese tra le parti.

Parte terza

PROCEDURA DI CONCILIAZIONE

Articolo 19

Scopo e ambito di applicazione¹

Il servizio di conciliazione offre la possibilità di risolvere controversie di natura economica, ed in particolare quelle che possono insorgere tra imprese e tra imprese e consumatori.

Articolo 20

Avvio

- 20.1 Il servizio si attiva attraverso il deposito di una domanda di conciliazione presso la Segreteria. La Segreteria informa l'altra parte nel più breve tempo possibile, invitandola a rispondere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale, la parte che ha depositato la domanda, può ritirarla.
- 20.2 Se l'altra parte accetta di partecipare e invia la propria adesione, viene individuato un conciliatore e fissata la data dell'incontro.
- 20.3 Se, al contrario, quest'ultima comunica un rifiuto, o comunque non perviene alcuna comunicazione entro 45 giorni dal deposito della domanda stessa, la Segreteria chiude il procedimento, dandone comunicazione alle parti.
- 20.4 È altresì prevista la possibilità di depositare una domanda congiunta e contestuale.
Le parti possono depositare gli atti sia utilizzando gli appositi moduli, sia in carta libera, purché contenenti le stesse informazioni richieste.

¹ Le procedure di conciliazione relative alle controversie tra imprese sono amministrare dalla Camera Arbitrale del Piemonte per le Camere di Commercio aderenti. Le procedure relative a controversie tra imprese e consumatori sono amministrare dalle singole Camere di Commercio.

Articolo 21

Il Conciliatore

- 21.1 Il conciliatore non decide la controversia, ma aiuta le parti a trovare un accordo soddisfacente per entrambe. I conciliatori sono specialisti in tecniche di conciliazione.
- 21.2 Il conciliatore è individuato dalla Segreteria tra i nominativi inseriti in un'apposita lista, formata sulla base di standard minimi definiti a livello nazionale; solo in casi eccezionali può essere individuato al di fuori della stessa.
- 21.3 Le parti possono individuare congiuntamente il conciliatore tra i nominativi inseriti all'interno della lista.
- 21.4 In controversie di particolare complessità, la Segreteria può concordare con il conciliatore l'individuazione di un coadiutore del conciliatore, con il consenso scritto delle parti, e senza aggravio di spese per le medesime.
- 21.5 Le parti possono richiedere alla Segreteria, in base a giustificati motivi, la sostituzione del conciliatore individuato.
- 21.6 Il conciliatore si impegna a rispettare le norme di comportamento allegato al presente regolamento.
- 21.7 Il conciliatore non potrà comunque svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o di arbitro.

Articolo 22

La Segreteria

- 22.1 I funzionari che operano presso la Segreteria sono imparziali, non entrano nel merito della controversia, e non svolgono attività di consulenza giuridica o di conciliazione. La Segreteria contatta l'altra parte per verificarne la disponibilità a partecipare all'incontro di conciliazione, individua il conciliatore nel caso concreto, organizza l'incontro relativo e provvede a tutte le comunicazioni necessarie, che vengono effettuate utilizzando il mezzo più idoneo.

- 22.2 Su richiesta della parte che ha depositato la domanda, la Segreteria attesta per iscritto:
- a) l'avvenuto deposito della domanda;
 - b) l'avvenuta o mancata risposta dell'altra parte;
 - c) la decorrenza del termine previsto per la conclusione del procedimento.

Articolo 23

L'incontro di Conciliazione

- 23.1 La sede dell'incontro è presso gli uffici della Segreteria o presso un'altra sede camerale scelta dalle parti.
- 23.2 Le parti partecipano all'incontro personalmente o, in via eccezionale, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri. Le parti sono libere di farsi accompagnare da persone di fiducia, da avvocati, da rappresentanti delle Associazioni di consumatori o di categoria. In ogni caso è necessario portare a conoscenza della Segreteria con congruo anticipo i nominativi di chi sarà presente all'incontro.
- 23.3 Il conciliatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e separatamente. Solo in casi particolari, la Segreteria individua un consulente tecnico seguendo le indicazioni fornite dal conciliatore, a condizione che entrambe le parti lo richiedano e si impegnino a sostenerne in eguale misura i relativi oneri.
- 23.4 Alle parti è assicurato tutto il tempo necessario per svolgere l'incontro di conciliazione e, di norma, un'unica seduta ne esaurisce l'oggetto. In caso contrario, il conciliatore può fissare eventuali altri incontri successivi, a breve intervallo di tempo.

Articolo 23/bis

Esito dell'incontro

- 23 bis Il verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal conciliatore, dà atto dell'esito dell'incontro. Nel caso di esito positivo, i termini

dell'accordo sono recepiti in un documento separato e sottoscritto dalle sole parti. Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto restano a carico delle parti.

Articolo 23/ter

Riservatezza

23 ter Il procedimento di conciliazione è riservato, e tutto quanto viene detto nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato. Parimenti, il conciliatore, le parti e tutti coloro che intervengono all'incontro si impegnano a non divulgare a terzi estranei i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di conciliazione. Essi si impegnano altresì a non utilizzare, nel corso di eventuali successivi procedimenti contenziosi promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di conciliazione. Infine, le parti si impegnano ad astenersi dal chiamare il conciliatore, i funzionari e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di conciliazione.

Articolo 24

Casi specifici di Conciliazione previsti dalla Legge

- 24.1 Nelle controversie in cui sia previsto per legge un tentativo di conciliazione, il presente regolamento si applica in quanto compatibile con la normativa di riferimento.
- 24.2 Nel caso di controversie in materia di subfornitura (ex art. 10, c.1, L. n°192/98), si applica la seguente disposizione, che opera ad integrazione ed in parziale sostituzione delle precedenti:
- in caso di rifiuto espresso o comunque di mancato ricevimento dell'adesione dall'altra parte entro **30 giorni** dal deposito della domanda di conciliazione, si considera concluso il procedimento di conciliazione e di ciò la Segreteria dà comunicazione scritta alla parte che ha attivato il servizio.

24.3 La qualificazione del rapporto è onere esclusivo della parte che deposita la domanda. Nel corso dell'incontro di conciliazione, le parti ed il conciliatore sono liberi di effettuare una diversa qualificazione.

Parte quarta
PROCEDURA DI ARBITRATO RAPIDO
ADR-PIEMONTE

Articolo 25

Ambito di applicazione

- 25.1 La procedura di Arbitrato Rapido ADR-PIEMONTE si applica a controversie relative a pretese che non eccedano trecento milioni di lire/155.000 Euro. Tale limite è di 200.000 ECU/Euro per gli arbitrati internazionali.
- 25.2 Per la determinazione del valore ai fini dell'applicazione dell'art. 25.1 si fa riferimento all'ammontare indicato dall'Attore nella Domanda di cui all'art. 27. L'Attore non può successivamente aumentare la propria pretesa oltre il limite sopraindicato, salvo quanto dispone il comma 5 del presente articolo.
- 25.3 Nel caso che il valore della controversia non sia precisato nella Domanda, la scelta della procedura di Arbitrato Rapido indica comunque che l'Attore intende limitare le proprie pretese entro il limite di cui all'art. 25.1.
- 25.4 Eventuali domande riconvenzionali non verranno prese in considerazione per la determinazione del valore ai fini dell'applicazione dell'art. 25.1 e l'eventuale superamento di tale valore, in conseguenza di domande riconvenzionali, non escluderà l'applicazione della procedura di Arbitrato Rapido ADR-PIEMONTE. Tuttavia, ove eccezionalmente l'applicazione del principio suddetto portasse a risultati irragionevoli, la Camera Arbitrale potrà decidere, su istanza di una delle parti, che non vi è luogo di applicare la procedura di Arbitrato Rapido ADR-PIEMONTE.
- 25.5 Le parti di comune accordo possono sottoporre ad Arbitrato Rapido secondo le norme seguenti qualsiasi controversia, anche eccedente i limiti di valore di cui all'art. 25.1.

Articolo 26

I principi di base

- 26.1 Lo scopo principale della procedura di Arbitrato Rapido ADR-PIEMONTE è di offrire alle parti una procedura di arbitrato rituale semplificata, organizzata in modo da consentire una sensibile riduzione dei tempi, e conseguentemente dei costi. La procedura è concentrata principalmente in una o due udienze ravvicinate, con obbligo per l'arbitro di decidere la controversia entro tre mesi dalla proposizione della Domanda di cui all'art. 27. L'arbitro decide secondo equità.
- 26.2 Per realizzare questi obiettivi, che appaiono particolarmente giustificati in considerazione del ridotto valore delle controversie cui la stessa si applica, è previsto che le parti debbano indicare a pena di decadenza i mezzi di prova di cui intendono avvalersi sin dalla fase introduttiva del procedimento (onde consentire che la discussione del caso possa concludersi nell'udienza) e viene privilegiata la discussione orale a scapito dello scambio di memorie scritte, secondo quanto precisato negli articoli seguenti.
- 26.3 Al fine di facilitare alle parti, che sono normalmente imprese di dimensioni piccole o medie, la partecipazione al procedimento, la Camera Arbitrale attraverso i suoi uffici locali fornisce i servizi indicati agli articoli 27 e 28.
- 26.4 La sede del procedimento di Arbitrato Rapido è fissata in Torino presso la Segreteria della Camera Arbitrale. Ciò non incide sulla libertà dell'arbitro di fissare il luogo dell'udienza in una località diversa, conformemente all'art. 30.1

Articolo 27

La Domanda

- 27.1 La parte che intenda ricorrere alla procedura di Arbitrato Rapido ADR-PIEMONTE (qui di seguito "Attore") deve far pervenire la propria Domanda (qui di seguito "Domanda") alla Segreteria della Camera Arbitrale o ad uno degli uffici locali.
- 27.2 La Domanda contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) il nome e l'indirizzo delle parti (trattandosi di società o altro ente: la denominazione sociale, il tipo, la sede ed il legale rappresentante), con indicazione di un numero di telefax dell'Attore al quale potranno essere validamente effettuate tutte le comunicazioni;
- b) un'esposizione sommaria dei fatti e della pretesa/pretese;
- c) l'accordo contenente la clausola compromissoria (o, in mancanza, l'invito alla controparte ad accettare l'Arbitrato Rapido ADR-PIEMONTE, nel qual caso si applicherà il 2° comma dell'art. 1.3) e la documentazione essenziale su cui si basa la pretesa;
- d) l'indicazione specifica, a pena di decadenza, dei mezzi di prova di cui l'Attore intende avvalersi;
- e) i nomi e le qualifiche delle persone che l'Attore desidera siano sentite all'udienza in veste di rappresentanti della parte o testimoni;

27.3 Insieme alla Domanda deve essere effettuato il versamento di una somma pari a metà del deposito cauzionale per Arbitrato Rapido ADR-Piemonte previsto dalla tariffa in vigore al momento della presentazione della Domanda.

27.4 La Camera Arbitrale, attraverso i suoi uffici locali, fornisce all'Attore, ove questi lo richieda, assistenza e consulenza per la redazione della Domanda, fornendo anche, a tal fine, appositi formulari. Tale assistenza concerne le modalità di redazione della Domanda arbitrale e l'individuazione dei documenti da allegare e delle persone da sentire, senza entrare in alcun modo nel merito della controversia.

27.5 La Domanda viene comunicata dalla Segreteria al Convenuto entro 10 giorni dal ricevimento, con telefax seguito da lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

27.6 In caso di domanda riconvenzionale del Convenuto è consentita all'Attore una risposta ("Replica") da inviare secondo le forme, le modalità ed i termini di cui all'art. 28.

Articolo 28

La Risposta alla Domanda

- 28.1 Entro 15 giorni dalla comunicazione della Domanda, il Convenuto deve far pervenire alla Segreteria la sua risposta (di seguito Risposta).
- 28.2 La Risposta contiene almeno le seguenti informazioni:
- a) il numero di telefax del convenuto al quale potranno essere validamente effettuate tutte le comunicazioni;
 - b) osservazioni sulla Domanda e, eventualmente, la domanda riconvenzionale e la documentazione essenziale su cui si basano le sue eccezioni o l'eventuale domanda riconvenzionale;
 - c) l'indicazione specifica, a pena di decadenza, dei mezzi di prova di cui il Convenuto intende avvalersi;
 - d) i nomi e le qualifiche delle persone (in veste di rappresentanti della parte e testimoni) che il Convenuto desidera siano sentite all'udienza.
- 28.3 Insieme alla Risposta deve essere effettuato il versamento di una somma pari a metà del deposito cauzionale forfettario per Arbitrato Rapido ADR-Piemonte previsto dalla Tariffa in vigore al momento della Domanda.
- 28.4 Ove la Risposta del Convenuto non pervenga alla Segreteria nel termine prescritto, la Camera Arbitrale, previa verifica della regolarità della comunicazione della Domanda, dichiara l'assenza del Convenuto e adotta i provvedimenti necessari per la prosecuzione del procedimento.
- 28.5 La Camera Arbitrale, attraverso i suoi uffici locali, fornisce al Convenuto la medesima assistenza e consulenza fornite all'Attore, secondo le modalità indicate nell'art. 27.5.
- 28.6 La Risposta viene trasmessa immediatamente all'Attore con le stesse modalità indicate all'art. 27.6.

Articolo 29

La nomina dell'arbitro

- 29.1 Entro 10 giorni dal ricevimento della Domanda ai sensi dell'art. 27.1, la Segreteria invia alle parti una lista identica di nomi di almeno tre potenziali arbitri. La Segreteria contatta tali potenziali arbitri prima di trasmettere alle parti i loro nomi, al fine di accertarsi che siano disposti ad accettare la nomina, qualora siano scelti dalle parti. In caso di procedura internazionale, i nominativi proposti dovranno essere possibilmente di nazionalità diversa da quella delle parti; tuttavia la Camera Arbitrale potrà proporre anche nominativi non rispondenti a tale requisito, precisando che essi potranno essere nominati solo se ambedue le parti esprimono una loro preferenza per il nominativo in questione, ai sensi del successivo art. 29.2.
- 29.2 Ambedue le parti vengono invitate a cancellare gli eventuali nominativi su cui non siano d'accordo ed a numerare i restanti secondo le loro preferenze, nonché a ritrasmettere alla Segreteria la lista, con eventuali osservazioni, entro 15 giorni dal suo ricevimento. E' inteso che le parti possono proporre, di comune accordo, un altro nominativo di loro gradimento.
- 29.3 Il Presidente della Camera Arbitrale nomina l'arbitro individuandolo tra i nominativi approvati su ambedue le liste conformemente all'ordine di preferenza espresso dalle parti. Qualora, per qualsiasi ragione, ivi compresa la mancata risposta di una o di ambedue le parti entro il termine di cui al precedente comma, non sia possibile addivenire alla designazione dell'arbitro conformemente alla procedura sopradescritta, la scelta sarà effettuata direttamente dal Presidente della Camera Arbitrale.
- 29.4 L'arbitro deve far pervenire alla Segreteria, entro 48 ore da quando riceve la comunicazione di esser stato designato, l'accettazione scritta dell'incarico unitamente alla Dichiarazione di Indipendenza, redatta conformemente all'art. 4.1.
- 29.5 La Segreteria comunica alle parti nel termine più breve, a mezzo telefax seguito da lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la

nomina dell'arbitro (che prende effetto alla data di spedizione del telefax) insieme alla sua accettazione e Dichiarazione d'Indipendenza.

Articolo 30

L'udienza

- 30.1 Entro 10 giorni dalla sua nomina, l'arbitro invita le parti ad un'udienza, da tenersi non oltre 20 giorni dalla sua nomina, presso la sede della Camera Arbitrale o presso la sede di una delle Camere aderenti, ove ciò risulti opportuno, tenuto conto della residenza delle parti o di altri elementi, a scelta dell'arbitro. In caso di arbitrato internazionale, l'udienza potrà essere tenuta all'estero, in un luogo determinato dalla Camera Arbitrale, tenendo conto delle esigenze delle parti e dell'arbitro.
- 30.2 In caso di assenza del Convenuto, accertata ai sensi dell'art. 28.4, l'arbitro comunicherà comunque l'invito di cui al comma che precede anche al Convenuto.
- 30.3 Le parti devono comparire personalmente e possono essere assistite da esperti legali e/o tecnici. Esse sono accompagnate dai testimoni e/o esperti indicati rispettivamente nella Domanda, nella Risposta o nella Replica. E' onere delle parti assicurare la presenza di tali persone nel giorno e nel luogo fissato per l'udienza.
- 30.4 Dopo aver sentito le parti e gli eventuali testimoni e/o esperti, l'arbitro può - ove lo ritenga assolutamente necessario - fissare una nuova udienza, che deve comunque tenersi entro 20 giorni dalla prima. L'arbitro può anche, ove lo giudichi indispensabile per la risoluzione della controversia, ordinare una perizia o accertamento tecnico, da effettuarsi nei tempi più brevi; in tal caso egli fisserà una seconda udienza per la discussione dei risultati della perizia.
- 30.5 Le udienze non devono durare in linea di principio più di un giorno. Tale durata può essere estesa, in casi eccezionali, ad un massimo di due giorni.
- 30.6 Salvo diverso accordo scritto tra le parti, ciascuna parte è tenuta ad indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi nella Domanda,

nella Risposta e nella Replica di cui all'art. 27.7. Ulteriori mezzi di prova potranno essere ammessi dall'arbitro in via eccezionale, a sua discrezione, tenendo sempre presente l'esigenza di concentrare la procedura nel massimo di due udienze e di rispettare il limite temporale di cui all'art. 31.

- 30.7 Nella gestione dell'udienza l'arbitro non è vincolato all'iniziativa delle parti e può compiere tutti gli atti da lui ritenuti necessari o utili per l'accertamento dei fatti della causa. In particolare, egli può sottoporre le parti ed i testimoni ad interrogatorio libero e chiedere l'esibizione di documenti o la messa a disposizione di mezzi di prova ovvero di altri elementi di cui venga a conoscenza nel corso della procedura, con l'unico limite del rispetto del principio del contraddittorio.
- 30.8 Fatto salvo il caso di cui all'art. 30.4 (fissazione di una nuova udienza), al termine dell'udienza le parti espongono oralmente le loro conclusioni, salvo che rinuncino a tale facoltà. E' espressamente esclusa, salvo che l'arbitro ne dia autorizzazione per motivi eccezionali, la presentazione di memorie scritte dopo la chiusura dell'udienza.

Articolo 31

Il lodo

- 31.1 L'arbitro decide la controversia secondo equità mediante un lodo rituale, sulla base degli elementi emersi nel corso della procedura, nel termine di tre mesi dalla data di presentazione della Domanda. Tale termine è di sei mesi quando si tratti di una procedura di arbitrato internazionale.
- 31.2 Il termine di cui al comma che precede può essere prorogato dalla Camera Arbitrale su concorde richiesta delle parti o su domanda motivata dell'arbitro oppure d'ufficio, quando ricorrano fondati motivi.
- 31.3 Il lodo dev'essere depositato dall'arbitro presso la Camera Arbitrale. Quest'ultima lo trasmetterà alle parti, previa verifica dell'avvenuto versamento delle somme di cui all'art. 32.

- 31.4 In caso di arbitrato internazionale, il lodo sarà redatto nella lingua dell'arbitrato, determinata ai sensi dell'art. 2.3, o in altra lingua eventualmente concordata dalle parti.

Articolo 32

I costi della procedura

- 32.1 I costi della Procedura di Arbitrato Rapido ADR-PIEMONTE sono determinati in via forfetaria dalla Camera Arbitrale secondo la tariffa di cui all'art. 1.4 in vigore al momento della presentazione della Domanda. Al costo forfetario possono aggiungersi eventuali ulteriori spese, ad es. per una perizia tecnica o per viaggio e soggiorno dell'arbitro nelle procedure internazionali; in tal caso la Segreteria inviterà le parti ad integrare la cifra forfetaria da esse corrisposta.
- 32.2 I costi di cui sopra vengono sopportati in parti eguali dalle parti. Per quanto riguarda altri costi o spese eventuali, rimangono a carico di ciascuna parte le spese dalla stessa sostenute.

Parte quinta

PROCEDURE DI ARBITRAGGIO E DI PERIZIA

Articolo 33

Norme applicabili

- 33.1 Alle procedure di arbitraggio e di perizia si applicano, ove compatibili, le norme della parte prima e seconda del presente regolamento, nonchè le tariffe previste per l'arbitrato ordinario.
- 33.2 Gli arbitratori o i periti decidono secondo equità e tenendo presenti gli usi ed i criteri obiettivi stabiliti dalla pratica mercatoria nei singoli rami dell'attività economica.



Confederazione Nazionale dell'Artigiano
della Pesca - Medio Imprese
Associazione Provinciale di Cuneo



PROTOCOLLO D'INTESA

PULITINTOLAVANDERIE/CONSUMATORI

La Categoria dei Pulitintori associati alla ConfArtigianato di Cuneo, l'Associazione Artigiani della Provincia di CUNEO, l'Adiconsum, la Federconsumatori di Cuneo e il Movimento Consumatori, sotto l'egida della Commissione Consiliare di Regolazione del Mercato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cuneo

- esaminata la situazione nel settore con particolare riferimento alla conflittualità che si registra fra consumatori e gli operatori sulle lavorazioni eseguite;
- preso atto che a volte i danni provocati ai capi consegnati sono dovuti a etichette mancanti o che non riportano la corretta composizione dei tessuti o alla errata informazione sulle modalità di manutenzione dei capi;

- considerata la proliferazione di nuove fibre tessili usate nell'abbigliamento, fibre che anche il pulitintore più esperto non è in grado di stabilire il lavaggio adatto senza l'etichetta di manutenzione;
- constatata la necessità di garanzie reciproche di correttezza nel rapporto fra imprenditore e consumatore con particolare riferimento a consegna, ritiro, accertamento dello stato del capo al momento della consegna e del ritiro, conoscenza delle tariffe;

CONVENGONO

1. di approvare un "codice di comportamento" che stabilisca diritti e doveri del pulitintore e dell'utente;
2. di fare riferimento allo Sportello di conciliazione esistente presso la Camera di Commercio di Cuneo, per dirimere a livello amichevole le controversie;
3. di sensibilizzare le rispettive Organizzazioni nazionali per promuovere una apposita normativa che renda obbligatoria l'etichettatura di manutenzione.

Codice di comportamento

Art.1 Ordinazione, consegna della merce e disposizioni per la lavorazione

Il cliente, all'atto della consegna della merce, può richiedere le descrizioni per la lavorazione, per i capi di particolare valore.

La pulitintolavanderia è tenuta a rilasciare un documento datato con la descrizione ed il numero dei capi e l'indicazione del termine di consegna concordato.

Il pagamento della prestazione dovrà avvenire di norma alla riconsegna del capo.

Art.2 Responsabilità della pulitintolavanderia

La pulitintolavanderia non risponde dell'esito della lavorazione degli oggetti deteriorati dal sole, dal sudore, dal fumo, dall'eccessivo uso, da

smacchiature erronee effettuate dal cliente, nè dal deterioramento delle guarnizioni, delle imbottiture, dei canovacci interni, delle asole e della gomma per gli articoli gommati, bottoni e simili, per il degrado causato da acidi, creme solari, ecc. che **sono da far rilevare al cliente, laddove siano visibili, prima della pulitura.**

La pulitintolavanderia è tenuta ad osservare scrupolosamente le indicazioni dell'etichetta di composizione e di manutenzione, ove esistente; tuttavia **se queste indicazioni sono mancanti o in contrasto con le regole tecniche o di esperienza del buon pulitintore, ciò dovrà essere fatto presente al cliente.**

La pulitintolavanderia **può rifiutarsi di effettuare il lavoro qualora riscontri l'impossibilità di eseguirlo accuratamente.**

Nel caso il cliente volesse fare eseguire comunque il lavoro, dovrà **sottoscrivere una dichiarazione** che escluda la pulitintolavanderia da ogni responsabilità rispetto al risultato (vedi allegato A).

Nel caso la pulitintolavanderia si servisse di altra ditta specializzata per la pulizia (ad es. pelli, pellicce, tappeti, ecc.) **dovrà farlo presente al cliente** sottoscrivendo l'allegato B.

La pulitintolavanderia non assume responsabilità per la consegna dei capi a persona che non si presenti munita del documento di cui all'art.1, salvo che il cliente comunichi tempestivamente di aver subito il furto del documento o di averlo smarrito.

Art.3 Termini di consegna e di ritiro

La pulitintolavanderia è tenuta a rispettare il termine di consegna concordato, e comunque entro 30 giorni dal termine indicato.

I capi consegnati per la lavorazione devono essere ritirati entro 60 giorni da quello indicato per la riconsegna.

La pulitintolavanderia è responsabile degli obblighi derivanti dall'onere di custodia dei capi consegnati per la lavorazione e non ritirati dal cliente, per il periodo di sei mesi a partire dalla data prevista di riconsegna. Trascorso tale periodo si applicherà quanto stabilito dagli usi e consuetudini raccolti presso la Camera di Commercio. Sono esclusi quei casi di custodia la durata e le modalità dei quali devono essere specificati per iscritto.

Art.4 Verifica dei capi

Il cliente deve verificare i capi che ritira, al momento della riconsegna. In ogni caso non sono ammessi reclami oltre i sette giorni successivi alla riconsegna; passato tale termine, alla pulitintolavanderia non possono essere richiesti eventuali danni in merito.

Art.5 Smarrimento dei capi

Se il capo consegnato per la lavorazione non è reperito alla scadenza prevista dal termine di riconsegna iniziale o prorogato in base all'art.3, non si considera smarrito prima del sessantesimo giorno dalla scadenza del suddetto termine o dalla richiesta scritta presentata dall'interessato a mezzo raccomandata con A/R dopo l'uno o l'altro termine.

Art.6 Risarcimento dei danni

La pulitintolavanderia, in caso di accertamento di responsabilità, è tenuta al risarcimento del danno per la perdita o il deterioramento totale o parziale dei capi, secondo la tabella di cui all'allegato B, che viene riconosciuta e applicata dalle parti.

In caso di mancato accordo tra le parti sul danno e/o sulla relativa identità, la controversia sarà demandata, per la soluzione, allo Sportello di conciliazione istituito presso la Camera di Commercio di Cuneo per le controversie semplificate.

Art.7 Ricorso alla Magistratura

Il ricorso alla procedura di conciliazione non esclude per le parti la possibilità di adire successivamente o alternativamente le vie legali.

Art.8 Modalità di adesione al Protocollo d'intesa

Tutte le pulitintolavanderie operanti in Provincia di Cuneo possono aderire al protocollo d'intesa.

Per aderire occorre richiedere due copie del presente protocollo alla Camera di Commercio di Cuneo o alle organizzazioni firmatarie del presente accordo, restituirne una copia firmata per accettazione dal titolare; applicare la vetrofania visibile all'ingresso dell'esercizio.

Le organizzazioni firmatarie del presente accordo si impegnano a trasmettere alla Camera di Commercio di Cuneo l'elenco delle adesioni entro 60 giorni dalla restituzione della copia firmata.

L'adesione impegna gli esercizi ad adempiere quanto scritto sul protocollo.

Art. 9 Marchio

Le pulitintolavanderie aderenti al presente protocollo di intesa, in aggiunta ai propri segni distintivi, dovranno esporre in modo visibile nel proprio punto di vendita il marchio registrato dalla Camera di Commercio di Cuneo per i protocolli d'intesa, secondo le modalità stabilite nel disciplinare d'uso che viene allegato in parte integrante.

Eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all'utilizzo del marchio saranno sottoposte ad arbitrato rituale, rapido o tradizionale a seconda del valore, in conformità alle previsioni del Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, che le parti dichiarano di conoscere e accettare interamente. In caso di arbitrato rapido, l'arbitro unico deciderà in via rituale secondo equità e senza formalità di procedura.

La parte attrice ha facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo domanda davanti al giudice competente. La parte convenuta nel giudizio arbitrale ha facoltà, a sua volta, di escludere la competenza arbitrale. A questo fine, entro 30 giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, deve notificare la sua determinazione all'altra parte, la quale, ove intenda proseguire il giudizio, deve proporre domanda al giudice competente.

Art. 10 Cancellazione



La cancellazione delle imprese dall'elenco può essere disposta: su richiesta delle stesse imprese indirizzata alla Camera di Commercio di Cuneo, ufficio contratti tipo;

- per iniziativa dell'ufficio Contratti Tipo, sentite in ogni caso le Organizzazioni firmatarie del presente accordo anche su segnalazione delle Associazioni di categoria o dei Consumatori, qualora venga accertato che l'impresa non rispetti adeguatamente le regole individuate nel protocollo di intesa. In tal caso, prima dell'adozione del provvedimento, dovrà essere sentita la pulitintolavanderia interessata.

La cancellazione è disposta dall'ufficio Contratti tipo della Camera di commercio di Cuneo, con provvedimento a firma del dirigente dell'Area di

Regolazione del Mercato, entro 30 giorni dalla richiesta o dall'audizione dell'interessato.

Cuneo, 19 aprile 2000

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CUNEO

CONFARTIGIANATO CUNEO
(Rappresentante Provinciale di Categoria)

ADICONSUM -CISL

FEDERCONSUMATORI DI CUNEO

MOVIMENTO CONSUMATORI


Sottoscritto in data 16 ottobre 2002 dalla CNA - Associazione Provinciale di Cuneo.

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE
DI RESPONSABILITA'

La Direzione della pulitintolavanderia evidenziando le seguenti anomalie

CONSIDERATO CHE

Le indicazioni rilevabili per la manutenzione del capo

Sono mancanti

e/o sono in contrasto con le norme tecniche, con l'esperienza o con le indicazioni dell'etichetta di composizione;

e/o le anomalie rimaste sul capo sono state esaminate con cura e che ulteriori tentativi per rimuoverle potrebbero arrecare danni al capo stesso;

fa presente che non si assumerà la responsabilità per il lavaggio o per ulteriori tentativi lasciando la responsabilità dell'esito al cliente.

Timbro e Firma del Titolare

Firma del cliente

Data

Allegato A

La sottoscritta Pulitintolavanderia comunica che il trattamento del capo sarà affidata ad una ditta esterna.

Cuneo,

Firma del Cliente

Timbro e Firma Pulitintolavanderia

✂-----

Allegato B

La sottoscritta Pulitintolavanderia comunica che il trattamento del capo sarà affidata ad una ditta esterna.

Cuneo,

Firma del Cliente

Timbro e Firma Pulitintolavanderia

Tabella di deprezzamento

Valori di aspettativa di durata media dei capi in anni, nonché percentuale di indennizzabilità

	Durata media anni	Età effettiva del capo di abbigliamento					
		0-3 mesi	3-6 mesi	6-9 mesi	9-12 mesi	< 1,5 anni	<2 anni
Giacche e cappotti							
giacche e cappotti in:							
- stoffa	4	100/100	100/100	100/85	85/80	75/70	65/60
- pelliccia sintetica	3	100/100	100/85	85/80	75/70	65/55	50/40
- pelliccia naturale	7	100/100	100/100	100/100	100/100	100/85	85/80
- pelle	7	100/100	100/100	100/100	100/100	100/85	85/80
- montoni	5	100/100	100/100	100/85	100/85	80/75	75/65
- materiale stratificato	3	100/100	100/85	85/80	75/70	65/55	50/40
- popeline	4	100/100	100/100	100/85	85/80	75/70	65/60
Abbigliamento uomo / ragazzo							
vestiti completi	4	100/100	100/100	100/85	85/80	75/70	65/60
pantaloni	3	100/100	100/85	85/80	75/70	65/55	50/40
maglioni	4	100/100	100/100	100/85	85/80	75/70	65/60
cravatte / sciarpe	3	100/100	100/85	85/80	75/70	65/55	50/40
abbigliamento sportivo	2	100/100	100/85	75/70	65/55	45/30	25/10
Abbigliamento donna / ragazza							
abiti / gonne / tailleurs	3	100/100	100/85	85/80	75/70	65/55	50/40
maglioni / cardigan	4	100/100	100/100	100/85	85/80	75/70	65/60
abbigliamento sportivo	2	100/100	100/85	75/70	65/55	45/30	25/10
vestiti da sera classici	4	100/100	100/100	100/85	85/80	75/70	65/60
Articoli da arredamento							
coperte	7	100/100	100/100	100/100	100/100	100/85	85/80
copriletti	6	100/100	100/100	100/100	100/100	100/85	80/75
tende	5	100/100	100/100	100/85	100/85	80/75	75/65
rivestimenti (divani, ...)	5	100/100	100/100	100/85	100/85	80/75	75/65
Biancheria da letto	4	100/100	100/100	100/85	85/80	75/70	65/60

	Durata media anni	Età effettiva del capo di abbigliamento					
		<2,5 anni	<3 anni	<4 anni	<5 anni	<6 anni	<7 anni
Giacche e cappotti							
giacche e cappotti in:							
- stoffa	4	55/45	45/35	25/10			
- pelliccia sintetica	3	35/25	25/10				
- pelliccia naturale	7	75/70	70/65	60/50	45/35	35/20	25/10
- pelle	7	75/70	70/65	60/50	45/35	35/20	25/10
- montoni	5	65/55	55/45	40/25	25/10		
- materiale stratificato	3	35/25	25/10				
- popeline	4	55/45	45/35	25/10			
Abbigliamento uomo / ragazzo							
vestiti completi	4	55/45	45/35	25/10			
pantaloni	3	35/25	25/10				
maglioni	4	55/45	45/35	25/10			
cravatte / sciarpe	3	35/25	25/10				
abbigliamento sportivo	2						
Abbigliamento donna / ragazza							
abiti / gonne / tailleurs	3	35/25	25/10				
maglioni / cardigan	4	55/45	45/35	25/10			
abbigliamento sportivo	2						
vestiti da sera classici	4	55/45	45/35	25/10			
Articoli da arredamento							
coperte	7	75/70	70/65	60/50	45/35	35/20	25/10
coprilette	6	75/65	65/60	50/40	35/25	25/10	
tende	5	65/55	55/45	40/25	25/10		
rivestimenti (divani, ...)	5	65/55	55/45	40/25	25/10		
Biancheria da letto	4	55/45	45/35	25/10			



PROTOCOLLO D'INTESA

OPERATORI FOTO-VIDEO/CONSUMATORI

Le Categorie dei Fotografi e degli Operatori Video associati alla Confartigianato Cuneo - Associazione Artigiani della Provincia di Cuneo, l'Adiconsum, la Federconsumatori e il Movimento Consumatori, sotto l'egida della Commissione Consiliare di Regolazione del Mercato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cuneo,

- esaminata la disponibilità delle parti ad evitare casi di conflittualità nei rapporti commerciali che si instaurano fra consumatori e operatori artigiani sulle lavorazioni suddette;
- constatata la necessità di garanzie reciproche di correttezza nel rapporto fra imprenditore artigiano e consumatore per la preparazione, l'esecuzione e la consegna delle opere predisposte e di conoscenza delle tariffe,

CONVENGONO

1. di approvare un “codice di comportamento” che stabilisca diritti e doveri degli operatori artigiani associati alla Confartigianato Cuneo e degli utenti;
2. di fare riferimento allo Sportello di conciliazione esistente presso la Camera di Commercio di Cuneo, per dirimere a livello amichevole le eventuali controversie.

Codice di comportamento

Art.1 – Modulistica

L’operatore foto/video si impegna ad utilizzare nei rapporti con la clientela i modelli di “contratto per servizio professionale fotografico/di ripresa video-cinematografica” (moduli A e B) predisposti dalla Confartigianato di Cuneo e dalle Associazioni dei consumatori.

Art.2 - Responsabilità dell’operatore Foto /Video

L’operatore risponde del buon esito delle lavorazioni eseguite in condizioni ottimali di luce e di ambientazione. In caso di presenza di elementi che rischiano di ridurre la qualità del lavoro, l’operatore è tenuto ad evidenziarlo alla clientela.

Nel caso l’operatore si servisse, per causa di forza maggiore, di altra ditta specializzata per l’effettuazione del servizio dovrà farlo presente al cliente sottoscrivendo un’apposita dichiarazione.

Art.3 - Termini di consegna e di ritiro

L’operatore è tenuto a rispettare il termine di consegna concordato.

Il committente è tenuto a ritirare il lavoro entro 90 giorni da quello indicato per la consegna.

Art. 4 - Recesso

Al committente è consentito recedere liberamente, con diritto alla restituzione integrale della caparra confirmatoria versata, fino a 60 giorni prima della data del servizio.

Dopo tale data, e fino a 30 giorni prima della cerimonia, il recesso comporterà la perdita della caparra confirmatoria versata. Il recesso esercitato nei 30 giorni precedenti la cerimonia comporterà inoltre il diritto, da parte del fotografo, di pretendere un ulteriore 10% del prezzo complessivo pattuito a titolo di risarcimento forfettario.

Qualora il recesso sia esercitato dal **fornitore del servizio**, questi sarà tenuto alla restituzione integrale della caparra confirmatoria ricevuta, fino a 60 giorni prima della data del servizio. Dopo tale data e fino a 30 giorni prima della cerimonia, il recesso comporterà per il fornitore del servizio l'obbligo della restituzione del doppio della caparra confirmatoria ricevuta.

Il recesso esercitato dal fornitore del servizio nei 30 giorni precedenti la cerimonia comporterà inoltre il diritto, da parte del committente, di pretendere un ulteriore 10% del prezzo complessivo pattuito a titolo di risarcimento forfettario.

La comunicazione di recesso dovrà in ogni caso essere inviata a mezzo raccomandata A/R.

Art.5 - Proprietà dei negativi/masters

I negativi e gli originali masters prodotti si intendono di proprietà dell'autore, che si impegna a custodirli con diligenza, a non cederli o renderli disponibili a terzi e ad eseguire le ristampe richieste ai normali prezzi di listino.

L'eventuale cessione di proprietà degli stessi deve essere definita tra le parti.

Art.6 - Controversie

In caso di mancato accordo tra le parti sul danno e/o sulla relativa entità, la controversia sarà demandata per la soluzione allo Sportello di conciliazione istituito presso la Camera di Commercio di Cuneo, fatta salva comunque la possibilità di far valere i propri diritti attraverso le vie giudiziarie ordinarie presso il foro di residenza o domicilio del consumatore.

Art.7 – Marchio

La modulistica di cui all'art.1 può essere personalizzata dal fornitore del servizio, apponendovi i segni distintivi dell'impresa. Sulla stessa modulistica le imprese aderenti al presente protocollo d'intesa devono altresì riprodurre il marchio registrato dalla Camera di Commercio di Cuneo per i contratti tipo, secondo le modalità stabilite nel disciplinare d'uso che viene allegato in parte integrante.

Eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all'utilizzo del marchio saranno sottoposte ad arbitrato rituale, rapido o tradizionale a seconda del valore, in conformità alle previsioni del Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, che le parti dichiarano di conoscere e accettare interamente. In caso di arbitrato rapido, l'arbitro unico deciderà in via rituale secondo equità e senza formalità di procedura.

La parte attrice ha facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo domanda davanti al giudice competente. La parte convenuta nel giudizio arbitrale ha facoltà, a sua volta, di escludere la competenza arbitrale. A questo fine, entro 30 giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, deve notificare la sua determinazione all'altra parte, la quale, ove intenda proseguire il giudizio, deve proporre domanda al giudice competente.

Art.8 - Modalità di adesione al Protocollo d'intesa

Tutti gli operatori foto/video operanti in provincia di Cuneo possono aderire al protocollo d'intesa richiedendo l'utilizzo del marchio. La richiesta deve essere presentata all'ufficio contratti tipo della Camera di Commercio di Cuneo, che provvederà ad inviare la documentazione necessaria all'adesione.

L'adesione impegna gli operatori ad adempiere quanto scritto sul protocollo, compreso l'utilizzo della modulistica predisposta dai

rappresentanti dell'Associazione provinciale di categoria aderente alla Confartigianato Cuneo e dalle Associazioni dei consumatori.

Art.9 – Elenco imprese aderenti

L'ufficio contratti tipo dell'area di regolazione del mercato tiene un elenco aggiornato delle imprese, che, avendo siglato il protocollo d'intesa, utilizzano i contratti tipo promossi dalla Commissione Consiliare per la regolazione del mercato.

Art.10 - Cancellazione

La cancellazione delle imprese dall'elenco può essere disposta:

- su richiesta delle stesse imprese indirizzata alla Camera di Commercio di Cuneo, ufficio contratti tipo;
- per iniziativa dell'ufficio Contratti tipo, anche su segnalazione dell'associazione di categoria o dei Consumatori, qualora venga accertato che l'impresa non utilizzi correttamente la modulistica proposta o adotti comportamenti non conformi a quanto previsto dal protocollo d'intesa. In tal caso, prima dell'adozione del provvedimento, dovrà essere sentito l'operatore interessato.

La cancellazione è disposta dall'ufficio contratti tipo della Camera di Commercio di Cuneo, con provvedimento a firma del dirigente dell'Area di Regolazione del Mercato, entro 30 giorni dalla richiesta o dall'audizione dell'interessato.

Art.11. – Tutela dei dati personali


Le imprese aderenti al protocollo d'intesa acconsentono ai sensi della legge 675 del 1996 alla divulgazione dei loro dati personali da parte della Camera di Commercio di Cuneo attraverso i differenti canali di comunicazione. Gli interessati, secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge 675/96, possono accedere ai propri dati, chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Cuneo, 10 settembre 2002

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CUNEO



CONFARTIGIANATO
(Rappresentante Provinciale di Categoria)



ADICONSUM - CISL



FEDERCONSUMATORI DI CUNEO



MOVIMENTO CONSUMATORI



Sottoscritto in data 16 ottobre 2002 dalla CNA - Associazione Provinciale di Cuneo.



**CONTRATTO
PER SERVIZIO PROFESSIONALE
FOTOGRAFICO**

Modulo A

Il sottoscritto _____ cod. fisc. _____
indirizzo _____ tel. _____ / _____
conferisce allo studio fotografico _____
con sede in _____ P.IVA
_____ tel. _____ / _____ il compito di
realizzare un servizio fotografico relativo alla Cerimonia
_____ (Nuziale, Battesimo, Cresima ecc.) che
si terrà in data _____ alle ore _____
presso _____

L'operatore risponde del buon esito delle lavorazioni eseguite in condizioni ottimali di luce ed ambientazione. In caso di presenza di elementi che rischiano di ridurre la qualità del lavoro, l'operatore è tenuto ad evidenziarlo alla clientela.

1. COSTO

Il prezzo per il servizio si intende:

pattuito in € _____ (IVA esclusa) / L.

e comprende:

oppure:

disaggregato per le seguenti forniture:

- provini a € _____ /
L _____

- stampe in formato a € _____ /L. _____ cadauna

- stampe in formato _____ a € _____ /
L _____ cadauna

- stampe in formato _____ a € _____ /

L _____ cadauna
- stampe in formato _____ a € _____ /
L _____ cadauna
- stampe in formato _____ a € _____ /
L _____ cadauna
- album di raccolta delle immagini scelto dal committente:
modello _____ al prezzo di € _____ /
L _____

Eventuali spese di trasferta computate in ragione di € _____ /
L _____ per un **TOTALE COMPLESSIVO**
di € _____ /
L _____

2. MODALITA' DI PAGAMENTO E DI CONSEGNA

Il pagamento verrà effettuato come segue:

- € _____ /L _____ all'atto della firma del presente contratto a titolo di caparra confirmatoria;
- € _____ /L _____ all'atto dell'esecuzione del servizio;
- € _____ /L _____ a saldo della prestazione a consegna totale del lavoro.

La consegna del lavoro avverrà entro _____ giorni dalla realizzazione del servizio oppure entro _____ giorni dalla scelta dei provini.

Il committente è tenuto a ritirare il servizio entro 90 giorni dalla data prevista per la consegna del lavoro.

3. RECESSO

Al **committente** è consentito recedere liberamente, con diritto alla restituzione integrale della caparra confirmatoria versata, fino a 60 giorni prima della data del servizio.

Dopo tale data, e fino a 30 giorni prima della cerimonia, il recesso comporterà la perdita della caparra confirmatoria versata.

Il recesso esercitato nei 30 giorni precedenti la cerimonia comporterà inoltre il diritto, da parte del fotografo, di pretendere un ulteriore 10% del prezzo complessivo pattuito a titolo di risarcimento forfettario.

Qualora il recesso sia esercitato dal **fornitore del servizio**, questi sarà tenuto alla restituzione integrale della caparra confirmatoria ricevuta, fino a 60 giorni prima della data del servizio.

Dopo tale data e fino a 30 giorni prima della cerimonia, il recesso comporterà per il fornitore del servizio l'obbligo della restituzione del doppio della caparra confirmatoria ricevuta.

Il recesso esercitato dal fornitore del servizio nei 30 giorni precedenti la cerimonia comporterà inoltre il diritto, da parte del committente, di pretendere un ulteriore 10% del prezzo complessivo pattuito a titolo di risarcimento forfettario.

La comunicazione di recesso dovrà in ogni caso essere inviata a mezzo raccomandata A/R.

4. TUTELA DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dall'acquirente verranno utilizzati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del presente contratto e per tutta la durata dello stesso.

L'interessato dopo la scadenza del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge 675/96, potrà chiedere la cancellazione o il blocco dei propri dati.

5. CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE

Eventuali controversie insorte a seguito della stipulazione del contratto sono demandate allo sportello di conciliazione istituito presso la Camera di Commercio di Cuneo, fatta salva comunque la possibilità di far valere i propri diritti attraverso le vie giudiziarie ordinarie presso il foro di residenza o domicilio del consumatore.

il fornitore del servizio

il committente

Si dichiara a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., di approvare specificatamente le condizioni di cui agli artt. 2 (modalità di pagamento e di consegna) e 3 (recesso) del contratto.

data, _____

il committente

PROPRIETA' DEI NEGATIVI

Ai sensi dell'art. 98 della legge n. 633 del 22 aprile 1941, ed in conformità alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4094 del 28.giugno 1980, i negativi e gli originali prodotti si intendono di proprietà dell'autore, che si impegna a custodirli con diligenza, a non cederli o renderli disponibili a terzi, e ad eseguire le ristampe richieste, ai normali prezzi di listino.

Il fotografo può acconsentire, in seguito a richiesta del committente, alla cessione dei negativi al cliente, a fronte di un prezzo aggiuntivo da concordarsi.

il fornitore del servizio

il committente

PROMOZIONE PERSONALE

Il committente autorizza il fotografo ad utilizzare una selezione concordata degli scatti eseguiti per propria promozione personale (esposizione in vetrina, book promozionale, presentazione, ecc)

il committente



CONTRATTO PER SERVIZIO PROFESSIONALE DI RIPRESA VIDEO-CINEMATOGRAFICA

Modulo B

Il sottoscritto _____ cod. fisc. _____
indirizzo _____ tel. ____ / ____ conf
erisce allo studio video/cinematografico _____ con sede
in _____
P.IVA _____ tel. ____ / _____ il
compito di realizzare un servizio video/cinematografico relativo alla
Cerimonia _____ (Nuziale, Battesimo,
Cresima ecc.) che si terrà in data _____ alle ore
_____ presso _____.

Responsabilità dell'operatore Foto/Video

L'operatore risponde del buon esito delle lavorazioni eseguite in condizioni ottimali di luce e di ambientazione. In caso di presenza di elementi che rischiano di ridurre la qualità del lavoro, l'operatore è tenuto ad evidenziarlo alla clientela.

1. COSTO

Il prezzo per il servizio si intende:

pattuito in € _____ (IVA esclusa) / L.

_____ e comprende:

oppure:

disaggregato per le seguenti forniture:

- girato _____ a € _____ /

L _____

- montaggio _____ a € _____ /

L _____

- effetti elettronici _____ a € _____ /

L _____ cadauna

- colonna sonora _____ a € _____ /
L _____ cadauna

- titolazione _____ a € _____ /
L _____ cadauna

- copie in formato prescelto _____ a € _____ /
L _____ cadauna

- copia del solo girato _____ a € _____ /
L _____

Eventuali spese di trasferta computate in ragione di € _____ /
L _____

per un **TOTALE COMPLESSIVO** di € _____ /
L _____

2. MODALITA' DI PAGAMENTO E DI CONSEGNA

Il pagamento verrà eseguito come segue:

- € _____ /L _____ all'atto
della firma del presente a titolo di caparra confirmatoria;

- € _____ /L _____ all'atto
dell'esecuzione del servizio;

- € _____ /L _____ a saldo
della prestazione a consegna totale del lavoro.

La consegna del lavoro avverrà entro _____ giorni dalla
realizzazione del servizio.

Il committente è tenuto a ritirare il servizio entro 90 giorni dalla data
prevista per la consegna del lavoro.

3. RECESSO

Al **committente** è consentito recedere liberamente, con diritto alla
restituzione integrale della caparra confirmatoria versata, fino a 60 giorni
prima della data del servizio.

Dopo tale data, e fino a 30 giorni prima della cerimonia, il recesso comporterà la perdita della caparra confirmatoria versata.

Il recesso esercitato nei 30 giorni precedenti la cerimonia comporterà inoltre il diritto, da parte del video/cineoperatore, di pretendere un ulteriore 10% del prezzo complessivo pattuito a titolo di risarcimento forfettario.

Qualora il recesso sia esercitato dal **fornitore del servizio**, questi sarà tenuto alla restituzione integrale della caparra confirmatoria ricevuta, fino a 60 giorni prima della data del servizio.

Dopo tale data e fino a 30 giorni prima della cerimonia, il recesso comporterà per il fornitore del servizio l'obbligo della restituzione del doppio della caparra confirmatoria ricevuta.

Il recesso esercitato dal fornitore del servizio nei 30 giorni precedenti la cerimonia comporterà inoltre il diritto, da parte del committente, di pretendere un ulteriore 10% del prezzo complessivo pattuito a titolo di risarcimento forfettario.

La comunicazione di recesso dovrà in ogni caso essere inviata a mezzo raccomandata A/R.

4. TUTELA DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dall'acquirente verranno utilizzati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del presente contratto e per tutta la durata dello stesso.

L'interessato, secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge 675/96 può accedere ai propri dati, chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

5. CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE

Eventuali controversie insorte a seguito della stipulazione del contratto sono demandate allo sportello di conciliazione istituito presso la Camera di Commercio di Cuneo, fatta salva comunque la possibilità di far valere i propri diritti attraverso le vie giudiziarie ordinarie presso il foro di residenza o domicilio del consumatore.

il fornitore del servizio

il committente

Si dichiara a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., di approvare specificatamente le condizioni di cui agli artt. 2 (modalità di pagamento e di consegna) e 3 (recesso) del contratto.

data, _____

il committente

PROPRIETA' DEI MASTERS

Ai sensi dell'art. 98 della legge n. 633 del 22.aprile 1941, ed in conformità alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4094 del 28.giugno 1980, i negativi e gli originali prodotti (masters) si intendono di proprietà dell'autore, che si impegna a custodirli con diligenza, a non cederli o renderli disponibili a terzi, e ad eseguire le ristampe richieste, ai normali prezzi di listino.

Il video/cineoperatore può acconsentire, in seguito a richiesta del committente, alla cessione dell'originale (master) al cliente, a fronte di un prezzo aggiuntivo da concordarsi.

il fornitore del servizio

il committente

PROMOZIONE PERSONALE

Il committente autorizza il fotografo ad utilizzare una selezione concordata degli scatti eseguiti per propria promozione personale (esposizione in vetrina, book promozionale, presentazione, ecc)

il fornitore del servizio

il committente



PROTOCOLLO D'INTESA VENDITORI DI MOBILI/CONSUMATORI

La categoria dei rivenditori di mobili e beni di arredamento iscritti al Sindacato Mobiliari della Provincia di Cuneo costituito presso la Confcommercio di Cuneo, e le Associazioni dei consumatori - l'Adiconsum, la Federconsumatori e il Movimento Consumatori di Cuneo, sotto l'egida della Commissione Consiliare di Regolazione del Mercato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cuneo;

- esaminata la disponibilità delle parti ad evitare casi di conflittualità nei rapporti commerciali che si instaurano fra i consumatori e i commercianti di mobili e beni di arredamento;

- constatata la necessità di garanzie reciproche di correttezza nel rapporto fra venditori di mobili e beni di arredamento e consumatori per le attività inerenti alla stipulazione di contratti di compravendita mobiliare,

CONVENGONO

1. di approvare un “codice di comportamento” che stabilisca diritti e doveri dei rivenditori di mobili e beni di arredamento e dei consumatori;
2. di fare riferimento allo Sportello di conciliazione esistente presso la Camera di Commercio di Cuneo, per dirimere a livello amichevole le eventuali controversie.

Codice di comportamento

Art.1 – Modulistica

I rivenditori di mobili e beni di arredamento aderenti al presente protocollo, si impegnano ad utilizzare nei rapporti con la clientela l’allegato modello di contratto di vendita predisposto dai rappresentanti dei rivenditori di mobili e beni di arredamento iscritti alla Confcommercio di Cuneo e dalle Associazioni dei consumatori.

Art.2 – Marchio

La modulistica di cui al punto 1 può essere personalizzata dai rivenditori di mobili e beni di arredamento, apponendovi i segni distintivi dell’impresa. Sulla stessa modulistica le imprese aderenti alla presente convenzione devono altresì riprodurre il marchio registrato dalla Camera di Commercio di Cuneo per i contratti tipo, secondo le modalità stabilite nel disciplinare d’uso che viene allegato in parte integrante al presente protocollo d’intesa.

Eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all’utilizzo del marchio saranno sottoposte ad arbitrato rituale, rapido o tradizionale a seconda del valore, in conformità alle previsioni del Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, che le parti dichiarano di conoscere e accettare interamente. In caso di arbitrato rapido, l’arbitro unico deciderà in via rituale secondo equità e senza formalità di procedura.

La parte attrice ha facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo domanda davanti al giudice competente. La parte convenuta nel giudizio

arbitrale ha facoltà, a sua volta, di escludere la competenza arbitrale. A questo fine, entro 30 giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, deve notificare la sua determinazione all'altra parte, la quale, ove intenda proseguire il giudizio, deve proporre domanda al giudice competente.

Art.3 - Modalità di adesione al Protocollo d'intesa

Tutti i rivenditori di mobili e beni di arredamento operanti in provincia di Cuneo possono aderire al protocollo d'intesa richiedendo l'utilizzo del marchio. La richiesta deve essere presentata all'ufficio contratti tipo della Camera di Commercio di Cuneo, che provvederà ad inviare la documentazione necessaria all'adesione.

L'adesione impegna gli operatori ad adempiere quanto scritto sul protocollo, compreso l'utilizzo della modulistica predisposta.

Art.4 – Elenco imprese aderenti

L'ufficio contratti tipo dell'area di regolazione del mercato tiene un elenco aggiornato delle imprese, che, avendo siglato il protocollo d'intesa, utilizzano i contratti tipo promossi dalla Commissione Consiliare per la regolazione del mercato.

Art.5 - Cancellazione

La cancellazione delle imprese dall'elenco può essere disposta:

- su richiesta delle stesse imprese, indirizzata alla Camera di Commercio di Cuneo, ufficio Contratti tipo;
- per iniziativa dell'ufficio Contratti tipo, anche su segnalazione dell'associazione di categoria o dei Consumatori, qualora venga accertato che l'impresa non utilizzi correttamente la modulistica proposta o adotti comportamenti non conformi a quanto previsto dal protocollo d'intesa. In tal caso, prima dell'adozione del provvedimento, dovrà essere sentito l'operatore interessato.

La cancellazione è disposta dall'ufficio contratti tipo della Camera di Commercio di Cuneo, con provvedimento a firma del dirigente dell'Area di Regolazione del Mercato, entro 30 giorni dalla richiesta o dall'audizione dell'interessato.

Art.6. – Tutela dei dati personali

Le imprese aderenti al protocollo d'intesa acconsentono ai sensi della legge 675 del 1996 alla divulgazione dei loro dati personali da parte della Camera di Commercio di Cuneo attraverso i differenti canali di comunicazione. Gli interessati, secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge 675/96, possono accedere ai propri dati, chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Cuneo, 11 settembre 2001

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CUNEO

CONFCOMMERCIO DI CUNEO
(Rappresentante provinciale
di categoria)

ADICONSUM - CISL

FEDERCONSUMATORI DI CUNEO

MOVIMENTO CONSUMATORI



**CONTRATTO PER VENDITA
DI MOBILI E BENI DI
ARREDAMENTO**

CONTRATTO NUM. _____ DEL _____

FATTURA SI NO IVA COMPRESA SI NO

P.IVA CLIENTE

SIG. TEL. CELLULARE.....

INDIRIZZO CAP CITTA'

LUOGO DI CONSEGNA PIANO CITTA'

SERVIZI INCLUSI

TRASPORTO	SI	NO	MANO D'OPERA	SI	NO	MONTAGGIO	SI	NO
PROGETTAZIONE	SI	NO	LAVORI DI LABORATORIO-MODIFICHE				SI	NO
OPERE ELETTRICHE	SI	NO	OPERE IDRAULICHE	SI	NO	OPERE MURARIE	SI	NO

SERVIZI DA CONTEGGIARE A PARTE:

MISURE: A CARICO DEL VENDITORE COMUNICATE DALL'ACQUIRENTE

POSSIBILE INTERVENTO AUTOSCALA SI NO

PRESENZA ALLEGATI: DISEGNI N. PAGINE..... DISTINTE N. PAGINE.....

TIPO DI MATERIALE PER LAVORAZIONE SU MISURA:

.....
.....

NUMERO	DESCRIZIONE	IMPORTO

IMPONIBILE
 IVA.....
 TOTALE.....
 CAPARRA CONFIRMATORIA.....
 SALDO

CONDIZIONI DI PAGAMENTO:

TERMINE DI CONSEGNA CONCORDATO:.....

OSSERVAZIONI E/O CLAUSOLE AGGIUNTIVE:

.....

DATA:

L'IMPRESA VENDITRICE

L'ACQUIRENTE

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI MOBILI E BENI D'ARREDAMENTO

1. FORMALIZZAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto deve considerarsi perfezionato allorché la proposta d'acquisto del cliente sia stata contestualmente controfirmata dall'impresa venditrice. Sarà accompagnato, ove necessario, da distinte o disegni opportunamente controfirmati a miglior definizione dei prodotti acquistati.

2. PREZZO – VARIAZIONI

- 2.1 Il prezzo della fornitura nel presente contratto comprende i prezzi dei singoli elementi oggetto della fornitura ed i prezzi dei servizi inclusi.
- 2.2 Il prezzo della fornitura comprende tutto quanto specificato nella voce "Servizi inclusi". Il termine "montaggio" indica esclusivamente l'assemblaggio dei mobili. Qualsiasi opera idraulica, elettrica e muraria non è compresa, se non è concordata nella voce "Servizi inclusi". Ove le misure degli ambienti vengano comunicate dall'acquirente al venditore, lo stesso acquirente se ne assume la più completa responsabilità.
- 2.3 Il prezzo della fornitura dovrà essere modificato qualora si verificano variazioni delle aliquote IVA.
- 2.4 L'eventuale fattura dovrà essere richiesta entro la data di consegna.
- 2.5 Eventuali variazioni all'ordine devono pervenire entro 8 giorni dalla stipula, previa verifica di fattibilità da parte del venditore.

3. CAPARRA CONFIRMATORIA

Al momento della conclusione del contratto, l'ACQUIRENTE verserà al VENDITORE una caparra confirmatoria non superiore al 30% del valore della fornitura.

4. PAGAMENTO

- 4.1 Il pagamento della fornitura avverrà versando l'importo pattuito, detratta la somma già versata a titolo di caparra confirmatoria, secondo le modalità indicate nelle condizioni di pagamento.
- 4.2 In caso di consegna ripartita in più soluzioni, l'acquirente dovrà, per ognuna di esse, versare l'importo corrispondente alla merce consegnata.

5. CONSEGNA - PENALE

- 5.1 Nel rispetto del termine di consegna concordato sul contratto, la data di consegna verrà definita con precisione dall'ufficio consegne del VENDITORE insieme all'ACQUIRENTE. In qualunque momento l'ACQUIRENTE potrà ottenere informazioni sullo stato di avanzamento dell'ordine.
- 5.2 Qualora l'ACQUIRENTE rifiuti la consegna della merce dovrà provvedere, a sua cura e spese e su invito scritto del venditore, a ritirare i mobili oggetto del contratto entro 30 giorni dall'invito scritto di cui sopra ed al pagamento del prezzo residuo della merce. Trascorso tale termine, il venditore è liberato da ogni responsabilità.
- 5.3 Ogni richiesta di variazione del termine di consegna dovrà essere effettuata dall'acquirente per iscritto e la nuova data di consegna andrà a modificare quella iniziale. Tuttavia, il pagamento del prezzo dovrà avvenire alla data di consegna inizialmente concordata. Qualora il venditore ritardi ingiustificatamente la consegna oltre 30 giorni dalla data concordata sarà dovuta una penale giornaliera pari allo 0,5% del prezzo del prodotto non consegnato a decorrere dal 31° giorno.

6. ESCLUSIONI DI RESPONSABILITA'

Il venditore non risponderà del ritardo nella consegna qualora questo sia dovuto a cause di forza maggiore o caso fortuito.

7. INSTALLAZIONE

- 7.1 L'installazione ed il montaggio dei mobili oggetto della fornitura verranno effettuati a cura del VENDITORE, salvo diverso accordo espressamente sottoscritto dalle parti.
- 7.2 L'ACQUIRENTE, entro la data prevista per la consegna, dovrà predisporre quanto necessario per l'installazione, come indicato schematicamente nei disegni che divengono parte integrante del presente accordo.

8. GARANZIA

- 8.1 Il VENDITORE garantisce il proprio intervento descritto al punto 8.2 per un periodo di due anni dalla data della consegna come comprovata dal documento fiscale d'accompagnamento, nel caso in cui i mobili, oggetto della fornitura di cui al presente contratto, presentino dei difetti di conformità o di montaggio, se questo è a cura del venditore.
- 8.2 La garanzia copre sia le riparazioni che le sostituzioni, compresi i materiali e la mano d'opera. I vizi o i difetti devono essere denunciati per iscritto dall'ACQUIRENTE entro il termine di due mesi dalla scoperta.
- 8.3 La garanzia è esclusa per difetti dovuti al logorio naturale o al cattivo od improprio uso dei mobili, in caso di interventi di persone non autorizzate o a danni subiti dopo la consegna da parte del venditore.
- 8.4 Gli elettrodomestici e tutti gli altri prodotti già muniti di garanzia rilasciata direttamente dalla ditta costruttrice sono esclusi dalla garanzia diretta da parte del venditore, il quale si impegna a fare intervenire tempestivamente la rete di assistenza corrispondente.

9. VIZI E DIFETTI

- 9.1 I pagamenti concordati potranno essere sospesi o differiti unicamente a causa di un vizio od un difetto dei mobili che renda il bene inadatto all'uso al quale è destinato.

- 9.2 Nel caso di vizi che non rendano il bene inidoneo all'uso o nel caso in cui i beni non siano conformi al contratto, il pagamento potrà essere sospeso limitatamente al valore degli elementi difettosi o non conformi.

10. TUTELA DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dall'acquirente verranno utilizzati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del presente contratto e per tutta la durata dello stesso.

L'interessato, secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge 675/96 può accedere ai propri dati, chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

11. CLAUSOLA CONCILIAZIONE

Eventuali controversie insorte a seguito della stipulazione del contratto sono demandate allo sportello di conciliazione istituito presso la Camera di Commercio di Cuneo, fatta salva comunque la possibilità di far valere i propri diritti attraverso le vie giudiziarie ordinarie presso il foro di residenza del consumatore.

.....
L'IMPRESA VENDITRICE

.....
L'ACQUIRENTE

Si dichiara a norma degli art. 1341 e 1342 c.c., di approvare specificatamente le condizioni di cui agli artt. 2.5 (variazione all'ordine) 3 (caparra confirmatoria), 5 (consegna-penale), 9.1 e 9.2 (garanzia vizi e difetti).

.....
L'ACQUIRENTE



PROTOCOLLO D'INTESA AGENZIE DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE/CONSUMATORI

La Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, la Federazione Italiana Mediatori e Agenti d'Affari, e le Associazioni dei consumatori - l'Adiconsum, la Federconsumatori e il Movimento Consumatori di Cuneo, sotto l'egida della Commissione Consiliare di Regolazione del Mercato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cuneo,

- esaminata la disponibilità delle parti ad evitare casi di conflittualità nei rapporti commerciali che si instaurano fra i consumatori e le agenzie di intermediazione immobiliare;

- constatata la necessità di garanzie reciproche di correttezza nel rapporto fra agenti di intermediazione immobiliare e consumatori per le attività inerenti alla stipula di contratti di compravendita immobiliare,

CONVENGONO

1. di approvare un “codice di comportamento” che stabilisca diritti e doveri degli agenti di intermediazione immobiliare e dei consumatori;
2. di fare riferimento allo Sportello di conciliazione esistente presso la Camera di Commercio di Cuneo, per dirimere a livello amichevole le eventuali controversie.

Codice di comportamento

Art.1 – Modulistica

L’agenzia di intermediazione immobiliare si impegna ad utilizzare nei rapporti con la clientela i modelli di “INCARICO DI VENDITA” (allegato A) e di “PROPOSTA DI ACQUISTO (allegato B) predisposti dai rappresentanti delle Associazioni provinciali di intermediazione immobiliare e dalle Associazioni dei consumatori.

Art.2 – Marchio

La modulistica di cui al punto 1 può essere personalizzata dalle agenzie di intermediazione immobiliare, apponendovi i segni distintivi dell’impresa. Sulla stessa modulistica le imprese aderenti alla presente convenzione devono altresì riprodurre il marchio registrato dalla Camera di Commercio di Cuneo per i contratti tipo, secondo le modalità stabilite nel disciplinare d’uso che viene allegato in parte integrante al presente protocollo d’intesa. Eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all’utilizzo del marchio saranno sottoposte ad arbitrato rituale, rapido o tradizionale a seconda del valore, in conformità alle previsioni del Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, che le parti dichiarano di conoscere e accettare interamente. In caso di arbitrato rapido, l’arbitro unico deciderà in via rituale secondo equità e senza formalità di procedura.

La parte attrice ha facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo domanda davanti al giudice competente. La parte convenuta nel giudizio arbitrale ha facoltà, a sua volta, di escludere la competenza arbitrale. A questo fine, entro 30 giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, deve

notificare la sua determinazione all'altra parte, la quale, ove intenda proseguire il giudizio, deve proporre domanda al giudice competente.

Art.3 - Modalità di adesione al Protocollo d'intesa

Tutte le agenzie di intermediazione immobiliare operanti in provincia di Cuneo possono aderire al protocollo d'intesa richiedendo l'utilizzo del marchio. La richiesta deve essere presentata all'ufficio contratti tipo della Camera di Commercio di Cuneo, che provvederà ad inviare la documentazione necessaria all'adesione.

L'adesione impegna gli operatori ad adempiere quanto scritto sul protocollo, compreso l'utilizzo della modulistica predisposta.

Art.4 – Elenco imprese aderenti

L'ufficio contratti tipo dell'area di regolazione del mercato tiene un elenco aggiornato delle imprese, che, avendo siglato il protocollo d'intesa, utilizzano i contratti tipo promossi dalla Commissione Consiliare per la regolazione del mercato.

Art.5 - Cancellazione

La cancellazione delle imprese dall'elenco può essere disposta:

- su richiesta delle stesse imprese, indirizzata alla Camera di Commercio di Cuneo, ufficio Contratti tipo;
- per iniziativa dell'ufficio Contratti tipo, anche su segnalazione dell'associazione di categoria o dei Consumatori, qualora venga accertato che l'impresa non utilizzi correttamente la modulistica proposta o adotti comportamenti non conformi a quanto previsto dal protocollo d'intesa. In tal caso, prima dell'adozione del provvedimento, dovrà essere sentito l'operatore interessato.

La cancellazione è disposta dall'ufficio contratti tipo della Camera di Commercio di Cuneo, con provvedimento a firma del dirigente dell'Area di Regolazione del Mercato, entro 30 giorni dalla richiesta o dall'audizione dell'interessato.

Art.6. – Tutela dei dati personali

Le imprese aderenti al protocollo d'intesa acconsentono ai sensi della legge 675 del 1996 alla divulgazione dei loro dati personali da parte della Camera di Commercio di Cuneo attraverso i differenti canali di comunicazione. Gli interessati, secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge 675/96, possono accedere ai propri dati, chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi la cancellazione o il blocco.

Cuneo, 19 settembre 2001


CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CUNEO




F.I.A.I.P



ADICONSUM - CISL



F.I.M.A.A.



FEDERCONSUMATORI DI CUNEO



MOVIMENTO CONSUMATORI





INCARICO DI MEDIAZIONE PER VENDITA IMMOBILIARE

DITTA

N. ISCRIZIONE RUOLO C.C.I.A.A. DI

MODULO DEPOSITATO PRESSO LA C.C.I.A.A.

DI IL

Il sottoscritto nato a
il residente a
via n
tel. cod. fisc.
in qualità di
in seguito denominato «*venditore*», dichiarando di avere e/o rappresentare
la piena proprietà dell'immobile,

CONFERISCE

a con sede in
via n. in seguito
denominato «*agente immobiliare*»

INCARICO DI MEDIAZIONE PER VENDITA IMMOBILIARE

affinché procuri un acquirente per l'immobile sottodescritto, alle condizioni
di seguito indicate:

1) DESCRIZIONE IMMOBILE

Comune via n.

Proprietà intestata a

Destinazione d'uso

Composizione

.....

.....

Attualmente occupato da:

in forza di:

Iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli

.....

.....

2) PREZZO DI VENDITA RICHIESTO

€..... (diconsi euro))

comprendente l'eventuale residuo capitale mutuo attuale di €.....
.....circa.

3) COMPENSO DI MEDIAZIONE

Provvigione del % (..... per cento) + IVA sul prezzo di vendita.

Il compenso maturerà alla avvenuta conoscenza da parte dell'acquirente dell'accettazione della proposta di acquisto e verrà corrisposto dal venditore all'agente immobiliare entro il La provvigione è altresì dovuta nel caso di vendita effettuata, anche dopo la scadenza dell'incarico e fino a 24 mesi dalla sua cessazione, a persone segnalate dall'agente immobiliare.

4) CONDIZIONI DI PAGAMENTO

- a) La proposta di acquisto dovrà contenere la previsione di un versamento contestuale a titolo di deposito fiduciario, nonché l'impegno del proponente ad effettuare successivi pagamenti.
- b) Il saldo del prezzo dovrà essere liquidato in contanti o con assegno circolare non trasferibile all'atto notarile. Nel caso l'acquirente non intendesse accollarsi l'eventuale mutuo residuo, il venditore si obbliga, entro l'atto notarile, ad estinguere il debito e ad espletare ogni formalità necessaria alla cancellazione della relativa ipoteca. L'acquirente potrà avvalersi, a propria cura e spese, di mutui o finanziamenti, il cui importo verrà messo a disposizione del venditore dal notaio rogante, esperite le formalità necessarie.

5) DURATA DELL'INCARICO

Il presente incarico ha una validità di.....mesi a decorrere dal conferimento e fino alla data del e comunque non può superare la durata massima di 12 mesi. Non è rinnovabile automaticamente. Resta comunque salva la facoltà del venditore di rinnovare l'incarico di mediazione.

6) PROPOSTA DI ACQUISTO

L'agente immobiliare è autorizzato a far sottoscrivere agli aspiranti acquirenti una proposta di acquisto e a comunicare agli stessi l'avvenuta accettazione; a ricevere e trattenere fiduciarmente le eventuali somme e/o titoli di credito non trasferibili intestati al venditore, al quale dovranno essere consegnati dopo che l'aspirante acquirente avrà avuto conoscenza dell'accettazione del venditore, ovvero che dovranno essere restituiti agli aspiranti acquirenti in caso di mancata accettazione.

7) ATTO NOTARILE

L'atto notarile dovrà essere stipulato entro giorni dalla conoscenza da parte dell'aspirante acquirente dell'accettazione della proposta di acquisto. Ogni spesa, imposta o tassa inerente la vendita, sarà a carico dell'acquirente, escluse solamente quelle per legge a carico del venditore. L'immobile in oggetto, al momento dell'atto notarile, dovrà essere libero da oneri e pesi, trascrizioni pregiudizievoli, pignoramenti, iscrizioni ipotecarie, salvo se espressamente indicate e accettate all'acquirente, ed essere in regola con la normativa edilizia ed urbanistica, e liberamente compravendibile.

Dovrà essere trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutte le servitù attive e passive, comprensivo della proporzionale quota delle parti comuni.

8) CONSEGNA DELL 'IMMOBILE

L 'immobile verrà consegnato alla data del..... , libero e sgombro da persone e cose salvo il caso in cui sia occupato da persona munita di titolo opponibile a terzi (specificare espressamente il titolo)

9) ESCLUSIVA

Il presente incarico viene conferito:

A **non in esclusiva.** In tal caso il venditore potrà vendere l'immobile direttamente o tramite altre agenzie immobiliari senza nulla dovere all'agente immobiliare a titolo di provvigione o penale, impegnandosi però a rimborsare allo stesso le spese documentate sostenute nell'esecuzione del

presente incarico, anche in caso di mancata vendita. il venditore autorizza fin d'ora l' agente immobiliare ad effettuare tali spese fino all'ammontare massimo di €

(diconsi euro.....). Il venditore è tenuto a comunicare alle agenzie immobiliari alle quali ha affidato l'incarico, l'avvenuta compravendita entro 3 giorni.

B in esclusiva. In tal caso il venditore si impegna a non conferire incarico ad altre agenzie immobiliari né a terzi né a vendere direttamente o per interposta persona per tutto il periodo di vigenza dell'incarico. La violazione dell'obbligo di esclusiva, sia nel caso di conferimento di incarico ad altre agenzie che per il caso di vendita direttamente effettuata dal venditore, comporterà il pagamento da parte di quest'ultimo della penale prevista al successivo punto 10a). Conseguentemente l'agente immobiliare si impegna a rinunciare al rimborso delle spese che sosterrà per l'esecuzione dell'incarico, anche in caso di mancata conclusione dell'affare.

Clausola prescelta:

10) CLAUSOLA PENALE

Una penale sarà dovuta dal venditore all'agente immobiliare nella misura e per i casi di seguito indicati:

- a) penale pari al..... % (:.....: per cento) della provvigione pattuita nei seguenti casi: **recesso dall'incarico dato in esclusiva prima della sua naturale scadenza**; rifiuto del venditore di consentire l' esecuzione del presente incarico; violazione dell'eventuale obbligo di esclusiva sia per il caso di vendita effettuata direttamente dal venditore che per il caso di incarico conferito ad altra agenzia;
- b) penale pari alla provvigione pattuita nei seguenti casi: mancata conclusione del contratto a causa di inesatte indicazioni circa la situazione di fatto e di diritto dell'immobile o circa la legittimazione a disporre del diritto venduto fornite dal venditore; rifiuto del venditore di accettare una proposta di acquisto conforme al presente incarico.

Sarà invece dovuta dall' agente immobiliare al venditore una penale pari al% (.....per cento) della somma pattuita a titolo di provvigione, nei casi di: dismissione dell'incarico ricevuto prima della scadenza prevista; mancata comunicazione di proposte di acquisto conformi al presente incarico raccolte dall'agente immobiliare.

11) OBBLIGHI DELL ' AGENTE IMMOBILIARE

Con l'accettazione del presente incarico l' agente immobiliare si obbliga a:

- a) visionare e valutare l'immobile;
- b) impegnare la propria organizzazione per promuovere la vendita, utilizzando gli strumenti ritenuti adeguati dallo stesso;
- c) accompagnare i potenziali acquirenti a visitare l'immobile;
- d) fornire su semplice richiesta del venditore informazioni sull'attività mediatoria effettuata;
- e) fornire ad entrambe le parti la propria assistenza fino all' atto notarile;
- f) non richiedere un prezzo di vendita diverso da quello stabilito al punto 2).

12) TUTELA DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dal venditore verranno utilizzati dall'agente immobiliare esclusivamente ai fini dell'esecuzione del presente incarico di vendita e per tutta la durata dello stesso.

L'interessato scaduto il presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge 675/96, potrà chiedere la cancellazione o il blocco dei propri dati.

13) CLAUSOLA CONCILIAZIONE

Eventuali controversie insorte a seguito della stipulazione del contratto tra l'agenzia di intermediazione e le parti saranno demandate allo sportello di conciliazione della Camera di Commercio di Cuneo, fatta salva comunque la possibilità di far valere i propri diritti attraverso le vie giudiziarie ordinarie presso il foro del luogo in cui è ubicato l'immobile.

NOTE:

.....
.....

luogo e data.....

**firma agente immobiliare
per accettazione dell'incarico**

firma venditore.....

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile il VENDITORE dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli: 9 esclusiva; 10 clausola penale.

firma venditore.....

NOTE :

.....
.....



PROPOSTA DI ACQUISTO IMMOBILIARE

DITTA

N. ISCRIZIONE RUOLO C.C.I.A.A. DI

MODULO DEPOSITATO PRESSO
LA CAMERA DI COMMERCIO

DI IL

Spett.le / Egr. Sig.

.....
.....
.....

1. Con la presente il sottoscritto
residente in.....
via..... cod. fiscale.....
di seguito proponente **si impegna irrevocabilmente** per..... giorni da
oggi ad acquistare per sé, per persona od ente da nominare al rogito, alle
sottoindicate condizioni e a corpo la porzione immobiliare sita in
via..... di proprietà.....
e più precisamente.....
comunque di fatto
 attualmente occupato dal proprietario e libero per il giorno
.....
 attualmente libero
 attualmente affittato come da contratto in corso a
.....
 attualmente in costruzione
 altro

2. Il proponente dichiara che tale immobile è stato visitato ed è piaciuto e
quindi verrà trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. In caso
di immobile in costruzione o da costruire dichiara di aver preso visione del
progetto. Saranno comprese le quote di parti comuni ai sensi dell'art. 1117
C.C. Accetta il regolamento di condominio vigente, o quello che verrà
depositato dalla parte venditrice.

3. Il prezzo che il proponente offre per l'acquisto di detto immobile è di €
(diconsi euro)
da corrispondere come segue:

A) alla presente proposta:

€.....vengono versate alla firma della presente proposta, a mani dell'agente immobiliare che rilascia ricevuta a titolo di deposito, con assegnon.....non trasferibile, intestato al venditore, tratto sulla banca.....
agenzia n.....di.....

L'agente immobiliare è autorizzato dal proponente a consegnare tali somme al venditore dopo la conoscenza della sua accettazione della presente proposta.

In tale caso la somma da deposito fiduciario diverrà *caparra penitenziale*. Trascorso il termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso detta somma avrà la funzione di *caparra confirmatoria*.

B) pagamenti successivi:

€..... entro e non oltre il
E' facoltà delle parti riprodurre in tale occasione il contenuto del contratto al fine di aggiungervi gli aspetti non disciplinati nello stesso.
€..... entro e non oltre il
€..... entro e non oltre il
€..... entro e non oltre il

C) all'atto notarile, da effettuarsi entro e non oltre il

presso il notaio,
verrà corrisposto il saldo con le seguenti modalità:

€..... in contanti o a mezzo assegno circolare non trasferibile;

€..... salvo conguaglio, quale rilievo capitale residuo mutuo alle condizioni stabilite dall'istituto mutuante;

€..... con intervento di un ente finanziatore scelto dal proponente.

4. Il presente impegno si perfezionerà allorché il proponente avrà avuto conoscenza dell'avvenuta accettazione scritta della presente proposta da parte del venditore.

5. La presente proposta di acquisto è irrevocabile. Diverrà inefficace se entro il termine indicato al punto 1 non verrà accettata. In tal caso l'agente immobiliare metterà a disposizione del proponente, immediatamente e a semplice richiesta, le somme eventualmente ricevute senza interessi ed escludendo penalità o rivalse per la richiesta di danni.

6. Facoltà di recesso

Dopo la conclusione del contratto, le parti avranno 10 giorni per recedere tramite comunicazione scritta che dovrà pervenire all'altra parte entro detto termine. Nel caso in cui il proponente si avvalga di tale facoltà perderà la caparra versata e sarà tenuto al pagamento della provvigione da lui dovuta all'agenzia di intermediazione immobiliare e a rimborsare all'altra parte la provvigione dalla stessa dovuta. Nel caso in cui sia il venditore ad avvalersi di tale facoltà, avrà l'obbligo di restituzione del doppio della caparra ricevuta e del pagamento della provvigione da lui dovuta all'agenzia di intermediazione immobiliare nonché a rimborsare all'altra parte la provvigione dalla stessa dovuta.

7. Compenso di mediazione

Provvigione del % (..... per cento) + IVA sul prezzo di vendita.

Il compenso matura alla avvenuta conoscenza da parte del proponente, dell'accettazione della proposta di acquisto e viene corrisposto entro il

8. Tutela dei dati personali

I dati personali forniti dal proponente verranno utilizzati dall'agente immobiliare esclusivamente ai fini dell'esecuzione del presente incarico di acquisto e per tutta la durata dello stesso.

L'interessato dopo la scadenza del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge 675/96, potrà chiedere la cancellazione o il blocco dei propri dati.

9. Clausola conciliazione

Eventuali controversie insorte a seguito della stipulazione del contratto tra l'agenzia di intermediazione e le parti saranno demandate allo sportello di conciliazione della Camera di Commercio di Cuneo, fatta salva comunque la possibilità di far valere i propri diritti attraverso le vie giudiziarie ordinarie presso il foro del luogo in cui è ubicato l'immobile.

Luogo e data

firma agente immobiliare per ricevuta deposito assegno

firma proponente.....

Luogo e data

firma del venditore per accettazione

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile il proponente dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli: 6 (recesso).

Luogo e data

firma del venditore.....

firma proponente.....

INDICE

PRESENTAZIONE	III
RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DEGLI USI	V
COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA REVISIONE DEGLI USI DELLA PROVINCIA DI CUNEO	
Elenco dei componenti	VI
COMITATI TECNICI	
Elenco dei componenti	VII


INDICE DELLE MATERIE

Titolo I – <u>Usi ricorrenti nelle contrattazioni in genere</u>	1
(nessun uso accertato)	
Titolo II – <u>Comunioni tacite familiari</u>	3
(nessun uso accertato)	
Titolo III – <u>Compravendita e locazione di immobili urbani</u>	5
<i>Capitolo I</i> Compravendita di immobili urbani.....	6
<i>Capitolo II</i> Locazione di immobili urbani.....	7
Titolo IV – <u>Compravendita, affitto e conduzione fondi rustici</u>	9
<i>Capitolo I</i> Compravendita di fondi rustici.....	10
<i>Capitolo II</i> Affitto di fondi rustici.....	11
<i>Capitolo III</i> Conduzione a mezzadria.....	14
(nessun uso accertato)	
<i>Capitolo IV</i> Conduzione a colonia parziaria o in compartecipazione.....	15
(nessun uso accertato)	
<i>Capitolo V</i> Conduzione a colonia miglioritaria.....	16
(nessun uso accertato)	
<i>Capitolo VI</i> Conduzione in enfiteusi.....	17
(nessun uso accertato)	
<i>Capitolo VII</i> Contratti speciali: alpeggio e svernamento del bestiame bovino ed ovino.....	18
Alpeggio.....	18
Svernamento.....	19
<i>Capitolo VIII</i> Altri usi.....	21

Titolo V –	<u>Compravendita di Prodotti</u>	23
<i>Capitolo I</i>	Prodotti della zootecnia.....	24
	Bovini da vita, da latte, da macello.....	24
	Equini.....	31
	Suini.....	34
	Ovini e caprini.....	36
	Animali da cortile.....	39
	Latte.....	40
<i>Capitolo II</i>	Prodotti dell'agricoltura.....	42
	Cereali.....	42
	Uve.....	45
	Vinacce.....	46
	Frutta.....	47
	Castagne.....	49
	Nocciole.....	50
	Fragole e piccoli frutti.....	50
	Foraggi.....	51
<i>Capitolo III</i>	Prodotti della silvicoltura.....	53
	Taglio boschi.....	53
	Legna da ardere.....	54
	Legname da opera.....	55
<i>Capitolo IV</i>	Prodotti della caccia e della pesca.....	59
	(nessun uso accertato)	
<i>Capitolo V</i>	Prodotti delle industrie estrattive.....	60
	(nessun uso accertato)	
<i>Capitolo VI</i>	Prodotti delle industrie alimentari.....	61
	Farine e semole.....	61
	Sottoprodotti della macinazione del frumento... ..	62
	Vini.....	63
	Pelli grezze e residui della macellazione.....	65
<i>Capitolo VII</i>	Prodotti dell'industria del tabacco.....	66
	(nessun uso accertato)	
<i>Capitolo VIII</i>	Prodotti dell'industria delle pelli.....	67
	Pelli grezze per pellicceria, loro lavorazione di concia e tinta e pellicceria confezionata.....	67
	Pelli conciate.....	70
<i>Capitolo IX</i>	Prodotti delle industrie tessili.....	73
	(nessun uso accertato)	
<i>Capitolo X</i>	Prodotti delle industrie dell'abbigliamento e dell'arredamento.....	74
	(nessun uso accertato)	

<i>Capitolo XI</i>	Prodotti delle industrie del legno 75 (nessun uso accertato)	75
<i>Capitolo XII</i>	Prodotti delle industrie della carta e poligrafiche 76 Carta 76 Cartoni 81 Industria grafica 83 Industria fotografica 91	76 76 81 83 91
<i>Capitolo XIII</i>	Prodotti delle industrie metallurgiche 92 (nessun uso accertato)	92
<i>Capitolo XIV</i>	Prodotti delle industrie meccaniche 93 (nessun uso accertato)	93
<i>Capitolo XV</i>	Prodotti delle industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi 94 Materiali da costruzione 94	94 94
<i>Capitolo XVI</i>	Prodotti delle industrie chimiche 98 (nessun uso accertato)	98
<i>Capitolo XVII</i>	Prodotti delle industrie della gomma elastica 99 (nessun uso accertato)	99
Titolo VI – <u>Credito, Assicurazioni</u> 101	101
<i>Capitolo I</i>	Usi bancari 102	102
<i>Capitolo II</i>	Usi delle assicurazioni 108	108
Titolo VII – <u>Altri Usi</u> 109	109
<i>Capitolo I</i>	Prestazioni varie d’opera e di servizi 110 Lavatura e pulitura a secco e ad umido 110	110 110
<i>Capitolo II</i>	Usi marittimi 111 (nessun uso accertato)	111
<i>Capitolo III</i>	Usi nei trasporti terrestri 112 (nessun uso accertato)	112
<i>Capitolo IV</i>	Usi nei trasporti aerei 113 (nessun uso accertato)	113
<i>Capitolo V</i>	Usi nella cinematografia 114 (nessun uso accertato)	114
<i>Capitolo VI</i>	Edilizia 115 Lavori di pitturazione e tappezzeria in carta da parati 118 Lavori di imbiancatura, verniciatura stuccatura nell’edilizia 119	115 118 119
<i>Capitolo VII</i>	Vendita di prodotti a pezzo o a collo 123	123

APPENDICE	125
Nomenclatura dialettale dei principali termini	127
Tabella delle provvigioni di mediazione	129
Incoterms 2000.....	133
Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari	259
Norme uniformi relative agli incassi.....	297
Regolamento di conciliazione e di arbitrato della Camera di commercio internazionale.....	313
Regolamento di conciliazione e di arbitrato della Camera arbitrale del Piemonte	349
Protocollo d'intesa Pulitintolavanderie/Consumatori.....	381
Protocollo d'intesa Operatori foto-video/Consumatori.....	391
Protocollo d'intesa Venditori di mobili/Consumatori	407
Protocollo d'intesa Agenzie di intermediazione immobiliare/Consumatori.....	419



**CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI CUNEO**

Via Emanuele Filiberto, 3
12100 Cuneo
Tel. 0171 318710 - Fax 0171 696581
E-mail: info@cn.camcom.it